Corte d’Appello di Venezia



Relazione sull’andamento della giustizia

Anno 2025

SOMMARIO

Settore Civile 1

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello 1

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme con *focus* specifico su alcune materie quali: 17

a) Minori e Famiglia; 17

b) Crisi d'Impresa; 41

c) Rapporti Bancari; 57

d) Immigrazione/Protezione internazionale; 62

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale 66

3. Il "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale 79

4. Valutazione sugli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione . 82

Settore Penale 87

1. Valutazione generale sui recenti interventi riformatori 87

2. Specifica attenzione ad alcuni istituti, quali: 109

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito della querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento per condotte lato sensu riparatorie, la riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazione processuali; 109

b) Le verifiche sull'applicazione da parte del PM della nuova regola che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; 121

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con LPU); 124

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto; 126

e) I riti semplificati; 129

f) Le sanzioni sostitutive; 134

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza; 136

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a: 137

i) Le misure adottate in materia penitenziaria (con uno specifico focus anche sulla situazione dei tribunali di sorveglianza presenti in ciascun distretto). 140

Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria 146

Incidenza degli AUPP sull'operatività degli Uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimolate dal loro apporto. 157

ALTRO (sezione dedicata agli argomenti fuori richiesta della cassazione) 179

Settore Civile

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello

Corte d'Appello

P*ermane la differente valutazione tra le Sezioni civili circa l'efficacia ai fini dell'accelerazione del processo d'appello della (re)introduzione della figura del "consigliere istruttore", modello peraltro tendenzialmente utilizzato come modello organizzativo, essendo la nomina del relatore con fissazione dell'udienza di discussione orale del tutto residuale in quanto ritenuta alternativa procedimentale prevista dall'art. 349 bis c.p.c. impraticabile.*

Secondo tre Sezioni l'introduzione della figura del "consigliere istruttore" non pare aver apportato effettivi miglioramenti nella gestione delle cause o una più rapida trattazione dei procedimenti, poiché, in conseguenza del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c., la fase istruttoria è un'ipotesi tutto sommato assai residuale, onde l'introduzione della figura del "consigliere istruttore" non può che risultare scarsamente allineata con la effettiva dinamica del giudizio di appello. Inoltre, sotto altro profilo, è rimasta la riserva al collegio della decisione sulle richieste di sospensione della provvisoria esecutività-esecuzione delle sentenze appellate, che rappresenta lo snodo procedimentale più impegnativo richiesto al giudice di appello prima della decisione finale.

Secondo altra Sezione si ritiene che la reintroduzione del consigliere istruttore consenta di snellire tutta la fase pre-decisionale, potendo egli a) calendarizzare i processi e organizzare il proprio ruolo in modo da calibrarlo in relazione alla complessità e quantità del contenzioso e programmare le definizioni anche in tempi ristretti, con abbreviazione dei termini massimi; b) verificare l'integrità del contraddittorio, comprese eventuali dichiarazioni di contumacia; c) disporre la riunione delle cause; d) tentare la conciliazione; e) decidere sull'ammissibilità delle prove e la relativa assunzione.

Con riferimento ai procedimenti di competenza della corte d'appello come giudice di primo grado e per i quali ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 è applicabile il rito semplificato si è constatato che il rito sommario precedentemente adottato consentiva maggiore concentrazione nella trattazione e una conseguente più rapida definizione: il rito sommario tendenzialmente si concludeva con un'unica udienza, mentre nel rito semplificato le udienze sono almeno due (una davanti al giudice istruttore e una davanti al collegio, previa concessione di termine per deposito di note di precisazione delle conclusioni e note conclusionali).

La alternatività dei presupposti per il riconoscimento della sospensione ex art. 351 c.p.c. ha condotto, ma solo in alcuni assai limitati casi, alla concessione dell'inibitoria in ipotesi che, in precedenza, non avrebbero condotto a tale pronuncia. Si sono registrate solo rare ipotesi di reiterazione dell'istanza di sospensione.

Nella sezione lavoro dopo il D.Lgs. n. 149/2022 le pronunce di accoglimento sono leggermente diminuite.

E' da valutare positivamente la possibilità, in caso di rigetto dell'inibitoria, di applicare la sanzione a favore della cassa ammende.

L'introdotta possibilità per la parte appellante di proporre o riproporre nel corso del giudizio di appello, in presenza di mutamenti delle circostanze, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività-esecuzione della sentenza impugnata (art. 283, co. 2, c.p.c.) è strumento poco utilizzato.

La facoltà di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127 ter c.p.c.) ha invece sovente rappresentato un efficace soluzione, spesso auspicata dalle stesse parti, attesa anche la peculiarità delle udienze in sede di appello civile contenzioso che, ad eccezione di alcuni casi, non richiedono un rapporto diretto e "in presenza" fra giudice e parti. Ha comportato anche un minor impegno in udienza in presenza da parte del personale di cancelleria.

Negativamente si valuta l'eliminazione del filtro in appello ex art. 348-bis cpc, che aveva consentito di definire in via immediata un notevole numero di appelli inammissibili; il novellato art. 350-bis cpc ha previsto la discussione orale qualora il giudice ravvisi che l'impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata, all'esito della quale provvede con sentenza succintamente motivata che traduce il vecchio sistema del filtro in appello con trattazione accelerata e semplificata, ma che in sostanza in nulla differisce dalla ordinaria decisione nel merito.

L'introduzione del *principio di chiarezza e sinteticità* nel novero dei requisiti dei motivi non risulta essersi effettivamente tradotto in un diverso atteggiarsi degli atti difensivi, che hanno ricalcato presso che pedissequamente le modalità compositive e gli stilemi in precedenza adottati, nel mentre la Corte ha ritenuto che l'unico requisito che possa effettivamente portare ad una valutazione di inammissibilità del motivo sia quello della "specificità" di esso

Le residue novità normative introdotte con la Riforma (cfr. articoli 325, sulla decorrenza del termine breve anche per il notificante; articolo 334, co. 2, la perdita di efficacia dell'appello incidentale anche in caso di improcedibilità dell'appello principale) limitandosi a recepire orientamenti di legittimità affermati ovvero a regolare ipotesi del tutto marginali (come la esclusione della rimessione al primo giudice in caso di giurisdizione erroneamente negata dal primo giudice: art. 353 c.p.c.) non hanno avuto alcun concreto impatto nella esperienza giudiziaria.

l'agevole controllo del ruolo delle cause rimesse in decisione, che è reso possibile dalla comparsa in consolle delle udienze a ciò riservate (invece in base al previgente art. 190 c.p.c. non vi era alcuna udienza e pertanto occorreva attendere la scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica); deve tuttavia segnalarsi che le cause elencate per scadenza termini su consolle (scrivania) sono indistintamente sia quelle rimesse al Collegio per la decisione, sia quelle in riserva del Consigliere istruttore;

Merita essere segnalato come l'unica novità normativa che avrebbe potuto effettivamente incidere sulla maggior speditezza di trattazione del procedimento da parte del giudice, ossia la presenza – in un giudizio integralmente informatizzato – dei collegamenti ipertestuali agli atti e documenti di causa non è stata prescritta nel Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari (decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110), onde si perpetua la introduzione degli atti e dei documenti nel fascicolo informatico in maniera del tutto arbitraria e caotica con conseguente notevole aggravio per lo studio della causa.

Con riguardo alle Sezione lavoro in linea generale si rileva che la riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 allo stato non ha fatto registrare lo sperato effetto deflattivo né ha consentito una decisiva accelerazione dei tempi del giudizio. Con specifico riferimento alle controversie in materia di licenziamento con domanda di "reintegra" nel posto di lavoro, la "corsia preferenziale" attribuita dal legislatore a queste vertenze e la fissazione obbligatoria in via prioritaria determinano un evidente aggravio dell'ordinaria programmazione anche quando non sussistono effettive ragioni d'urgenza. Nella Sezione Lavoro si registra a tutt'oggi un forte arretrato, determinato dalle gravi carenze di

organico trascinatesi nel corso degli anni e colmate solo negli ultimi mesi. A fronte delle indubbie difficoltà di gestire ruoli già ampiamente "congestionati", la riforma del processo civile non ha apportato alcun beneficio ed anzi – forse – maggiori difficoltà nella gestione organizzativa.

Certamente un maggior effetto deflattivo è da attribuirsi al D.L. 84/2025, convertito in legge il 30.7.2025, che in materia previdenziale risolve lo specifico problema della sorte delle controversie in cui è stata richiesta la cd. rottamazione quater. A fronte dell'incertezza giurisprudenziale, che ha determinato la rimessione della questione alle S.U., è intervenuto il legislatore, con una norma definita interpretativa (art. 12 bis), che prevede l'estinzione immediata del giudizio con il pagamento di una sola o di un'unica rata. Questa tipologia di vertenze non è numericamente consistente, ma la disposizione citata consente comunque di depurare i ruoli da cause che potrebbero trascinarsi a lungo nelle more della rateizzazione.

Tribunale di Belluno

La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (di attuazione della legge 26.11.2021, n. 206), entrata in vigore il 28 febbraio 2023 – con riferimento sia al rito ordinario di cognizione, sia al nuovo rito unitario in materia di famiglia – ed il successivo d.lgs. 31.10.2024, n. 164, contenente le disposizioni integrative e correttive della c.d. Riforma Cartabia, hanno comportato incisive modifiche nei procedimenti civili, la cui effettiva portata sarà valutabile solo nel corso dei prossimi anni.

Nel rito ordinario, è evidente come la maggiore concentrazione dei tempi processuali – che impone alle parti di articolare tutte le difese, anche di natura istruttoria, nella fase introduttiva, anteriore alla prima udienza – limiti di fatto le possibilità di avviare una trattativa e riduca notevolmente lo spazio conciliativo. D'altro canto, il procedimento semplificato di cognizione, maggiormente utilizzato, sta dimostrando la propria efficacia nella celere trattazione delle controversie in cui la domanda è fondata su prova documentale o dove le questioni sono di pronta soluzione.

Dai dati statistici dell'anno 2024-2025 emerge che, nel settore civile contenzioso, le definizioni (398) sono state inferiori alle sopravvenienze (455), residuando n. 797 pendenti, mentre nell'anno precedente (2023-2024) le definizioni (683) avevano superato notevolmente le sopravvenienze (539), residuando n. 731 cause pendenti.

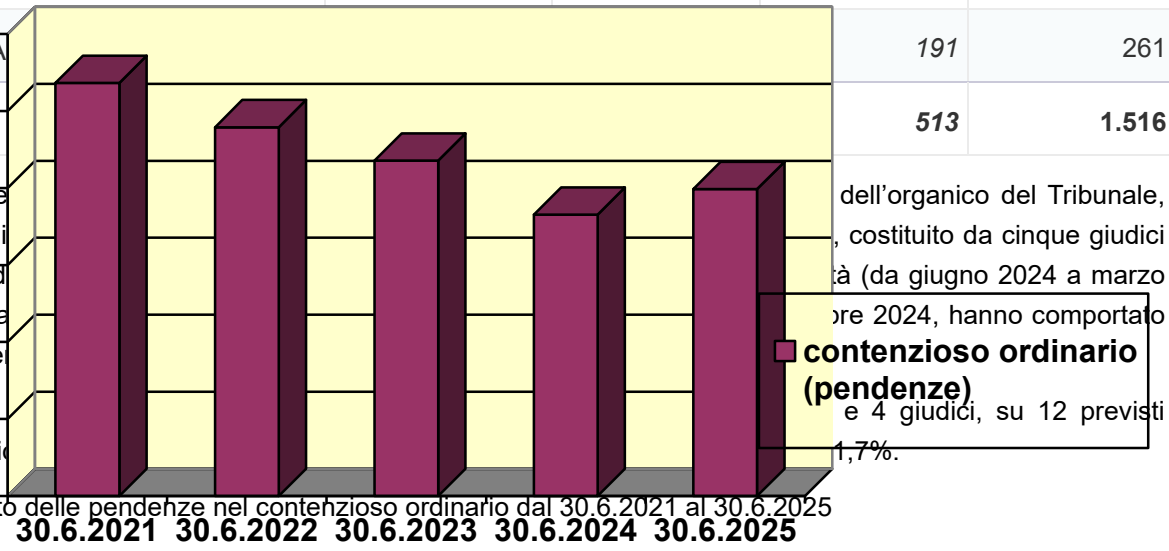
In precedenza, nell'anno 2020-2021 le pendenze finali erano state 1.073, nel 2021-2022 erano 958 e nel 2022-2023 erano 871.

Anno 2023-24

Macro-materia	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	*di cui: definiti con sentenza*	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	539	683	*477*	731
LAVORO	219	112	*42*	236
PREVIDENZA	16	35	*24*	34
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	422	425	*2*	109
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	871	794	*79*	248

Totale	**2067**	**2049**	***624***	**1.358**

Anno 2024-2025				
Macro-materia	**SOPRAVVENUTI**	**DEFINITI**	***di cui: definiti con sentenza***	**PENDENTI FINE**
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	455	398	*246*	797
LAVORO	220	154	*66*	302
PREVIDENZA	23	17	*9*	41
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	452	446	*1*	115
VOLONTA			*191*	261
Totale			***513***	**1.516**



Tale aume dell'organico del Tribunale, verificatasi , costituito da cinque giudici (più il giud à (da giugno 2024 a marzo 2025), e la re 2024, hanno comportato una scope

Nell'intero e 4 giudici, su 12 previsti nell'organi 1,7%.

Andamento delle pendenze nel contenzioso ordinario dal 30.6.2021 al 30.6.2025

Tribunale di Padova

Va premesso in generale sia per il settore civile sia per il settore penale che la valutazione dell'impatto delle riforme "Cartabia" di cui rispettivamente al D. Lgs. 149/2023, entrato in vigore per la maggior parte delle disposizioni a decorrere dal 28.2.2023 e del D. Lgs. 150/2023, entrato in vigore a decorrere dal 30.12.2022, e successi interventi modificativi, sui procedimenti di primo e secondo grado è ostacolata dall'impossibilità in molti casi di estrarre dati relativi all'incidenza dei nuovi istituti processuali e/o sostanziali sull'andamento dell'amministrazione della giustizia utilizzando gli attuali applicativi ministeriali in dotazione.

Le informazioni contenute nella presente relazione sono comunque frutto di rilevazioni statistiche interne, in mancanza di dati specifici messi a disposizione dagli statistici distrettuali, della collaborazione dei Presidenti di sezione e dei direttori/funzionari amministrativi di riferimento.

Settore civile

Con riferimento sia alla prima sezione civile che alla seconda sezione civile si è proceduto, tramite il cd. "*pacchetto ispettori*" e/o "SICID", ad un confronto dei flussi, in particolare dei procedimenti contenziosi iscritti rispettivamente nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 e nel periodo 1.7.2024/30.6.2025.

Da tale rilevazione è emerso **per la seconda sezione civile**:

che i procedimenti di primo grado iscritti nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 sono stati 1.106, di cui 846 con rito ordinario Cartabia e 260 con rito semplificato Cartabia (rapporto 3,2);

che i procedimenti di primo grado iscritti nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 sono stati 1.217, di cui 902 con rito ordinario Cartabia e 315 con rito semplificato Cartabia (rapporto 2,8);

In relazione alla prima sezione civile è emerso quanto segue:

che i procedimenti di primo grado iscritti **dall'1.7.2024 al 30.6.2024** sono stati 296 con rito ordinario Cartabia e 1.328 con rito semplificato Cartabia;

che i procedimenti di primo grado iscritti **dall'1.7.2024 al 30.6.2026** sono stati 248 con rito ordinario Cartabia e 201 con rito semplificato Cartabia.

I dati della seconda sezione civile non comprendono i procedimenti iscritti in grado di appello e quelli iscritti con il rito lavoro, compresi gli appelli che seguono il predetto rito.

I dati relativi alla prima sezione civile in relazione all'anno giudiziario 2023/2024 sono falsati dal fatto che nell'ambito del rito semplificato in realtà sono compresi anche i procedimenti con rito uniforme famiglia, dal momento che i dati trasmessi dalla cancelleria hanno evidenziato l'impossibilità per il suddetto periodo di distinguere il rito uniforme famiglia.

Appare opportuno riportare anche i dati indicati nella propria relazione, trasmessa alla scrivente, dalla Coordinatrice della seconda sezione civile, dr.ssa Nicoletta Lolli, che si riferiscono al periodo dal 27.9.2024 al 30.9.2025 e appaiono significativi nel confronto con quelli riportati nella relazione dello scorso anno per una valutazione in termini dinamici dell'impatto dei recenti interventi normativi, ivi compreso il cd. "*correttivo*" intervenuto con il D.lgs. 164/2024 entrato in vigore il 26.11.2024.

I dati messi a confronto sono i seguenti:

nel periodo di 9 mesi dal **1/1/2024 al 26/9/2024** sono stati iscritti nella seconda Sezione civile 640 procedimenti con rito ordinario Cartabia e 179 con rito semplificato;

sempre nello stesso periodo sono stati iscritti 89 procedimenti in grado d'appello con rito Cartabia e 125 procedimenti con rito del lavoro (comprensivi di appelli che seguono tale rito);

nel periodo **dal 27/9/2024 al 30/9/2025** sono stati iscritti nella seconda sezione civile n. 905 procedimenti Cartabia ordinari e n. 342 procedimenti con rito semplificato.

nello stesso periodo sono stati iscritti n. 104 procedimenti in grado di appello con rito Cartabia e n. 168 procedimenti con rito lavoro, comprensivi degli appelli che seguono tale rito; per il tempo che va dal 1/1/2025 al 30/9/2025, periodo sostanzialmente paragonabile a quello precedente e, pertanto, con questo confrontabile, i procedimenti in grado di appello con rito Cartabia sono n. 80 e i procedimenti con rito lavoro comprensivi degli appelli che seguono tale rito sono n. 118.

I dati sopra riportati provano, come spesso accade in occasione di significative e rilevanti modifiche legislative, una certa cautela del Foro nell'approccio ai nuovi riti, situazione peraltro ad oggi stabilizzata. Infatti, nonostante il rapporto fra cause promosse in primo grado con rito ordinario

Cartabia e rito semplificato sia sempre nettamente a favore del primo, si è assistito a un progressivo maggior utilizzo del rito semplificato.

Sul punto e in genere sull'impatto che il cd. *correttivo* ha comportato nella trattazione dei procedimenti possono essere riportate le dettagliate considerazioni contenute nella relazione della dr.ssa Lolli.

*Nei primi nove mesi del **2024** il rapporto tra rito ordinario/rito semplificato è stato **640/179**, corrispondente a **circa 3,5 cause con rito ordinario a 1 causa con rito semplificato**.*

*Attualmente, al **30/9/2025**, all'esame di circa un anno di nuove iscrizioni, emerge un rapporto **905/342**, ovvero un rapporto di **2,6 cause con rito ordinario a 1 causa con rito semplificato**.*

Pur rimanendo tale risultato non soddisfacente, essendo il rito semplificato concepito come quello prevalente in materie monocratiche, si è verificato un aumento che può essere spiegato, tra l'altro, con la modifica dell'art. 645 c.p.c.: esso prevede attualmente che l'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge "secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito" e introduce alcune conseguenze sui termini a comparire "quando si svolge nelle forme del rito ordinario", con ciò evidenziando che il rito da scegliere può essere anche quello semplificato; ciò ha risolto un tema interpretativo di non poco momento, rispetto a quando il previgente testo dell'art. 645 c.p.c. continuava a prevedere che "il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito", nonostante l'introduzione del rito semplificato.

Un altro fattore che può avere favorito l'aumento di ricorsi con rito semplificato può essere la modifica introdotta con il correttivo per la concessione delle memorie ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.: con il testo originario le due possibili memorie a seguito della prima udienza potevano essere concesse, se richieste, solo "se sussiste giustificato motivo", mentre nel testo attuale le memorie sono concesse, se richieste, "quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte". Ciò potrebbe avere aiutato a superare la diffidenza del Foro verso il rito semplificato, in presenza di un potere del giudice meglio definito in ordine alla concessione delle due memorie previste.

Quanto alle nuove iscrizioni di appelli avverso le sentenze del giudice di pace rito Cartabia, si è assistito ad una flessione intorno al 10%, mentre per le nuove iscrizioni delle cause che seguono il rito del lavoro si è assistito ad una flessione del 5,6%.

***Con riferimento alle modalità di trattazione dei procedimenti con rito ordinario Cartabia** nella versione iniziale, il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato era previsto nella prima udienza e dunque in una fase del processo nella quale le parti avevano depositato, sia gli atti introduttivi, sia le memorie integrative, per cui non vi era una reale semplificazione per l'attività del giudice. Alcuni magistrati ritenevano che la disposizione non escludesse la possibilità di procedere al mutamento di rito nella fase preliminare delle verifiche ai sensi dell'art.171 bis c.p.c., eventualmente instaurando un contraddittorio incidentale sulla sola questione del mutamento di rito, con termine alle parti per note scritte, ma si trattava di posizione minoritaria.*

Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo Cartabia, la possibilità di mutare il rito avviene con la verifica preliminare ex art. 171 bis c.p.c. Tuttavia, la previsione di una memoria integrativa previsa dal co. IV dell'art. 171 bis in sede di mutamento di rito vanifica in parte la semplificazione, considerato che l'art. 281 duodecies, al comma IV, prevede, poi, la concessione di altre due memorie nell'ambito del rito semplificato, ancorché subordinate alle necessità di replicare alle difese altrui. Solo una stretta interpretazione dei presupposti per la concessione di tali memorie,

eventualmente coordinata con le memorie integrative, può conferire significativo effetto acceleratorio per la definizione della causa.

La fissazione di un'udienza anticipata, rispetto all'udienza di prima comparizione, ex ***art.183 c.p.c.,*** *è ritenuta da tutti ammissibile per la decisione su istanze urgenti, ad esempio ai sensi* ***dell'art.649 c.p.c.***

Con il correttivo Cartabia la decorrenza dei termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c. parte dal provvedimento di conferma dell'udienza, a seguito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis. Si è verificato che la fissazione di un'udienza anticipata rispetto a quella fissata, senza la concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. viene considerata da alcuni giudici per tentare la conciliazione delle parti, laddove la causa, o per il carattere documentale, o per altre caratteristiche, si profili di natura tale da consentire una prima delibazione del suo esito da parte del giudice, oppure per rendere più fluida la soluzione di tematiche processuali sulle quali si ritiene opportuno anticipare il contraddittorio. Taluni giudici effettuano la proposta ex ***art.185 bis c.p.c.*** *nell'udienza anticipata, evitando così anche di gravare le parti degli oneri di spesa correlati all'ulteriore attività difensiva (memorie integrative). In caso di esito negativo del tentativo potrà essere disposto, ove necessario, un breve differimento dell'udienza di prima comparizione per poi proseguire il giudizio nelle forme ordinarie.*

Quanto alle modalità di trattenimento della causa in decisione, nella consultazione con i magistrati della sezione è emerso un massiccio ricorso alla soluzione di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., che consente al giudice di non assegnare termini per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche (come previsto dal combinato disposto degli artt. 189 e 281quinquies c.p.c. nel rito monocratico) ma di fissare direttamente un'udienza di discussione orale, seguita dal deposito della motivazione entro trenta giorni. Tale soluzione viene adottata più frequentemente in caso di cause istruite solo documentalmente.

Le problematiche nella gestione del ruolo delle cause con rito ordinario Cartabia che si erano manifestate nella ***Consolle del Magistrato****, permangono in relazione alla chiamata di un terzo (con necessità, dunque, di ulteriori verifiche preliminari), in quanto detti procedimenti compaiono nella cartella con la campanella che indica la scadenza del termine già avvenuta o, talora, non compaiono affatto. Secondo una verifica statistica del 21/7/2025 è emerso che, spesso, la campanella che segnala la necessità della verifica permane anche a verifica effettuata, come se tale verifica non fosse stata effettuata.*

Con riferimento alle modalità di trattazione dei procedimenti con rito semplificato, *come si è detto, il correttivo ha modificato i criteri per la concessione delle memorie ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.*

Il testo originario enunciava che, se "sussiste <u>giustificato motivo</u> il giudice <u>può</u> concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria"

Nel testo attuale, invece, le memorie sono concesse, se richieste, "quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte".

Va segnalato che nell'ambito delle riunioni della Sezione, effettuate nel vigore del testo previgente, era prevalsa la tesi che la disposizione di cui all'art.281 duodecies, comma IV c.p.c. dovesse essere

interpretata non in senso restrittivo bensì in modo tale da assicurare pienamente il diritto di difesa, negando la concessione dei termini soltanto qualora fosse ritenuta inutile o strumentale.

Tuttavia, in relazione alla possibilità di mutamento del rito da ordinario a semplificato secondo le modalità del correttivo, come sopra precisate, tale indirizzo comporta scarso risparmio nell'attività di lettura degli atti, una volta che, effettuato il mutamento di rito e concesse le memorie integrative previste dall'art. 171 bis co. IV c.p.c., vadano poi concessi in via sostanzialmente automatica i termini per memorie ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c. L'opzione di coordinare la concessione dei termini appena riferiti con riguardo al contenuto delle memorie integrative sarà a breve posto al vaglio della sezione.

In concreto, il mutamento di rito da ordinario a semplificato non avviene in modo particolarmente diffuso nella sezione.

Con riferimento ai procedimenti di appello, *va osservato che per le controversie di competenza del Giudice di Pace, il Tribunale è giudice di secondo grado in composizione monocratica e pertanto la riforma non ha sostanziale incidenza in termini deflattivi. Le nuove modalità di pronuncia della sentenza possono incidere per abbreviare i termini di definizione dei procedimenti solo laddove la decisione sia di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione e, nei casi ordinari, qualora il ruolo del singolo magistrato consenta la pronuncia della decisione immediatamente dopo la chiusura della trattazione/o dell'istruzione.*

Va confermata la valutazione positiva sulla riforma nella parte relativa alla definitiva adozione delle ***modalità di tenuta da remoto o in forma cartolare*** *di determinate udienze, in quanto è possibile adottare di volta in volta la modalità più confacente al tipo di udienza, al carico dell'udienza stessa e alla condizione delle parti e/o dei loro difensori, il tutto in un'ottica di migliore funzionamento e di celerità dell'attività giudiziaria. In effetti, nell'ambito della sezione, la modalità cartolare viene adottata con alta frequenza per la verifica dell'esito di trattative, per l'udienza successiva al deposito della CTU e per la precisazione delle conclusioni (vecchio rito) o trattenimento della causa in decisione (rito Cartabia). Maggiori difficoltà riscuote la tenuta dell'udienza da remoto, per difficoltà nei collegamenti.*

Particolare funzionalità continua a dimostrare e dimostra l'udienza da remoto, tramite l'utilizzazione del dispositivo Teams, in materia di procedimenti del giudice tutelare in quanto consente da un lato di agevolare il giudice e le parti e, dall'altro, di proteggere i soggetti fragili evitando inutili spostamenti e lasciandoli nel loro contesto usuale (così in tema di audizione dei beneficiari di una misura di tutela e protezione). Anche nei procedimenti di famiglia in cui sia allegata violenza la trattazione dell'udienza da remoto consente alle parti di partecipare in sicurezza e con maggior serenità e riservatezza, nonché, anche limitatamente ad alcune fasi dell'udienza, di prevedere la partecipazione contestuale di entrambe le parti, come per esempio per la discussione finale dei difensori.

L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha poi dato un ulteriore impulso all'informatizzazione del processo civile, con particolare riferimento all'obbligo introdotto dall'1.3.2023, con la modifica apportata all'art. 196 quater disp. att. c.p.c. dal d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023, del deposito telematico di tutti gli atti e dei verbali d'udienza da parte del giudice e del pubblico ministero – dal 30.6.2023 per i giudici di pace -.

Obbligo questo che, come è noto, attiene a tutti i procedimenti sia iniziati che pendenti all'1.3.2023.

Tale obbligo viene rigorosamente rispettato, salvo autorizzazione da parte della scrivente a provvedere con diversa modalità in caso di non funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia, ed è stato esteso anche ai provvedimenti di assegnazione dei procedimenti da parte del Presidente del Tribunale e dei Presidenti delle due sezioni civili, compresi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione e del giudice tutelare. Ciò ha reso possibile, come evidenziato dalla Presidente della prima sezione civile, un controllo più immediato sui tempi di lavorazione da parte delle cancellerie nonché il rilievo dell'attività dei magistrati non censita nelle statistiche ordinarie al fine di meglio valorizzare il lavoro svolto dal personale di cancelleria e dai magistrati specie in quei settori (si pensi alle procedure concorsuali, alle esecuzioni e ai procedimenti del giudice tutelare e di famiglia) ove il numero delle istanze da evadere quotidianamente è significativo.

L'esigenza di completa informatizzazione dell'intero fascicolo, del resto, è coerente con l'obiettivo specifico del PNRR di totale digitalizzazione anche dei fascicoli più risalenti.

Quanto alle nuove competenze dei notai ex art. 21 D. Lgs. 149/2022, l'impatto preventivato non ha trovato finora riscontro nei dati oggettivi.

Infatti, come ricorda la Presidente della prima sezione civile nella relazione trasmessa alla scrivente, nell'anno 2024 vi sono state solo 64 autorizzazioni notarili e nel primo semestre 2025 37.

Un notevole impatto e sforzo organizzativo, come ricorda la Presidente della prima sezione civile, ha comportato e continua a comportare l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2025 in relazione ai procedimenti di T.S.O. Si sono rese necessarie riunioni preliminari con i rappresentanti dell'ULSS n. 6, dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova e i responsabili dei servizi e reparti di Psichiatria, nonché interlocuzioni con i Comuni del Circondario e il Procuratore della Repubblica per assicurare la audizione della persona sottoposta al trattamento da pare del magistrato e la tempestiva notifica degli atti del procedimento.

Tribunale di Rovigo

1 Verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c.

La riformulazione dell'art. 171 bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164/2024, è stata quanto mai opportuna: la previsione legislativa di anticipare al momento delle verifiche preliminari la valutazione del giudice sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all'art. 38 c.p.c., nonché la verifica sulla sussistenza dei presupposti per la conversione del rito, con la conseguente abrogazione dell'art. 183 bis c.p.c., coincide di fatto con quanto era stato concordato, già nel marzo 2023, da tutti i magistrati addetti alla sezione civile con i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, per rendere più celere la conversione del rito da ordinario a semplificato.

È stato ora neutralizzato ex lege l'inconveniente di rendere sostanzialmente inutile il mutamento del rito dopo il deposito delle tre memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., posto che la vecchia formulazione dell'art. 171 bis c.p.c. non comportava alcun vantaggio in termini di riduzione dei tempi del procedimento, o di risparmio dell'attività espletata. Parimenti opportuna è stata valutata dai magistrati della sezione civile la sostituzione della tipologia di provvedimento da adottare: al giudice è ora consentito di rivedere la propria decisione iniziale e ricondurre il processo al rito ordinario, all'esito del contraddittorio tra le parti e sulla base di una diversa valutazione.

2 Art. 127 ter c.p.c.

Il d.lgs. 164/2024 ha apportato modifiche alla disciplina dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., dissipando eventuali dubbi in merito alla insostituibilità dell'udienza cd. in presenza quando l'effettiva

interlocuzione tra le parti e il giudice sia necessaria alla formazione del libero convincimento, all'esercizio del diritto di difesa o alla conciliazione della lite, e ha posto fine ai dubbi interpretativi relativi all'esclusione delle udienze di discussione orale dal perimetro applicativo della disposizione, avendo previsto al terzo comma della citata disposizione che il provvedimento possa essere depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine e considerato come letto in udienza, con conseguente applicabilità della disciplina della trattazione scritta anche alle udienze di discussione orale.

Peraltro, l'impatto di tali modifiche sull'organizzazione del processo non ha inciso sugli orientamenti interpretativi già adottati dai magistrati della sezione civile.

3 Rito semplificato di cognizione

Il d.lgs. 164/2024 è intervenuto anche sulla disciplina relativa al rito semplificato, innanzi tutto con una estensione dell'ambito di applicazione: il secondo comma dell'art. 281 decies c.p.c. prevede infatti, nei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la facoltà di introdurre la causa con tale rito anche al di fuori dei casi indicati al primo comma (fatti di causa non controversi; domanda fondata su prova documentale; causa di pronta soluzione; causa che richiede un'istruzione non complessa).

Dunque, l'ampia discrezionalità attribuita all'attore nella scelta delle modalità di introduzione del processo è ora maggiormente mitigata dal potere che il giudice conserva di procedere alla conversione del rito da ordinario in semplificato. Il terzo comma dell'art. 281 decies c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164/2024, ha espressamente esteso l'applicabilità del rito semplificato alle cause di opposizione a precetto, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione a decreto ingiuntivo, ma ciò non ha avuto un impatto rilevante sulle modalità di condizione del processo, perché sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 i magistrati addetti alla sezione civile si erano orientati nel senso della massima latitudine della conversione del rito (da ordinario in semplificato), effettuata a partire dal momento delle verifiche preliminari, e hanno ritenuto sin da subito applicabile il rito semplificato alle cause ex artt. 615, 617 e 645 c.p.c.

Anche la soppressione del riferimento al "giustificato motivo", ai fini dell'assegnazione del termine per il deposito delle memorie di cui al terzo comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., ha codificato un orientamento già adottato dall'Ufficio, come risulta dal verbale della riunione ex art. 47 quater O.G. del 25.1.2023 e dalla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 7.3.2023 reperibile sul sito dell'Ordine: le memorie di replica sono state concesse, sin dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia, anche solo per esigenze difensive sorte dalle allegazioni e dalle difese della controparte.

Non è stata ancora sperimentata l'incidenza della modifica introdotta al primo comma dell'art. 281 terdecies c.p.c., che ha eliminato l'automatismo della modalità decisoria prevista dall'art. 275 c.p.c.

4 Prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo

Il d.lgs. 164/2024 è intervenuto sull'art. 634 c.p.c. sotto un duplice profilo: ha eliminato l'obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili ed ha attribuito valore probatorio alle fatture elettroniche.

In particolare, con riferimento alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), il cd. Correttivo ha precisato che esse hanno pieno valore probatorio ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio. Si è in tal modo posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, dal momento che alcuni tribunali ritenevano che la fattura elettronica, pur essendo autenticata, non

fosse sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza delle scritture contabili previste dal secondo comma dell'art. 634 c.p.c.

Tuttavia, i giudici addetti alla sezione civile hanno sempre ritenuto che le fatture elettroniche costituiscano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto duplicati informatici identici agli originali.

5 Processo esecutivo

Tra le modifiche introdotte alle disposizioni sul procedimento esecutivo, oltre alle innovazioni finalizzate a rendere tali procedure improntate a una maggiore digitalizzazione (artt. 475, 480 e 492 c.p.c.), vanno segnalate le disposizioni relative all'introduzione di una ulteriore causa di decadenza dall'aggiudicazione prevista dall'art. 587 c.p.c. e individuata nell'omessa dichiarazione prescritta dall'articolo 22 del d.lgs. 231/2007 (dichiarazione antiriciclaggio), nonché l'eliminazione dell'obbligo di notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo (art. 543 c.p.c.) e la previsione dell'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del medesimo.

Peraltro, i due giudici addetti alle esecuzioni immobiliari reputano che la modifica dell'art. 587 c.p.c. non abbia per ora determinato alcun particolare effetto, in quanto non sono state sinora dichiarate decadenze dell'aggiudicatario per il mancato deposito della dichiarazione di cui all'art. 585 c.p.c.

La modifica dell'art. 557 c.p.c. ha invece fatto sorgere la necessità di chiarire, in alcuni casi, che il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine perentorio di 15 giorni si riferisce al caso, pressoché di scuola, della trascrizione del pignoramento eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario che notifica l'atto di pignoramento, non anche alla fattispecie in cui la trascrizione del pignoramento è eseguita dal creditore procedente.

Infine, il d.lgs. 164/2024 ha opportunamente dimidiato i termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni esecutive, con l'evidente finalità di rendere più celeri tali procedimenti. Tuttavia, la modifica è troppo recente perché se ne possano apprezzare gli effetti acceleratori.

Tribunale di Treviso

L'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) ha, in linea di massima, aggravato il lavoro del giudice e dei funzionari.

In una prima fase, la disciplina transitoria di cui all'art. 35 L. 197/2022 ha posto vari problemi interpretativi (ad esempio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo o di fase di cognizione dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) non risolvibili con il riferimento alla data di iscrizione del fascicolo, creando incertezze applicative ([1]).

In alcuni casi, quindi, il giudice ha dovuto verificare quale fosse il rito applicabile e disporre conseguentemente in ordine alle modalità della prosecuzione del processo.

[1] **) Per le opposizioni a decreto ingiuntivo si è stabilito di fare riferimento alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, per i giudizi di opposizione all'esecuzione (già iniziata) e agli atti esecutivi alla data del deposito del ricorso in opposizione.**

In secondo luogo, lo stretto lasso temporale entro il quale il giudice civile deve svolgere le verifiche preliminari rappresenta un aggravio di tipo organizzativo, tenuto conto che la consolle non dispone ancora di un adeguato *alert*.

I dati statistici disponibili non consentono di verificare l'impatto delle nuove norme, posto che sono disponibili i dati relativi alle iscrizioni, ma, ovviamente, non quelli delle definizioni col nuovo rito Cartabia, atteso che solo a partire dal mese di settembre 2023 si sono tenute le prime udienze disciplinate dal nuovo rito. Attualmente quindi è difficile porre in essere una valutazione complessiva attendibile.

Per la trattazione delle udienze i giudici ricorrono alla facoltà riconosciuta dall'art. 127 comma 3 cpc di disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127 bis cpc o, con maggior frequenza, che sia sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc. I giudici possono, in tal modo, scegliere quale modello di udienza meglio si adatti alla controversia e alle sue fasi, organizzando in maniera più efficiente i ruoli e snellendo il lavoro.

Ancora più frequente è l'applicazione della norma che consente il giuramento del ctu con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico (cfr. l'art. 193 comma 2 cpc in vigore dal 30-6-2023 e prima l'art. 221 comma 8 del d.l. 19.5.2020 n. 34).

Si tratta di norme molto utili, che hanno contribuito a razionalizzare il processo e ad accelerare i tempi delle decisioni.

Per contro l'introduzione nel rito ordinario e nei procedimenti riguardanti la famiglia, i minori e la persona, della *discovery* anticipata e l'eliminazione dell'udienza presidenziale nelle cause di separazione e divorzio parrebbero aver generato più svantaggi che utilità, sia perché rendono più difficoltosa la conciliazione o l'accordo delle parti (effetto questo determinato dall'aumento dei costi della causa e dalla anticipata esternazione di circostanze atte ad accentuare la conflittualità), sia perché aumentano l'impegno del giudice che deve analizzare una maggior quantità di atti e documenti.

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Dai dati ricavati dal cd. 'pacchetto ispettori' si ricava che anche nell'anno giudiziario in considerazione si è confermata la tendenza alla diminuzione delle pendenze (che nel quadriennio precedente è stata del 27% circa). Nell'anno in oggetto si è registrata una diminuzione delle pendenze complessive che al 30/6/2025 sono 4311 (4455 al 30/6/2024).

Le sopravvenienze continuano ad essere progressivamente in calo anche se in misura molto ridotta, atteso che i fascicoli sopravvenuti al 30/6/2025 sono 6406 rispetto ai 6444 dell'anno precedente. Si tratta, dunque, di una riduzione poco significativa (- 0,05%).

Pur a fronte di un aumento delle pendenze, come sopra esposto, il Tribunale continua ad esaurire un numero di cause superiore a quello delle sopravvenienze, atteso che anche nell'anno in considerazione il Clarence Rate (CR) è positivo, attestandosi a 1,022 (definiti 6550/sopravvenuti 6406).

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

Dai dati si ricava una complessiva riduzione percentuale delle pendenze nel corso del quadriennio precedente all'anno in considerazione pari al 15% (n. 731 pendenti a fine AG 2020/21; n. 623 pendenti a fine AG 2023/24).

Tuttavia, nell'anno precedente a quello in oggetto vi è stato un incremento, pari a +17%.

Tale tendenza risulta confermata anche nel periodo in considerazione, posto che al 30/6/2025 il numero di fascicoli pendenti è leggermente aumentato (658 rispetto ai precedenti 623).

Del resto, anche le sopravvenienze sono risultate progressivamente in aumento: si è, infatti, passati da un calo negli anni giudiziari 2021/22 (-11/%) e 2023/24 (-17%) ad una sostanziale parità nel 2022/23 (nessuna variazione rispetto all'anno precedente), mentre nell'anno in considerazione i fascicoli iscritti sono complessivamente 3745, in aumento rispetto al periodo precedente (3360) di circa l'11%.

Per quanto riguarda i procedimenti definiti, in base ai dati statistici in esame, essi risultano essere stati complessivamente 3720 (ATP 268, cautelari 75, DI 2962, reclami 55, convalide di sfratto 589 e possessorie 41), con un Clearance Rate (CR) sostanzialmente pari (0,99) e comunque in aumento rispetto all'anno giudiziario precedente (CR 0,96).

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Dai dati si ricava che le pendenze complessive al 30/6/2025 sono 7191 (incluse le amministrazioni di sostegno, le tutele e le curatele).

A tal proposito si segnala che i procedimenti sopravvenuti al 30/6/2025 sono 7696, in netto aumento rispetto all'anno giudiziario precedente (6581); tale significativo aumento (17% circa) è verosimilmente connesso principalmente al progressivo invecchiamento della popolazione che richiede sempre maggiore richiesta di strumenti di protezione per gli incapaci.

A tale significativo aumento di iscrizioni, tuttavia, il Tribunale ha fatto fronte con un altrettanto significativo aumento delle definizioni (7508 contro i 6489 dell'AG precedente), ottenendo un Clearance Rate (CR) pari a 0,97.

Tribunale di Venezia

Sezione I Civile

Con riferimento al 1° gruppo della prima sezione, lo stesso tratta la volontaria giurisdizione, il contenzioso ordinario relativo a diritti reali, possesso, trascrizioni, successioni, contratti, persone giuridiche, locazione e comodato di immobile urbano, affitto d'azienda, controversie di diritto amministrativo, convalida di sfratto, e volontaria giurisdizione.

Nella relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2023 si è riferito del notevole impatto organizzativo sui giudici del gruppo conseguente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre nella relazione per l'anno 2024 non sono state rilevate particolari novità.

Le conseguenze dell'entrata in vigore della riforma si sono mantenute sostanzialmente invariate anche nel 2025, mentre il correttivo di cui D. Lvo 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024, non ha influenzato in maniera rilevante la gestione dei ruoli dei magistrati, né la durata dei procedimenti ordinari.

Quanto alle statistiche rese disponibili per la presente relazione, il dato dei procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti finali alla voce «affari civili contenziosi» non appare in qualche modo utile a verificare l'impatto che

la riforma Cartabia ha avuto sul settore del 1° gruppo, considerato che sono ormai trascorsi più di due anni dall'entrata in vigore della stessa e non appare agevole un confronto tra gli anni immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi.

Con riferimento al 2° gruppo della sezione, valgono le medesime considerazioni per quanto attiene alla gestione del ruolo ordinario – il 2° gruppo si occupa di cause relative al fallimento e procedure concorsuali, opposizioni a precetto, esecuzione, atti esecutivi, azioni revocatorie, contratti bancari, fideiussione e polizza fideiussoria, titoli di credito, intermediazione finanziaria, contratti di borsa, nonché volontaria giurisdizione attinente.

Anche rispetto a tali materie non si sono registrate novità di rilievo dipendenti dal correttivo.

Vale, poi, quanto sopra rilevato con riferimento alle statistiche messe a disposizione e alla difficoltà di trarne elementi per valutare l'impatto della riforma Cartabia rispetto agli affari civili ordinari di competenza del gruppo.

L'unico dato da considerare è quello del trend in aumento, seppur lieve, del contenzioso bancario rispetto all'anno 2024: al 10.1.2024, infatti, risultavano pendenti circa 98 procedimenti, mentre ora sono 122. Tuttavia, non si registrano problemi di arretrato, poiché ben 76 procedimenti pendenti sono stati iscritti a ruolo negli anni 2024 e 2025, mentre quelli più risalenti, in numero peraltro esiguo, risultano iscritti nel 2019 (e comunque sono complessi).

Quanto al 2° gruppo, si segnala l'avvenuto trasferimento al tribunale di Treviso dei magistrati Sara Pitinari e Ivana Morandin, rispettivamente, dal 1.9.2025 e 2.9.2025, con necessità di riorganizzare i ruoli, i calendari delle udienze e le assegnazioni delle nuove iscrizioni – questo vale per tutti i 5 ruoli del gruppo ovvero: decreti ingiuntivi, contenzioso ordinario, procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari e volontaria giurisdizione.

Come riferito nella relazione sull'amministrazione della giustizia per il 2024, il 2° gruppo ha dovuto compiere nel 2023 e in parte nel 2024 un notevole sforzo organizzativo per la gestione della riforma del processo esecutivo, predisponendo una nuova e aggiornata ordinanza di delega di vendita, pubblicando sul sito del Tribunale di Venezia i modelli prescritti dalla normativa riformata e quelli necessari, ad esempio, a seguito della introduzione dell'obbligo del rilascio della dichiarazione antiriciclaggio nonché adottando puntuali circolari in materia di custodia, sulle nuove modalità di deposito del decreto di trasferimento ai fini della sua emissione in forma telematica da parte del GE e del giudice della causa di divisione e, per il settore esecuzioni mobiliari, una circolare relativa ai controlli necessari in caso il titolo azionato fosse costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del consumatore.

Ad oggi, la gestione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari può dirsi più che efficiente grazie agli adempimenti organizzativi di cui sopra.

Anche nel 2025 le esecuzioni immobiliari definite nell'anno di riferimento sono state maggiori di quelle sopravvenute, anche se il numero delle definizioni dipende pur sempre dall'andamento del mercato immobiliare.

Questo è confermato dal «Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC» negli ultimi quattro anni che, infatti, riporta un dato dei definiti pressoché costante.

Al 15.9.2025 risultano				
Esecuzioni	Sopravvenuti	Definiti	Con sentenza	Pendenti
Mobiliari	2.511	2.380	0	1.117
Immobiliari	324	611	0	707

Questi dati dimostrano l'impegno dei 4 GOP assegnati al settore e la necessità di mantenerveli, come pure

quello dei giudici togati che trattano le esecuzioni immobiliari, dove si è dovuto impiegare un GOP per il ruolo di esecuzioni immobiliari Morandin.

Pure rispetto alla materia delle espropriazioni non si sono registrati impatti rilevanti a fronte del correttivo 2024. Infine, va ricordato che è proseguito il lavoro del Comitato, previsto dall'art. 179 ter disp. att. Cpc per verificare le domande e di iscrizione all'albo dei delegati.

Passando al settore «procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e da leggi speciali» sempre di pertinenza del 2° gruppo, in seguito all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il 15.7.2022, il 2° gruppo ha dovuto far fronte a un sempre maggior numero di domande per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi innovativi rispetto alla vecchia legge fallimentare, e la tendenza è confermata anche per il 2025.

In particolare, i dati statistici a disposizione dimostrano un elevato numero di procedure da sovraindebitamento di nuova iscrizione (113), mentre per le procedure di apertura della liquidazione giudiziale (ex istanze di fallimento) sono sopravvenute 278 istanze.

Al 15.9.2025 risultano				
	Sopravvenuti	Definiti	Con sentenza	Pendenti
Istanze di fallimento	0	0	0	1
fallimenti	0	157	0	367
Altre procedure concorsuali	0	9	0	57
Fase dichiarativa – Liquidazione giudiziale	199	195	124	49
Fase dichiarativa – Procedura di CCS	75	69	62	12
Fase dichiarativa – Altre procedure concorsuali	38	33	10	16
Fase esecutiva – Liquidazione giudiziale	126	28	0	256
Fase esecutiva – Procedure di CCS	71	0	0	164
Fase esecutiva – Altre procedure concorsuali	14	4	0	24

Rispetto alla materia concorsuale, gli impatti rilevanti soprattutto in termini di gestione e durata delle procedure si registrano per le novità introdotte da correttivo al codice della crisi d'impresa (D. Lvo 13 settembre 2024, n. 163), per la macchinosità dell'applicativo ministeriale utilizzato, e per le carenze nell'organico (su cui vd. infra).

Sezione II Civile

Dal 1° marzo 2023 vi è stata l'entrata in vigore delle riforme dei riti disposte dal D.leg. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e in data 26 novembre 2024 il D. leg. 31.10.24 (c.d. correttivo Cartabia) per cui in questa sede può qui essere preso in considerazione l'impatto della prima e della seconda riforma a distanza, rispettivamente, di due e di un anno dalla loro entrata in vigore per tutte cause di competenza della sezione, precisando che essa ha influito sia sulle cause assoggettate al rito di contenzioso ordinario, che su quelle in materia di persone, minori e famiglia con l'introduzione del rito unificato ex art. 473 bis.2 c.p.c. e ss. Con riguardo al c.d. correttivo, di particolare interesse è stata l'introduzione della disciplina dei reclami avverso i provvedimenti ex art. 473 bis.15 e 473 bis.22, con la modifica dell'art. 473 bis. 24 c.p.c.

Tribunale di Verona

Dopo ormai tre anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, sempre in generale, allo stato e con la speranza di esser smentititi, non si ritiene che, quanto meno nel settore civile, un mutamento generalizzato del procedimento possa portare (come le numerose e svariate riforme procedurali precedenti) a benefici significativi in termini di aumento delle definizioni delle cause e di maggiore celerità di queste ultime, poiché il "collo di bottiglia" è dato dalla quantità (e qualità) delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo. Su questo la riforma (come le precedenti) nulla aggiunge e nulla toglie.

In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, valgano queste brevi osservazioni:

1. l'ampliamento della competenza del Giudice di Pace si innesta sulla situazione di gravi scoperture dell'ufficio del GdP (7 giudici - di cui 6 non esclusivisti - su 24 di organico);
2. le significative modifiche alla fase introduttiva del processo (che presuppongono che il Giudice, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, dovrebbe aver raggiunto una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti istruttori) introducono un meccanismo processuale di difficile complicazione ed attuazione nei tempi brevi, anche tenendo conto dell'attuale carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo. Ciò non accadendo, si avrebbe l'effetto di allungare la durata dei processi, verificandosi proprio quello che la riforma vorrebbe evitare. Tra le altre cose, la previsione normativa dell'onere posto a carico del convenuto di prendere posizione "in modo chiaro e specifico", oltre ad esser generica, rischia di appesantire gli atti difensivi a scapito della sinteticità (v. anche sub 6);
3. l'ordinanza di accoglimento della domanda nelle cause su diritti disponibili "quando i fatti costitutivi sono provati e le difese sono manifestamente infondate" (art. 183 *ter* c.p.c.), appare un'ipotesi quasi di scuola;
4. la formulazione della norma sul nuovo procedimento semplificato di cognizione, ampliando i casi di applicazione di questo modello, potrebbe avere un effetto acceleratorio che, però, si scontra con le necessarie tempistiche delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo (l'ordinanza, alla fine, com'era quella emessa ex art. 702 ter CPC vecchio testo, finisce con l'avere il contenuto di una sentenza);
5. quanto alle forme alternative di trattazione (artt. 127 bis e ter), in linea generale, è stata valutata ed utilizzata positivamente la "codificazione" delle modalità di trattazione e decisione non in presenza, in precedenza disciplinate da norme speciali collegate all'emergenza per Covid 19;
6. la circostanza che la prima udienza si svolga quando sono state già depositate le tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. può rendere maggiormente difficoltose le conciliazioni;
7. si lascia positivamente apprezzare la possibilità, introdotta col correttivo del 2024 (D.lgs. n. 164/24) di disporre, in sede di verifiche preliminari e sussistendone i relativi presupposti, la conversione del rito da ordinario a semplificato, e quindi ad un rito più snello e che può portare, ove il calendario delle udienze lo consenta, anche ad un'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti;
8. rispetto allo scorso anno, è cresciuto il numero dei ricorsi ex art. 281 *decies* c.p.c., cosa anch'essa per lo più riconducibile alle modifiche introdotte col D.lgs. n. 164/24, ed in

particolare alla più chiara definizione del regime delle preclusioni operanti nel rito ed allo "sdoganamento" della possibilità di avvalersi del rito semplificato per la proposizione delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 645 c.p.c.;

9. l'abbreviazione del termine previsto per il deposito della documentazione ipocatastale continua, infine, a dar luogo ad un aumento delle richieste di proroga, per l'oggettiva difficoltà del rispetto dei termini abbreviati.

Tribunale di Vicenza

Nel settore civile si sintetizza nel presente paragrafo quanto verrà osservato in seguito nei settori Famiglia e Crisi d'Impresa.

L'entrata in vigore del D. L.vo 149/2022, come peraltro già osservato l'anno scorso, ha di molto appesantito il lavoro giudiziario nel **settore famiglia** per un duplice ordine di ragioni: da un lato tutti i procedimenti, aventi ad oggetto separazioni e divorzi, contenziosi e non, nonché tutte le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, e tutti procedimenti volti a disciplinare il regime di affido dei figli nati fuori dal matrimonio e conseguenti modifiche si definiscono con sentenza, d'altro canto il cosiddetto "rito Cartabia" stabilisce a carico delle parti, in vista della prima udienza di comparizione, una serie di incombenti processuali che impongono al giudice la verifica dello loro osservanza nel rispetto dei termini decadenziali. È stata introdotta la c.d. udienza filtro per la sola verifica dell'accordo.

L'esame del settore "**crisi d'impresa**" porta sostanzialmente alle stesse conclusioni della relazione del 2023. L'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) e la nuova composizione negoziata in esso contenuta hanno dato una spinta verso l'incremento delle procedure di natura negoziale rispetto a quelle di impronta giudiziale, con risultati che, in termini di carico di lavoro, possono peraltro definirsi neutri; il mutamento ed ampliamento degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa *non ha ancora avuto l'effetto di eliminare l'intervento giudiziale nella soluzione della medesima crisi di impresa.*

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme con *focus* specifico su alcune materie quali:

a) Minori e Famiglia;

Corte d'Appello

Il D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona, i minori e le famiglie ed è stato inserito nel cpc un apposito titolo (IV-bis del Libro II). Trattasi di norme che hanno inciso in modo consistente sull'organizzazione del lavoro della Terza sezione civile della Corte d'Appello, in quanto:

-vi è stato un notevole ampliamento delle ipotesi in cui può essere proposto reclamo alla corte di appello (tanto vale sia per la terza sezione civile che per la sezione per i minorenni). E' stato soppiantato il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc avverso i provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti pronunciati nei procedimenti di separazione e divorzio ed è stato introdotto il reclamo ex art. 473.bis 24 cpc avverso i provvedimenti temporanei e urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc dal giudice relatore del tribunale in tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.

473 bis cpc e, quindi, non solo in quelli di separazione e divorzio, ma anche per esempio in quelli di modifica delle condizioni di separazione o divorzio o di scioglimento dell'unione civile o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e relative modifiche. Inoltre, mentre per giurisprudenza consolidata della Cassazione il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc non poteva essere proposto avverso i provvedimenti adottati in corso di causa dal giudice istruttore di modifica dei provvedimenti presidenziali, ora l'art. 473 bis.24 cpc lo ammette anche se solo in specifiche ipotesi (quando si incide sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento o la collocazione dei minori);

- l'art. 473 bis.24 cpc ha previsto che il collegio debba decidere sul reclamo "*assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso*". La norma è stata interpretata dalla Terza sezione civile della Corte nel senso che non debba essere fissata udienza per la discussione del reclamo (salvo se ne ravvisi l'opportunità), dovendo invece essere concesso termine a parte reclamata per deposito di memoria difensiva e riserva di decisione all'esito (anche dell'acquisizione del parere del PG). Tale disposizione senz'altro determina un'accelerazione nella definizione dei reclami stante il breve termine previsto dalla medesima norma e consente anche di evitare lo sviluppo di un più complesso contraddittorio (in udienza o con ulteriore scambio di memorie di replica e controreplica), ma dall'altro lato non permette di organizzare il carico di lavoro dei componenti della sezione attraverso la fissazione di udienza, così da "spalmare" le sopravvenienze in più udienze e tenendo conto dei procedimenti già fissati;

-la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis.15 cpc non è frequente e normalmente viene fissata previamente l'udienza così da adottare i provvedimenti in contraddittorio tra le parti. L'udienza viene fissata in tempi ristretti, valutato anche il contenuto della richiesta ed esaminati gli atti e documenti. Si registrano ancora oggi reclami – inammissibili - ex art. 473 bis.24 cpc avverso provvedimenti indifferibili ex art. 415 bis. 15 cpc, confermati, revocati o modificati, malgrado la modifica apportata all'art. 473 bis.24 cpc dal correttivo di cui al D.lgs. 31.10.2024, n. 164. Per i c.d. ordini di protezione "puri" adottati ai sensi dell'art. 473 bis.69 e segg cpc la Corte si dichiara incompetente in favore del Tribunale ex art. 473 bis.71 con concessione del termine per la riassunzione (Cfr Cass. Civ. S. U. 18121/2016, conf. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 8155/2018). Qualora, invece, la decisione relativa alla richiesta di ordine di protezione venga adottata ai sensi dell'art. cui all'art. 473 bis.70 c.p.c. nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, il provvedimento così adottato viene ritenuto reclamabile ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.p.c. e dunque solo unitamente all'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. Si fa presente che in tale modo si può determinare una disparità di trattamento nelle due ipotesi, in quanto in un caso il reclamo può essere proposto in tempi strettissimi (10 giorni) e dunque con una decisione sullo stesso in termini altrettanto rapidi, mentre nell'altro caso la possibilità di proporre reclamo potrebbe anche essere differita lontano nel tempo tenuto conto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14 cpc.

-l'introduzione dell'appello ex art. 473 bis. 30 cpc nelle ipotesi in cui precedentemente era previsto il reclamo ex art. 739 cpc comporta la riduzione del numero di procedimenti di volontaria giurisdizione, ma determina l'aumento consistente del numero degli appelli iscritti a ruolo nel contenzioso ordinario. Le scansioni processuali previste dall'art. 473 bis.30 citato hanno allungato i tempi di definizione di quei procedimenti prima trattati ai sensi dell'art. 739 cpc, che la sezione definiva in via prioritaria in due-tre mesi;

- il reclamo al tribunale in composizione collegiale previsto dall'art. 473.bis 58 cpc avverso i provvedimenti del giudice tutelare adottati nelle procedure di amministrazione di sostegno ha ridotto notevolmente il numero dei reclami alla corte d'appello in materia (reclami che avevano avuto un consistente aumento a seguito della pronuncia della cassazione Sez.Un. *n.* 21985/2021 secondo la quale i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno erano reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che fosse il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio) e quelli che vengono proposti vengono per lo più definiti con pronuncia di incompetenza in favore del tribunale. L'orientamento della sezione terza civile è infatti nel senso di ritenere che le istanze dimesse all'interno del procedimento di amministrazione di sostegno diano luogo a subprocedimenti atteso anche che, altrimenti opinando, laddove il sostantivo "procedimento" di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 149/2022 fosse diversamente valorizzato, deriverebbe il protrarsi della competenza della corte di appello per i procedimenti di AdS instaurati prima del 28 febbraio 2023 destinati a durare per molti anni (tendenzialmente fino al decesso del beneficiario), così mantenendo *sine die* il regime di doppio binario inizialmente previsto dalla disciplina transitoria e vanificando l'intento del legislatore di semplificare le regole in materia di reclamo avverso ai decreti dei Giudici Tutelari.

Tribunale di Belluno

La caratteristica principale del nuovo procedimento introdotto dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, consiste nell'aver previso un rito uniforme, applicabile a tutti i procedimenti indicati nell'art. 473-bis.1 c.p.c., relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente (e con espressa esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione). Tra le materie sottoposte al nuovo rito, l'art. 473-bis.47 c.p.c. ricomprende, in particolare, "le domande di separazione personale, di scioglimento e cessa-zione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni". Di conseguenza, nel Codice di procedura civile sono state inserite, per la prima volta, anche le norme processuali sul giudizio di divorzio, che avevano invece la loro sede nell'art. 4, l. 1.12.1970, n. 898, ora abrogato dall'art. 27, lett. b, d.lgs. 10.10.2022, n. 149. Le disposizioni comuni al giudizio di primo grado si applicano anche ai procedimenti di revisione delle statuizioni in materia di minori e di contributi economici (art. 473-bis.29 c.p.c.) e, per quanto non diversamente previsto, ai procedimenti di attuazione delle decisioni (artt. 473-bis.36 ss. c.p.c.), ai procedimenti in materia di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.) ed ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione (artt. 473-bis.52 ss. c.p.c.).

Una rilevante innovazione che caratterizza il rito uniforme è costituita dal venir meno della struttura c.d. bifasica in cui si articolava il procedimento di separazione giudiziale (artt. 706 ss. c.p.c.) – con la tradizionale distinzione tra la fase introduttiva davanti al presidente, a cognizione sommaria, e la fase istruttoria davanti al giudice istruttore, a cognizione piena – sul quale era modellato anche il giudizio di divorzio, pur con le specificità delle rispettive discipline, che prima d'ora non erano mai state pienamente unificate (nonostante alcune parziali modifiche normative in tal senso, introdotte dapprima dall'art. 23, c. 1, l. 6.3.1987, n. 74, e successivamente dalla l. 8.2.2006, n. 54, in materia di affidamento condiviso). Nel nuovo rito uniforme previsto dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, si è attuata la scelta del legislatore di eliminare l'udienza presidenziale, che era finalizzata

in primo luogo al tentativo di conciliazione e si collocava in una fase preliminare a cognizione sommaria in cui le parti non avevano l'onere di esporre tutti gli aspetti del conflitto coniugale, così evitando il rischio di irrigidire le posizioni e di ridurre le possibilità di un accordo per la trasformazione del procedimento contenzioso in consensuale. La nuova disciplina prevede invece che, al momento dell'udienza di comparizione (disciplinata dall'art. 473-bis.21 c.p.c.), le parti abbiano già svolto tutte le domande e conclusioni anche istruttorie, formulando ogni ulteriore difesa nei termini fissati dall'art. 473-bis.17 c.p.c. – analogamente a quanto avviene nel nuovo processo ordinario di cognizione (art. 171-ter c.p.c.) – in tal modo limitando notevolmente le possibilità di una eventuale conciliazione. Per evitare l'impatto negativo di questo aspetto della riforma, nella prassi è stata introdotta la fissazione di una prima udienza finalizzata, in particolare, ad esperire in tentativo di conciliazione – consentendo alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare (istituto particolarmente importante per la soluzione delle controversie in cui siano coinvolti figli minori) – e lasciando soltanto all'esito del tentativo di conciliazione la fissazione della successiva udienza per la pronuncia dei provvedimenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini a ritroso per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c..

L'introduzione di un rito uniforme, applicabile a tutti i procedimenti indicati nell'art. 473-bis.1 c.p.c., relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, ha posto fine ad una discriminazione processuale nei confronti dei figli di genitori non coniugati – che in precedenza potevano ottenere tutela soltanto avvalendosi del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., caratterizzato dall'assenza di regole e termini preordinati a garantire pienamente il contraddittorio e dalla mancata previsione della pronuncia di provvedimenti provvisori – estendendo l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni comuni al giudizio di primo grado anche alla soluzione delle controversie sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni.

Va inoltre ricordato che in data 15 gennaio 2024 il Ministero della Giustizia ha provveduto alla modifica dei sistemi informativi del settore civile, disponendo la migrazione e la contestuale ricodifica dei codici oggetto dei procedimenti in materia di famiglia, eliminando dal Registro del Contenzioso Civile i codici oggetto relativi ai procedimenti in materia di famiglia introdotti con ricorso congiunto, che sono migrati nel Registro della Volontaria Giurisdizione.

Si riportano i dati statistici del Tribunale di Belluno relativi ai procedimenti in materia di famiglia (contenziosi e di volontaria giurisdizione) degli anni 2023-24 e 2024-2025, segnalando che da gennaio 2024 l'iscrizione dei procedimenti su ricorso congiunto (tra cui le separazioni ed i divorzi consensuali) è avvenuta nel Registro della Volontaria Giurisdizione.

Il raffronto tra il 2024-25 e l'anno precedente evidenzia l'aumento delle sopravvenienze dei procedimenti di volontaria giurisdizione (da 151 a 210) rispetto a quelli contenziosi (diminuiti da 255 a 122).

FAMIGLIA	Sopravvenuti	Definiti	*di cui con sentenza*	Pendenti Fine
Famiglia (contenzioso) 2023-24	255	274	*261*	150
2024-25	**122**	**94**	***88***	**177**
Famiglia (vol. giurisdizione) 2023-24	151	98	*79*	106
2024-25	**210**	**204**	***188***	**113**

Nella specifica materia delle separazioni e dei divorzi, sono diminuite le sopravvenienze dei procedimenti consensuali (da 227 a 172) mentre sono lievemente aumentate quelle dei procedimenti contenziosi (da 66 a 69), con un aumento delle pendenze finali (da 89 a 112).

2023-24

Separazioni e Divorzi	Sopravvenuti	Definiti	*di cui con sentenza*	Pendenti Fine
Separazione consensuale e divorzio congiunto	227	205	*202*	71
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso	66	83	*76*	89
Totale	**293**	**288**	**278**	**160**

2024-25

Separazioni e Divorzi	Sopravvenuti	Definiti	*di cui con sentenza*	Pendenti Fine
Separazione consensuale e divorzio congiunto	172	164	*164*	80
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso	69	46	*45*	112
Totale	**241**	**210**	***209***	**192**

Tribunale di Padova

Sono stati già riportati nell'analisi quantitativa dei flussi i dati inerenti all'andamento dei procedimenti di separazione/divorzio sia consensuali che contenziosi che hanno registrato rispetto all'anno passato una riduzione delle sopravvenienze e delle pendenze, anche grazie ad un aumento delle definizioni.

Sicuramente sulla diminuzione delle nuove iscrizioni ha influito, come già anticipato, la possibilità del ricorso cumulativo che sembra essere utilizzato in via di progressivo aumento da parte degli avvocati.

Secondo i dati acquisiti dalle cancellerie competenti sia relativi agli affari civili contenziosi che ai registri di volontaria giurisdizione, in considerazione del passaggio dei procedimenti congiunti dal primo gennaio 2024 al registro di VG, **l'andamento delle nuove iscrizioni dei procedimenti cumulativi di separazione e divorzio sia contenziosi che consensuali è stato il seguente:**

dall'1.7.2023 al 30.6.2024 sono stati 83 iscritti nell'ambito del contenzioso e 84 nell'ambito della Volontaria Giurisdizione per un totale di 167 procedimenti

dall'1.7.2024 al 30.6.2025 sono stati 55 nell'ambito del contenzioso, relativi quindi solo ai ricorsi cumulativi contenziosi e 182 nell'ambito della volontaria giurisdizione per un totale complessivo di 237 procedimenti.

L'incremento è stato quindi complessivamente del 41%.

Su un totale di 1329 sopravvenienze i ricorsi cumulativi costituiscono circa il 17%.

Questa possibilità di introdurre ricorsi cumulativi non agevola certamente dal punto di vista procedurale l'accelerazione dei tempi di definizione dal momento che il procedimento risulta pendente fino a quanto non venga definita, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la causa di divorzio.

In ogni caso, le pendenze dei procedimenti di separazione e divorzio sono complessivamente diminuite rispetto allo scorso anno grazie ad un aumento delle definizioni specie nei procedimenti contenziosi passando da 854, di cui 266 separazioni consensuali e divorzi congiunti e 588 separazioni e divorzi giudiziali a 765 (-10%), di cui 278 separazioni e divorzi congiunti e 487 separazioni e divorzi giudiziali.

Dopo un primo periodo di coesistenza tra procedimenti sottoposti a diversi riti, ante e post-riforma, ad oggi, secondo quanto riferito dalla Presidente di sezione, i magistrati possono trarre i frutti della scansione temporale dettata dal procedimento unitario di famiglia per imprimere maggior celerità alla trattazione e definizione dei procedimenti.

A mio sommesso avviso forse l'adozione di un rito più snello, più vicino al cd. "*rito semplificato*" avrebbe potuto ulteriormente imprimere speditezza, una volta eliminata la fase presidenziale, non solo ai procedimenti per separazione e divorzio contenziosi ma anche ai procedimenti relativi alla disciplina della responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati al difuori del matrimonio, tenuto conto dei termini scanditi dagli artt. 473-bis. 14 e segg. c.p.c. per lo svolgimento del processo, il deposito degli atti difensivi, l'udienza di comparizione, ecc…

Come già ricordato anche nella relazione redatta lo scorso anno, sicuramente il nuovo rito ha comportato un aumento dei procedimenti/istanze per cd. "*urgenti*" [il riferimento in particolare è fatto ai procedimenti ex artt. 473-bis.15 (provvedimenti indifferibili), 473-bis.40 e segg. (procedimenti connotati da violenza domestica o di genere) e 473-bis.69 e segg. (richiesta di ordini di protezione contro gli abusi familiari].

Secondo i dati interni acquisiti, su richiesta della scrivente, i ricorsi con allegazione di violenza domestica sono stati 130 nel periodo 1.7.2023-30.6.2024 e 180 nel periodo dall'1.7.2024 al 30.6.2025 (+ 38%) e gli ordini di protezione emessi 16 nel primo periodo e 22 (+ 37%) nel secondo periodo.

Non è stato invece possibile ottenere i dati dei ricorsi ex art. 473-bis 15 (provvedimenti *indifferibili*), in quanto si tratta di istanze che vengono di regola inserite nell'ambito dei procedimenti per separazione /divorzio e quindi, pur esistendo uno specifico codice oggetto, lo stesso non viene praticamente mai utilizzato. Ciò, del resto, trova conferma nel prospetto trasmesso dagli statistici distrettuali - movimento procedimenti civili SICID- dettaglio per oggetto - ove, infatti, risulta un solo procedimento iscritto nell'anno 2024/2025 con il predetto oggetto.

La richiesta dell'emanazione da parte del Presidente o del giudice a ciò delegato di provvedimenti indifferibili "*inaudita altera parte"* nell'interesse dei figli, da confermare, previa instaurazione del contraddittorio, fissando udienza nei successivi 15 giorni, costituisce comunque una previsione che ha disciplinato la possibilità di instaurare un procedimento cautelare anche anteriormente all'inizio della causa di merito per consentire un intervento tempestivo in situazioni di particolare urgenza a tutela dei soggetti deboli.

Ovviamente il deposito di tali procedimenti "***urgenti***" implica la necessità di una trattazione prioritaria e di un'istruttoria spesso complessa che comporta inevitabilmente un allungamento delle definizioni dei procedimenti "ordinari".

Si ribadisce il giudizio negativo ad avviso della scrivente in ordine alla previsione della definizione con sentenza, anziché con decreto, dei procedimenti di separazione personale consensuale e in genere dei procedimenti con domanda congiunta. Tale previsione, oltre ad iniziali problemi informatici evidenziati nelle precedenti relazioni ora superati, finisce per comportare un allungamento del procedimento ed una del tutto inutile "*complicazione".*

Tribunale di Rovigo

Il cd. Correttivo ha introdotto alcune modifiche al rito speciale delineato dal d.lgs. 149/2022, innanzi tutto ampliando e precisando l'ambito di applicazione dei procedimenti soggetti al rito disciplinato dal titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito: l'attuale testo dell'art. 473*bis* c.p.c. precisa infatti che nel novero di tali cause sono ricomprese quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari, mentre sono espressamente escluse le cause di scioglimento della comunione legale.

Altre opportune modifiche hanno riguardato la 'correzione del rito, che può ora essere disposta dal giudice entro la prima udienza, e la possibilità di abbreviare i termini sino alla metà, nei casi di comprovata urgenza, non solo con riferimento alla fase introduttiva del processo, ma anche per il deposito delle memorie di cui all'art. 473*bis*.17 c.p.c.

Il legislatore è intervenuto, poi, sulla disciplina dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, precisando che in mancanza di figli minori la competenza possa essere radicata non solo facendo riferimento alla residenza, ma anche al domicilio dell'attore (art. 473*bis*.47, comma 1, c.p.c.).

È stato inoltre introdotto all'art. 473*bis*.47 c.p.c. il comma 2, in forza del quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci, così accorpando nella disciplina processuale la previsione di cui all'art. 5, comma 5, L. 898/1970 (contestualmente abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 164/2024).

Il d.lgs. 164/2024 ha infine previsto una modifica della rubrica dell'art. 473*bis*.47 c.p.c.: da «Competenza» si è passati alla più precisa rubrica «Competenza per territorio e poteri del pubblico ministero».

I provvedimenti indifferibili e urgenti emessi *ex* art. 473*bis*.15 c.p.c. sono ora suscettibili di reclamo solo contestualmente ai provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito della prima udienza ai sensi dell'art. 473*bis*.22 c.p.c. e la modifica dell'art. 473*bis*.19 c.p.c. ha chiarito che per i diritti indisponibili non si applicano al convenuto decadenze ai fini della proposizione di domande riconvenzionali.

Con l'introduzione dell'art. 473*bis*.72 c.p.c. le norme sugli ordini di protezione per abusi familiari sono state estese a condotte pregiudizievoli poste in essere da o nei confronti di componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge, dal convivente o dalla parte dell'unione civile.

Il cd. Correttivo ha inoltre chiarito che la facoltà di reclamare i provvedimenti temporanei e urgenti può avere ad oggetto anche ordinanze emesse dal giudice dell'appello: l'impugnazione viene decisa

dalla stessa Corte di appello, in diversa composizione. Tale modifica dell'art. 473*bis*.34 c.p.c. mira ad assicurare uniformità e specializzazione nelle decisioni.

Con l'introduzione dell'art. 70, comma 1, n. 3-*bis*, c.p.c., si prevede inoltre l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, a pena di nullità, nelle cause in cui debbano essere assunti provvedimenti relativi ai figli minori.

Tra le altre modifiche, spicca la precisazione che le produzioni documentali previste dall'art. 473*bis*.48 c.p.c. non riguardano i procedimenti su domanda congiunta disciplinati dall'art. 473*bis*.51 c.p.c., norma di cui sono stati corretti due errori formali, sostituendo il rinvio ai numeri dell'art. 473*bis*.12, comma 1, c.p.c. – ma è richiamato l'intero comma 1 della medesima disposizione, in modo che anche la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei documenti che la parte offre in comunicazione, prima esclusi dal richiamo, siano elementi che devono essere contenuti anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta – e l'errato riferimento all'art. 473*bis*.13, comma 3, c.p.c.

L'impatto delle novità introdotte dal d.lgs. 164/2024 non è di particolare rilievo, ma certamente è stato opportuno dissipare alcuni dubbi interpretativi, come quello relativo all'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione legale nell'ambito del procedimento separativo o divorzile, dal momento che l'eventuale intempestività del rilievo dell'inammissibilità da parte del giudice, entro la prima udienza, determinava la necessità di procedere ad un'istruttoria suscettibile di appesantire non poco il giudizio.

Non è ancora possibile verificare l'incidenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024, ma si ritiene che le numerose precisazioni contenute nel testo di nuovo conio abbiano fatto chiarezza nella conduzione di un procedimento che abbina la necessità di rigorosa salvaguardia di interessi prioritari, come quelli del minore, alla speditezza del procedimento, indubbiamente reso più celere per effetto della *discovery* assertiva e documentale imposta alle parti prima della celebrazione dell'udienza *ex* art. 473*bis*.21 c.p.c.

Le rilevazioni trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale espongono nell'A.G. 2024/25 un lievissimo aumento delle nuove iscrizioni di procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, rispetto all'A.G. 2023/24, e una altrettanto lieve diminuzione dei flussi in ingresso dei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, ma dalla rassegna numerica si evince un buon incremento del numero delle definizioni, pari a +6,2% (da 518 rilevate nell'A.G. 2023/24 a 550 nell'A.G. 2024/25), e la diminuzione della pendenza finale, che è passata da 238 a 220 procedimenti (-7,5%).

L'aumento del numero delle definizioni si registra nei procedimenti contenziosi (da 175 nel 2023/24 a 202 nel 2024/25), il che dimostra il buon impatto della Riforma Cartabia sui tempi di definizione di cause che, in passato, avevano spesso un *iter* eccedente i tempi di ragionevole durata del processo.

Dall'aggiornamento dei dati statistici al 30.9.2025 effettuato dalla cancelleria mediante il Pacchetto ispettori, emerge l'andamento di seguito indicato dei flussi in materia di procedimenti relativi al settore Minori/Famiglia nel periodo 1.3.2025-30.9.2025 e negli analoghi periodi relativi agli anni 2023 e 2024.

È bene tuttavia precisare che l'analisi dei dati risente ancora dei plurimi passaggi dei procedimenti dal registro del Contenzioso al registro V.G., a causa dell'intempestivo aggiornamento dei 'codici oggetto'.

A seguito delle modifiche applicate da DGSIA alla versione SICID 6.07.03, dall'1.2.2024 è stata infatti resa obbligatoria l'iscrizione nel registro della V.G. dei procedimenti non contenziosi in materia di diritto di famiglia, per cui la valutazione sull'impatto della riforma dal punto di vista quantitativo è ora meno approssimativa. Si dovrà tuttavia attendere quanto meno la definizione di tutti i procedimenti instaurati sino al 28.2.2023, per avere un quadro più chiaro degli effetti dell'intervento legislativo dal punto di vista dell'incremento, o meno, dei procedimenti consensuali e del conseguente abbattimento del numero delle iscrizioni dei procedimenti contenziosi.

ANNO 2023 Periodo 1.3.2023-30.9.2023			
Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
223	96	143	176
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
86	157	205	38
	Famiglia separazioni e divorzi congiunti in cumulo		
0	9	9 (fase separazione)	9 (fase divorzio)
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
105	115	126	94
Tot. **414**	**377**	**483**	**317**

ANNO 2024 Periodo 1.3.2024-30.9.2024			
Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
200	178	147	231
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
51	149	155	45
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti in cumulo			
25	31	18	38
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
28	62	61	29
Tot. **304**	**420**	**381**	**343**

ANNO 2025 Periodo 1.3.2025-30.9.2025

Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
206	159	166	199
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
48	162	167	43
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti in cumulo			
38	33	28	43
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
23	61	65	19
Tot. **315**	**415**	**426**	**304**

Il dato di maggiore rilievo è rappresentato dalla riduzione della pendenza finale nell'A.G. 2024/25, rispetto agli anni precedenti.

Dalle rassegne numeriche di dettaglio trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale si evince in ogni caso la sostanziale stabilità nell'A.G. 2024/25 del numero complessivo delle nuove iscrizioni in materia di separazione e divorzio contenziosi e non contenziosi, rispetto all'anno precedente e si conferma la tendenza al decremento delle nuove iscrizioni, rispetto ai due anni precedenti (n. 658 A.G. 2021/23; n. 593 A.G. 2022/23; n. 490 A.G. 2023/24; n. 492 A.G. 2024/25).

<u>Separazioni consensuali e divorzi congiunti</u>

A.G. 2021/22 sopravvenuti 421; definiti 442; pendenti 83

A.G. 2022/23 sopravvenuti 349; definiti 373 (di cui 197 con sentenza); pendenti 58

A.G. 2023/24 sopravvenuti 328; definiti 343 (di cui 338 con sentenza); pendenti 90

A.G. 2024/25 sopravvenuti 336; definiti 348 (di cui 341 con sentenza); pendenti 97

<u>Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi</u>

A.G. 2021/22 sopravvenuti 237; definiti 371; pendenti 189

A.G. 2022/23 sopravvenuti 244; definiti 278 (di cui 177 con sentenza); pendenti 211

A.G. 2023/24 sopravvenuti 162; definiti 175 (di cui 167 con sentenza); pendenti 148

A.G. 2024/25 sopravvenuti 156; definiti 202 (di cui 188 con sentenza); pendenti 220

Un dato altrettanto interessante è costituito dal progressivo aumento dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio contenzioso 'in cumulo', ai sensi degli artt. 473*bis*.49 e 473*bis*.51 c.p.c.

I magistrati addetti alla trattazione di tali cause reputano opportuno disporre la comparizione personale delle parti all'udienza successiva alla definizione del procedimento di separazione consensuale, per verificare che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori di età sia, alla prova dei fatti, davvero rispondente all'interesse di costoro. Talvolta, infatti, le parti chiedono di modificare alcune condizioni, avendo ad esempio sperimentato nel corso della separazione la difficoltà dei figli nell'attuare una permanenza perfettamente paritaria presso i genitori

separati, spesso declinata nella forma di un'alternanza che prevede troppi 'passaggi' del minore dall'una all'altra residenza.

Si ritiene dunque preferibile evitare la sostituzione dell'udienza con il deposito di note nella fase del divorzio congiunto, che è di pochi mesi successiva alla definizione della separazione consensuale.

Quanto ad altri aspetti della Riforma in tema di Minori e Famiglia, va qui ribadito che essa ha l'indubbio pregio di avere uniformato la struttura del procedimento e assicurato tempi e modalità di instaurazione del contraddittorio e di esercizio del diritto di difesa certamente più rispondenti al giusto processo, soprattutto per il fatto che è stata eliminata la difformità di rito che in passato aveva caratterizzato i procedimenti di separazione e di divorzio, da un lato, e i procedimenti di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio, dall'altro.

Il procedimento unitario previsto dagli artt. 473 *bis* ss. c.p.c. continua, tuttavia, a presentare alcune criticità: prima fra tutte la definizione dei procedimenti di separazione consensuale con sentenza, anziché con decreto, al pari dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. È infatti di intuitiva evidenza che, per quanto snella e concisa possa essere la redazione di una sentenza, il codice di rito delinea una insuperabile differenza tra la sentenza e il decreto, per cui inevitabilmente più gravoso è l'impegno richiesto al giudice nella stesura della sentenza, che nei procedimenti di separazione consensuale ben potrebbe essere sostituita da una più snella e celere modalità definitoria del procedimento. Va inoltre evidenziato che la scelta della sentenza come provvedimento che conclude (anche) i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio rende oggi difficoltoso emettere un provvedimento collegiale immediato, pronunciato all'udienza, nel quale il giudice recepisca l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti dinanzi al collegio, ove sia mantenuta la scelta della trattazione collegiale dei procedimenti *ex* art. 473 *bis*.29 c.p.c.

In definitiva, sarebbe quanto mai opportuno evitare un incremento dei tempi di definizione di tali procedimenti proprio nella fase decisoria.

Quanto all'introduzione dell'art. 473 *bis*.15 c.p.c., si ritiene che si tratti di una previsione idonea ad attuare un contemperamento dell'estensione dei tempi ordinari stabiliti per l'instaurazione del contradditorio e per l'esercizio del diritto di difesa del convenuto con l'urgenza di apprestare una tutela immediata in situazioni che impongono l'emissione di provvedimenti anticipatori, mediante un procedimento *lato sensu* cautelare finalizzato a evitare che il tempo ridondi a danno della parte che vedrebbe altrimenti compromesso il proprio diritto.

Va peraltro segnalata la prassi assai diffusa tra i difensori di chiedere 'sempre e comunque l'emissione di un provvedimento indifferibile e urgente, anche quando *ictu oculi* non ve ne sono i presupposti. Il che comporta un inutile dispendio di attività del giudice.

Si rileva, infine, che la diminuzione del numero dei procedimenti iscritti nel registro della V.G. in materia di minori potrebbe in parte essere giustificata dalla competenza concorrente dei notai introdotta dall'art. 21 d.lgs. 149/2022 in tema di autorizzazioni relative ad affari di V.G., ma – come osservato in precedenza – la traslazione da un registro all'altro di numerosi procedimenti riguardanti anche i minori non consente una valutazione univoca del dato che emerge dalle rassegne numeriche sopra riportate.

Tribunale di Treviso

Come è noto, il diritto di famiglia negli ultimi due anni ha subito una radicale modificazione, una rivoluzione che senza smentita di sorta, può essere definita "Copernicana", soprattutto sotto il profilo processuale.

Individuando in modo sintetico le varie tappe normative, va rilevato come in data 22.6.2022 siano entrate in vigore le disposizioni precettive di cui all'art.1 commi da 27 a 36 della L.n.206/2021 che prevedono una *"vis attractiva"* in ordine alla competenza del Tribunale Ordinario rispetto al Tribunale dei minorenni per i procedimenti "*de potestate*" ed altri espressamente indicati, il cui effetto sul carico dell'Ufficio non è stato particolarmente impattante forse anche alla luce dell'interpretazione seguita dai Tribunali del distretto ma soprattutto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia sul concetto di pendenza in relazione al combinato disposto di cui ai commi 28 e 37 della legge di cui sopra.

Altra novità è stata l'estensione al Tribunale per i Minorenni della competenza per i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio "*de potestate".*

In tema di *Soluzione delle controversie insorte tra i genitori (Articolo 1, comma 33, l. 206/2021),* l'art. 709 ter c.p.c. è stato riformulato nella previsione di cui *all'art.473 bis.39 cpc Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni,* recante la disciplina relativa alle soluzione delle controversie insorte tra i genitori in caso di inadempimento o violazioni relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, che vede estesa la norma espressamente anche a gravi inadempimenti di natura economica e risulta novellato nel punto b) del secondo comma prevedendo che il giudice, che intenda condannare uno dei genitori al risarcimento dei danni a favore dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti, richiamando a tal fine *espressamente l'art. 614-bis cpc sull'attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.*

Di fatto è impossibile individuare i casi di concreta applicazione della previsione de qua perché non rinvenibile dal dato statistico. L'introduzione del titolo IV bis del libro II del Codice di procedura civile rubricato *«Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»* con D.Lgs. 149/2022 **(**Riforma Cartabia) ha radicalmente mutato il procedimento per la trattazione delle cause in materia di diritto di famiglia, prevedendo un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi a persone, minorenni, famiglie.

Alcune lacune normative o dubbi interpretativi sono stati superati con il d.lgs. 164 del 31/10/2024**.**

Le ipotesi più rilevanti:

- l'art 473bis c.p.c. è stato integrato nel senso di prevedere l'applicazione del rito unitario anche ai procedimenti relativi "*alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente"* (c.d. illecito endo-familiare); l'impatto è stato di appesantire i procedimenti di separazione/divorzio con istanze risarcitorie.

All'art. 473bis c.p.c. sono stati opportunamente aggiunti tre commi a disciplinare il meccanismo di mutamento del rito per le ipotesi in cui una causa soggetta al rito unitario sia introdotta con altro rito, e viceversa – meccanismo peraltro già in via di prassi utilizzato;

-il decreto correttivo è intervenuto anche sull'art. 473bis.15 c.p.c. ("*Provvedimenti indifferibili*") prevedendo espressamente che l'udienza fissata per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte* si tenga avanti allo stesso giudice-persona fisica che ha

emesso il decreto (con l'aggiunta "*davanti a sé"* riferita all'udienza); e, aspetto di maggior rilievo, aggiungendo un ultimo comma in base al quale "*L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473bis.22"* (ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione) e quindi avanti alla Corte d'Appello.

Rispetto ai "*Provvedimenti indifferibili*" ex art 473bis.15 c.p.c., va osservato che l'esperienza ad oggi maturata dimostra un ampio (forse eccessivo?) ricorso a questo nuovo strumento cautelare introdotto con la riforma Cartabia, tale da appesantire in maniera importante il ruolo dei magistrati che si occupano della materia; la prassi è quella di aprire un sub procedimento, ove siano avanzate istanze di provvedimenti ex art 473bis.15 c.p.c. insieme con il ricorso introduttivo della domanda di separazione o divorzio come spesso avviene.

Nell'esperienza della prima Sezione, si osserva poi come spesso i ricorsi introduttivi di domande di separazione o divorzio contengano richieste di ordini di protezione ex artt. 473bis.69 c.p.c.; anche in questo caso, è prassi aprire un sub procedimento attinente alla misura.

Una novità introdotta dalla riforma Cartabia che si è avuto modo di sperimentare favorevolmente è la previsione della nomina di un "curatore speciale del minore" nei casi e con i modi previsti dall'art 473bis.8 c.p.c.; nomina volta a garantire l'attuazione di specifiche prescrizioni disposte a tutela della cura e dei bisogni dei minori, così facendo fronte all'eventuale inerzia dei Servizi Sociali a cui gli stessi spesso vengono affidati.

Nell'esperienza della Prima Sezione, la previsione del deposito delle memorie ex art 473bis.17 c.p.c. anteriormente alla prima udienza rende più difficoltoso raggiungere una conciliazione in udienza perché tende ad aumentare la conflittualità e i costi per le parti; rimane tuttavia alta la percentuale di controversie in materia di famiglia che vengono conciliate alla prima udienza.

Estremamente utile si è dimostrata la previsione della possibilità di svolgere udienze da remoto e a trattazione scritta (nei limiti indicati dagli articoli 127 bis e 127 ter c.p.c.); così come viene pressoché costantemente utilizzata la previsione dell'art 193 secondo comma c.p.c. per il "giuramento scritto" con firma digitale da parte del CTU.

Dati statistici relativi al periodo 1/7/2024 - 30/6/2025:

OGGETTO PROCEDIMENTI	**ISCRITTI da 1.7.2024 a 30.6.2025**	**DEFINITI nel periodo da 1.7.2024 a 30.6.2025 con riferimento ai procedimenti iscritti da 1.3.2023 a 30.6.2025**
Adozione di maggiorenni	17	20
Alimenti	6	3
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)	17	22

OGGETTO PROCEDIMENTI	ISCRITTI da 1.7.2024 a 30.6.2025	DEFINITI nel periodo da 1.7.2024 a 30.6.2025 con riferimento ai procedimenti iscritti da 1.3.2023 a 30.6.2025
Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità	0	0
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento	18	15
Dichiarazione Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne - merito (269 c.p.c.)	0	5
Dichiarazione Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne - merito	2	5
Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)	3	4
Diritti della cittadinanza	3	3
Diritti della personalità (anche della persona giuridica)	1	0
Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)	0	0
Divorzio - Cessazione effetti civili	97	125
Divorzio - Scioglimento matrimonio	63	95
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili	276	285
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio	162	159
Filiazione naturale		2

OGGETTO PROCEDIMENTI	**ISCRITTI da 1.7.2024 a 30.6.2025**	**DEFINITI nel periodo da 1.7.2024 a 30.6.2025 con riferimento ai procedimenti iscritti da 1.3.2023 a 30.6.2025**
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)	6	4
Inabilitazione (Collegio)	2	1
Interdizione (Collegio)	6	
Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)	0	0
Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrimonio)	0	0
Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrimonio)	0	2
Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473bis 71 c.p.c.)	4	4
Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)	51	46
Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)	22	19
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)	85	69
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)	64	63
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)	17	21

OGGETTO PROCEDIMENTI	**ISCRITTI da 1.7.2024 a 30.6.2025**	**DEFINITI nel periodo da 1.7.2024 a 30.6.2025 con riferimento ai procedimenti iscritti da 1.3.2023 a 30.6.2025**
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)	10	6
Mutamento di sesso	14	8
Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.	0	0
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)	98	74
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)	113	121
Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)	1	0
Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis.41, 473 bis.42 c.p.c.	2	3
Separazione consensuale	318	340
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)	108	123
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)	111	104
Separazione giudiziale	150	202
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)	11	6

OGGETTO PROCEDIMENTI	ISCRITTI da 1.7.2024 a 30.6.2025	DEFINITI nel periodo da 1.7.2024 a 30.6.2025 con riferimento ai procedimenti iscritti da 1.3.2023 a 30.6.2025
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)	42	32
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)	28	25
Totale	**1928**	**2016**

Tribunale di Venezia

Con riguardo al settore della famiglia i dati statistici forniti dall'Ufficio Statistico del CSM riportano il seguente dato

Circondario	Oggetto SepDiv	Sopravvenuti	DEFINITI	*di cui: definiti con sentenza*	Pendenti Fine
Circondario di Tribunale Ordinario di Venezia	Sep. consensuale e div. congiunto	812	797	*788*	496
	Sep. giudiziale e div. contenzioso	344	474	*441*	504
Circondario di Tribunale Ordinario di Venezia	Somma:	1156	1271	*1.229*	1.000

Ne emerge una situazione di importante calo del contenzioso, determinato, da un lato, dagli effetti della riforma c.d. "Cartabia", e, dall'altro, dall'importante numero di cause definite dai colleghi, che hanno contribuito ad abbattere l'arretrato, con un indice di ricambio superiore ad 1.

Questo importante abbattimento dei pendenti trova riscontro anche nel dato statistico fornito dalla Cancelleria (tratto dal "pacchetto ispettori"), ove è possibile analizzare più in particolare la portata della riforma con riguardo alle singole tipologie di cause.

Famiglia sopravvenienze totali nel periodo 30.06.2023 – 30.06.2024

Contenzioso	
Sopravvenienze totali	1170
Separazione	335 (di cui 192 cons) *
Divorzio	377 (di cui 198 cons) *

Separazione + divorzio	80 (di cui 34 cons) *
Modifiche condizioni (figli naturali, divorzio, separazione)	138 (di cui 36 cons) *
Affidamento figli naturali (reg. esercizio resp. gen.)	108 (di cui 41 cons) *
Tot.	1038

* i numeri tra parentesi indicano i procedimenti consensuali che sono stati iscritti nel registro contenzioso.

Volontaria Giurisdizione sez. 6 (procedimenti congiunti)	
Sopravvenienze totali	534
Separazione	160
Divorzio	181
Separazione + divorzio	64
Modifiche condizioni (figli naturali, divorzio, separazione)	39
Affidamento figli naturali (reg. esercizio resp. gen.)	39
Tot.	483

NB: i totali alla fine di entrambi gli elenchi (1038 e 483) differiscono dalle sopravvenienze totali poiché in queste ultime sono computati anche i procedimenti con oggetto differente rispetto a quelli richiesti (ad esempio adozione, dichiarazione di paternità ecc.)

Famiglia sopravvenienze totali nel periodo 30.06.2024 – 30.06.2025

Contenzioso	
Sopravvenienze totali	742
Separazione	143 (di cui 4 cons) *
Divorzio	172 (di cui 3 cons) *
Separazione + divorzio	52 (di cui 3 cons) *
Modifiche condizioni (figli naturali, divorzio, separazione)	119
Affidamento figli naturali (reg. esercizio resp. gen.)	97
Tot.	635

* i numeri tra parentesi indicano i procedimenti consensuali che sono stati iscritti nel registro contenzioso (non si riferiscono ai consensualizzati).

Volontaria Giurisdizione sez. 6 (procedimenti congiunti)	
Sopravvenienze totali	1060
Separazione	300
Divorzio	355
Separazione + divorzio	173
Modifiche condizioni (figli naturali, divorzio, separazione)	79

Affidamento figli naturali (reg. esercizio resp. gen.)	90
Tot.	1025

NB: i totali alla fine di entrambi gli elenchi (635 e 1025) differiscono dalle sopravvenienze totali poiché in queste ultime sono computati anche i procedimenti con oggetto differente rispetto a quelli richiesti (ad esempio adozione, dichiarazione di paternità ecc.)

Tali dati evidenziano un netto calo delle sopravvenienze in quasi tutte le materie trattate per le cause contenziose, da imputarsi anche alla unificazione della procedura per questo tipo di cause e alla ridotta tempista per la loro trattazione. Si nota viceversa un consistente aumento dei giudizi consensuali, che sono certamente di più facile gestione e di rapida definizione.

Sotto il profilo della durata dei procedimenti, essa è destinata a contrarsi ulteriormente nel tempo per la maggiore rapidità che contraddistingue la procedura di cui agli art. 473 *bis*.2 e seguenti, che ha abbondonato la struttura bifasica dei procedimenti di separazione e divorzio e ha unificato la procedura azionabile per tutti i procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, rendendola di più facile accesso.

Inoltre, tutti i procedimenti su domanda congiunta di cui all'art. 473 *bis*.51 c.p.c., secondo un accordo intercorso con l'Avvocatura, vengono trattati mediante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., con una riduzione significativa dei tempi dei relativi giudizi e alla pubblicazione delle relative sentenze, per cui stesura sono stati coinvolti gli AUPP.

Deve inoltre essere evidenziato il sempre più frequente ricorso, sia nei procedimenti contenziosi che in quelli consensuali, alla procedura di cui all'art. 473 *bis*.49 c.p.c. che permette la proposizione della domanda di separazione e divorzio nell'ambito di un medesimo giudizio, favorendo, in questo modo, la riduzione del numero delle cause proposte e i relativi tempi di definizione.

Va inoltre evidenziato che rimangono pendenti nel contenzioso ordinario, un numero sempre più esiguo di cause in materia di famiglia e minori instaurate prima del 28.2.2023 e quindi trattate con il rito previgente (attualmente 93 di cui 32 in decisione), alle quali è stata data priorità di trattazione, in ottemperanza agli obiettivi indicati dal PNNR. In tal senso i magistrati della Sezione danno la precedenza alle cause pendenti da oltre tre anni, rispetto alle altre cause, contenendo la durata dei rinvii per l'assunzione dei mezzi istruttori e per la precisazione delle conclusioni.

Si segnala altresì che il numero complessivo delle sopravvenienze unitamente alla coassegnazione di tre unità alla sezione specializzata fino al 1.9.2025 ha determinato un allungamento nei tempi di fissazione della prima udienza, che dovrebbe tuttavia ridursi a seguito dell'attuazione della variazione tabellare del avvenuta in data 5.9.2025, che ha modificato la composizione della sezione in 7 componenti a tempo pieno, anche se attualmente uno dei posti è vacante per il trasferimento di una collega presso altro ufficio. Va inoltre segnalato che da aprile 2025 uno dei componenti della sezione gode della esenzione del 30% in quanto componente del Consiglio giudiziario.

Va infine precisato che i componenti della sezione trattano altresì gli interventi d'urgenza di natura cautelare a tutela delle persone fragili, ora incrementato dalla previsione del rimedio ex art. 473 *bis.*15 c.p.c., cui viene fatto frequente ricorso, che si sovrappongono al contenzioso ordinario incidendo sulla programmazione ordinaria del lavoro.

Deve altresì essere segnalato che è in corso di aggiornamento il protocollo per le controversie in materia familiare, siglato con il COA di Venezia in data 20.9.2019. Dopo una lunga serie di incontri

nel primo semestre del 2025, il nuovo protocollo dovrebbe essere reso operativo entro la fine di quest'anno. Esso permetterà di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedimentali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio, con conseguente maggiore celerità dei processi.

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Quanto alle materie riservate al giudice tutelare le sopravvenienze totali nel periodo 30.6.24 – 30.6.25, come si legge nel grafico che segue, sono state 3.937, i definiti 3603, pendenti finali 8004, mentre il solo campo delle amministrazioni di sostegno i sopravvenuti sono stati 1204, i definiti 867, i pendenti finali 6.463, tutti dati statistici in aumento rispetto all'anno precedente, come è possibile osservare nella tabella seguente tabella fornita dalla Cancelleria, sempre predisposta sulla base dei dati forniti dal "pacchetto ispettori".

Nel campo dell'amministrazione di sostegno operano i c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori.

Nei procedimenti di amministrazione di sostegno anche dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria sta proseguendo l'audizione dei beneficiari mediante videoconferenza con riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza per l'audizione dei beneficiari, con l'ausilio dei GOP.

Va altresì segnalato che è in corso di aggiornamento anche il protocollo per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno adottato con il COA a fine 2021 al fine di far fronte ad alcune esigenze manifestate dall'utenza e dall'Avvocatura, tra cui la possibilità di proposizione del ricorso senza l'assistenza tecnica. Anche questo protocollo dovrebbe essere operativo entro la fine del 2025.

30.06.24 – 30.06.25 **Volontaria Giurisdizione**

	Pendenti iniz.	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
AdS	6111	1204	867	6463
Tutele	1041	67	47	1062
Curatele	57	0	3	54
Varie GT (autorizz. 372, 373 e 374)	319	1774	1758	322
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori	35	460	478	38
Altri istituti...	9	48	44	18
Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potestà (337 cc)	23	39	50	25
Altro	19	345 (di cui 237 TSO)	356 (di cui 237 TSO)	22

TOTALE 24/25	7614	3937	3603	8004

30.06.23 – 30.06.24 **Volontaria Giurisdizione**

	Pendenti iniz.	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
AdS	6183	1128	1205	Vedi tab. superiore
Tutele	1088	48	95	Vedi tab. superiore
Curatele	65	2	10	Vedi tab. superiore
Varie GT (autorizz. 372, 373 e 374)	412	1765	1859	Vedi tab. superiore
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori	37	495	499	Vedi tab. superiore
Altri istituti...	11	36	41	Vedi tab. superiore
Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potestà (337 cc)	18	48	50	Vedi tab. superiore
Altro	25	367 (di cui 228 TSO)	381 (di cui 228 TSO)	Vedi tab. superiore
TOTALE 23/24	7839	3889	4140	Vedi tab. superiore

CONTENZIOSO ORDINARIO

Le cause di contenzioso ordinario (tutte le cause di competenza della seconda sezione ad eccezione della famiglia) sono passate da un totale di 2574 nel 2024 (dato tratto dal pacchetto ispettori) a 2.617 (tutte le cause di competenza della seconda sezione ad eccezione della famiglia sono 1.154), di cui 137 procedimenti ex art. 696 *bis* c.p.c. che, nella maggior parte dei casi, non portano alla instaurazione della successiva causa di merito. É quindi possibile evidenziare una ricaduta positiva della riforma anche per le cause ordinarie.

Si riportano comunque i dati statistici generali forniti dal CSM che attengono a tutte le macro-materie.

Macro-materia	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	*di cui: definiti con sentenza*	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	26171	8861	*5.700*	43.763
LAVORO	2297	2181	*812*	948
PREVIDENZA	185	222	*160*	173
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	3386	3354	*18*	723
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2506	2501	*915*	1.056
Somma:	34545	17119	*7.605*	46.663

Tribunale di Verona

Nel 2023 sono intervenute le note riforme processuali, la cui entrata in vigore è stata anticipata rispetto alla data originariamente prevista, che hanno interessato il contenzioso “ordinario”, quello di famiglia ed altresì la volontaria giurisdizione. Le stesse hanno comportato un eccezionale impegno organizzativo e formativo, affrontato con lo studio individuale dei Giudici della sezione, la partecipazione a convegni e a webinar, incontri fra i Giudici delle tre sezioni civili, con riunioni fra i Magistrati togati ed onorari della sezione, con il personale di cancelleria, con i rappresentanti del foro e con quelli del notariato.

A tale impegno organizzativo e formativo è presto seguito un altrettanto eccezionale impegno nell’applicazione delle norme, che presuppongono risorse ben diverse da quelle di cui dispone la sezione, il cui organico (Magistrati e personale amministrativo) ha presentato scoperture (due Magistrati su un organico di sette oltre alla Presidente di sezione) e che non ha potuto usufruire a pieno dei benefici derivanti dall’immissione in servizio degli addetti all’UPP a causa del continuo *turnover* e abbandoni.

Al fine d’incentivare l’esercizio delle competenze alternative conferite ai notai dall’art. 21 d.lgs. 149/2022 è stato subito aperto un tavolo allargato che ha portato a linee guida condivise sul coordinamento e sulle modalità di comunicazione con la cancelleria e con la Procura della Repubblica. Tale collaborazione è stata molto apprezzata, ma ciononostante non sono stati finora registrati significativi effetti sulle sopravvenienze degli Uffici del Giudice Tutelare e del Giudice delle Successioni: il numero delle autorizzazioni notarili registrate sono state appena 24 nel 2023, 36 fino al 30.9.2024 e 48 fino al 30/6/2025.

È stata promossa e realizzata l’apertura di Uffici di Prossimità nel territorio della Provincia di Verona (Caprino Veronese, Cerea, San Pietro in Cariano) aderendo al Progetto PON Governance del Ministero della Giustizia, al fine di favorire il deposito delle istanze di volontaria giurisdizione senza accedere alla cancelleria. Anche in questo caso l’impegno organizzativo non ha dato finora i frutti sperati in termini di riduzione dell’afflusso alle cancellerie della volontaria giurisdizione.

Relativamente a quest'ultimo settore, si conferma il numero costantemente elevato di procedure di amministrazione di sostegno (6485 all'1.7.2024 e 6525 al 30/6/2025), in relazione alle quali è fondamentale il contributo dato da tutti i Magistrati Onorari.

Il trasferimento della competenza al Tribunale sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare, precedentemente di competenza della Corte d'Appello, disposto dalla riforma "Cartabia", ha comportato un rilevante impatto sul numero dei procedimenti trattati nelle udienze collegiali.

Dirompenti poi sono stati gli effetti sull'organizzazione del lavoro della sentenza Corte Cost. 76/2025 che ha reso necessaria l'audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) da parte del Giudice tutelare, tanto da determinare allo stato la formazione di un turno con tutti i Giudici delle tre sezioni civili, con esclusione solo dei Giudici del lavoro (si fa presente l'adozione di un protocollo con gli istituti ospitalieri della città e l'USL 9 per l'audizione del beneficiario on line su Teams, al fine di accorciare i tempi delle audizioni).

Quanto ai carichi di lavoro, le sopravvenienze relative ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie sono sempre numerosi: dall'1.7.2024 al 30.6.2025 risultano 962 iscrizioni e 882 definizioni, con una pendenza finale di 948 fascicoli. Il dato va valutato considerando che la riforma consente il cumulo delle domande di separazione e divorzio con un unico ricorso, e quindi rispetto al passato molte cause sono in realtà doppie.

Le pendenze sono in progressivo moderato rialzo (773 procedimenti al 31.12.2023, 868 all'1.7.2025 e 948 al 30.6.2025).

Esaminando gli ultimi dati statistici disponibili sui procedimenti di separazione e divorzio, si osserva che il Tribunale di Verona ha il numero più alto di sopravvenienze del distretto di procedimenti di separazione e divorzi giudiziali e che dall'1/7/2024 all'1/7/2025 sono sopravvenuti 456 procedimenti, ne sono stati definiti 526, di cui 481 con sentenza e le pendenze finali sono di 870 procedimenti. Le definizioni hanno superato le sopravvenienze nonostante le vacanze di organico.

Tali procedimenti sono stati quelli più innovati dalla riforma c.d. Cartabia, con effetti indiretti anche di diritto sostanziale.

La riforma ha comportato l'aumento dell'attività processuale con subprocedimenti, la previsione di provvedimenti indifferibili, un rito speciale per i procedimenti con allegazioni di violenza di genere o domestica e udienze di ascolto dei figli minorenni. Sono stati attribuiti al Giudice delle controversie familiari nuovi ampi poteri istruttori ufficiosi, non solo in presenza di figli minori, che implicano l'aumento del numero di provvedimenti diversi dalle sentenze, di oneri motivazionali e di attività istruttoria. In particolare, sono state attribuite al Tribunale ordinario nuove competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni, con traslazione dei procedimenti *de responsabilitate* (decadenza, affievolimento, sospensione della responsabilità genitoriale) instaurati precedentemente davanti al Tribunale dei Minorenni, quando davanti al Tribunale ordinario sia instaurata una controversia familiare.

È stata prevista un'accelerazione dei procedimenti, con introduzione di attività processuale da svolgersi in tempi brevi, talora brevissimi, con la pronuncia di provvedimenti indifferibili *inaudita et altera parte*, con un regime analogo a quello dei procedimenti cautelari. Numerose e in continuo aumento, anche nel periodo feriale, sono state le richieste di provvedimenti indifferibili di varia natura.

È stato introdotto un procedimento specifico per l'attuazione dei provvedimenti (art. 473 bis 38 cpc), anche in questo caso con la previsione della possibilità di pronunciare provvedimenti urgenti *inaudita*.

Si deve necessariamente qui segnalare il costante incremento dei procedimenti con allegazioni di violenza di genere o domestica nei quali sono richieste misure di protezione o comunque provvedimenti urgenti, che impongono una sollecita fissazione dell'udienza, un'istruttoria rapida e poteri ufficiosi del Giudice. Continua è l'interlocuzione con la Procura della Repubblica, anche con incontri finalizzati al coordinamento e all'acquisizione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali in corso per i medesimi fatti.

Il Tribunale ha sottoscritto un Protocollo specifico per il contrasto della violenza, di cui sono firmatari Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati, Università, Comune di Verona, ASL, Ordine dei Medici e vari altri Enti ed Ordini Professionali e partecipa al Tavolo permanente per il monitoraggio del rispetto degli impegni, la formazione degli operatori e la revisione del Protocollo.

Tali novità, pur coerenti con la finalità di tutelare importanti interessi (dei figli minori, del coniuge più debole o delle vittime di violenza), hanno comportato la necessità di una riorganizzazione, anche con modifica delle tabelle organizzative, che tuttavia non è sufficiente a fronteggiare adeguatamente tutti i ricorsi urgenti con le risorse personali attualmente disponibili nella sezione famiglia, che ha sofferto di due vacanze nell'organico dei Magistrati, di cui una solo di recente (dal 15.9.2025) superata, ed è assegnataria anche di contenzioso "ordinario" (in materia di successioni, responsabilità extracontrattuale e altro), per il quale va comunque salvaguardato il principio di ragionevole durata.

Costante è l'interlocuzione con il Foro, i Servizi Sociosanitari del territorio (ASL e Comune) e l'Università per la redazione di Protocolli e Linee Guida; il 13.12.2024 sono stati sottoscritti tre nuovi Protocolli, di cui uno sulle prassi condivise relativamente ai procedimenti riformati in materia di persone, famiglie e minori, il secondo sulle spese straordinarie e il terzo sul curatore speciale del minore, apportanti modifiche su quelli stilati prima della riforma.

Non si può tuttavia non evidenziare in questa sede che le notevoli incertezze in ordine alla data di entrata in vigore della Riforma ordinamentale che ha istituito il Tribunale per le Persone, i Minori e le Famiglie, originariamente prevista per il 17.10.2024, rinviata al 17/10/2025 e poi di un anno solo in prossimità della prevista data di entrata in vigore, rende assai difficile una programmazione organizzativa a medio-lungo termine.

Tribunale di Vicenza

Il settore famiglia continua ad essere caratterizzato di un rilevante numero di **sopravvenienze**, anche se in lieve diminuzione per le separazioni e divorzi rispetto all'anno precedente (A.G. 2023/2024 n.1410, A.G. 2024/2025 n.1339). Le **definizioni**: 1182 procedimenti; esse sono comunque inferiori al numero delle sopravvenienze (- 157 procedimenti); anche le **pendenze** finali sono aumentati rispetto all'anno precedente (A.G. 2023/24 802, A.G. 2024/25 996).

L'entrata in vigore della legge 162/1994 in tema di negoziazione assistita non sembra aver apportato una significativa riduzione delle sopravvenienze, posto che l'utenza sembra preferire far ricorso al procedimento giudiziario. In molti casi, tuttavia, le parti congiuntamente chiedono di non comparire all'udienza, limitandosi a sottoscrivere l'accordo, che viene poi depositato a mezzo consolle. In tal modo si registra una sensibile diminuzione di accessi in Tribunale per procedimenti nei quali il

giudice si limita a verificare la rispondenza dell'accordo ai requisiti di legge e alla congruità rispetto all'interesse dei minori.

L'entrata in vigore del D. Lvo 149/2022, come peraltro già osservato l'anno scorso, ha di molto appesantito il lavoro giudiziario nel settore famiglia per un duplice ordine di ragioni: da un lato tutti i procedimenti, aventi ad oggetto separazioni e divorzi, contenziosi e non, nonché tutte le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, e tutti procedimenti volti a disciplinare il regime di affido dei figli nati fuori dal matrimonio e conseguenti modifiche si definiscono con sentenza, d'altro canto il cosiddetto "rito Cartabia" stabilisce a carico delle parti, in vista della prima udienza di comparizione, una serie di incombenti processuali che impongono al giudice la verifica dello loro osservanza nel rispetto dei termini decadenziali.

In tale prospettiva è invalsa nell'ufficio la prassi di fissare una prima udienza cosiddetta *filtro*, al solo scopo di verificare la possibilità di raggiungere un accordo, riservando all'esito la fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis n. 21 c.p.c.; la prassi adottata consente, qualora l'accordo si perfezioni, di non onerare le parti di attività non necessarie nel caso concreto.

Il settore famiglia ha registrato, da novembre del 2024 ad ottobre del 2025, la scopertura di uno dei tre posti previsti dalla pianta organica. A detta scopertura si è fatto fronte a mezzo del ricorso all'istituto della supplenza da parte di due magistrati addetti al settore contenzioso ordinario della seconda sezione civile i quali, nella misura del 50% ciascuno, hanno trattato il ruolo rimasto vacante.

Nel settore della volontaria giurisdizione, l'ufficio nel 2025 ha mantenuto l'organizzazione imperniata su un unico magistrato togato e cinque GOP, che operano nel settore del giudice tutelare, tre dei quali hanno optato per il regime di esclusività, mentre due hanno mantenuto il regime di non esclusività. Tutti i GOP sono titolari di un ruolo autonomo. I tre AUPP affiancano il magistrato togato nella predisposizione dei provvedimenti seriali.

Vi è poi un sesto GOP, il dott. Orlandi, che affianca il magistrato togato nel settore del giudice delle successioni.

Da novembre del 2024 il ruolo del giudice tutelare e del giudice delle successioni è scoperto e alla vacanza si sopperisce a mezzo dell'assegnazione provvisoria di altri due magistrati addetti al settore contenzioso ordinario della seconda sezione civile i quali, nella misura del 50% ciascuno, trattano il ruolo del GT, mentre il presidente della sezione tratta il ruolo del giudice delle successioni.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

b) Crisi d'Impresa;

Corte d'Appello

L'introduzione del procedimento unitario, in sede di gravame, non ha comportato una sostanziale variazione della modalità organizzativa riguardante la trattazione dei reclami in questa materia, a cui era ed è assicurata comunque priorità e celerità in stretta continuità con la previgente disciplina.

Peraltro, la pluralità degli strumenti di accesso alla regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché della liquidazione giudiziale ha avuto una diretta incidenza sul carico di lavoro in termini quantitativi, pur essendo ancora in corso l'evoluzione dei nuovi istituti; in ogni caso, non può non evidenziarsi un non sempre agevole coordinamento delle regole processuali e sostanziali introdotte, a volte difficilmente conciliabili con l'intento di unitarietà perseguito dal legislatore.

In base ad una osservazione dell'andamento dei carichi, il reclamo è risultato essere un rimedio rispetto al quale, sulla base della osservazione recente, va riscontrato che:

- la trattazione in presenza rappresenta la formula organizzativa più utilizzata da questa Corte in materia, essendosi constatato che la discussione orale, svolta nell'unica udienza in cui si concentra il procedimento, chiude il contraddittorio fra le parti in modo agevole e coerente con il carattere urgente e snello del procedimento, oltre a consentire la comparizione in udienza del curatore della liquidazione giudiziale che, pur non costituito, può fornire elementi utili alla decisione senza aggravare la procedura di ulteriori costi (es. produzione del verbale stato passivo o della relazione ex art. 130 CCII). Inoltre, si è sperimentato che la partecipazione in udienza e nella successiva camera di consiglio di tutti i magistrati che compongono la sezione (ossia, non soltanto presidente – relatore- terzo componente) favorisce la circolazione delle soluzioni adottate con efficace uniformità delle decisioni;
- i reclami avverso provvedimenti di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della riproponibilità della domanda, risultano di numero contenuto. Al contrario, considerato che la struttura del procedimento descritto dall'art. 50 CCII caratterizza il gravame avverso provvedimenti di rigetto riguardanti altre procedure, si registra una maggiore quantità delle relative domande (es. art. 47, comma 5, CCII, per il diniego di apertura del concordato preventivo; art. 70, comma 12, CCII per il diniego di autorizzazione dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti; art. 80, comma 7, CCII per il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, etc.);
- la mancanza di previsione espressa della reclamabilità della sentenza di omologa del concordato minore (art. 80, comma 1, CCII), non impedisce la scelta del rimedio che questa Corte riconosce praticabile, in forza di una interpretazione sistematica per il richiamo contenuto nell'art. 65, secondo comma, CCII e per l'identità di *ratio* con le previsioni di altre procedure (artt. 82, quinto comma, CCII; art.70, comma 8, CCII; art. 74, quarto comma CCII);
- l'impugnazione delle sentenze del tribunale sull'omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione o degli accordi di ristrutturazione nonché delle sentenze che dispongono l'apertura della liquidazione giudiziale, implica un iniziale filtro circa la sussistenza di gravi e fondati motivi per disporre la sospensione, totale o parziale, della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCII. Al riguardo, va osservato che tale cautela - giustificata laddove sia prevista una irreversibile liquidazione dell'attivo – è richiesta con maggior frequenza anche con riferimento alla formazione del passivo, adempimento che, di per sé, non ha una diretta incidenza sulle situazioni giuridiche in esame e, anzi, può consentire un obiettivo supporto nella valutazione del superamento o meno dei limiti dimensionali;
- una analisi dell'epilogo dei procedimenti di reclamo rivela una maggiore percentuale di revoche delle dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale, incremento da porre in stretta correlazione con il sempre più frequente comportamento del debitore che, in primo grado, resta contumace e solo in sede di gravame dimostra la sussistenza dei propri limiti dimensionali ex artt. 2 e 121 CCII sufficienti a qualificarlo imprenditore minore.

Tribunale di Belluno

I dati statistici del Tribunale di Belluno relativi alle procedure esecutive e concorsuali dell'anno 2024-2025 evidenziano la sopravvenienza di 12 nuove liquidazioni giudiziali, a fronte di 16 definizioni e di 11 chiusure di fallimenti (con 78 procedimenti pendenti, rispetto ai 90 dell'anno precedente). Nelle esecuzioni immobiliari,

rispetto a 83 sopravvenienze si registrano 113 definizioni, che hanno ridotto a 240 (dalle precedenti 264) le pendenze finali. Le procedure esecutive mobiliari pendenti sono diminuite da 171 a 122.

Macro-materia	Sopravvenuti	Definiti	Definiti con sentenza	Pendenti finali
ESECUZIONI MOBILIARI	463	514	0	122
ESECUZIONI IMMOBILIARI	83	113	0	240
ISTANZE DI FALLIMENTO	0	0	0	2
FALLIMENTI	0	11	0	78
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	0	6	0	4
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	12	16	8	4
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	8	6	6	2
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	3	0	0	3
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	8	0	0	24
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	7	0	0	14
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	1	0	0	2
Totale	**585**	**666**	**14**	**495**

Tribunale di Padova

Il Codice della crisi e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.7.2022 introducendo nuovi istituti e modificando sostanzialmente anche quelli esistenti (in particolare il concordato preventivo).

Va subito evidenziato che sono già intervenuti dei "correttivi" ed in particolare il cd. "correttivo ter" di cui al D. Lgs. n. 136/2024 entrato in vigore il 28.9.2024 ha introdotto significative modifiche dirette da un lato a superare dubbi interpretativi e/o a recepire legislativamente prassi o orientamenti prevalenti e dall'altro ad introdurre istituti largamente caldeggiati ed attesi dagli operatori, primo tra tutti la transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

Tra le novità maggiormente significative e destinare a produrre effetti concretamente riscontrabili in realtà come quella del Tribunale di Padova possono essere indicate: la previsione dell'estensione delle misure protettive anche al concordato semplificato di cui all'art. 25 sexies CCII; la possibilità di differenziare già dalla proposizione del ricorso in bianco ex artt. 40 e 44 CCII gli effetti conseguenti

in conformità allo strumento prescelto, depositando un progetto relativo al piano di regolazione della crisi, escludendo pertanto per gli accordi di ristrutturazione e i PRO gli effetti propri della domanda di concordato – in particolare divieto di pagamento dei creditori anteriori e necessità di autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - al fine di rendere più snella ed agevole la gestione dell'impresa in questa fase particolarmente delicata di accesso al percorso di risanamento; maggior rigore e dimostrazione di serietà della iniziativa, per evitare l'utilizzazione strumentale del ricorso alla domanda prenotativa, per ottenere la proroga del termine inizialmente concesso; definizione nel concordato preventivo del valore di liquidazione, comprensivo anche dell'attivo acquisibile dall'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali nell'ambito della liquidazione giudiziale, di rilievo centrale nella predisposizione dei piani e delle proposte di concordato, dal momento che costituisce la soglia per determinare la parte di attivo concordatario distribuibile secondo la regola della *relative priority rule* senza quindi il rigido rispetto delle grado dei privilegi e delle cause di prelazione, la convenienza della proposta e il *craw down* fiscale e previdenziale.

Ciò precisato, a circa tre anni di distanza e nonostante gli interventi correttivi sopra ricordati, può dirsi che alcuni dei nuovi istituti sembrano di difficile applicazione e comunque nessuna applicazione o quasi hanno trovato presso il Tribunale di Padova (per esempio il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione cd. PRO, il concordato semplificato e per le imprese minori il concordato minore). Infatti, nessun procedimento di omologa del PRO è stato presentato, mentre i ricorsi relativi al concordato semplificato sono stati complessivamente 5 e 11 quelli di concordato minore.

Quanto all'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto ancora nell'agosto 2021 dal d.l. 118/2021 e sostanzialmente reinserito nel CCII agli artt.17 e segg. e successivamente anch'esso oggetto di vari aggiustamenti, se fino all'anno 2022/2023 aveva trovato scarsa applicazione, posto che le istanze soggette all'intervento del tribunale (relative alla misure cautelari e protettive, all'autorizzazione a contrarre finanziamenti , al trasferimento dell'azienda, ecc.…) erano state in due anni pochissime nel numero complessivo di 8, a decorrere dall'anno 2024 ha trovato una decisiva impennata raggiungendo il numero di 23, con un incremento quindi del 187% ; nel 2025 ad oggi sono le predette istanze sono state già 24, per cui è presumibile un ulteriore aumento.

Quanto agli istituti già previsti dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali (in particolare legge 3/2021 e successive modificazioni) può affermarsi che si registra un incremento delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale ma una diminuzione del numero di liquidazioni giudiziali aperte rispetto a quelle dell'anno precedente, trattandosi di istituti che non hanno subito profondi mutamenti, così come per le imprese minori è avvenuto per i procedimenti di liquidazione controllata che hanno sostituito le liquidazioni del patrimonio che però sono in netto aumento rispetto agli anni passati.

Invece i concordati preventivi, dati gli stretti limiti imposti dalla nuova normativa, comprese le modifiche da ultimo apportate dal correttivo ter, tendenti a premiare l'effettiva e concreta possibilità di risanamento dell'impresa e corrispondentemente a fermare le mere iniziative strumentali e dilatorie, hanno subito e continuano a subire un decisivo calo.

L'integrale applicazione degli istituti previsti dal CCII presupporrebbe un decisivo cambiamento di mentalità da parte degli imprenditori soprattutto di quelli di dimensioni medio/piccole – tempestiva emersione della situazione di crisi e l'adozione immediata dei rimedi a disposizione destinati alla salvaguardia della continuità aziendale -, che allo stato è ancora lontano.

Dalle rilevazioni statistiche distrettuali emerge il seguente andamento dei flussi in materia di procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel periodo 1.7.2024-30.6.2025 e nell'analogo periodo dell'anno precedente.

PROCEDURE NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Periodo 1.7.2024-30.6.2025			
Ricorsi per liquidazione giudiziale			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	288	291	52
Liquidazione giudiziale			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	143	29	361
Altre procedure concorsuali-fase dichiarativa (accordi ristrutturazione, cp/concordato semplificato, fissazione termine ex art. 44 CCI)			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	29	25	8
Altre procedure concorsuali-fase esecutiva (accordi ristrutturazione, cp/concordato semplificato, fissazione termine ex art. 44 CCI)			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	29	25	8
Procedure di CCS -fase dichiarativa			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	90	84	28
Procedure CCS-fase esecutiva			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
0	89	0	173

Dall'esame dei dati sopra indicati risulta un aumento del 3,60% delle istanze di apertura di liquidazione giudiziale rispetto all'anno giudiziario precedente e un aumento delle liquidazioni giudiziali pendenti superiori del 46% rispetto a quelle pendenti al 30.6.2024. Peraltro, se si sommano il numero dei fallimenti pendenti con quello delle liquidazioni giudiziali pendenti pari a 989 al 30.6.2024 e a 897 al 30.6.2025 si riscontra una riduzione complessiva del 9%.

Decisamente calato anche il numero dei ricorsi per concordato preventivo che hanno registrato un ulteriore calo del 10 % rispetto al 2023/2024. Secondo i dati acquisiti dalle cancellerie nessun ricorso è poi sfociato in un concordato omologato, il che conferma quanto sopra già osservato sugli effetti delle modifiche progressivamente introdotte alla relativa disciplina.

Una decisiva impennata si è invece verificata per i procedimenti di sovraindebitamento con particolare riferimento a quelli di apertura della liquidazione controllata rispetto al precedente istituto della liquidazione del patrimonio.

Infatti, le liquidazioni controllate in cui consistono sostanzialmente le procedure di CCS aperte hanno registrato un aumento del 100% rispetto a quelle aperte e pendenti nell'anno precedente (da 44 a 88).

Dal lato esecuzioni immobiliari non si registrato particolari innovazioni, ma perdura la significativa riduzione delle sopravvenienze.

Quanto all'esecuzioni mobiliari si sottolinea che la modifica introdotta dalla riforma Cartabia all'art. 492 bis c.p.c., unitamente all'inizio dell'esecuzione presso terzi con ricorso al G.E., ha comportato la necessità di provvedere alla fissazione dell'udienza ai fini dell'assegnazione, con conseguente aggravio del carico di lavoro per il giudice rispetto all'alternativa dell'introduzione della procedura con atto di citazione. Inoltre, va segnalata la difficoltà interpretativa se non proprio il vuoto normativo in punto liquidazione del compenso dovuto all'ufficiale giudiziario nel caso in cui il creditore, effettuate le ricerche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., iscriva a ruolo la controversia con atto di citazione.

Tribunale di Rovigo

Il cd. Correttivo ha introdotto alcune modifiche al rito speciale delineato dal d.lgs. 149/2022, innanzi tutto ampliando e precisando l'ambito di applicazione dei procedimenti soggetti al rito disciplinato dal titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito: l'attuale testo dell'art. 473*bis* c.p.c. precisa infatti che nel novero di tali cause sono ricomprese quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari, mentre sono espressamente escluse le cause di scioglimento della comunione legale.

Altre opportune modifiche hanno riguardato la 'correzione del rito, che può ora essere disposta dal giudice entro la prima udienza, e la possibilità di abbreviare i termini sino alla metà, nei casi di comprovata urgenza, non solo con riferimento alla fase introduttiva del processo, ma anche per il deposito delle memorie di cui all'art. 473*bis*.17 c.p.c.

Il legislatore è intervenuto, poi, sulla disciplina dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, precisando che in mancanza di figli minori la competenza possa essere radicata non solo facendo riferimento alla residenza, ma anche al domicilio dell'attore (art. 473*bis*.47, comma 1, c.p.c.).

È stato inoltre introdotto all'art. 473*bis*.47 c.p.c. il comma 2, in forza del quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci, così accorpando nella disciplina processuale la previsione di cui all'art. 5, comma 5, L. 898/1970 (contestualmente abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 164/2024).

Il d.lgs. 164/2024 ha infine previsto una modifica della rubrica dell'art. 473*bis*.47 c.p.c.: da «Competenza» si è passati alla più precisa rubrica «Competenza per territorio e poteri del pubblico ministero».

I provvedimenti indifferibili e urgenti emessi *ex* art. 473*bis*.15 c.p.c. sono ora suscettibili di reclamo solo contestualmente ai provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito della prima udienza ai sensi dell'art. 473*bis*.22 c.p.c. e la modifica dell'art. 473*bis*.19 c.p.c. ha chiarito che per i diritti indisponibili non si applicano al convenuto decadenze ai fini della proposizione di domande riconvenzionali.

Con l'introduzione dell'art. 473*bis*.72 c.p.c. le norme sugli ordini di protezione per abusi familiari sono state estese a condotte pregiudizievoli poste in essere da o nei confronti di componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge, dal convivente o dalla parte dell'unione civile.

Il cd. Correttivo ha inoltre chiarito che la facoltà di reclamare i provvedimenti temporanei e urgenti può avere ad oggetto anche ordinanze emesse dal giudice dell'appello: l'impugnazione viene decisa dalla stessa Corte di appello, in diversa composizione. Tale modifica dell'art. 473*bis*.34 c.p.c. mira ad assicurare uniformità e specializzazione nelle decisioni.

Con l'introduzione dell'art. 70, comma 1, n. 3-*bis*, c.p.c., si prevede inoltre l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, a pena di nullità, nelle cause in cui debbano essere assunti provvedimenti relativi ai figli minori.

Tra le altre modifiche, spicca la precisazione che le produzioni documentali previste dall'art. 473*bis*.48 c.p.c. non riguardano i procedimenti su domanda congiunta disciplinati dall'art. 473*bis*.51 c.p.c., norma di cui sono stati corretti due errori formali, sostituendo il rinvio ai numeri dell'art. 473*bis*.12, comma 1, c.p.c. – ma è richiamato l'intero comma 1 della medesima disposizione, in modo che anche la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei documenti che la parte offre in comunicazione, prima esclusi dal richiamo, siano elementi che devono essere contenuti anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta – e l'errato riferimento all'art. 473*bis*.13, comma 3, c.p.c.

L'impatto delle novità introdotte dal d.lgs. 164/2024 non è di particolare rilievo, ma certamente è stato opportuno dissipare alcuni dubbi interpretativi, come quello relativo all'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione legale nell'ambito del procedimento separativo o divorzile, dal momento che l'eventuale intempestività del rilievo dell'inammissibilità da parte del giudice, entro la prima udienza, determinava la necessità di procedere ad un'istruttoria suscettibile di appesantire non poco il giudizio.

Non è ancora possibile verificare l'incidenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024, ma si ritiene che le numerose precisazioni contenute nel testo di nuovo conio abbiano fatto chiarezza nella conduzione di un procedimento che abbina la necessità di rigorosa salvaguardia di interessi prioritari, come quelli del minore, alla speditezza del procedimento, indubbiamente reso più celere per effetto della *discovery* assertiva e documentale imposta alle parti prima della celebrazione dell'udienza *ex* art. 473*bis*.21 c.p.c.

Le rilevazioni trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale espongono nell'A.G. 2024/25 un lievissimo aumento delle nuove iscrizioni di procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, rispetto all'A.G. 2023/24, e una altrettanto lieve diminuzione dei flussi in ingresso dei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, ma dalla rassegna numerica si evince un buon incremento del numero delle definizioni, pari a +6,2% (da 518 rilevate nell'A.G. 2023/24 a 550 nell'A.G. 2024/25), e la diminuzione della pendenza finale, che è passata da 238 a 220 procedimenti (-7,5%).

L'aumento del numero delle definizioni si registra nei procedimenti contenziosi (da 175 nel 2023/24 a 202 nel 2024/25), il che dimostra il buon impatto della Riforma Cartabia sui tempi di definizione di cause che, in passato, avevano spesso un *iter* eccedente i tempi di ragionevole durata del processo.

Dall'aggiornamento dei dati statistici al 30.9.2025 effettuato dalla cancelleria mediante il Pacchetto ispettori, emerge l'andamento di seguito indicato dei flussi in materia di procedimenti relativi al settore Minori/Famiglia nel periodo 1.3.2025-30.9.2025 e negli analoghi periodi relativi agli anni 2023 e 2024.

È bene tuttavia precisare che l'analisi dei dati risente ancora dei plurimi passaggi dei procedimenti dal registro del Contenzioso al registro V.G., a causa dell'intempestivo aggiornamento dei 'codici oggetto'.

A seguito delle modifiche applicate da DGSIA alla versione SICID 6.07.03, dall'1.2.2024 è stata infatti resa obbligatoria l'iscrizione nel registro della V.G. dei procedimenti non contenziosi in materia di diritto di famiglia, per cui la valutazione sull'impatto della riforma dal punto di vista quantitativo è ora meno approssimativa. Si dovrà tuttavia attendere quanto meno la definizione di tutti i procedimenti instaurati sino al 28.2.2023, per avere un quadro più chiaro degli effetti dell'intervento legislativo dal punto di vista dell'incremento, o meno, dei procedimenti consensuali e del conseguente abbattimento del numero delle iscrizioni dei procedimenti contenziosi.

ANNO 2023 Periodo 1.3.2023-30.9.2023			
Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
223	96	143	176
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
86	157	205	38
	Famiglia separazioni e divorzi congiunti in cumulo		
0	9	9 (fase separazione)	9 (fase divorzio)
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
105	115	126	94
Tot. **414**	**377**	**483**	**317**

ANNO 2024 Periodo 1.3.2024-30.9.2024			
Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
200	178	147	231
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
51	149	155	45
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti in cumulo			
25	31	18	38
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
28	62	61	29
Tot. **304**	**420**	**381**	**343**

ANNO 2025 Periodo 1.3.2025-30.9.2025			
Famiglia e Minori contenzioso			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
206	159	166	199
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti			
48	162	167	43
Famiglia separazioni consensuali e divorzi congiunti in cumulo			
38	33	28	43
Famiglia e Minori V.G. (al netto di separazioni e divorzi)			
23	61	65	19
Tot. **315**	**415**	**426**	**304**

Il dato di maggiore rilievo è rappresentato dalla riduzione della pendenza finale nell'A.G. 2024/25, rispetto agli anni precedenti.

Dalle rassegne numeriche di dettaglio trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale si evince in ogni caso la sostanziale stabilità nell'A.G. 2024/25 del numero complessivo delle nuove iscrizioni in materia di separazione e divorzio contenziosi e non contenziosi, rispetto all'anno precedente e si conferma la tendenza al decremento delle nuove iscrizioni, rispetto ai due anni precedenti (n. 658 A.G. 2021/23; n. 593 A.G. 2022/23; n. 490 A.G. 2023/24; n. 492 A.G. 2024/25).

<u>Separazioni consensuali e divorzi congiunti</u>

A.G. 2021/22 sopravvenuti 421; definiti 442; pendenti 83

A.G. 2022/23 sopravvenuti 349; definiti 373 (di cui 197 con sentenza); pendenti 58

A.G. 2023/24 sopravvenuti 328; definiti 343 (di cui 338 con sentenza); pendenti 90

A.G. 2024/25 sopravvenuti 336; definiti 348 (di cui 341 con sentenza); pendenti 97

<u>Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi</u>

A.G. 2021/22 sopravvenuti 237; definiti 371; pendenti 189

A.G. 2022/23 sopravvenuti 244; definiti 278 (di cui 177 con sentenza); pendenti 211

A.G. 2023/24 sopravvenuti 162; definiti 175 (di cui 167 con sentenza); pendenti 148

A.G. 2024/25 sopravvenuti 156; definiti 202 (di cui 188 con sentenza); pendenti 220

Un dato altrettanto interessante è costituito dal progressivo aumento dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio contenzioso 'in cumulo', ai sensi degli artt. 473*bis*.49 e 473*bis*.51 c.p.c.

I magistrati addetti alla trattazione di tali cause reputano opportuno disporre la comparizione personale delle parti all'udienza successiva alla definizione del procedimento di separazione consensuale, per verificare che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori di età sia, alla prova dei fatti, davvero rispondente all'interesse di costoro. Talvolta, infatti, le

parti chiedono di modificare alcune condizioni, avendo ad esempio sperimentato nel corso della separazione la difficoltà dei figli nell'attuare una permanenza perfettamente paritaria presso i genitori separati, spesso declinata nella forma di un'alternanza che prevede troppi 'passaggi' del minore dall'una all'altra residenza.

Si ritiene dunque preferibile evitare la sostituzione dell'udienza con il deposito di note nella fase del divorzio congiunto, che è di pochi mesi successiva alla definizione della separazione consensuale.

Quanto ad altri aspetti della Riforma in tema di Minori e Famiglia, va qui ribadito che essa ha l'indubbio pregio di avere uniformato la struttura del procedimento e assicurato tempi e modalità di instaurazione del contraddittorio e di esercizio del diritto di difesa certamente più rispondenti al giusto processo, soprattutto per il fatto che è stata eliminata la difformità di rito che in passato aveva caratterizzato i procedimenti di separazione e di divorzio, da un lato, e i procedimenti di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio, dall'altro.

Il procedimento unitario previsto dagli artt. 473 *bis* ss. c.p.c. continua, tuttavia, a presentare alcune criticità: prima fra tutte la definizione dei procedimenti di separazione consensuale con sentenza, anziché con decreto, al pari dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. È infatti di intuitiva evidenza che, per quanto snella e concisa possa essere la redazione di una sentenza, il codice di rito delinea una insuperabile differenza tra la sentenza e il decreto, per cui inevitabilmente più gravoso è l'impegno richiesto al giudice nella stesura della sentenza, che nei procedimenti di separazione consensuale ben potrebbe essere sostituita da una più snella e celere modalità definitoria del procedimento. Va inoltre evidenziato che la scelta della sentenza come provvedimento che conclude (anche) i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio rende oggi difficoltoso emettere un provvedimento collegiale immediato, pronunciato all'udienza, nel quale il giudice recepisca l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti dinanzi al collegio, ove sia mantenuta la scelta della trattazione collegiale dei procedimenti *ex* art. 473 *bis*.29 c.p.c.

In definitiva, sarebbe quanto mai opportuno evitare un incremento dei tempi di definizione di tali procedimenti proprio nella fase decisoria.

Quanto all'introduzione dell'art. 473 *bis*.15 c.p.c., si ritiene che si tratti di una previsione idonea ad attuare un contemperamento dell'estensione dei tempi ordinari stabiliti per l'instaurazione del contradditorio e per l'esercizio del diritto di difesa del convenuto con l'urgenza di apprestare una tutela immediata in situazioni che impongono l'emissione di provvedimenti anticipatori, mediante un procedimento *lato sensu* cautelare finalizzato a evitare che il tempo ridondi a danno della parte che vedrebbe altrimenti compromesso il proprio diritto.

Va peraltro segnalata la prassi assai diffusa tra i difensori di chiedere 'sempre e comunque l'emissione di un provvedimento indifferibile e urgente, anche quando *ictu oculi* non ve ne sono i presupposti. Il che comporta un inutile dispendio di attività del giudice.

Si rileva, infine, che la diminuzione del numero dei procedimenti iscritti nel registro della V.G. in materia di minori potrebbe in parte essere giustificata dalla competenza concorrente dei notai introdotta dall'art. 21 d.lgs. 149/2022 in tema di autorizzazioni relative ad affari di V.G., ma – come osservato in precedenza – la traslazione da un registro all'altro di numerosi procedimenti riguardanti anche i minori non consente una valutazione univoca del dato che emerge dalle rassegne numeriche sopra riportate.

Tribunale di Treviso

L'entrata in vigore in data 15.7.2022 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha determinato rilevanti effetti sull'organizzazione degli uffici e sul lavoro del giudice e delle cancellerie.

Il Nuovo Codice ha ampliato le competenze collegiali in materia di sovraindebitamento, ha previsto che l'apertura della liquidazione controllata sia disposta con sentenza e ha favorito il ricorso all'esdebitazione.

Ciò ha determinato un aggravio del lavoro per l'aumento dei procedimenti e per la maggior complessità della decisione collegiale.

Anche le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale sono destinate ad aumentare in ragione delle informative raccolte d'ufficio presso Agenzia delle Entrate, Riscossione, INAIL, sicché la soglia di procedibilità di 30 mila euro è scarsamente selettiva, perché spesso integrata attraverso il ricorso automatico alle informative.

A questo deve aggiungersi che il creditore può formulare la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata per le imprese sottosoglia.

La previsione di obblighi più stringenti per il Curatore sia in termini di adempimenti che di tempistiche (basti citare le informative ex art. 130 CCI, la nuova disciplina del programma di liquidazione o il registro informatico delle attività) comporta più interventi di controllo e un flusso più ampio di atti da esaminare da parte del giudice.

La pluralità degli strumenti di composizione della crisi disciplinati dal Nuovo Codice e la complessità e novità della disciplina impongono al giudice un fortissimo impegno in termini di studio, comprensione e applicazione degli istituti.

Anche le cancellerie sono state chiamate a un notevole sforzo per rendere operative le nuove disposizioni, in particolare per l'articolazione del procedimento unitario, per la previsione di un flusso informativo al PM che riguarda pressoché tutti gli atti e i procedimenti, nonché per i problemi informatici di funzionamento degli applicativi.

Le pendenze delle procedure concorsuali nel periodo in esame hanno avuto un aumento dell'8,6% – confermando la tendenza già in atto nell'anno precedente (+7,60 %) -, sono infatti passate da nr. 1246 a nr. 1339.

Il dato trova una spiegazione nell'aumento delle sopravvenienze passate da nr. 867 a nr. 906 solo parzialmente compensate da un lieve aumento delle definizioni passate da nr. 797 a nr. 813 e nella circostanza che sono state aperte nr. 81 liquidazioni controllate, procedimenti introdotti dal CCII e che hanno una durata di anni 3.

I procedimenti unitari iscritti sono stati 334 (in leggero aumento rispetto al dato precedente di nr. 311 ma in forte crescita – + 41,50%- rispetto al 2022/2023) e le definizioni 298 (contro il dato precedente di 295 nel 2024 e 166 del 2023); la pendenza finale è di nr. 121 contro il dato precedente di nr. 85.

I ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale sono stati nr. 200 in aumento rispetto dal dato precedente di 191, di cui 193 definiti contro il dato precedente di 183; sono state aperte nr. 118 liquidazioni (numero uguale all'anno precedente ma in forte crescita rispetto al dato 2022/2023 di 74).

La pendenza finale è di nr. 267 con 30 definizioni (l'anno precedente vi erano 179 pendenti con 13 definizioni).

L'aumento della pendenza si giustifica con la durata pluriannuale delle procedure.

I ricorsi per l'ammissione al concordato preventivo sono stati nel periodo in esame 8 con 10 definizioni mentre l'anno precedente vi erano state 14 sopravvenienze con 9 definizioni.

La pendenza attuale è di 8 procedimenti in calo rispetto al dato precedente di 10.

Continua la tendenza già in atto negli ultimi anni dell'aumento dei ricorsi di liquidazione controllata dal patrimonio: si è passati, infatti da nr. 105 ricorsi iscritti nell'anno precedente a nr. 111, le definizioni sono 91 contro il dato precedente di 93.

Le sentenze sono 81, in leggero calo rispetto al dato precedente di 86.

Le procedure pendenti sono 224 contro il dato di 143 dell'anno precedente.

Tale aumento si spiega con la durata almeno triennale delle procedure.

Vi è un sensibile aumento anche dei ricorsi per esdebitazione del debitore incapiente previsti dal CCI nel periodo in esame in numero di 17 mentre nell'anno precedente erano 7, di cui 17 definiti, con solo 2 pendenze finali.

I dati* relativi alla composizione negoziata sotto la vigenza del nuovo codice – tenuto conto che l'intervento del Tribunale è solo eventuale - denotano un sensibile aumento atteso che i ricorsi depositati nel periodo in esame (esclusi i sub) sono 18 rispetto al dato precedente di 10; le definizioni sono pressoché pari alle sopravvenienze.

Per quanto riguarda la materia delle esecuzioni, in particolare delle esecuzioni immobiliari, non è ancora possibile stabilire appieno l'impatto della Riforma Cartabia sull'organizzazione dell'ufficio, in quanto i GE hanno un ritardo di circa 6 mesi nella fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c. e, pertanto, un numero ancora contenuto di fascicoli post Cartabia è stato "lavorato" e i tempi di definizione delle vendite vanno certamente oltre l'anno.

Nelle ordinanze di vendita i GE hanno previsto, in applicazione delle norme della riforma che impongono tempi ristretti e definiti, un termine finale per il completamento delle operazioni delegate e lo svolgimento di almeno tre esperimenti di vendita entro un anno dall'emissione dell'ordinanza.

Queste misure dovrebbero ridurre i tempi di definizione.

Fattore di rallentamento è, invece, l'aggravio procedurale per i fascicoli con crediti di professionisti verso consumatori con titolo costituito da decreto ingiuntivo (sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione). Quando il decreto ingiuntivo non contiene una disamina della questione dell'eventuale presenza di clausole abusive, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito a prescindere dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La materia delle esecuzioni immobiliari, anche per quest'anno, è stata caratterizzata dalla forte riduzione del dato delle pendenze passate da nr. 1635 a nr. 1459 (nel 2022 le pendenze erano n. 2744), con una riduzione delle iscrizioni passate da nr. 536 a nr. 439 e un calo delle definizioni da nr. 954 a nr. 776.

L’ufficio mantiene, comunque, un’elevata capacità di smaltimento e di conseguente riduzione dell’arretrato dal momento che le definizioni (776) superano di gran lunga le sopravvenienze (439) con un Clarence Rate positivo di 1,76.

Le esecuzioni mobiliari sono caratterizzate da un sensibile aumento delle pendenze – fenomeno già verificatosi negli anni passati - (da n. 1383 a nr. 1681), da un forte aumento delle iscrizioni, da n. 2912 a nr. 3184 e sensibile aumento delle definizioni da n. 2456 a nr. 3070.

Le ragioni del peggioramento dei dati sono da individuare nella circostanza che dal 30.6.23 è venuto meno l'apporto del quarto GE, la dott.ssa Agnoli, ora i GOP sono tre, di cui un giudice non esclusivista con ruolo ridotto al 40%; nel numero elevato di opposizioni e nel notevole aggravio procedurale per i fascicoli con crediti di professionisti verso consumatori con titolo costituito da decreto ingiuntivo.

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata in materi di impresa

La cd “riforma Cartabia” non ha avuto alcun impatto migliorativo sull’andamento del contenzioso della Sezione Specializzata in materia di Impresa, né è prevedibile, stante la peculiarità delle materie trattate dalla sezione, che essa possa nel prosieguo significativamente incidere sullo stesso.

Va anche considerato che nella materia della proprietà industriale ed intellettuale è molto ampio il ricorso ai procedimenti cautelari previsti dal codice di proprietà industriale e che sono tendenzialmente “satisfattivi” per il ricorrente, tanto che spesso non sono seguiti da procedimenti di merito.

Il numero dei procedimenti cautelari comporta un gravoso impegno per la Sezione. Dall’1.7.2024 al 3.06.25 sono stati iscritti 131 procedimenti cautelari e ne sono stati definiti 145.

La durata del contenzioso di merito non è legata alla durata delle fasi processuali su cui ha più significativamente inciso la riforma (fase introduttiva e fase decisoria), quanto piuttosto alla notevole complessità della fase istruttoria e del contraddittorio tecnico che in essa si sviluppa (in particolare nel contenzioso in materia brevettuale) oltre che alla operatività di istituti propri del diritto industriale.

Proprio in ragione delle efficienti misure cautelari previste dal codice di proprietà industriale e delle peculiarità della materia, il ricorso al rito “semplificato” in dette materie è ridotto e si presume continuerà ad essere del tutto marginale.

Nel periodo dall’1.7.2024 al 30.6.2025 solo 17 procedimenti (su 384 sopravvenienze totali di contenzioso ordinario) sono stati proposti nelle forme del rito semplificato; trattasi comunque di rito utilizzato in procedimenti in materia societaria che anche *ante riforma* non avevano un impatto significativo sulla complessiva durata del contenzioso in materia di Impresa, posto che in caso di controversie che non necessitano di istruttoria (ad esempio in materia di impugnazione di delibere societarie per vizi procedimentali) la definizione avviene comunque in tempi ridotti; per il restante contenzioso societario, che vede molte parti coinvolte con fasi istruttorie complesse, la riforma processuale non risulta avere effettivi risvolti migliorativi in quanto anche per detto contenzioso di merito societario la durata è correlata alla complessità della fase istruttoria piuttosto che alle tempistiche degli altri snodi processuali.

Utilità potrà invece presentare l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione su questioni nuove, analogamente alla utilità che riveste nei contenziosi riguardanti privative comunitarie l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in base alla disciplina regolamentare europea.

Altre recenti riforme

- Le modifiche al Codice della crisi introdotte con il D.Lgs 83 del 17.6.2022 non hanno avuto ricadute significative sul contenzioso della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
- La riforma relativa alle "Class Action" che ha devoluto alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa siffatta tipologia di contenzioso ha, invece, l'assegnazione alla Sezione di alcune azioni di classe, con iscrizione di procedimenti sia di merito sia di natura cautelare (dall'1.7.2024 al 30.7.2025 proposte 1 azione di classe e 1 inibitoria collettiva).
- Il 1°giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema del Brevetto europeo cui l'Italia ha aderito sottoscrivendo l'Accordo sul Brevetto Unitario (*UPCA – Unified Patent Court Agreement*).
 Si dovrà attendere per verificare in che misura la istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti **("UPC" – Unified Patent Court)** per la composizione delle controversie riguardanti i brevetti europei ed i nuovi brevetti con **effetto unitario** ridurrà il contenzioso brevettuale concernente i brevetti europei, posto che per il periodo transitorio con "*richiesta di opt-out*" le parti potranno continuare ad avvalersi dei tribunali nazionali.
 - a seguito dell'entrata in vigore, dopo le varie proroghe, delle modifiche all'art. 2477 c.c. ad opera dell'art. 379, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche, sono pervenute, a decorrere dalla fine dell'anno 2024, molte segnalazioni da parte dei Conservatori dei Registri delle Imprese dei nominativi delle società che non hanno provveduto alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nonostante il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2477 c.c.
 In vista dell'entrata in vigore della normativa è stata intrattenuta una serie di incontri preparatori con i Conservatori dei Registri delle Imprese e la Sezione ha altresì concordato le modalità di applicazione del procedimento di nomina dell'organo di controllo da parte del Tribunale in apposite riunioni di Sezione. La Sezione ha, pertanto, fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze in materia. Dall'1.7.2024 sono stati iscritti 130 procedimenti, di cui 114 sono stati definiti.

Sezione I civile

Si richiama quanto sopra detto in ordine al notevole sforzo richiesto al 2° gruppo per approfondire la nuova struttura delle procedure concorsuali delineate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entrato in vigore nel luglio 2022, al fine di fare fronte a ricorsi assai delicati relativi a piani di ristrutturazione soggetti a omologa, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.

L'aggravio di lavoro è altresì legato, come detto, all'aumento delle procedure di sovraindebitamento, le quali si caratterizzano per uno scarso e incompleto flusso informativo da parte del debitore con la conseguente difficoltà a ricostruire la posizione debitoria dell'istante anche sotto il profilo della sua meritevolezza (ove richiesta).

Inoltre, i ricorsi per liquidazione controllata possono essere ora depositati anche dai creditori, al pari dei ricorsi per liquidazione giudiziale, sicché si è registrato un aumento delle domande di apertura di detta procedura.

Il 2° gruppo, trattando i procedimenti in cui è parte un fallimento, si trova esposto a cronici ritardi nella definizione, con conseguenti ricorsi ai sensi della legge Pinto proposti dai creditori insinuati al passivo e soddisfatti oltre i tre anni dalla domanda.

Complessivamente, il quadro relativo al contenzioso ordinario di 1° e 2° gruppo espone al **15.9.2025** i seguenti dati – ultima colonna pendenti finali:

Al 15.9.2025 risultano				
	Sopravvenuti	Definiti	Con sentenza	Pendenti
Altri istituti e leggi speciali	11	18	11	23
Altri istituti e leggi speciali	2	2	1	1
Altri istituti e leggi speciali	2	3	0	3
Altri istituti e leggi speciali	102	110	68	85
Altri istituti e leggi speciali	133	121	73	193
Altri istituti e leggi speciali	23	29	13	34
Cause in materia minorile	9	11	9	14
Contratti bancari	14	30	17	30
Controversie di diritto amminsitrativo	76	118	78	140
Crisi d'impresa	2		0	2
Diritti reali – possesso - trascrizioni	79	99	48	164
Diritti reali – possesso – trascrizioni	15	15	14	23
Diritti reali – possesso – trascrizioni	38	100	26	128
Diritti reali – possesso – trascrizioni	6	6	2	4
Fallimenti e procedure concorsuali	29	56	21	60
Successioni	79	102	43	187
Contratti e obbligazioni varie	443	603	275	786
Contratti e obbligazioni varie	155	163	85	241
Contratti e obbligazioni varie	155	229	117	325
Contratti e obbligazioni varie	2	2	1	4

Va ricordato che a norma dell'art. 43 4° comma LF, introdotto dal DL 83/2015 del 27.6.2015, «*le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della Corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della Corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia*»).

L'impulso previsto dalla legge è stato recepito per tempo aumentando da tre a quattro i componenti del 2° gruppo giudici delegati alle procedure concorsuali davanti ai quali si concentra, oltre alle procedure concorsuali, la maggior parte delle cause dove è parte il fallimento (vd. tabella organizzativa 2020–2022, p. 10).

Anche la proposta tabellare di organizzazione del tribunale di Venezia per il triennio 2026-2029 tratta ripetutamente la questione a

p. 6: «*obiettivi principali del settore civile…definizione dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89; celere definizione delle cause di cui è parte un fallimento*»;

p. 17: «*l'urgenza delle procedure concorsuali determina di per sé il numero dei provvedimenti da adottare (sentenze di fallimento, decreti di apertura e/o ammissione, omologa concordati, accordi di ristrutturazione ecc) così come devono essere evase senza indugio le istanze di curatori, commissari e ausiliari*».

Tuttavia, in esito al trasferimento avvenuto l'1-2.9.2025 al tribunale di Treviso delle dott.sse Ivana Morandin e Sara Pitinari, il 2° gruppo presenta una grave carenza di organico, essendovi attualmente 3,10 giudici FTE su un organico tabellare di 4,70 FTE (presidente al 70% e 4 giudici). L'ultimo concorso ordinario è andato deserto, mentre anche il giudice Silvia Bianchi (ora al 90%) ha maturato la decennalità nel 2° gruppo, è stato prorogato fino al 31.12.2025 soltanto per definire i procedimenti nel rispetto del PNNR, e comunque non potrà restare oltre il 30.6.2026.

Tribunale di Verona

Le procedure di sovraindebitamento sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, continuando anche quest'anno a rappresentare un'importante quota del carico di lavoro della sezione (con 84 ricorsi depositati nel periodo in considerazione); fra essi, la maggior parte è diretta all'apertura della liquidazione controllata.

Quanto alle procedure negoziali delle imprese maggiori, sono leggermente aumentate rispetto allo scorso anno le domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (complessivamente ad oggi in numero di 15), con una lieve ripresa dei ricorsi ex art. 44 CC.II. finalizzati (nelle intenzioni del ricorrente) ad esitare in una domanda di concordato preventivo – istituto che, come noto, ha subito il maggior impatto per effetto dell'entrata in vigore del Codice della crisi, giacché la disciplina ne è divenuta particolarmente complessa e di non lineare interpretazione, oltre che meno "allettante" per il debitore nel caso del concordato liquidatorio (dove alla soglia di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 20% si è aggiunta la necessità di apporti esterni che incrementino di almeno il 10% il patrimonio del debitore, nonché il riconoscimento della legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni di responsabilità). Rimane, tuttavia, tuttora maggiore il numero di ricorsi diretti alla conferma di misure protettive e cautelari (ad oggi pari a 17).

Modesto è ancora il numero di ricorsi diretti alla concessione del nuovo istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, ed ancora pochi, malgrado i vantaggi in termini di costi rispetto alle esecuzioni individuali, sono i ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposti non dal debitore, ma da creditori, peraltro con incremento rispetto allo scorso anno dovuto ad iniziative assunte da cessionari di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

I ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati nel periodo in questione, sono in numero di 295, e le liquidazioni aperte sono 166. Tali procedure dovrebbero trovare una definizione più rapida rispetto ai fallimenti, per le più stringenti norme dettate Codice della crisi con funzione acceleratoria del loro svolgimento ed una maggiore attenzione e sensibilità dei professionisti nominati quali curatori al rispetto dei vari termini stabiliti dal Codice. Nel periodo in considerazione, a circa tre anni dall'entrata in vigore del Codice della crisi, ne sono state infatti già chiuse 42 (numero

anch'esso superiore a quello degli altri Tribunali del distretto); l'impegno diretto alla riduzione dei tempi delle procedure è peraltro incentrato sui fallimenti, ed il costante monitoraggio degli stessi ha prodotto risultati soddisfacenti (213 fallimenti chiusi nel periodo).

In materia esecutiva, le sopravvenienze sono in diminuzione, particolarmente per quel che riguarda le procedure esecutive immobiliari; in entrambi i settori le definizioni sopravanzano le nuove iscrizioni, e la riduzione delle pendenze è particolarmente spiccata per le esecuzioni immobiliari (dove, con 343 sopravvenienze e 526 definizioni, le pendenze finali risultano essere 589).

Tribunale di Vicenza

Lo sforzo legislativo in atto, ormai da quasi due decenni, tende sempre più al recupero di valore del bene impresa nell'interesse generale. Negli ultimi tempi, l'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) e la nuova composizione negoziata in esso contenuta hanno dato una spinta verso l'incremento delle procedure di natura negoziale rispetto a quelle di impronta giudiziale, in funzione della uscita dell'impresa dalla crisi, con risultati che, in termini di carico di lavoro, possono peraltro definirsi neutri, poiché al decremento delle procedure giudiziali pure (ex fallimento, ora liquidazione giudiziale) ha corrisposto un incremento quasi uguale di procedure negoziali (i.e. concordati, accordi di ristrutturazione, composizioni negoziate), che comunque richiedono un'attività giudiziale più o meno intensa di contorno. Insomma, il mutamento ed ampliamento degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa non ha ancora avuto l'effetto di eliminare l'intervento giudiziale nella soluzione della medesima crisi di impresa. Va, peraltro, rilevato che sta aumentando la sensibilità degli imprenditori del territorio verso le diverse possibilità offerte dai nuovi strumenti di composizione della crisi, che hanno come presupposto l'emersione tempestiva della crisi, la qual cosa favorirà, nel medio e lungo periodo, una progressiva degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa, determinando perciò un minor impatto nei confronti del tribunale.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

c) Rapporti Bancari;

Corte d'Appello

Non si registra un particolare beneficio acceleratorio derivante dalla previsione della figura del consigliere istruttore della riforma Cartabia posto che, pur trattandosi di una tipologia di cause che spesso comporta una fase istruttoria mediante consulenza tecnica, era delegato il relatore per l'incombente anche nella disciplina previgente.

Di regola, il conferimento dell'incarico avviene in via telematica, ex art. 193 cpc.

In generale, l'udienza è efficacemente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* cpc, in considerazione della natura tecnica delle argomentazioni difensive e, per la stessa ragione, la discussione orale ex art. 281 *quinquies* cpc, applicabile in appello in forza della norma di cui all'art. 359 cpc, non è una formula adottata spesso in questa materia, tranne che in seguito all'espletamento della c.t.u. allorquando i temi sono ormai delineati e approfonditi in esito all'accertamento tecnico officioso.

Del resto, lo strumento di cui all'art. 281 *sexies* cpc, richiamato dall'art. 350 *bis* cpc, pur riferendosi alle ipotesi di inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'appello nonché di ridotta complessità o di urgenza della causa, risponde all'esigenza di concludere rapidamente il processo una volta

depositata la consulenza tecnica, garantendo il diritto della difesa mediante la prevista assegnazione di un termine per note conclusive, secondo quanto introdotto con la recente riforma.

Tribunale di Belluno

I dati statistici del Tribunale di Belluno dell'anno 2024-2025 relativi alle controversie in materia di rapporti bancari evidenziano il numero esiguo di tali procedimenti (6 sopravvenuti, 4 definiti e 8 pendenti finali).

Materia	Sopravvenuti	Definiti	*di cui: definiti con sentenza*	Pendenti Fine
Contratti Bancari	6	4	*2*	8

Tribunale di Padova

Si riporta sul punto quanto relazionato dalla dr.ssa Lolli.

L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha certamente ridotto le sopravvenienze anche in materia bancaria per effetto dell'aumento della competenza del Giudice di Pace alle cause di valore fino ad €.10.000,00, sia per i ricorsi per decreto ingiuntivo, sia per le relative opposizioni e comunque per cause ordinarie relative a beni mobili di valore fino ad €.10.000,00.

Per quanto riguarda le controversie in materia di contratti bancari e finanziari va osservato che gli stessi sono soggetti all'obbligo di mediazione preventiva già in forza del disposto dell'art.5 del D. Lgs.28/2010, nella formulazione previgente e pertanto la riforma Cartabia non ha apportato sostanziali novità.

Molto spesso i procedimenti sono avviati con ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto, per le ragioni già esposte, la causa di opposizione segue il rito ordinario, pur essendo controversie generalmente documentali o tali da richiedere un'istruttoria soltanto tecnica.

La mediazione viene dunque svolta nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo ma, qualora siano i clienti ad avviare la causa, di solito invocando nullità di clausole contrattuali e conseguenti indebiti, la mediazione è stata normalmente svolta in via preventiva.

È stata effettuata una rilevazione SICID relativa al periodo 17/9/2024-30/9/2025, per quanto riguarda, sia le cause ordinarie, sia i decreti ingiuntivi in materia bancaria. L'estrazione ha sicuramente margini di inesattezza, dovuti al fatto che gli oggetti per i procedimenti di cognizione che si riferiscono alla materia bancaria, oltre all'esplicita dizione "rapporti bancari", sono anche "mutuo" e "fideiussione", che tuttavia non sempre fanno riferimento a rapporti bancari veri e propri (anche se in termini generali i mutui e le fideiussioni tra privati e senza istituti bancari sono in numero molto poco significativo). Tuttavia, è possibile "ripulire" il dato escludendo dall'elenco quei fascicoli che, pur avendo per oggetto "mutuo" o "fideiussione", non sono stati assegnati ai tre magistrati della sezione che fanno parte del gruppo di lavoro relativo alle predette controversie in materia bancaria.

Inoltre, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, è stato possibile procedere all'estrazione solo con gli oggetti "rapporti bancari" e "fideiussione". Si è, poi, verificato che sotto la dizione "intermediazione mobiliare", che esiste solo per i ricorsi per ingiunzione, sono state iscritte numerose procedure promosse dalle cessionarie di crediti delle banche in relazione a contratti bancari. Anche in questo caso, tuttavia, non necessariamente tale dizione contiene solo rapporti bancari e anche in questo caso l'estrazione ha margini di incertezza. Si riporteranno, pertanto, i due tipi di estrazione per i

decreti ingiuntivi (una comprende la voce "intermediazione mobiliare" e l'altra con esclusione della stessa).

Ciò premesso, secondo i criteri di estrazione sopra indicati:

-le cause ordinarie in materia bancaria iscritte nel periodo 17/9/2024-30/9/2025 sono state n. 129; di queste, n. 29 sono state iscritte tra il 18/9/2024 e il 31/12/2024 n. 85 sono state iscritte nel 2025 fino al 30/9; dai n. 129 procedimenti rilevati devono essere esclusi n. 6 procedimenti con oggetto "mutuo", assegnati a giudici non facenti parte del gruppo bancario; il dato effettivo di circa un anno è dunque di n. 123 nuove cause ordinarie;

-i ricorsi per ingiunzione iscritti tra il 17/9/2024 e il 30/9/2025 in materia bancaria:

a) se non si considera l'oggetto "intermediazione mobiliare" sono stati n. 603, di cui n. 171 dal 17/9/2024 al 31/12/2024 e n. 432 nell'anno 2025 fino al 30/9/2025;

b) se si considera l'oggetto "intermediazione mobiliare" sono stati n. 710, di cui n. 204 dal 17/9/2024 al 31/12/2024 e n. 506 nell'anno 2025 fino al 30/9/2025.

Si riporta, per una verifica dei flussi in termini dinamici, la rilevazione risultante dalla relazione dello scorso anno:

a. *le sopravvenienze di cause ordinarie in materia sono sostanzialmente stabili (verosimilmente anche a seguito di pronunzie della Cassazione, anche a Sezioni Unite, che sembrano aver messo un punto fermo su alcune delle questioni più ricorrenti), in quanto le cause promosse nel 2022 sono risultate pari a quelle promosse nel 2023 (81) e saranno verosimilmente in numero analogo a quelle promosse nell'anno corrente, considerato che alla data del 17.9.2024 esse erano pari a 51;*
b. *le sopravvenienze di ricorsi per decreto ingiuntivo in materia sono invece gradualmente diminuite, da 766 nel 2022, a 559 nel 2023, a 299 fino al 17.9.2024, plausibilmente soltanto per effetto dell'ampliamento della competenza del Giudice di Pace dal 1.3.2023.*

Si può osserva che:

-per quanto riguarda le cause ordinarie in materia bancaria, l'andamento delle iscrizioni appare in crescita, considerato che nell'anno 2022 risultano iscritti solo n. 81 procedimenti, così come nell'anno 2023 e nell'anno 2024 solo n. 80 (n. 51 fino al 17/9/2024+ 29 dal 17/9/2024), mentre nei soli primi nove mesi dell'anno 2025 ne sono pervenuti n. 85. Se si confrontano gli anni interi a disposizione (2022 e 2023 n. 81 nuove iscrizioni, 17/9/2024-30/9/2025 n. 123 nuove iscrizioni), si deve concludere per un aumento percentuale del 52% circa;

-per quanto riguarda i ricorsi per ingiunzione in materia bancaria, il dato appare in aumento, qualsiasi delle due estrazioni attuali si voglia considerare; se si considera la rilevazione senza l'indicazione "Intermediazione mobiliare" si assiste ad una risalita che riporta le nuove iscrizioni al livello superiore dell'anno 2023; confrontando il dato dell'anno 2024 (n. 299 rilevati fino al 17/9/2024+171 rilevati da tale data al 31/12/2024) il risultato di n. 470 nuove iscrizioni confermerebbe il trend di diminuzione rilevato negli anni precedenti; tuttavia nei soli primi nove mesi del 2025 le nuove iscrizioni sono state 432. Analogo andamento si avrebbe considerando anche l'oggetto "intermediazione mobiliare", con un risultato di aumento più importante nell'anno 2025, in cui nei soli primi nove mesi si sarebbe registrato un numero di nuove iscrizioni (n. 506) maggiori che quelle di tutto l'anno 2024 (n. 503).

Si deve confermare, comunque, l'affermazione contenuta nella precedente relazione per cui le opposizioni avverso decreti ingiuntivi ottenuti dalle cessionarie di crediti in blocco derivanti da contratti bancari e finanziari, più spesso emessi nei confronti di soggetti irreperibili o incapienti, sono molto limitate; di solito, le opposizioni stesse e, in generale, le cause bancarie al di fuori dell'azione monitoria, vengono promosse quando sono in discussione crediti più importanti.

Secondo i dati trasmessi dagli statistici distrettuali nell'anno 2024/2025 le cause sopravvenute ordinarie in materia bancaria, compresi i mutui e le fideiussioni sarebbero 163 e i procedimenti per ingiunzione (compresi fideiussione ed altre garanzie (21), intermediazione finanziaria (111), rapporti bancari (505) e rapporti con società finanziarie (26), sarebbero complessivamente 663.

Tribunale di Rovigo

Con riferimento alle controversie in materia bancaria, per lo più introdotte nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si segnala una discreto aumento dei flussi in entrata nel periodo qui considerato, rispetto al 2023/24: le nuove iscrizioni, comprensive delle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari sono salite da n. 227 a n. 265, malgrado le poche questioni di diritto tuttora irrisolte dai giudici di legittimità abbiano una ricaduta davvero poco incisiva sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista della complessità di tale contenzioso. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, con la quale è stato recepito l'orientamento impostosi a livello comunitario con riferimento alla tutela del consumatore, sembra aver determinato nell'ultimo anno un incremento del contenzioso in tale settore, data la necessità per il soggetto qualificato consumatore di impugnare il provvedimento monitorio, per far valere la nullità di clausole contrattuali, qualora la prima sommaria disamina del giudice del monitorio abbia sortito esito negativo.

Tribunale di Treviso

Preliminarmente è da precisare che nella materia rapporti bancari sono ricompresi i seguenti oggetti

- *altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.;*
- *Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);*
- *Contratti bancari (deposito bancario, etc.);*
- *Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa;*
- *Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc.)*

nonché "*pagamento somma di denaro* "e "*Credito per le opere pubbliche*".

Il dato statistico nella materia così intesa è il seguente:

Pendenze iniziali al 01.07.2024:	n. 191
Iscritti da 1.7.2024 – 30.6.2025:	n. 96
Definiti da 1.7.2024 – 30.6.2025:	n. 91

Pendenze finali al 30.06.2025:	n. 199

Rispetto al dato delle iscrizioni riferito allo scorso anno:	
Pendenze iniziali al 1.7.2023:	*n. 62*
Iscritti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	*n. 49*
Definiti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	*n. 35*

Pendenze al 30.6.2024:	*n. 77.*

Si segnala, relativamente alle nuove iscrizioni, nonostante il notevole smaltimento, un aumento intorno al 96%, ragionevolmente determinato dalla reazione alla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n.9479 del 6.4.2023.

Infatti, va ribadita la significativa portata di tale pronuncia che impone, per il giudice del monitorio, un indiscusso maggior impegno e studio nella fase di emissione del decreto ingiunto, circostanza che ha giustificato, sempre nell'ottica delle buone prassi, la redazione di un *"Vademecum ad uso interno in merito al rilievo delle clausole abusive in sede di emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di consumatori",* a cura della III^ Sezione civile, di concerto con il magistrato coordinatore.

La citata sentenza delle Sezioni Unite impone, infatti, al Giudice del merito che emette un decreto ingiuntivo, il controllo sul carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato con un consumatore (e, quindi, anche dei contratti di finanziamento), posto a base della richiesta di ingiunzione.

La Cassazione stabilisce che il Giudice possa esercitare poteri istruttori d'ufficio, ma sempre nei limiti del procedimento di ingiunzione. Di fronte ad un accertamento complesso, deve negare l'ingiunzione perché non può disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

Se, invece, il giudice concede l'ingiunzione, deve emettere un decreto motivato che dà conto del controllo eseguito e deve avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni per contestare le clausole ritenute abusive perché, in caso contrario, non può più far valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile.

Quando il decreto non motiva sul punto, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito a prescindere dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo stesso.

La sentenza, quindi, ha avuto un significativo impatto sia nei procedimenti di ingiunzione, in quanto impone al giudice del monitorio un controllo non sempre semplice, connotato il più delle volte da una integrazione dell'attività istruttoria ex art.640 cpc., sia nelle esecuzioni in quanto il giudice dell'opposizione all'esito del controllo effettuato dovrà avvisare le parti, informando il debitore esecutato che potrà proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto.

Da ultimo, si segnala che nelle opposizioni ai decreti ingiuntivi concessi in materia bancaria, alcuni giudici della sezione si avvalgono del rimedio ex art.183 bis cpc e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.281 decies cpc, dispongono la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

Tribunale di Venezia

La riforma Cartabia ha inciso anche nel settore bancario, il quale segue le regole del giudizio contenzioso ordinario di primo grado. Si richiama, quindi, quanto già esposto circa l'aggravio conseguente alla esecuzione delle verifiche preliminari e alla predisposizione del calendario rispetto a ogni singola causa; come pure l'attività ulteriore conseguente alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6.4.2023, la quale ha recepito l'orientamento impostosi a livello comunitario con riferimento alla tutela del consumatore soprattutto in riferimento ai controlli nell'ambito dei procedimenti monitori: di fatto, la verifica preliminare raddoppia i tempi per emettere il decreto ingiuntivo, dovendosi spesso chiedere l'integrazione documentale alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 640, 1° comma cpc.

Tribunale di Verona

Con riferimento ai flussi va premesso che a partire dal 2017 si è registrato una notevole calo delle nuove iscrizioni a ruolo a seguito del trasferimento della sede del principale Istituto bancario del circondario del Tribunale per effetto della fusione con altro Istituto, al punto che le cause in materia bancaria in carico alla III Sezione Civile alla quale è tabellarmente devoluto tale contenzioso, che fino a qualche anno fa ne rappresentavano una delle materie qualificanti e più trattate, sono attualmente stimabili in appena il 10% circa delle pendenze complessive della Sezione.

In ogni caso, per l'anno 1.7.2023/30.6.24, i procedimenti in materia di contratti bancari sono sopravvenuti 34, definiti 44 e pendenti finali 67, con una diminuzione sensibile di questi ultimi rispetto all'anno precedente (93).

Nell'ambito di tali ridotti valori si è registrato, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma, ancora un calo delle nuove iscrizioni (da 41 – anno 2022/2023, a 34 – anno 2023/2024).

Nell'anno successivo (lug .24 – giu. 25) le iscrizioni sono state invece 51, le definizioni 51 e la pendenza residua 86.

Ampio spazio è stato dato alla più recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, in materia di controversie bancarie, con particolare riferimento alla continua evoluzione giurisprudenziale in materia di addebiti illegittimi e corretta ricostruzione del saldo di conto corrente, alle pronunce della Suprema Corte sulla sorte dei contratti di mutuo contenenti clausole di indicizzazione all' Euribor (Cassazione nr, 12007/2024) e alla sentenza delle Sezioni Unite sulla annosa questione del mutuo con ammortamento alla francese (S.U. nr. 15130/2024). Sono stati inoltre esaminati gli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito in ordine alla corretta applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022 (nelle cause C-600-19, C-693/19, C-831/19, C-725/19 e C-869/19) e del 29 febbraio 2024 (nella causa C-724/22) e della nota sentenza delle Sezioni Unite (S.U. nr. 9479/2023) in materia di contratti con il consumatore e alle rilevanti conseguenze di tali pronunce sia in sede di emissione di decreto ingiuntivo che nella successiva fase contenziosa.

Tribunale di Vicenza

Nell'ultimo anno non si sono registrate novità legislative di rilievo nell'ambito delle questioni di diritto bancario che vengono prevalentemente trattate nella sezione.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

d) Immigrazione/Protezione internazionale;

Corte d'Appello

La Terza sezione civile ha già definito a luglio 2020 tutti i procedimenti in materia di protezione internazionale. Gli appelli in materia di permesso di soggiorno hanno modesta incidenza sui carichi di lavoro.

La Corte di appello ha acquisito due nuove competenze ai sensi del DL n. 145/2024 convertito con modificazioni nella L. n. 187/2024.

Per quanto attiene i reclami ex art. ex art. 35 bis, comma 4 bis D.Lgs. 25/2008, che devono essere decisi entro 10 giorni dal deposito, gli stessi sono trattati dalla terza sezione e allo stato il numero di reclami presentato è contenuto (in tutto da gennaio 2025 sono stati 8)

Per quanto riguarda le convalide e le proroghe dei trattenimenti, che devono essere decise entro 48 ore, è stato previsto tabellarmente il turno settimanale del presidente della Terza sezione civile e dei consiglieri di tutte le Sezioni civili. Il coordinamento compete al presidente della Terza sezione civile.

La riforma, in considerazione delle modalità organizzative adottate, ha inciso in maniera limitata sul lavoro dei singoli magistrati del settore civile, atteso che vi sono in media due convalide alla settimana (79 iscritti e definiti).

Tribunale di Belluno

Procedimenti non di competenza del Tribunale di Belluno.

Tribunale di Padova

Non pertinente

Tribunale di Rovigo

Non di pertinenza del Tribunale di Rovigo

Tribunale di Treviso

Materia non trattata dal Tribunale di Treviso

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale

Presso la Sezione sono in servizio attualmente 4 Magistrati Ordinari sui 7 previsti dalle tabelle dell'Ufficio Giudiziario, e segnatamente i dottori Anna Battaglia (con esonero al 50% in quanto co-assegnata alla I Sezione), Matteo Del Vesco, Tobia Aceto (con esonero al 50% in quanto co-assegnato alla I Sezione), Vincenzo Ciliberti (FTE pari a 3, a fronte del dato FTE pari a 6,10 previsto dalle tabelle), ai quali si aggiungeranno peraltro a breve la dott.ssa Castagna e la dott.ssa Capriuoli.

È attualmente vacante il posto di Presidente di Sezione, che per tabella vigente è ricoperto dal Presidente del Tribunale, che presiede la Sezione con un esonero del 90%.

Allo stato il Coordinamento della Sezione è affidato al Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa.

La modifica del criterio di attribuzione della competenza territoriale in ordine alle cause in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani residenti all'estero, ad opera dell'art. 1, comma 36°, L. 26 novembre 2021 n. 206, entrato in vigore il 22 giugno 2022 - che ha attribuito rilievo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - ha comportato effetti straordinariamente negativi per il Tribunale di Venezia.

In correlazione con l'importante flusso migratorio per il Sud America che ha interessato la regione del Veneto nella seconda metà dell'ottocento, dalla modifica del criterio della competenza territoriale è conseguito un aumento abnorme delle iscrizioni e delle pendenze dei procedimenti in materia promossi da discendenti di cittadini italiani residenti in stati del Sud America (in particolare in

Brasile), sconvolgendo totalmente sia le pendenze della Sezione Specializzata, che erano state in precedenza notevolmente ridotte grazie al lavoro notevolissimo dei magistrati assegnati, sia l'intero contenzioso civile ordinario del Tribunale, in cui ambito tali procedimenti rappresentano un carico assolutamente preponderante.

Le straordinarie pendenze in materia di cittadinanza ammontano a n. 30.728 al 30.6.2025 con un'incidenza complessiva del 78,90 % sulle pendenze della Sezione (n. 30.728 pendenze in materia di cittadinanza su 38.948 pendenze complessive della Sezione), e sono superiori alle pendenze residue del contenzioso civile del Tribunale.

Le pendenze in materia di cittadinanza al 30.06.2025 sono, infatti, pari al 65,85 % dell'intero contenzioso civile del Tribunale (30.728 procedimenti in materia di cittadinanza su 46.663 pendenze complessive del Tribunale settore civile).

Dai dati statistici relativi a tutte le 26 sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e immigrazione del territorio nazionale risulta che le pendenze del Tribunale di Venezia in materia di cittadinanza alla data del 30.6.2025 sono pari a circa il 44% delle pendenze nazionali (pendenze in tutta Italia al 30.6.2025 n. 70.446, pendenze del Tribunale di Venezia n. 30.728).

Le pendenze nella stessa materia dei Tribunali metropolitani come Milano, Roma e Napoli non sono neppure comparabili con quelle veneziane (rispettivamente, le pendenze al 30.6.2025 presso i tre predetti Tribunali sono pari a 2.209, 1.699, 2.311); il Tribunale di Brescia, che si colloca al secondo posto per numero di pendenze in materia di cittadinanza a livello nazionale, ha 5907 pendenze al 30.6.2025 e il Tribunale di Catanzaro, che si colloca al terzo posto, ha 3855 pendenze.

I Tribunali di Torino e di Bologna hanno rispettivamente n. 2155 e n. 3365 pendenze alla data del 30.6.2025.

Risulta evidente dai dati innanzi riportati che il Tribunale di Venezia rappresenti un caso unico a livello nazionale, per l'abnormità delle pendenze non comparabili rispetto a quelle delle altre Sezioni specializzate del resto di Italia, pur avendo un numero di risorse certamente inferiore rispetto a quelle dei grandi tribunali metropolitani.

Con l'art.13, comma 1-sexies del testo unico delle spese di giustizia, introdotto dalla legge di bilancio 2025, n. 207/2024, è stato aumentato il contributo unificato dovuto per le cause in materia di cittadinanza, e con Circolare del Ministero della Giustizia del 16 gennaio 2025 è stato chiarito che il contributo va versato da ciascun ricorrente anche nel caso in cui il giudizio sia promosso da più persone con un unico ricorso introduttivo; con Legge n. 74 del 23 maggio 2025, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, è stata modificata la disciplina dei requisiti per ottenere le cittadinanza, con l'introduzione del principio del "legame effettivo" con il territorio italiano per i discendenti di italiani nati all'estero e la limitazione della trasmissione automatica della cittadinanza per *ius sanguinis* alla seconda generazione.

Nonostante i due interventi normativi, la diminuzione delle sopravvenienze è stata lieve; le nuove iscrizioni nel 2025 fino alla data del 22.9.2025 ammontano a n. 10.660, e sono pari a quelle dell'intero anno 2023 (n. 10611 da gennaio 2023 a dicembre 2023, mentre nell'anno 2024 sono state ben 16.608).

Attualmente, pertanto, i quattro quinti delle sopravvenienze ed i quattro quinti delle pendenze di tutto il contenzioso ordinario del Tribunale di Venezia riguardano le materie di competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

È evidente che le pendenze in materia di cittadinanza alterano profondamente tutte le statistiche del settore civile contenzioso del Tribunale di Venezia: l'aumento delle pendenze finali al 30.6.2025 (46.663) rispetto alle sopravvenienze alla stessa data (34.545), è, infatti, dovuto esclusivamente a tale straordinario ed incontrollabile incremento delle cause in materia di cittadinanza.

Se si scorporano i procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza sino al 30.06.2025 (18.671) dai sopravvenuti complessivi del contenzioso ordinario (34.545) e i definiti in materia di cittadinanza alla medesima data (3.895), dai definiti complessivi del contenzioso ordinario (17.119), si perviene al risultato di 15.874 procedimenti di contenzioso sopravvenuti (rispetto ai 6.150 dell'anno giudiziario precedente) e di 13.224 definiti nel medesimo periodo, con un indice di ricambio senz'altro virtuoso.

La modifica legislativa del 2022 ha comportato dunque uno stravolgimento dei dati di produzione del Tribunale civile, che rischia di incidere anche sul raggiungimento degli obiettivi PNRR, e che richiederebbe, a fronte di tale eccezionale aumento delle iscrizioni, un altrettanto straordinario incremento delle risorse, allo stato, invece, ridotte.

Con riferimento alle riforme suscettibili di incidere nel settore strettamente proprio della protezione internazionale, va segnalato che l'indice di accoglimento dei ricorsi ex art. 35 D. L.vo n. 25/2008, che era notevolmente aumentato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. n. 130/2020, il quale, a far data dal 22.10.2020, ha sostanzialmente ampliato i casi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, è suscettibile di essere nuovamente ridotto a causa degli effetti del D.L. 10 marzo 2023 n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito dalla L. 5 maggio 2023 n. 50, che ha modificato i presupposti della protezione speciale.

A questo riguardo va segnalato che, proprio al fine di chiarire l'ambito applicativo della cd. protezione speciale la Sezione specializzata del Tribunale ha sollevato per due volte nel corso del 2025 una questione pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. relativamente all'interpretazione dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 come modificato dal d.l. 20/2023.

Dopo un primo provvedimento di inammissibilità, la questione è stata riproposta e dichiarata ammissibile con decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 24.6.2025; il rinvio è stato assegnato per la decisione alla Prima sezione civile della Corte, ma non risulta ancora deciso.

Va, ancora, segnalato che l'aumento della lista dei c.d. paesi sicuri, con la conseguente adozione da parte delle Commissioni Territoriali delle c.d. procedure accelerate ai fini della dichiarazione della manifesta infondatezza, ha comportato l'aumento in maniera esponenziale, nelle procedure di cui all'art. 35 D. L.vo n. 28/2008, dei sub-procedimenti iscritti sulle richieste di sospensione dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali, non soggetti più alla sospensione automatica di cui all'art. 35 bis D. L.vo n. 28/2008, pur tenendo conto degli effetti derivanti dalla pronuncia delle SS.UU. n. 11399/2024 sugli effetti del mancato rispetto dei termini nelle procedure accelerate.

La Sezione specializzata fa inoltre, applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'1.8.2025 nelle cause C 758/24 e C 759/24, sul potere-dovere del giudice di sindacare la qualificazione di sicurezza del Paese d'origine operata dal Legislatore.

Tribunale di Verona

Il Tribunale di Verona non tratta tali materie.

Tribunale di Vicenza

Non pertinente.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Corte d'Appello

L'analisi dell'impatto delle singole disposizioni del decreto legislativo n.149 del 2022 sul contenzioso della Sezione Lavoro della Corte evidenzia quanto segue.

a) L'art. 283 cpc, che la riforma del processo civile modifica quanto ai presupposti del "periculum in mora" e del "fumus boni iuris", da valutare ora disgiuntamente, e quanto alle modalità di proposizione dell'istanza, è applicabile nel rito del lavoro solo nei casi di credito vantato dal datore di lavoro ex art. 431 comma 5 cpc ovvero negli altri casi in cui creditore non sia il lavoratore (contenzioso previdenziale o affine). Le istanze di sospensiva sono complessivamente in numero limitato e non si è registrato un aumento successivamente alla riforma. Veramente esiguo, sia ante che post riforma, è il numero delle inibitorie riproposte nel medesimo giudizio. Deve ritenersi pertanto che non vi sia alcun effetto rilevante, né positivo, né negativo, scaturente dalla modifica dell'art. 283 cpc, applicabile solo in alcuni casi al giudizio lavoristico.

b) Il novellato art.434 c.p.c. ha recepito un principio in realtà già affermato dalla giurisprudenza in tema di sanzione processuale di inammissibilità del ricorso in appello. Si tratta di una previsione che nulla innova in rapporto all'ordinaria valutazione già compiuta nella prassi in sede di vaglio preliminare del gravame. Va solo aggiunto che la previsione viene letta ed applicata sulla scorta della giurisprudenza di legittimità e locale di merito, che sino ad ora si è espressa in termini "conservativi" dell'atto difensivo. Statisticamente i rilievi di inammissibilità erano e sono rimasti assolutamente sporadici in appello. Anche l'introduzione del *principio di chiarezza e sinteticità* nel novero dei requisiti dei motivi d'appello da un lato non ha sostanzialmente modificato lo schema degli atti difensivi, spesso sovrabbondanti, dall'altro non è stato valutato con estremo rigore dalla Sezione, che ha ritenuto che l'unico requisito che possa effettivamente portare ad una valutazione di inammissibilità sia quello della "specificità" del motivo.

c) Assolutamente eccezionale è anche il ricorso all'art. 436 bis cpc, che in linea con le modifiche apportate al rito ordinario, nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, prevede la pronuncia congiunta del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Allo stato si tratta di norma di scarsa applicazione, che comunque non consente un'effettiva accelerazione del procedimento. Devono infatti considerarsi *in primis* le particolari modalità di introduzione del giudizio, con fissazione dell'udienza da parte del Presidente. Benché venga effettuata un'attività preliminare di "spoglio" con individuazione delle cause più complesse, è evidente che la compiuta valutazione dell'inammissibilità o della manifesta infondatezza dell'appello debba essere riservata al momento della trattazione del singolo affare, per cui non sembra che l'adozione di questo procedimento possa costituire una misura adeguata per ridurre i tempi del processo. Quanto poi alla "motivazione sintetica", letta in udienza, la Sezione nelle ipotesi di accoglimento delle eccezioni preliminari, comunque, in conformità al costante invito alla sintesi del legislatore, contiene adeguatamente la motivazione. Anche sotto tale profilo l'art. 436 bis cpc non

fornisce alcun elemento aggiuntivo effettivamente deflattivo del ruolo ovvero per ridurre i tempi del singolo processo.

d) Va segnalata, poi, la previsione dell'art.438 c.p.c. con la quale il termine di deposito della sentenza (60 giorni) è omologato a quella del rito civile ordinario. Si tratta di termine che consente al giudice di dare alla motivazione la necessaria cura senza essere "costretto" nel termine di 15 giorni, previsto nella disciplina previgente anteriore, la cui inosservanza poteva determinare anche ricadute sul piano disciplinare in caso di inosservanza del termine triplicato.

e) Le modifiche più rilevanti del D. Lgs. n. 149 attengono alla disciplina dei licenziamenti.

Dando attuazione alla delega di cui all'art. 1, co 11, della L. n. 206/2021, il D. Lgs. n. 149/2022 addiviene all'auspicata abrogazione del c.d. rito Fornero. La scelta legislativa, a più riprese sollecitata da dottrina e giurisprudenza, è senz'altro da approvare, ancorché allo stato il cd. rito Fornero sia stato mantenuto in via residuale per i procedimenti pendenti al 28.2.2023.

Al di fuori di questi casi, peraltro in numero assolutamente esiguo, le cause di licenziamento in tutela cd. reale devono essere fissate in via prioritaria. Pur in assenza di una norma vincolante in ordine ai tempi di fissazione della discussione in appello, introdotta espressamente solo per il primo grado, l'esigenza di celerità in questa tipologia di vertenze è comunque centrale nella disciplina legislativa, laddove si precisa che "i *giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione*." (art. 441 bis cpc, u.c.). La "corsia preferenziale" da attribuirsi alle cause di licenziamento in caso di tutela reale, e tanto sia nei casi di accoglimento dell'invocata "reintegra", sia in quelli di diniego, ha determinato e continua a determinare un forte impatto sull'organizzazione dei singoli ruoli d'udienza, già sofferenti a causa delle note pregresse scoperture della Sezione. Si tratta di una quota di contenzioso assolutamente non prevedibile, che implica spesso lo spostamento di cause già fissate, con rinvio di quelle eccedenti la previsione tabellare. Per evitare il "sovraccarico" delle udienze, già da un anno è in corso un complesso riassetto del ruolo della sezione, attività che implica per ogni udienza una ricollocazione delle cause eccedenti il numero di cause coerente con la previsione tabellare (5 cause per giudice in assenza di sgravi) e l'individuazione di alcune udienze "libere" ove rinviare le cause più urgenti. Rispetto a tale riassetto la sopravvenienza di cause ex artt.441 bis e ss. c.p.c. determina un nuovo squilibrio che deve essere adeguatamente gestito.

A margine alcune ulteriori osservazioni. Il legislatore ha ritenuto urgenti *ex se*, con necessità di trattazione prioritaria, tutte le cause con domanda di reintegra, laddove l'esperienza giurisdizionale insegna che, pur a fronte della domanda di reintegra, la tutela effettivamente applicabile è il più delle volte di carattere risarcitorio. In particolare, risulta incentivare il ricorso alla tutela reale la previsione dell'art. 441 quater cpc sui licenziamenti discriminatori, con estensione della previsione della reintegra alle imprese prive di requisito dimensionale: nella maggioranza dei casi la domanda iniziale è poi ricondotta nell'ambito risarcitorio, creando però, in maniera del tutto ingiustificata, una corsia preferenziale, a scapito di altre cause che potrebbero presentare effettive ragioni d'urgenza.

In sostanza, la scelta legislativa di imporre la trattazione prioritaria dei licenziamenti con domanda di reintegra non è del tutto condivisibile, laddove parrebbe più congruo affidare al Presidente di sezione, in sede di fissazione delle singole cause, la valutazione se e in quali termini trattare con priorità alcune vertenze.

f) Quanto all'applicazione dell'art. 127 ter cpc. La sezione lavoro della Corte ha utilizzato in pochissimi casi la trattazione scritta e quasi esclusivamente quando la parte appellante ha

preventivamente dichiarato di voler rinunciare all'appello. In tali ipotesi, proprio al fine di evitare al procuratore di comparire in udienza per effettuare solo la dichiarazione di rinuncia, l'udienza viene sostituita dal deposito di note scritte.

Viceversa, normalmente tutte le cause, sia in materia di lavoro, sia in materia di previdenza, vengono trattate oralmente. Si segnala che l'applicabilità della trattazione cartolare al rito del lavoro è stata lungamente discussa e recentemente le S.U. si sono espresse affermandone la compatibilità, pur con alcune limitazioni (v. Cass. 30.6.2025 n. 17603). In ogni caso la sezione ha appurato che solo la trattazione orale assicura pienamente il confronto diretto tra le parti, agevolando sia la comprensione di eventuali questioni dubbie, sia il tentativo di conciliazione, fondamentale anche in grado di appello.

g) Quanto all'applicazione del 127 bis cpc. Non sono stati sino ad oggi utilizzati collegamenti audiovisivi da remoto, non disponendosi né di aule d'udienza adeguatamente attrezzate (ad es. con maxi schermi), né di idonei strumenti informatici (quali la consolle del Cancelliere).

Tribunale di Belluno

I prospetti statistici del Tribunale di Belluno dell'anno 2024-2025 relativi alle controversie in materia di lavoro e previdenza evidenziano un ulteriore aumento delle sopravvenienze, dovuto principalmente ai ricorsi per la cd. "Carta del docente" (243, rispetto ai 235 nuovi procedimenti dell'anno 2023-24, mentre nel 2022-23 i sopravvenuti erano stati 170, e nel 2021-22 soltanto 147), a fronte di 171 definizioni (147 nell'anno 2023-24), con un incremento delle pendenze finali (343, rispetto alle 270 pendenze del 2023-24).

Sul punto va rilevato che il ruolo del lavoro è rimasto vacante nel corso dell'anno 2024 per pensionamento del giudice titolare, ed un nuovo magistrato, assegnato a tale funzione, è entrato in servizio nel mese di settembre 2025.

2023-24

Lavoro e Previdenza	Sopravvenuti	Definiti	*di cui: definiti con sentenza*	Pendenti Fine
LAVORO	219	112	*42*	236
PREVIDENZA	16	35	*24*	34
Totale	235	147	*66*	270

2024-25				
Lavoro e Previdenza	**Sopravvenuti**	**Definiti**	***di cui: definiti con sentenza***	**Pendenti Fine**
LAVORO	220	154	*66*	302
PREVIDENZA	23	17	*9*	41
Totale	**243**	**171**	***75***	**343**

Tribunale di Padova

La riforma Cartabia, come è noto, è intervenuta sostanzialmente sulla disciplina delle controversie in materia di licenziamenti introducendo nel libro secondo del Codice di procedura civile il Capo 1-bis (artt. 441 bis, 441 ter e 441 quater).

In particolare, lo scopo è sempre quello di garantire una rapida definizione di tali procedimenti che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Abrogato il cd. rito Fornero per le controversie introdotte dal 28.2.2023, l'art. 441 bis c.p.c. ha previsto l'applicazione del rito ordinario nei procedimenti in cui sia stata proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, attribuendo alle stesse carattere di assoluta priorità di trattazione rispetto alle altre pendenti sul ruolo di ciascun magistrato e la possibilità di riduzione dei termini processuali che scandiscono il procedimento fino alla metà, nonché la calendarizzazione delle udienze in giorni ravvicinati.

È stata poi concentrata nel giudice del lavoro la competenza a conoscere le controversie che attengono al licenziamento del socio della cooperativa e alla esclusione del socio dalla stessa incidendo quindi contemporaneamente anche sul rapporto associativo; infine, in tema di licenziamento discriminatorio l'art. 441 quater c.p.c. ha previsto la possibilità di introdurre le azioni di nullità anche con i riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 d. lgs. 150/2011.

I quattro giudici del lavoro assegnati al relativo gruppo specializzato danno priorità assoluta alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro lasciando in agenda appositi spazi al fine della trattazione di tali controversie.

Si è già detto in ordine all' ulteriore aumento delle sopravvenienze, ma alla diminuzione delle pendenze che si è registrato nell'anno 2024/2025 rispetto all'anno precedente. Sostanzialmente l'aumento ha riguardato le controversie in materia di lavoro mentre quelle in materia di previdenza sono leggermente in calo.

Si è già detto delle misure organizzative adottate per assicurare e mantenere una capacità definitoria del gruppo che sappia fronteggiare il costante aumento delle sopravvenienze, il cui numero è il più alto di tutto il distretto.

Sicuramente su tale aumento ha inciso l'anomala iscrizione di ricorsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione che perdura anche nell'anno di riferimento e che richiederebbe un intervento risolutivo in sede legislativa.

Infatti, secondo i dati elaborarti, su richiesta della scrivente, dalla cancelleria i procedimenti iscritti nei confronti del MIUR sono stati 508 nell'anno 2023/2024 e 523 nell'anno 2024/2025 con aumento quindi del 3%.

Parimenti aumentati sono i ricorsi ex art. 441 bis c.p.c. aventi ad oggetto il licenziamento con richiesta di reintegrazione passati da 99 nell'anno 2023/2024 a 129 nell'anno 2024/2025, con un incremento quindi significativo del 30%.

Non è stato invece possibile rilevare i procedimenti sopravvenuti ex art. 441 ter e 441 quater c.p.c. in quanto non vi è un codice oggetto specifico, ma tali procedimenti rientrano nei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa.

La Presidente di sezione nella sua relazione ha evidenziato come il *disposition time* del settore sia in progressiva diminuzione attestandosi a 186 al 30.6.2025.

Certamente sulla riduzione del DT influirà ulteriormente anche la sospensione dei termini degli ATP 445 bis c.p.c. prevista dal d.l. dell'agosto 2025 n. 117, convertito nella legge 149/2025, che supera quindi la riduzione dei termini per il deposito della consulenza richiamata dalla Presidente di sezione; peraltro come già sottolineato il DT rilevante riguarda tutto il contezioso dell'area civile e si attesta al 30.6.2025 in 260, corrispondente ad una riduzione del 31% rispetto alla baseline del 2019 e quindi ancora lontano dalla riduzione del 56% necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo.

Tribunale di Rovigo

La Riforma Cartabia è intervenuta in maniera sostanziale sulla disciplina delle controversie in materia di licenziamenti, introducendo nel libro II del codice di rito il Capo 1 *bis* (artt. 441 *bis*, 441*ter* e 441*quater*), con la finalità di garantire una rapida definizione di tali procedimenti che incidono in maniera particolarmente significativa sulla vita lavorativa delle persone. Abrogato il cd. rito Fornero per le controversie introdotte dal 28.2.2023, l'art. 441*bis* c.p.c. ha previsto l'applicazione del rito ordinario nei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, attribuendo a tali cause carattere di assoluta priorità di trattazione rispetto alle altre pendenti sul ruolo del magistrato, tanto che è prevista la possibilità di riduzione dei termini processuali sino alla metà, nonché la calendarizzazione delle udienze in giorni ravvicinati.

Il giudice del lavoro è ora competente a conoscere anche le controversie che attengono al licenziamento del socio della cooperativa e alla esclusione del socio dalla stessa e, in tema di licenziamento discriminatorio, l'art. 441*quater* c.p.c. ha stabilito la possibilità di introdurre le azioni di nullità anche con i riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 d.lgs. 150/2011.

Vi è da rilevare che, ai fini della riduzione del *disposition time*, il d.l. 117/2025, convertito con modificazioni dalla L. 148/2025, ha inciso sul quarto comma dell'art. 445 *bis* c.p.c., introducendo il termine *ex lege* di 30 giorni per contestare la relazione depositata dal C.t.u. e la sospensione automatica del procedimento sino alla scadenza del termine di 30 giorni con la ripresa automatica del processo, senza necessità di un'istanza di riassunzione delle parti.

Non vi sono, tuttavia, evidenze statistiche dell'impatto che tale sospensione avrà sull'indicatore della durata media prospettica di tali procedimenti.

Di seguito la composizione qualitativa del ruolo del giudice del lavoro e previdenza alla data del 30.9.2025.

Le impugnative di licenziamento sono n. 14, di cui n. 4 con richiesta di reintegrazione.

Circa n. 52 controversie hanno ad oggetto la cd. *carta elettronica* per l'aggiornamento del docente, ma si tratta di cause seriali che saranno verosimilmente definite entro l'anno 2025. Un'altra tipologia di cause seriali, attentamente monitorate dall'Ufficio, ha ad oggetto la questione relativa alla monetizzazione delle ferie dei docenti precari: le controversie di questo tipo pendenti al 30.9.2025 sono pari a 20.

Alla stessa data risultano pendenti n. 21 cause che vedono convenuto l'INAIL, in relazione a prestazioni (indennità/rendita) conseguenti al riconoscimento di malattia professionale, per cui è necessaria un'istruttoria orale ai fini della prova delle mansioni svolte dal lavoratore e una c.t.u. medico-legale. Sono complessivamente pendenti n. 31 ATP, che si concludono con decreto di omologa e durano mediamente sei-sette mesi, a seconda del tempo occorrente per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

Le controversie promosse nei confronti dell'INPS sono 21, di cui 9 aventi ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e le altre relative a ripetizione di indebito, pensioni e accertamenti ispettivi.

Il resto dei procedimenti che compongono il ruolo di Lavoro e Previdenza è costituito da controversie in materia di differenze retributive, risarcimento danni da infortunio e malattia professionale.

Come si è in precedenza osservato, nel settore Lavoro e Previdenza vi è stata una discreta diminuzione delle sopravvenienze (-9%) e i numeri assoluti restano relativamente modesti, dal momento che al 30.6.2025 risultavano pendenti 214 procedimenti (n. 165 in materia di lavoro e n. 49 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), rispetto ai 252 procedimenti rilevati al 30.6.2024. In tale settore non vi sono procedimenti ultra-triennali.

Tribunale di Treviso

Nella materia del lavoro, la principale se non unica novità legislativa che abbia avuto un impatto significativo è l'abrogazione del rito cd Fornero di cui alla legge n. 92/2012 e la contestuale introduzione del nuovo art. 441bis cpc. La novella, parte integrante della c.d. riforma Cartabia, è di carattere processuale e riguarda i licenziamenti assistiti da tutela reintegratoria. L'effetto è l'eliminazione della struttura bifasica del rito Fornero, in cui si prevedeva una fase sommaria da concludersi con ordinanza e una fase di merito, a cognizione piena, da concludersi con sentenza. L'intenzione del legislatore del 2012 era quella di garantire una tutela rapida in fase sommaria, evitando che una eventuale pronuncia reintegratoria potesse giungere con grave ritardo rispetto alle esigenze di tutela del lavoratore e anche di quelle di certezza degli effetti del procedimento in capo al datore di lavoro.

In realtà, l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte visto che la fase sommaria aveva necessità di trattazione e istruzione paragonabili ad un rito ordinario, considerando la complessità della materia e la rilevanza della ricostruzione dei fatti sottesi al disposto licenziamento. I tempi del primo grado si allungavano poi ulteriormente con la successiva fase di merito che, nella sostanza, era divenuta un'impropria impugnazione della pronuncia iniziale (una sorta di ulteriore grado di giudizio).

Il nuovo art. 441bis tenta di risolvere questo problema concentrando in un unico procedimento il giudizio avverso i licenziamenti assistiti da tutela reintegratoria, ma vincolando il giudice ad assicurare tempi rapidi di definizione.

I dati appaiono coerenti con la finalità di velocizzare questi giudizi, anche se l'aumento delle sopravvenienze ha leggermente aumentato i tempi medi di definizione passati da 191,68 giorni del periodo precedente agli attuali 225 giorni.

Alla data dell'1.07.2024 risultavano pendenti 53 procedimenti ex art. 441bis c.p.c.; nel periodo 1.07.2023 - 30.06.2024 sono stati iscritti 90 procedimenti e ne sono stati definiti 73.

La pendenza finale è di nr. 70 procedimenti.

Nell'anno precedente alla data dell'1.07.2023 risultavano pendenti 21 procedimenti ex art. 441bis c.p.c.; nel periodo 1.07.2023 - 30.06.2024 erano stati iscritti 73 procedimenti con 44 definizioni.

Con riferimento alla macroarea lavoro e previdenza vi è stato un aumento delle pendenze del 10,75% passate da nr. 1329 a nr. 1472.

Tale dato è conseguenza dell'elevato numero delle sopravvenienze nr. 2076 contro il dato precedente di nr. 1737 (quello dell'anno 2022 era nr. 1265) legato alla presenza di un contenzioso seriale particolarmente rilevante a livello nazionale in materia di pubblico impiego scolastico.

Le definizioni sono aumentate passando da nr. 1626 a nr. 1933.

Nella macroarea previdenza e assistenza vi è stata, di contro, una riduzione delle pendenze – tendenza già registrata lo scorso anno- scese dai nr. 202 procedimenti del 2024 al dato attuale di nr. 183. Gli iscritti nel periodo in esame sono 142 e le definizioni 150.

Nel settore lavoro vi è stato, invece, un aumento delle pendenze passate da nr. 1138 all'1-07-2024 a nr. 1289 al 30-06-2025.

Il dato trova giustificazione nel forte aumento (84%) delle sopravvenienze passate da nr. 1050 dell'anno precedente a nr.1934; anche le definizioni hanno avuto un notevolissimo incremento (96,44%) passando da nr. 984 a nr. 1933.

I giudici del lavoro – quattro in pianta organica – nel periodo in esame 1.07.2024 – 30.06.2025 hanno sempre operato in tre in attesa della copertura del quarto posto (solo a settembre 2025 la dott.ssa Maddalena Saturni ha preso servizio come quarto giudice del lavoro).

Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

Le più recenti riforme in materia di lavoro e previdenza sono interamente da attribuirsi alla cd. Legge Cartabia (D. Lgs. 10.10.2022 n.149), oggetto di ulteriore modifica con la Legge di Bilancio 2023.

Queste le principali novità normative.

A. La negoziazione assistita (entrata in vigore il 28 febbraio 2023).

Anche per le controversie di lavoro, è stata introdotta la "negoziazione assistita", che di fatto consente alle parti di disporre dei propri diritti al di fuori delle c.d. sedi protette, avvalendosi dell'assistenza dei rispettivi avvocati. La negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Non vi sono dati statistici certi sugli effetti deflattivi della riforma: a più di un anno dalla sua entrata in vigore non è percepibile una significativa diminuzione del contenzioso, attribuibile con probabile certezza all'attività conciliativa. D'altronde l'esperienza giurisdizionale insegna che in realtà il primo momento utile, in cui le parti iniziano seriamente a prendere in considerazione un'ipotesi transattiva, è solo l'udienza, in cui nell'interlocuzione con il giudice prendono effettiva coscienza anche dei limiti della propria posizione ed avviano un dialogo con la controparte.

B. L'abrogazione del "Rito Fornero" e la trattazione prioritaria delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore (entrata in vigore il 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

È stato abrogato il cosiddetto “rito Fornero” in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento. Contestualmente è stato introdotto il capo I - bis rubricato “Delle controversie relative al licenziamenti” nel Codice di Procedura Civile al libro II, titolo IV, dopo il capo I. Il nuovo art. 441-bis c.p.c. non introduce un rito diverso per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, rinviando alle norme generali di cui al capo I. Le uniche novità riguardano la “trattazione prioritaria” di tali controversie rispetto alle altre pendenti sul ruolo e l’estrema celerità e concentrazione del giudizio, con possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento sino alla metà, nel rispetto comunque del diritto di difesa delle parti, e di trattare congiuntamente o separare domande connesse e riconvenzionali. Il giudice è inoltre tenuto a riservare particolari giorni per la trattazione di questi ricorsi, fissando udienze ravvicinate (disposizione questa che riproduce quanto già previsto dal rito “Fornero”). Facendo proprio un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’art. 441 bis cpc prevede la possibilità di avanzare con la domanda di reintegra anche questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quali l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non formalizzato ovvero diversamente qualificato.

L’abolizione del cd. rito Fornero, che di fatto si risolveva in una duplicazione del giudizio in primo grado nella fase sommaria e in quella successiva di opposizione, necessariamente comporta una riduzione dei tempi del giudizio nella trattazione delle cause di licenziamento con domanda di reintegra. Nell’ufficio veneziano, da sempre, la materia dei licenziamenti è stata trattata con assoluta priorità, aspirandosi ad attuare pienamente quella celerità e immediatezza, ora espressamente imposte dal legislatore. L’abrogazione delle due fasi del procedimento ha consentito un’ulteriore riduzione dei tempi del giudizio, per cui nel periodo oggetto di osservazione la durata media di tali cause si attesta sui 105 giorni, a fronte dei 19 mesi normalmente necessari per la definizione in materie diverse.

C. Il licenziamento del socio di cooperativa (applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

L’art. 441 ter cpc assoggetta alle norme di cui agli artt. 409 e seg. cpc il licenziamento del socio di cooperativa, devolvendo al giudice del lavoro anche le questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte e ribadendo la cognizione del Gl “sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo” altresì nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo. Si opera in tal modo la piena concentrazione in un unico giudizio avanti al giudice del lavoro delle diverse vicende che interessano la cessazione del rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa, per cui il rito del lavoro attrae a sé anche questioni di natura associativa e quindi endo-societarie.

La norma si limita a recepire quanto già affermato da un decennio dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, che in piena conformità agli insegnamenti della S.C. (v. Cass. Lav., n.24917 del 21/11/2014; vd. altresì Cass. Lav. n. 19975 del 06/10/2015) ha ritenuto sussistente la competenza del Giudice del Lavoro sia nelle ipotesi in cui la cooperativa abbia adottato la delibera di esclusione e il provvedimento di licenziamento, sia quando la cooperativa adotti la sola delibera di esclusione conseguendone la cessazione del rapporto di lavoro come effetto ipso iure.

D. Domanda di nullità del licenziamento discriminatorio (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

Il nuovo art. 441-quater c.p.c., rubricato “Licenziamento discriminatorio”, prevede la possibilità per il lavoratore di proporre la domanda di nullità del recesso per licenziamento discriminatorio - ove non già proposta con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro - con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall’art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall’art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Il rito di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 196/2006 ha introdotto, in materia di discriminazione di genere, una procedura d’urgenza azionabile su ricorso del singolo lavoratore o delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o

della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, avanti al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato.

L'art. 28 D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce, invece, a determinate controversie in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Le controversie di cui all'art. 28 citato trovano ora regolazione nel nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia all'art. 281- decies c.p.c.

Anche in tal caso la riforma prende atto dell'orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale. Lo strumento del ricorso d'urgenza, benché ammesso, è stato peraltro da sempre, ed anche nel corso di quest'anno, scarsamente utilizzato.

E. Le nuove modalità di trattazione dell'udienza (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data).

Le novità, nell'ambito del processo del lavoro, di maggior rilievo riguardano la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione di nuove modalità di trattazione della causa ai sensi degli artt. 127-bis e 127-ter.

Il Giudice può ordinare che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. da remoto), quando non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari.

L'udienza in videochiamata è ampiamente utilizzata dalla sezione e fortemente richiesta dal foro, a fronte delle evidenti difficoltà logistiche nel raggiungere il Tribunale lagunare. L'udienza in videochiamata è inoltre maggiormente celere e consente di trattare un maggior numero di cause nell'ambito della stessa giornata. L'innovazione introdotta dalla legge Cartabia, che consente al giudice di disporre l'udienza da remoto anche senza il consenso preventivo espresso dei difensori, ha indubbiamente reso il procedimento molto più agevole per il magistrato, che può meglio organizzare la propria agenda conoscendo esattamente e in anticipo in quali giornate sarà in ufficio e in quali giornate potrà celebrare l'udienza in videochiamata.

Dopo le iniziali perplessità in merito all'applicabilità dell'art. 127 ter cpc al rito del lavoro, a fronte di un procedimento connotato in maniera peculiare dall'oralità, la sezione ha ritenuto di poter applicare in alcuni casi la trattazione scritta. In tal senso, del resto, si sono orientati la maggior parte dei Tribunali. Proprio per salvaguardare le caratteristiche del rito del lavoro, si è peraltro ritenuto di fare applicazione dell'art. 127 ter cpc solo per alcune tipologie di cause, in specie le cause previdenziali o quelle del settore scolastico, in cui la presenza in udienza della parte è del tutto inutile, e comunque esclusivamente per l'udienza di decisione, ove è necessaria la sola difesa tecnica del procuratore.

CAUSE CON TRATTAZIONE SCRITTA			
ANNO	**2023**	**2024**	**2025**
ATP	8, di cui 1 correzione errore materiale	14	5
Previdenza	14	3	2
Retribuzione	5, di cui 2 correzione errore materiale	4	6, di cui 2 correzione errore materiale
Pubblico impiego	6	0	
Risarcimento danni		2	1

La percentuale di utilizzo nelle cause ordinarie è molto bassa, pari a circa l'1%

Per gli ATP la percentuale è circa un 5-6%

Sospensione dell'ATPO ex art 445 bis comma 4 cpc introdotta dal DL 117/2025

Nell' accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. al comma 4 è stata introdotta la sospensione automatica e di diritto del procedimento dal momento del conferimento dell'incarico al CTU, o del suo giuramento se successivo, per il tempo necessario all'espletamento della perizia fino alla scadenza del termine (= 30 giorni dalla comunicazione alle parti a cura della Cancelleria del deposito della ctu) per la contestazione delle conclusioni del CTU.

La sospensione non richiede un provvedimento del giudice, ma si attiva in automatico, non appena il consulente tecnico d'ufficio riceve l'incarico, o al momento del suo giuramento, e non impedisce la prosecuzione delle attività del consulente.

L' incidenza, sulla durata del procedimento, dei tempi di espletamento della ctu, che esauriscono in realtà la pressoché totalità della procedura, è così formalmente "neutralizzata".

Il meccanismo di sospensione non determina in concreto utilità alcuna sull' attività del giudice, che di regola durante l'espletamento della ctu, eccettuate le eventuali istanze di proroga del ctu, su cui comunque va provveduto, non era, e non è, comunque investito di attività giurisdizionale.

Quanto ai profili di ricaduta numerica sulla Sezione, si evidenziano i seguenti dati:

01/07/2024 - 30/06/2025

						a.g.p.	Δ%
PENDENTI AL 30/06 2024 complessivamente		**1132**				1121	*1%*
SOPRAVVENUTI COMPLESSIVI		**2763**				2419	*14%*
di cui	lavoro	2013	di cui d.i.	532		1727	*16%*
	previdenza	511	di cui d.i.	337		465	*10%*
	ATP	**239**				227	*5%*
CAUSE DEFINITE		**2658**				2401	*10%*
di cui	lavoro	1878	di cui d.i.	460		1692	*11%*
	previdenza	546	di cui d.i.	327		438	*-24%*
	ATP	**234**				268	*-11%*
PENDENTI AL 30/06/2025 complessivamente		**1237**					
DEFINITI proc.C L. 92/2012 Rito Fornero							

varie tipologie	iscritte	Δ%	iscritte a.g.p.
p.i.	590	*37%*	430
licenziamento	22	*-63%*	60
lic. Fornero	0		3
lic. Cartabia	118	*16%*	101
retribuzione	591	*25%*	471
cause art. 29 D. LGS. 276/2003	296	*96%*	150
opposizione ordin. Ingiun.	18	*-25%*	24
ris danno altri ogg.(mal prof e amianto)	84	*27%*	66
ric per decreto ingiuntivo	803	*0*	803

		Δ%	a.g.p.
udienze	450	10%	409

note:

a.g.p. anno giudiziario precedente

A - ANALISI QUANTITATIVA DEI FLUSSI

Nel periodo in esame le pendenze finali complessive rispetto allo scorso anno hanno subito una variazione in aumento (da 1132 cause pendenti al 30.6.2024 a 1237 al 30.6.2025). Il numero delle sopravvenienze è pari 2763.

Il numero complessivo delle cause definite è pari a 2658 procedimenti, come da specifica in tabella

B - ANALISI QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO

Come da tabella, aumentano del 37% le cause di pubblico impiego, aumentano i licenziamenti ex Cartabia del 16% pari a 118, le cause di retribuzione del 25% pari a 591, aumentano le cause ex art. 29 D Lvo 276/2003 del 96% pari a 296, aumentano le cause da risarcimento danni per altri oggetti del 27% pari a 84, diminuiscono le opposizioni a decreto ingiuntivo del 25% pari a 18, stabili i ricorsi per decreto ingiuntivo pari a 803

C – DURATA DEI PROCEDIMENTI

Licenziamenti con domanda reintegra

	2023	**2024**	**2025** (al 15 agosto)
Conciliati	10	33	31
Durata media	2,8 mesi	3,7 mesi	3 mesi
Sentenze	0	34	19
Durata media		6,6 MESI	4,8 MESI
Estinti e altro	5	16	4
Durata media	2,2 mesi	3,6 mesi	3,7 mesi
Durata media generale	2,5 mesi	4,6 mesi	3,8 mesi

Durata media procedimenti ordinari

ANNO	CAUSE ORDINARIE	RITO SOMMARIO FORNERO	OPPOSIZIONE FORNERO
2022	N. 1194 cause 9,8 mesi	N. 43 cause 3 mesi	N. 13 cause 6,2 mesi
2023	N. 1264 cause 8,7 mesi	N. 24 cause 5, 1 mesi	N. 7 cause 6,6 mesi
2024	N. 1471 cause 8 mesi	N. 1 causa 14 mesi	N. 6 cause 15 mesi
2025 (al 15 agosto)	N. 1029 cause 9 mesi	N. 0	N. 1 causa 23 mesi

Le tabelle illustrano plasticamente la durata media dei procedimenti, con riferimento ai vari profili indicati.

Tribunale di Verona

Per il settore lavoro l'impatto della riforma del CPC entrata in vigore nel 2023 è stato limitato, in quanto non è stato toccato l'impianto del rito del lavoro.

L'intervento di maggior rilievo è costituito dall'abolizione del c.d. Rito Fornero nelle cause di impugnazione di licenziamento in cui si richiede la tutela reintegratoria. L'abrogazione del rito Fornero è stata auspicata dalla maggior parte dei magistrati ed avvocati in quanto la scissione tra fase sommaria e fase di cognizione dinanzi al medesimo giudice si risolve di fatto, nella maggior parte dei casi, nella duplicazione del medesimo giudizio. L'adozione del rito ordinario ha comportato

il superamento di molte questioni di natura squisitamente procedurale. Attualmente non vi sono più ricorsi pendenti disciplinati dal Rito Fornero.

- L'art. 441 bis c.p.c. prevede che i Tribunali dedichino una "corsia preferenziale" con udienze *ad hoc* per le cause di impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegra e, a carico dei dirigenti, un dovere di vigilanza al fine di garantire la celere definizione di tali procedimenti.

- Nel settore lavoro le prime udienze e le successive udienze istruttorie e di discussione delle cause depositate nel 2023 e 2024 e 2025 sono state effettivamente fissate in tempi molto ristretti e sono state trattate con maggiore celerità rispetto alle altre cause: per quanto concerne il periodo 1.7.2024 – 30.06.2025 la durata media dei procedimenti ex art. 441 bis è di 197 gg, a fronte di una durata media degli altri procedimenti contenziosi pari a 342 gg. Le prime udienze vengono fissate in media a due mesi dal deposito del ricorso. La fissazione e la trattazione in tempi celeri di fatto agevola la conciliazione (n. 61 conciliazioni su 122 definizioni totali)

L'udienza in collegamento remoto regolata dall'art. 127 bis c.p.c. viene diffusamente utilizzata dai Giudici del settore lavoro, con maggiore assiduità nel contenzioso seriale del pubblico impiego in cui spesso le parti ricorrente sono difese da Avvocati non residenti a Verona e nelle quali non si richiede una partecipazione delle parti per tentativo di conciliazione o interrogatorio. L'udienza in collegamento remoto viene richiesta ed utilizzata spesso anche per le conciliazioni giudiziali.

La trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. è stata utilizzata in maniera più limitata, di regola nel contenzioso seriale scolastico, anche tenuto conto dei criteri restrittivi fissati di recente dalla Cassazione SSUU, secondo la quale tale modalità può essere utilizzata nel rito lavoro solo per il segmento processuale dedicato alla fase decisoria in senso stretto. Il legislatore ha chiarito con il cd. Correttivo Cartabia che i provvedimenti depositati il giorno successivo allo scadere del termine per le note scritte si considerano letti in udienza.

Quanto all'andamento carichi di lavoro e ricadute delle riforme Settore Lavoro, si osservi quanto segue:

Iscrizioni	
annualità 1.7.2023-30.6.2024	2277
annualità 1.7.2024-30.6.2025	2687
Definizioni	
annualità 1.7.2023-30.6.2024	2125
annualità 1.7.2024-30.6.2025	2726
Pendenze	
30.6.2024	1372
30.6.2025	1351

Nell'anno 2024/2025 si è riscontrato, rispetto alle annualità precedenti, un sensibile aumento delle iscrizioni (che è di circa il 17% rispetto al solo anno precedente 2023/2024).

Le riforme non sembrano avere avuto un'apprezzabile influenza sull'andamento dei carichi di lavoro.

L'aumento delle iscrizioni nell'ultima annualità appare collegato, per la maggior parte, ad una rilevante sopravvenienza di cause di pubblico impiego. In particolare, si segnala l'intensificazione

delle iscrizioni relative ai procedimenti rientranti nell'ambito dei diversi "filoni" del contenzioso scolastico. Nella stragrande maggioranza si tratta di richieste di riconoscimenti ai "precari" del c.d." bonus docenti" e da ultimo ha iniziato a incrementarsi il deposito di ricorsi per il riconoscimento ai docenti precari dell'indennità per ferie non godute.

Le cause pendenti al 30.6.2024 erano composte da n. 314 cause di pubblico impiego mentre al 30.6.2025 le cause di pubblico impiego erano n. 322

Nel 2023/24 le cause di pubblico impiego di nuova iscrizione sono state 472 mentre nel 2024/25 sono state 516.

Il recente decreto-legge 8 agosto 2025 ha introdotto modifiche al rito previsto dall'art. 445 bis c.p.c. che, a parte la soppressione del passaggio costituito dal decreto di assegnazione del termine per le eventuali contestazioni, appaiono avere riflessi soltanto sullo stato dei procedimenti in questione ai fini statistici.

Tribunale di Vicenza

Il settore si trova in difficoltà essendovi un trend di **sopravvenienze** in crescita nel corrente anno (da 1800 a 2032). Le **definizioni** sono aumentate seppur di poco, (e con un Giudice in meno fino ad aprile 25); le **pendenze** sono aumentate da 1069 a 1373. La situazione è destinata a peggiorare.

È cessata, a seguito di variazione organizzativa attuata ad inizio anno 2025, la collaborazione dei due GOP che ancora erano attivi nell'ambito dell'Ufficio per il processo settore lavoro, destinati ad altro settore. Ad inizio 2025, è stato costituito il ruolo lavoro del Presidente del Tribunale con attribuzione del 40% dei procedimenti per ATP obbligatori, 40% dei procedimenti per ingiunzione di pagamento e tutti i procedimenti di reclamo al collegio. A settembre 2025 si è previsto un piano per riduzione cause seriali, in misura di almeno 300, entro dicembre 2025, con ausilio importante dei 4 Aupp.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

3. Il "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Corte d'Appello

La corte non si è avvalsa della facoltà di rimessione avanti la Corte di cassazione prevista dall'art. 363 bis c.p.c. La prima sezione civile ha disposto in un'unica occasione il rinvio avanti la Corte di cassazione previsto dall'art. 363 bis c.p.c. in tema di fideiussione del consumatore. La quarta sezione civile ha avuto un paio di richieste, ma manifestamente infondate.

La Sezione non ha avuto modo di utilizzare sino ad oggi lo strumento, che comunque sembra di grande utilità, nell'ambito di un contenzioso, quale quello lavoristico, in cui alcune questioni sono comuni all'intero territorio nazionale ed hanno un impatto in termini numerici assolutamente significativo (a titolo esemplificativo, le vertenze relative alla corresponsione della cd. "carta docente" agli insegnanti a termine ovvero la corresponsione a questi ultimi dell'indennità sostituiva delle ferie non godute).

Tribunale di Belluno

Nel Tribunale di Belluno non vi sono stati casi di rinvio pregiudiziale.

Tribunale di Padova

L'istituto processuale del rinvio pregiudiziale disciplinato dall'art. 368 bis c.p.c. costituisce un'importante novità molto apprezzata da tutti i magistrati del tribunale, quale strumento interpretativo decisivo in molti casi di controversie ricorrenti ove si pongono questioni di diritto a volte molto complesse sulle quali la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata.

Allo stato i magistrati del Tribunale di Padova non sono ricorsi al nuovo istituto.

Tribunale di Rovigo

Lo strumento del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 363-*bis* c.p.c. si sta rivelando efficace, soprattutto in ragione della rapidità con la quale la Corte di cassazione dirime le questioni interpretative sottoposte dai giudici di merito. Di estrema utilità deflattiva si sono rivelate, ad esempio, le pronunce delle Sezioni Unite relative all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto (sentenza n. 28727 del 16.10.2023) e all'interpretazione, nella fase esecutiva, del provvedimento di condanna al pagamento degli "interessi legali" (sentenza n. 12449 del 7.5.2024).

Tutti i magistrati della sezione civile reputano utile lo strumento in questione, al quale peraltro non hanno sinora mai fatto ricorso.

Tribunale di Treviso

Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale si è già avvalso di tale rimedio (relatore ed estensore dott. Alberto Barbazza, ordinanza 31.5.2023), sottoponendo al Supremo Collegio la questione in ordine all'ammissibilità o meno della domanda cumulata di separazione e divorzio nell'ambito di una procedura congiunta, a fronte del contrasto sul problema maturato nella giurisprudenza di merito.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale è indubbiamente utile per risolvere rapidamente questioni interpretative nuove con potenziali riflessi deflattivi del contenzioso.

Nell'anno giudiziario in considerazione non risultano ulteriori ordinanze di rinvio.

Tribunale di Venezia

Sezione Lavoro

Trattasi di valutazione assolutamente positiva, consentendo l'istituto del rinvio pregiudiziale di pervenire a soluzioni autorevoli da parte delle SS.UU. della Corte di Cassazione, nei casi di difformità e difficoltà interpretative di norme, in tempi certamente molto veloci rispetto alle tradizionali pronunce delle Sezioni Unite, cui si perviene a seguito di contrasto tra le Sezioni semplici e normalmente dopo anni di contrasti giurisprudenziali, eliminando gli stessi *in radice* e consentendo, soprattutto, una drastica riduzione delle impugnazioni e delle stesse pronunce di cassazione con rinvio della S.C., e, in definitiva, una diminuzione dei tempi di trattazione del processo oltre ad un consolidarsi della certezza del diritto coerente con il ruolo di nomofilachia proprio della Corte di Cassazione.

Ciò non comporta necessariamente un obbligatorio adeguamento del giudice di merito alle decisioni della S.C., tenuto conto che sempre l'interpretazione di una norma può mutare e può evolversi, ma deve trattarsi di una scelta ponderata e meditata, che tenga conto delle ragioni che hanno condotto all'interpretazione fatta propria dalle SS.UU. e che

non costituisca uno sterile, ed isolato, esercizio di autoaffermazione della propria capacità motivazionale.

Il Tribunale di Venezia non ha ancora proposto alcuna iniziativa di rinvio pregiudiziale, ma non è escluso che a breve possa farlo, specie nel settore, sempre in evoluzione e spesso non molto chiaro, specie per le sovrapposizioni normative, della protezione internazionale.

Sono stati particolarmente utili per la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale le conclusioni della pronuncia delle SS.UU. n. 11399/2024 del 31.01/29.04.2024 che ha espresso il principio di diritto *"in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione".*

Neppure la Sezione Lavoro ha ancora utilizzato lo strumento, che peraltro appare di grande utilità nel settore lavoro caratterizzato da una certa serialità. La Corte di Cassazione è peraltro già stata investita due volte da altri Tribunali della questione relativa alle condizioni della corresponsione della cd. "carta docenti" agli insegnati assunti a termine: si tratta di un contenzioso che ha coinvolto l'intero territorio nazionale e su cui in precedenza, prima dell'entrata in vigore della Legge Cartabia, questo Tribunale si è già pronunciato. Lo strumento, che indubbiamente consente un'armonizzazione delle decisioni, non ha peraltro comportato una riduzione del contenzioso in materia. L'aumento esponenziale, in misura pari al 62%, delle controversie relative alla corresponsione della carta docenti rivela come, pur a fronte delle decisioni della S.C., le parti continuino a restare saldamente ancorate alle proprie posizioni ed in particolare l'Amministrazione scolastica perseveri nel negare il diritto anche nei casi in cui lo stesso parrebbe indubbio, alimentando in tal modo il contenzioso.

Tribunale di Verona

Al momento si può solo osservare che nella prima applicazione si è rivelato un istituto utile, che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi, per esempio, sulla cumulabilità dei ricorsi di separazione consensuale e divorzio congiunto e impugnabilità dei provvedimenti indifferibili e sull'applicazione retroattiva della recente Tabella Unica nazionale di liquidazione del danno. L'adeguamento dei giudici di primo grado alla decisione della Cassazione consente di prevenire le impugnazioni e quindi si riflette positivamente anche sul contenzioso di secondo grado e legittimità. L'applicazione e i risultati futuri dipenderanno tuttavia da come la Corte di Cassazione eserciterà tale nuova funzione e dalla rapidità delle risposte. Allo stato è stato utilizzato nei suddetti due casi.

Tribunale di Vicenza

Nulla da rilevare.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

4. Valutazione sugli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Corte d'Appello

Solo in una sezione civile – quella che più si presta per le materie trattate (responsabilità extracontrattuale) vi sono state definizioni alternative e, in particolare, i tentativi di conciliazione, svolti dal consigliere istruttore di regola in prima udienza, hanno relativamente spesso esito favorevole (all'incirca nella percentuale del 20% del complessivo carico sezionale). La conciliazione non viene formalizzata con apposito verbale di conciliazione, ma per scelta delle parti con rinuncia all'appello e relativa accettazione.

Per la sezione lavoro non è consentita alcuna valutazione allo stato in merito alla previsione del novellato (ex art.9 d.l.vo n.149 del 2022) art.2 ter del d.l.132 del 2014 sulla negoziazione assistita. Si tratta evidentemente di un eventuale riflesso di un effetto deflattivo del contenzioso di primo grado, che solo nel futuro potrà verificarsi in appello. Allo stato non si dispone di dati statistici utili.

Tribunale di Belluno

Nel nuovo procedimento unitario in materia di famiglia, il decreto del presidente deve informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Se le parti acconsentono ad avviare un percorso di mediazione familiare, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei per consentire la ricerca di un accordo, nell'interesse dei figli minori (art. 473-bis.10, c. 2, c.p.c.). Nel Tribunale di Belluno è in vigore dal 2011 un Protocollo sulla mediazione familiare (aggiornato nell'anno 2022), sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati, l'Azienda Sanitaria Locale e le Associazioni degli Avvocati esperti in diritto di famiglia, la cui applicazione ha dato ottimi risultati nella soluzione delle controversie familiari in cui sono presenti figli minori.

Tribunale di Padova

In relazione agli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione va innanzitutto sottolineato come l'estensione della mediazione, quale condizione di procedibilità operata dalla riforma Cartabia che è intervenuta anche sul D.Lgs. 28/2010, alle controversie riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, riferita ai procedimenti introdotti dopo il 30.6.2023, non è ad oggi valutabile negli effetti, trattandosi di fattispecie numericamente non rilevanti nel contenzioso del Tribunale e in particolare della seconda sezione civile, considerato inoltre che ove le predette controversie riguardino crediti derivanti da contratti di importo non eccedente € 50.000,00 sarebbero soggette a negoziazione assistita obbligatoria.

Quanto all'incidenza della mediazione obbligatoria preventiva per le controversie già previste dal D.Lgs. n. 28/2010 e della negoziazione assistita continuano a spiegare i propri effetti anche se va ribadito che non vi sono strumenti per poter verificare quanto gli stessi possano aver inciso concretamente sulla diminuzione delle sopravvenienze in particolare in materia contrattuale.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni non si ritiene funzionale per il contenzioso in materia contrattuale e di responsabilità extracontrattuale della seconda sezione civile l'istituto della mediazione delegata ex art. 5 quater d.lgs. 28/2010. Infatti, come sottolineato

dalla Coordinatrice della sezione, da un lato l'istituto è inutile per le controversie con mediazione preventiva obbligatoria già esperita con esito negativo, dall'altro comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi del processo in mancanza del raggiungimento di un accordo. Inoltre, poiché in ogni caso l'istituto presuppone lo studio della controversia da parte del giudice è quindi più utile che sia quest'ultimo a formulare, anche in prima udienza e comunque in qualsiasi fase del giudizio, una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.

Come già sottolineato nella precedente relazione positiva in tal senso è stata la modifica apportata alla predetta norma del D.Lgs. n.149/2022 che ha chiarito finalmente come tale proposta conciliativa possa essere avanzata fino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.

Buoni risultati sembra invece produrre il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come noto obbligatorio per le controversie in materia di responsabilità sanitaria ex lege 24/2017, istituto che potrebbe essere utilizzato in funzione deflattiva anche per altre controversie che necessitano per la decisione di risolvere questioni di natura tecnica, come quelle in materia di contratti d'opera e di appalto.

La scelta operata dal legislatore della riforma di estendere la mediazione preventiva obbligatoria al contratto d'opera e non a quello d'appalto non sembra quindi ottimale, dal momento che il mediatore da solo, senza un ausilio tecnico, così come è per il giudice, non è in grado di risolvere le relative questioni, diversamente da quanto potrebbe avvenire con la nomina di un CTU imparziale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dando le necessarie indicazioni anche in funzione esecutiva al fine della realizzazione della tutela invocata.

Anche in relazione alle materie trattate dalla prima sezione civile, la Presidente ha sottolineato come i magistrati ritengano maggiormente utile, una volta studiata la causa, procedere direttamente a formulare una proposta conciliativa favorendo la soluzione del conflitto in termini ragionevoli.

Inoltre, ha sottolineato come le controversie in materia divisoria ordinaria o ereditaria trattate dalla sezione molto spesso non presentano elementi di mediabilità, per la particolare complessità della causa, la presenza di soggetti contumaci e di irregolarità urbanistiche.

Tribunale di Rovigo

L'estensione della mediazione quale condizione di procedibilità, operata dalla riforma Cartabia (intervenuta anche sul d.lgs. 28/2010) alle controversie riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, riguarda i procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023, ma non è possibile misurare l'incidenza della mediazione obbligatoria preventiva per le controversie già previste dal d.lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita.

Per il contenzioso in materia contrattuale ed extracontrattuale l'istituto della mediazione delegata *ex* art. 5 *quater* d.lgs. 28/2010 non appare funzionale alla definizione stragiudiziale di controversie con mediazione preventiva obbligatoria già esperita con esito negativo.

Per giunta, tale istituto presuppone lo studio della controversia da parte del giudice, per cui pare assai più proficuo che sia quest'ultimo a formulare una proposta di conciliazione *ex* art. 185 *bis* c.p.c., che malgrado l'espressa previsione apportata a tale disposizione dal d.lgs. 149/2022, anche in passato è stata spesso formulata sino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.

Con il d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25.1.2025, è stato introdotto un cd. Correttivo anche alla mediazione civile e commerciale.

Le principali novità, in sintesi, prevedono:

- la mediazione "telematica", prevista dall'art. 8 *bis* d.lgs. 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati
- la possibilità di "incontri con modalità audiovisiva da remoto", di cui al nuovo art. 8 *ter*
- un nuovo termine di durata, pari a sei mesi, prorogabile "*per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi*", ma in caso di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza (la proroga deve risultare "*da accordo scritto delle parti"*)
- il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la procedura dal *"deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo*"
- la facoltà del giudice di delegare la mediazione fino all'udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni
- l'omologazione, con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione, dell'accordo raggiunto dalle parti.

I dati pervenuti dal Funzionario statistico distrettuale dimostrano la scarsissima incidenza definitoria della mediazione effettuata dall'Ordine degli Avvocati: nel 2024/25 sono stati definiti 39 procedimenti di mediazione e di questi solo 6 hanno visto il raggiungimento di un accordo tra le parti, mentre in 16 casi l'aderente non è comparso e in 17 casi l'accordo non è stato raggiunto.

Buona prova di sé continua a dare l'istituto della consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c., procedimento previsto *ex lege* per le controversie in materia di responsabilità sanitaria *ex* L. 24/2017 e la cui obbligatorietà ben potrebbe essere stabilita in funzione deflattiva anche per altre controversie la cui decisione implica la risoluzione di questioni di tecniche, come quelle in materia di contratti d'opera e di appalto.

Nella materia della famiglia, la formulazione di proposte conciliative *ex* art. 185 *bis* c.p.c. è frequentissima ed efficace, stando al rilevante numero delle cause contenziose che, dopo la prima udienza, si concludono con la formulazione di conclusioni congiunte delle parti.

Tribunale di Treviso

Scarsa l'incidenza di tali strumenti di definizione.

Ad esempio, l'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli avvocati di Treviso ha comunicato che nel periodo 01/07/2024 - 30/06/2025 vi sono state 440 domande di mediazione, di cui solamente

84 concluse positivamente, 105 concluse negativamente con mancato accordo e 78 con esito negativo al primo incontro. In 141 casi le parti non si sono presentate.

Inoltre, l'Organismo di mediazione "101 mediatori" ha comunicato che nel periodo 1/7/2024 – 30/6/2025 nel circondario di Treviso sono state depositate 12 mediazioni di cui 7 concluse nel periodo di riferimento, 4 concluse dopo il 30/6/2025 e una ad oggi ancora aperta. Per le 7 pratiche concluse nel periodo 1/7/2024 – 30/6/2025: 3 sono state chiuse positivamente, 1 chiusa negativamente, in 3 le parti chiamate non si sono presentate.

Per le 4 pratiche iscritte nel periodo di riferimento ma conclude dopo il 30/6/2025: una è stata chiusa positivamente, 2 chiuse negativamente, in una le parti chiamate non si sono presentate.

Tribunale di Venezia

Sezione II Civile

Per quanto attiene allo strumento della mediazione famigliare, essa ha avuto scarsa applicazione e, ove applicata, esito negativo.

Anche il dato statistico riportato dal CSM in relazione a tutti i procedimenti di mediazione civile evidenzia, in generale, un modesto ricorso a tale istituto.

Categoria	VENEZIA
Volontaria	13,1%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	77,7%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	0,5%
Demandata dal giudice per improcedibilità	8,3%
Demandata dal giudice per le materie non obbligatorie	0,5%
Incidenza circoscrizione	19,3%

Sezione Lavoro

Va osservato, in primo luogo, che la possibilità di conciliazione tra le parti prevista dagli artt. 183 e 185 c.p.c. richiede un impegno effettivo da parte del giudice: in ogni caso è richiesto uno sforzo conoscitivo da parte del giudicante che, sulla base dell'approfondito esame delle memorie, individui i possibili punti di convergenza o di debolezza delle difese, e proponga un tentativo di conciliazione non formale ma fondato sull'effettiva possibilità di accoglimento della domanda. In tal caso, la messa sul tavolo delle carte, intesa come esplicita *discovery* degli elementi di diritto e di fatto posti a fondamento della domanda e della difesa, potrebbe caratterizzarsi come un elemento che faciliti una conciliazione consapevole così come, in caso di mancato accoglimento, potrebbe costituire un efficace strumento di deflazione (nonché uno strumento dissuasivo del rifiuto della conciliazione) l'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 ter c.p.c., (*Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*).

Altro positivo riscontro alla proposta di conciliazione, è quello, previsto dall'art. 185 *bis* c.p.c., secondo cui la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. È indubbio che precedentemente uno degli elementi di rinuncia ad un tentativo di conciliazione forte da parte del giudice era costituito dal rischio di essere accusati di aver anticipato la decisione, con la proposta di conciliazione prevista.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia lo strumento più efficace per una definizione conciliativa rimane il tentativo di conciliazione posto in essere dal giudice, sia nella fase presidenziale che in quella di merito, dopo l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che, in qualche modo, rappresentano un progetto di regolamentazione dei rapporti familiari che in più occasioni viene accettato dalle parti.

Meno efficace appare lo strumento della negoziazione assistita, almeno sulla base dei numeri a disposizione di questo Tribunale, mentre certamente spiega un ruolo rilevante la mediazione *ante causam* posta in essere dagli avvocati che si traduce nella predisposizione e nella proposizione di ricorsi per separazioni consensuali e divorzi congiunti, che spesso presuppongono una paziente ed oscura trattativa posta in essere dai difensori delle rispettive parti.

Si è già detto della positiva introduzione della negoziazione assistita nell'ambito del rito del lavoro.

Tribunale di Verona

Categoria	BL	PD	TV	VE	VR	VI	Inc.
Volontaria	4,8%	13,1%	10,3%	13,1%	12,0%	11,6%	11,9%
Obbligatoria condizione di procedibilità ex lege	88,6%	80,2%	78,9%	77,7%	80,0%	81,4%	79,7%
Obbligatoria in quanto clausola contrattuale	0,0%	1,5%	1,3%	0,5%	1,1%	0,5%	1,0%
Demandata dal Giudice per Improcedibilità	5,7%	4,4%	9,0%	8,3%	6,4%	5,9%	6,8%
Demandata dal Giudice per materie non obbligatorie	1,0%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Incidenza Circoscrizionale	**1,8%**	**21,8%**	**20,1%**	**19,3%**	**25,6%**	**11,3%**	**100,0%**

Questi i dati concernenti la mediazione.

Subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 bis e ss. att. c.p.c. è stato subito costituito il Comitato per la formazione dell'elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale, presieduto dalla Presidente della I Sezione Civile su delega dello scrivente, ed è stato formato il relativo elenco, previa valutazione delle richieste di iscrizione. Attualmente sono iscritti otto mediatori.

Nei decreti di fissazione delle udienze nelle cause di famiglia, salvo vi siano denunce per violenza domestica, è sempre contenuto l'invito ad intraprendere un percorso di mediazione, con indicazione della disponibilità in Tribunale di uno Spazio informativo sulla mediazione familiare, che è aperto dal mese di ottobre 2024 il primo ed il terzo giovedì del mese con la collaborazione delle mediatrici e dei mediatori iscritti all'albo e il cui scopo è quello di spiegare in cosa consista la mediazione familiare, le tecniche, i costi, le strutture pubbliche o i professionisti ai quali rivolgersi. I primi risultati sono incoraggianti, con un progressivo apprezzabile aumento del numero di genitori, coniugi, avvocati e altri professionisti che si rivolgono a tale Servizio.

Per esempio, quanto alla III Sezione Civile (l'unica che si occupa solo di contenzioso civile), il numero delle definizioni ammonta a ben 45 fascicoli, a conferma della bontà ed efficacia degli istituti volti alla definizione conciliativa delle liti.

La negoziazione assistita è stata estesa anche alla materia giuslavoristica con l'intervento degli avvocati e anche, facoltativamente da un consulente del lavoro, con effetti di non impugnabilità ex art. 2113 c.c. Il Tribunale non ha a disposizione dati "ufficiali" riguardo a tali nuovi strumenti deflattivi del contenzioso. Per quanto viene riferito dagli avvocati giuslavoristi, non è ancora uno strumento utilizzato ed apprezzato nella prassi, essendo preferita la sede della conciliazione giudiziale ovvero quella dinanzi all'Ispettorato del Lavoro. Si riferisce infatti che l'intervento del giudice nella fase conciliativa, con le parti già costituite, sia spesso decisivo per la composizione della lite.

Tribunale di Vicenza

Nulla da rilevare.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

Settore Penale

1. Valutazione generale sui recenti interventi riformatori

Corte d'Appello

La novità più rilevante è stata la piena entrata in vigore della D.lvo 10 ottobre 2022 n. 150, cd riforma Cartabia, nel processo penale di appello, in particolare del novellato art. 601 c.p.p. per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024. Allo stato, e la previsione di durata è per i prossimi tre anni, la fissazione dei processi segue un regime di "doppio binario", con decreti di fissazione e termini di comparizione differenti, a seconda che si tratti di appello pervenuto prima o dopo la data del 30 giugno 2024. Tale contemporanea applicabilità di due riti determina un aggravio di lavoro, con complicazione delle attività di spoglio, con la necessità di riformulazione dei decreti di citazione a giudizio con una maggiore attività di cancelleria, nella formazione dei ruoli di udienza, nel controllo dei tempi procedurali previsti dalle due contemporanee normative.

La recente riforma ha modificato marginalmente la struttura dell'appello con risultati alterni ma che, almeno in una sezione, sono stari valutati complessivamente negativi. Ad esempio, la stabilizzazione del rito cartolare ha evitato alcune attività con poco significato concreto, ma ha privato il collegio giudicante del contatto diretto con le parti anche quando sarebbe opportuno; al contrario, il cosiddetto concordato è stato ingessato in termini e procedure che sembrano ignorare la realtà dell'appello penale e ne hanno ridotto l'impatto. Rispetto al periodo precedente si può dire senz'altro che il ricorso a tale istituto è diminuito.

In materia di diritto penale sostanziale, avuto riguardo ad alcune materie (ad esempio i delitti contro la P.A.), il recente intervento di abrogazione dell'art. 323 c.p., di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della L. n. 114/2024, ha determinato la pronuncia di alcune sentenze di proscioglimento (circa una decina) ed alcune revoche di sentenze in sede di esecuzione ex art. 673 c.p.p.

Tribunale di Belluno

Assai scarno risulta il numero di sentenze predibattimentali per non ragionevole previsione di condanna (art. 544-ter c.p.p.) emesse, nel periodo in esame, dai tre magistrati togati (dott. Federico Montalto; dott. Paolo Velo) e dai tre giudici onorari addetti al settore penale (dott.ssa Cristina Cittolin; dott. Domenico Riposati; dott. Luca Berletti); in particolare, da un conteggio effettuato sulla base di colloqui coi colleghi e di verifiche in cancelleria, si tratta, nel periodo in discussione, di circa 15 sentenze (è da rimarcare che il dato in qualche modo indicativo, presente in statistica ufficiale, ancora attiene alle sentenze "ex art. 469 c.p.p.", al quale corrispondono, appunto, n. 17 sentenze).

Al riguardo, molteplici appaiono le ragioni d'un siffatto esito contenuto della riforma, che peraltro si inserisce nello sfondo della limitatezza dei casi di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. (anche precedentemente alla riforma del parametro prognostico-valutativo introdotto dal D.L.vo 150/2022): tra le altre, previsione del requisito della ragionevole previsione di condanna,

quanto meno alla luce d'una valutazione allo stato degli atti del P.M.; assenza di poteri suppletivi in capo al giudice della predibattimentale conformemente agli istituti ex artt. 421 bis e 422 c.p.p. riguardanti l'udienza preliminare; poco impegno e/o interesse dei Difensori nell'argomentare la richiesta di sentenza di non luogo a procedere e, nella maggior parte dei casi, addirittura mancata sollecitazione d'una sentenza di non luogo a procedere. Quanto ora osservato vale anche con riferimento alle sentenze emesse, nel medesimo periodo, dai due GUP ai sensi del (modificato) art. 425 c.p.p. per non ragionevole previsione di condanna: un conteggio eseguito dai due stessi magistrati, riportato in statistica interna all'Ufficio GIP, ha portato alla individuazione di non più di n. 15 sentenze nel periodo in esame (in effetti, il dato statistico ufficiale di riferimento – "sentenze di non luogo a procedere art. 425, co. 3 c.p.p." – indica n. 17 sentenze).

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

L'anno 2025, anche sulla scia delle riforme intervenute dal 2021 in poi, ha visto l'entrata in vigore di disposizioni che hanno comportato ulteriori cambiamenti nel settore penale, il cui impatto su numero di ingressi e definizioni è allo stato di entità contenuta. Va precisato che le informazioni in seguito riportate sono frutto di rilevazioni statistiche interne, data la mancanza di dati specifici messi a disposizione dagli estrattori statistici a disposizione.

Sotto il profilo del diritto penale sostanziale, la legislazione più recente ha introdotto nuove fattispecie e modificato quelle previgenti.

La legge 4 marzo 2024, n. 25, ha recato modifiche agli artt. 61, 336 e 341-bis c.p. e ad altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, prevedendo tre nuove circostanze aggravanti.

La legge 24 novembre 2023, n. 168, contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, oltre ad intervenire sotto profili processuali attinenti alla fase delle indagini preliminari, ha modificato gli artt. 165 e 387-bis c.p., rendendo più rapido ed effettivo il percorso di recupero del condannato e prevedendo un inasprimento della pena, nonché una nuova ipotesi tipica di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

D'impatto rilevante è il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, riformatore dei reati fiscali.

Nell'ambito della delega al Governo per la riforma fiscale (L. n. 111/2023), il legislatore ha stabilito all'art. 20 cit. principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

Tale delega è stata attuata **con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87**, il quale ha previsto una revisione della disciplina penalistica contenuta nel d. lgs. n. 74/2000.

Al riguardo, le modifiche hanno interessato diversi profili, da cui emerge l'intento del legislatore di favorire l'adempimento dell'obbligazione tributaria e, più in generale, di ottenere una coerente integrazione tra le sanzioni amministrative e quelle penali, nel rispetto del principio di proporzionalità, anche al fine di allineare la legislazione italiana a quella di altri Paesi europei. Di seguito se ne menzionano alcune.

In tema di reati di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter cit.) è modificato il *tempus commissi delicti* e sono previste soglie di punibilità, anche in funzione delle procedure di rateazione.

Sempre per tali fattispecie è stata altresì introdotta una specifica causa di non punibilità (art. 13, comma 3-bis cit.) che tiene conto di eventuali crisi di liquidità. In relazione ai reati di indebita compensazione (art. 10-quater cit.), sono distinte espressamente le ipotesi di crediti d'imposta inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater cit.) da quelle di crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies cit.) al fine sia di allineare la disciplina tributaria e penalistica, sia di distinguere maggiormente le due fattispecie. Inoltre, è prevista una causa di non punibilità concernente condizioni di obiettiva incertezza in tema di crediti non spettanti.

In tema di sequestro e confisca (art. 12-bis, comma 2 cit.) è escluso – salvo il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale - il sequestro in caso di rateizzazione del debito.

Al fine della pronuncia di una sentenza ex art. 131-bis c.p. vengono previsti una serie di indici da valutare (art. 13, comma 3-ter cit.).

La nuova formulazione dell'art. 13-bis d. lgs. n. 74/2000 prevede un'ipotesi di sospensione del processo penale nel caso di procedure di rateizzazione e, qualora vi sia l'adempimento del debito tributario prima della chiusura del dibattimento, un'attenuante ad effetto speciale.

Infine, sono definiti in modo puntuale i rapporti tra procedimenti diversi; in particolare, viene ribadito il principio di specialità, ferma restando la responsabilità amministrativa per gli enti e le società ex D.Lgs. n. 131/2001 (art. 19 cit.). Altresì, le sentenze tributarie irrevocabili e gli atti di accertamento definitivi, relativi ai fatti per cui è esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato (art. 20, comma 1-bis cit.).

Con la riforma introdotta **dalla legge 28 giugno 2024, n. 90,** "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*", è prevista un'ulteriore aggravante al delitto di truffa (**art. 640 c 2 n. 2 ter).** Tale aggravante riguarda i fatti commessi con l'ausilio di strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione. La procedibilità è a querela. La novità normativa è certamente rilevante per l'attività giudiziale monocratica: sono infatti numerose le contestazioni del delitto di truffa caratterizzate dall'utilizzo di piattaforme informatiche e/o dal telefono cellulare.

La legge 90/2024 ha inoltre inasprito le pene dei delitti di cui agli **artt. 615-ter c.p**. (*accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*), **615-quater c.p**. (*detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*), **617-bis c.p.** (*detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche***), 617-quater c.p.** (*intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*), **617-quinquies c.p**. (*detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*), **617-sexies c.p.** (*falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).*

Infine, risulta significativa la modifica di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., che estende la competenza della procura distrettuale in merito ai reati di natura informatica.

La recente **legge 9 agosto 2024, n. 114**, cd. "*Legge Nordio*", entrata in vigore il 25 agosto scorso, ha comportato un'importante modificazione del panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, com'è noto, la novella ha abolito il delitto di abuso d'ufficio e riformulato in chiave restrittiva il delitto di traffico di influenze illecite. Per quanto riguarda l'art. 323 c.p.,

l'abrogazione deve essere coordinata con l'introduzione, ad opera del **decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92**, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, **dell'art. 314-bis** *(indebita destinazione di denaro o cose mobili*) destinato ad applicarsi ad una più ristretta cerchia di ipotesi prima rientranti nell'abuso d'ufficio.

In relazione ai profili di diritto intertemporale, si rileva che l'impatto sull'attività di questo Tribunale è circoscritto ad un modesto numero di procedimenti.

Non risultano attualmente pendenti giudizi vertenti su violazioni dell'art. 346 bis c.p.

Ancora in ambito di diritto sostanziale, va menzionato di D.L. 1° ottobre 2024, N. 137, convertito con L.18 novembre 2024, n.171, che ha introdotto disposizioni di maggior rigore per contrastare il crescente fenomeno della violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura, nonché il danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

L'art. 15 del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 introduce tutele penali per arbitri e altri soggetti che garantiscono la regolarità tecnica degli eventi sportivi. La norma estende loro le pene previste dall'art. 583-quater c.p. per le lesioni a pubblici ufficiali, applicando la reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime. L'obiettivo è proteggere queste figure professionali da violenze, trasferendo la tutela preesistente in una nuova formulazione del Codice penale.

Da segnalare per la sua portata, infine, il D.L. 11.4.2025 n.48 (c.d. Decreto Sicurezza), convertito il L.9.6.25 n. 80, che introduce 14 nuovi reati, inasprisce le pene per alcune aggravanti, estende l'applicazione del DASPO urbano e modifica la disciplina della cannabis. L'incremento delle condotte penalmente rilevanti implicherà, a breve o medio termine, un aumento delle sopravvenienze, presumibilmente significativo.

Nell'ambito del diritto processuale, **il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31** ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della cd. "*riforma Cartabia"* (l. 134/2021).

I mutamenti, nell'intenzione del legislatore, sono frutto dell'attività di monitoraggio che ha seguito l'entrata in vigore del decreto attuativo.

Sebbene relative ad aspetti di dettaglio, sono rilevanti, dal punto di vista dell'attività dibattimentale ed esecutiva, le novità che seguono.

Nel testo dell'art. **420 quater c.p.p.** il riferimento al primo giorno non festivo del mese di settembre è stato sostituito dallo stesso giorno del mese di ottobre, per scongiurare il rischio di coincidenza con il periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria.

La riformulazione **dell'art. 676 c.p.p.,** con l'introduzione del co. 3-bis, consente ora al giudice dell'esecuzione di procedere d'ufficio alla riduzione di un sesto prevista dall'art. 442 co. 2-bis c.p.p., senza la necessità dell'attivazione di un procedimento di esecuzione a fronte di una diminuzione prevista *ex lege*. Peraltro, già prima della modifica normativa la prassi di questa Sezione era di provvedere d'ufficio.

Infine, il nuovo **art. 545-bis c.p.p.** esclude l'obbligatorietà dell'avviso alle parti circa la sostituibilità della pena: il giudice invita le parti al contraddittorio sul punto soltanto qualora ritenga concretamente applicabile la pena sostitutiva.

Di immediato interesse per Procura e Ufficio GIP, ma con future ripercussioni nel dibattimento in punto di utilizzabilità, è la **L. 31.3.2025 n. 47**, che ha introdotto un tetto massimo di durata delle intercettazioni telefoniche, fissandolo in 45 giorni, prorogabili esclusivamente in presenza di elementi specifici e concreti – da motivare espressamente – laddove ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore.

Sezione GIP/GUP

Dalle analisi statistiche effettuate tenendo conto delle sopravvenienze, delle definizioni, del numero di sentenze emesse, della natura delle stesse, delle richieste di archiviazioni pervenute dal P.M. e delle impugnazioni formulate dalle parti emerge un incremento delle definizioni mediante l'istituto della messa alla prova e delle definizioni ex art. 444 c.p.p., oltre che delle sentenze di non luogo a procedere/ non doversi procedere.

Infatti, sono state emesse:

- un significativo numero di sentenze di non doversi procedere a seguito di esito positivo della messa alla prova;
- un significativo numero di sentenze di non luogo a procedere;

Vi è stato un:

- aumento delle definizioni ex art. 444 c.p.p.;

Vi è una:

- tendenza stabile nel pagamento di un numero significativo di decreti penali di condanna non opposti. La cancelleria comunica che sono stati pagati con F23 ben 131.718,40 euro.

Si può quindi affermare che vi è stato un effetto favorevole della Riforma Cartabia sulla capacità definitoria del GIP-GUP in termini deflattivi rispetto al dibattimento attraverso gli istituti dei riti alternativi (messa alla prova, decreti penali, e definizione ex art. 444 c.p.p.) e un attento vaglio delle richieste di rinvio a giudizio.

Per quanto concerne la fase cautelare è stato registrato un notevole impegno per la fase cautelare relativa ai reati c.d. codice rosso. Come risulta dai dati statistici, infatti, le richieste di misure cautelari personali continuano ad avere ad oggetto in maniera predominante i reati in materia di codice rosso (60 su 73 richieste), in linea con quanto già emerso nel 2023-2024.

Tribunale di Rovigo

Nell'anno in questione un impatto significativo sul lavoro di magistrati e cancellerie del settore penale ha avuto la progressiva introduzione del processo penale telematico, attraverso lo sviluppo dell'applicativo (APP), che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori del procedimento.

La scelta di rendere obbligatorio il processo penale telematico è stata fatta con l'approvazione della legge Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) e l'inserimento nel P.N.R.R. di una *milestone* che prevedeva la digitalizzazione del processo penale "*fino all'udienza preliminare esclusa*", a partire dall'inizio del 2024. Operativo dal 14.1.2024 per quanto riguarda le archiviazioni, dopo l'avvio della sperimentazione in data 31.10.2024 già dall'1.1.2025 era esteso alle fasi GUP e dibattimento, consentendo il regime di doppio binario per tutti gli atti depositati dai magistrati nella fase delle

indagini preliminari e per i provvedimenti cautelari, sia personali che reali, innanzi agli uffici giudiziari di primo grado (d.m. 217/23, modificato dal d.m. 206/24).

In assenza di un'adeguata sperimentazione ed a fronte di un applicativo incompleto e con evidenti criticità (vedi relazione della STO del CSM del 28.10.2024) l'introduzione obbligatoria del sistema determinava l'aggravio delle tempistiche di lavorazione degli atti e dell'evasione dei tempi processuali.

Era necessario rimodulare ogni servizio: intestazione delle sentenze, gestione del flusso atti cancelleria- giudici e viceversa, servizio di recepimento atti avvocati, evasione delle richieste di copie, irrevocabilità delle sentenze.

Il Tribunale di Rovigo ha affrontato la transizione digitale con atteggiamento propositivo utilizzando, laddove possibile e senza paralizzare i tempi di gestione del processo, i nuovi strumenti.

In questa fase, peraltro, gli adempimenti di cancelleria erano pressoché raddoppiati quanto alle operazioni di redazione, firma scarico e gestione dei verbali di udienza.

Veniva emesso dal Presidente del Tribunale un primo provvedimento il 7.1.2025, che consentiva il deposito analogico del verbale di udienza e delle sentenze con motivazione contestuale, posto che il sistema non prevedeva la funzione della firma del magistrato sul verbale di udienza.

Risolte le problematiche relative alla firma del verbale di udienza i successivi provvedimenti presidenziali del 31.1.2025, 31.3.2025 e 24.6.2025 consentivano il deposito in forma analogica delle sole sentenze a motivazione contestuale e di quelle emesse dalla Corte di Assise.

Nonostante i progressivi e continui aggiornamenti – che richiedono a magistrati e personale un costante impegno formativo – permane l'aggravio delle tempistiche di lavorazione degli atti e dell'evasione dei tempi processuali; numerose sono tuttora le criticità sia generali, che particolari, rispetto alle quali l'assistenza non è spesso sufficientemente risolutiva e tempestiva nella trattazione di anomalie anche bloccanti per lo svolgimento del lavoro quotidiano.

Impatto significativo sul lavoro delle cancellerie deriva poi dalla necessità di digitalizzare gli atti relativi ai procedimenti che pervengono al settore penale e provvedere ad aggiornare il fascicolo telematico successivamente ad ogni udienza, con l'inserimento dei documenti prodotti dalle parti, spesso corposi; a questa attività sono addetti un funzionario ed un operatore esterno. Dall'inizio del 2025 sono stati inseriti gli atti relativamente a 2.015 fascicoli (fino al 30.6.2025).

Limitato è stato l'effetto sull'attività giurisdizionale del d.lgs. n. 31/2024, cd. Correttivo Cartabia, primo intervento modificativo/integrativo del d.lgs. n. 150/2022.

Da un punto di vista sostanziale, la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. ha esteso il regime di procedibilità a querela della persona offesa prevista per il furto aggravato di cui all'articolo 625, n. 7, del c.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede) all'omologa fattispecie del danneggiamento aggravato dall'esposizione a pubblica fede.

Quanto agli interventi in materia processuale presenta carattere semplificativo la modifica della disciplina del procedimento per decreto, laddove si è previsto che, quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.

In ottica deflattiva e di semplificazione va inquadrata anche l'introduzione della deroga al principio generale per cui il procedimento di esecuzione si attiva su istanza di parte laddove si è previsto che alla riduzione del trattamento sanzionatorio che consegue obbligatoriamente *ex lege* alla mancata impugnazione della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2 bis, c.p.p. si proceda di ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile; il più celere conseguimento della riduzione del trattamento sanzionatorio mira ad incoraggiare, in un'ottica deflativa del giudizio di appello, la scelta di non proporre il relativo gravame, eliminando le incertezze applicative sorte all'indomani delle modifiche del 2022 circa la natura officiosa o meno della decisione adottata.

Ulteriore modifica in tema di giudizio abbreviato ha riguardato l'art. 438, comma 5, c. p. p., nel senso che, in tale ipotesi, il rito abbreviato può essere ammesso laddove l'integrazione probatoria oggetto del condizionamento, oltre ad essere «necessaria» ai fini della decisione, realizzi «una economia processuale» da rapportarsi (non più ai «prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale», secondo la dizione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 bensì) «all'istruttoria dibattimentale». Detta modifica era intesa ad assicurare – secondo quanto chiarisce la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – "maggiore effettività all'istituto", ossia ad ampliarne i confini di applicabilità rendendo più ampio l'oggetto della valutazione.

Infine è stato modificato l'art. 554 ter c.p.p., allineando la disciplina della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale rispetto a quella dell'udienza preliminare, prevedendo l'applicabilità dell'art. 424, comma 4 c.p.p., ossia il termine di trenta giorni per la redazione della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, congruo rispetto alla possibile complessità della decisione adottata ed al vaglio ad essa sotteso in punto di «ragionevole previsione di condanna».

Rispetto ai considerevoli interventi riformatori di cui al d.lgs. 150/2022 si conferma la valutazione complessivamente positiva; in particolare si fa riferimento: alla regola della "ragionevole previsione di condanna" quale criterio di valutazione unitario tanto dal punto di vista dell'opzione del P.M. tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione (art. 408 comma 1 c.p.p.), quanto per il giudice in ordine alla scelta tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere (art. 425 comma 1 c.p.p.) e per l'analoga decisione a seguito di udienza predibattimentale (art.554 *ter*, primo comma ultima parte, c.p.p.), di cui si continuano ad apprezzare gli effetti deflattivi; all'ampliamento del novero delle fattispecie criminose per le quali è prevista la procedibilità a querela.

La disciplina della dichiarazione di assenza, se da un lato determina un maggiore impegno del giudice nella motivazione sottesa alla declaratoria di assenza, evita di procedere nei confronti di imputati sostanzialmente irreperibili.

Si conferma, invece, la scarsa incisività dell'istituto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. art. 20 *bis* c.p., scarsamente operativo perché le sanzioni sostitutive sono congegnate in modo farraginoso, oltre ad essere scarsamente appetibili per gli imputati; spesso sono richieste senza avere la piena consapevolezza delle limitanti prescrizioni che ne conseguono, così che sorgono problematiche applicative ed i tempi dell'esecuzione si dilatano.

Alla soluzione di questa problematica è auspicabile sia funzionale la modifica apportata all'articolo 58 della L. n. 689/1981 dal d.lgs. n. 31/2024, ossia la previsione che la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità possano essere applicati solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore speciale.

La dilatazione dei tempi processuali si verifica anche nei procedimenti di messa alla prova a causa dell'incremento delle richieste a fronte della grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del Codice della Strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime.

Rispetto a detto istituto non sono ancora stati attivati i Centri per la giustizia riparativa, per cui non è possibile dare seguito ad eventuali richieste. È stata presentata un'unica richiesta nel 2025 e il processo è stato rinviato in attesa dell'istituzione del Centro.

Quanto alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p., rimane scarsa l'applicazione nella fase dibattimentale, nonostante l'ampliamento dello spettro operativo di tale istituto; esso offre miglior prova di sé nelle fasi anteriori a quella dibattimentale.

Tribunale di Treviso

Quanto alla Sezione penale-dibattimento, le ultime novelle, in campo sostanziale, hanno creato un aggravio nel settore, vista l'introduzione di nuove ipotesi di reato.

L'abolizione del delitto di abuso d'ufficio non ha portato significative conseguenze, vista la già risalente scarsità di processi inerenti a tale fattispecie.

L'istituto dell'udienza predibattimentale, introdotto dal D.L. vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che nel periodo considerato, e già da epoca risalente, risulta applicato nel settore dibattimento penale, non ha ancora portato significativi impatti positivi quanto a numero di definizioni dei processi trattati in tale sede e, di conseguenza, quanto a durata dei dibattimenti nei processi non definiti in udienza predibattimentale.

A fronte di sopravvenienze relative a tale tipo di udienze, per numero 987 di processi, risultano infatti in sede predibattimentale definiti - con sentenze ex art. 554*ter*, commi I e II, C.p.p., con sentenze di applicazione pena e con sentenze all'esito di giudizio abbreviato - solo n. 186 processi, quindi una percentuale di poco meno del 19%.

Sempre in tale ambito altri processi risultano definiti con sentenze di non doversi procedere per mancanza o remissione di querela, per particolare tenuità del fatto, per condotte riparatorie e per maturata prescrizione dei reati.

I processi trattati in tale sede predibattimentale e non definiti, complessivamente 190, sono stati rinviati per la prosecuzione del giudizio e celebrazione dei conseguenti dibattimenti con ordinanze emesse ex art. 554*ter*, comma III, C.p.p. ad altri giudici della Sezione Dibattimento, con date di conseguenti prime udienze per ammissione di prove, calendarizzate col sistema automatico *Giada*, e sostanziale dilatazione dei tempi di smaltimento dei rispettivi ruoli.

Presso il tribunale, infatti, è in funzione il sistema Giada che provvede alla fissazione delle prime udienze dei processi avanti il tribunale, sia monocratico che collegiale, con criteri preimpostati, basati sulle priorità previste dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., sulle priorità convenzionali previste a livello distrettuale, sul peso dei processi in relazione alla gravità delle contestazioni e al numero di imputati.

Nell'individuazione delle udienze successive alla prima i giudici della sezione dibattimento tengono conto del grado di priorità del processo, della data di prescrizione dei reati, della presenza o meno della parte civile, dando preferenza ai processi con reati prioritari, e nell'ambito di questi a quelli con

parte civile costituita, calendarizzando sin dall'inizio le udienze necessarie per arrivare alla decisione, in modo da garantire la chiusura dei processi prioritari in tempi sufficientemente rapidi.

I processi non prioritari, o con data di prescrizione nei 24 mesi successivi alla prevedibile data della pronuncia della sentenza, vengono trattati solo nei residui spazi disponibili.

Appare utile evidenziare che in data 7.6.2022, in attuazione delle "Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità" emanate il 10.7.2018 dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia con la condivisione del Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica di Treviso hanno sottoscritto un Protocollo per lo smaltimento dei procedimenti prossimi alla prescrizione (c.d. archiviazione processuale).

Quanto alla Sezione GIP/GUP, le ultime novelle normative, in campo sostanziale, sono destinate a determinare ulteriore aggravio dell'attività del settore, stante l'introduzione di nuove ipotesi di reato, mentre dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio, già d'alquanto rara prospettazione, non sono derivate sostanziali ricadute sull'attività della Sezione.

I flussi sono stati i seguenti:

dall'1/7/2024 al 30/6/2025: sopravvenuti n. 7400; definiti n. 7792 (+ 218 definizioni rispetto al precedente periodo 1/7/2023-30/6/2024); la durata media è 413.

Il risultato denota non solo una erosione della pendenza (5810 pendenti finali a fronte di una pendenza iniziale di 6200) ma, altresì, un abbattimento non trascurabile del DT, laddove la durata media connotante l'annualità pregressa (1/7/2023-30/6/2024) si attestava in 483 giorni: valore rispetto a cui la durata media, nell'ultimo periodo, risulta essersi ridotta di circa il 14,5%.

La flessione delle sopravvenienze, peraltro modesta (- 171 in entrata rispetto alla pregressa annualità), appare in parte spiegabile con l'assottigliarsi numerico della dotazione di magistrati in servizio presso la Procura di Treviso, che vede attualmente presenti otto sostituti su un organico di tredici più il Procuratore, né pare esservi estraneo il rallentamento delle tempistiche connesso all'estensione massiva, normativamente imposta a decorrere dal corrente anno 2025, dell'impiego dell'applicativo "APP" anche a settori, quali quello delle iscrizioni a R.G. delle notizie di reato, per i quali le tuttora perduranti criticità di tale programma informatico ne compromettono un più proficuo utilizzo.

Al fine di controllare la durata dei procedimenti e favorire la loro definizione in tempi rapidi, e comunque nel rispetto dei criteri di priorità, il monitoraggio dei flussi viene effettuato trimestralmente attraverso l'apposita commissione ex art. 15 D.L. vo 273/1898.

Tribunale di Venezia

I risultati ottenuti dalle due Sezioni Penali sono positivi, in quanto dalla disamina del numero di sentenze e di definizioni dei giudizi, relative a ciascun magistrato, emerge un positivo sviluppo della produttività media dei magistrati in servizio nelle due sezioni.

Le due Sezioni penali dibattimentali nel loro insieme hanno definito processi, nelle varie forme rituali previste, per complessivi n. **3031** L'apporto di lavoro del GOP, ulteriore rispetto alle predette definizioni, è stato pari n. **229** sentenze per dott.ssa Venturini.

Quanto alle sopravvenienze, il numero di nuovi processi iscritti per l'annata 2024/25 è pari a n. **2616** Pertanto, il numero dei processi definiti è superiore a quello dei sopravvenuti e tale esito è particolarmente positivo se rapportato in relazione al numero dei magistrati effettivamente in servizio.

La pendenza di processi al 30/06/25 è pari a n. **5139**, inferiore rispetto a quella dell'anno antecedente, pari a n**. 5548**; la definizione dei processi in termini di smaltimento è parimenti significativa in senso positivo, dovendosi evidentemente rimarcare la colta opportunità di definizione sulla base delle nuove normative della legge Cartabia.

Il numero dei riti alternativi all'ordinario, in particolare di applicazioni pena e di riti abbreviati, è pari a n. **380.** Nello specifico, risultano n**. 217** sentenze di applicazione della pena e n. **163** sentenze da riti abbreviati, complessivamente in numero leggermente minore a quello dell'anno antecedente, sempre per applicazioni della pena ed abbreviati.

Il numero dei processi per direttissima (senza definizioni con applicazione della pena ed abbreviati) è pari a n. **74** in linea con quello dell'anno antecedente.

Nell'anno in esame è stato altresì riscontrato un consistente numero di definizioni, mediante pronunce con dichiarazione ***della prescrizione nel settore monocratico***, pari a n. **630 con sentenza e n. 34 in predibattimento**. In particolare, la percentuale di sentenze di prescrizione è indicata in circa **il 21,4%** sul complesso delle definizioni con sentenza. La percentuale dell'anno in esame è corrispondente a quella dell'annata antecedente ed è dunque ossequiosa del rispetto delle Linee guida distrettuali e della relativa necessità, individuata a livello distrettuale, di definire già in sede di primo grado quei procedimenti, non prioritari, comunque destinati ad essere estinti per prescrizione in sede di appello.

Il tempo di definizione dei procedimenti è positivo, considerata la consistente carenza di giudici concretamente operativi rispetto all'organico e quindi la conseguente impossibilità di definizione della maggioranza dei processi incardinati dinanzi a quei giudici non effettivi perché impediti od assegnati ad altri uffici.

Nel settore monocratico n. 1183 dei procedimenti vengono definiti in oltre 2 anni, mentre n. 1145 vengono definiti entro 1 anno e n. 704 tra 1 e 2 anni.

Per quanto *attiene al settore collegiale, n. 83 sono definiti in oltre 2 anni, mentre n. 28 entro 1 anno e n. 26 tra 1 e 2 anni.*

Dibattimento collegiale

I risultati ottenuti dalle due sezioni penali sono comunque positivi.

Nel periodo in esame le due sezioni hanno definito con sentenza n. **137** processi.

Il numero di definizioni di giudizi con sentenze di prescrizione è pari a **n. 15**, per una percentuale circa **del 10,9%**

Il numero delle pendenze finali è di n. **467** processi, con sopravvenienze del numero di processi pari a n. **154.** L'aumento delle pendenze è pesantemente determinato sia dalla circostanza che più collegi sono stati assorbiti dalla pendenza di lunghi e complessi processi con detenuti per gravi e numerosi delitti nei riguardi di criminalità organizzata, nonché per fattispecie in materia di sfruttamento sul luogo di lavoro a carico anche di enti, i quali ha impedito dapprima la suscettibilità di composizione di collegi idonei alla definizione dei giudizi ed hanno poi ovviamente ritardato la definizione dei processi pendenti, per i quali è mutata la precedente composizione collegiale.

Sezione GIP

I DATI dei CARICHI di LAVORO, *evidenziati dal Presidente Aggiunto della Sezione*

I dati statistici, forniti dal Direttore di Cancelleria, per periodi omogenei (gennaio-agosto 2024 /gennaio-agosto 2025), evidenziano il seguente andamento, (allegandosi i dati statistici inviati nel periodo gennaio-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025, rinviandosi all'integrazione dei dati statistici mancanti una volta resi disponibili),

		Pendenti		Pendenti
NOTI	Inizio 2024	6837	Agosto 2024	9521
	Inizio 2025	10945	Agosto 2025	13342
IGNOTI	Inizio 2024	7484	Agosto 2024	22476
	Inizio 2025	25626	Agosto 2025	27689

Il sensibile aumento della pendenza é dovuto PER BUONA PARTE **al rilevante aumento delle richieste di ARCHIVIAZIONE pervenute dalla PROCURA**,**a fronte di una sensibile diminuzione delle loro definizioni**, pur risultando comunque definiti nel 2024 n.6242 noti e 7596 ignoti,e nel 2025 n.3121 noti e 3543 ignoti, dovuta al fatto che, stanti le carenze d'organico sopra evidenziate, le scarse risorse umane disponibili sono state quasi del tutto assorbite a coprire le URGENZE che si sarebbero dovute distribuire tra i 9 Giudici ed invece sono state distribuite tra 6 Giudici, impossibilitati quindi a sostenere il carico del numero sempre più rilevante di archiviazioni richieste, aumentate:

-) SIA per l'**applicazione delle Linee Guida del Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica** in base alle quali viene richiesta l'archiviazione per insostenibilità processuale dell'accusa in caso di reati non prioritari prescriventisi entro 2 anni e prioritari prescriventisi entro 1 anno;

-) SIA per **l'allargamento delle maglie dei criteri di archiviazione in base alle recenti riforme**.

Il risultato di tali cause incrociate è che vi è stato CONTEMPORANEAMENTE un elevato aumento delle RICHIESTE di ARCHIVIAZIONE ed una DIMINUZIONE delle loro DEFINIZIONI, posto che le archiviazioni NOTI DEFINITE sono **diminuite**, 3949 nel 2024 e 3121 nel 2025,con una durata media da giorni 136 nel 2024 a 236 nel 2025 e le ARCHIVIAZIONI IGNOTI DEFINITE sono *sensibilmente diminuite* 5533 nel 2024 e 3121,il che ha comportato un *aumento delle pendenze NOTI*(6837 all'inizio 2024 e 10945 all'inizio 2025,per buona parte appunto ARCHIVIAZIONI) ed un *rilevantissimo aumento delle pendenze IGNOTI* (7484 all'inizio 2024 e 25626 all'inizio 2025),

Comparando invece le definizioni per rito, resi disponibili dalla Cancelleria per periodi omogenei (gennaio agosto 2024 /gennaio- agosto 2025) è emersa una sostanziale tenuta delle definizioni, con solo una flessione nei dp, un numero analogo nei patteggiamenti, *ed un sensibile aumento invece degli abbreviati definiti (24 in più nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente)* nonostante i problemi di organico:

-decreti penali n. 233;

-sentenze di applicazione pena			
88 (in fase GIP)	+109(in fase GUP)	per un totale di 197	nel 2024
92 (in fase GIP)	+92(in fase GUP)	per un totale di 184	nel 2025
-sentenze di rito abbreviato			
37 (in fase GIP)	+83(in fase GUP)	per un totale di 120	nel 2024

43 (in fase GIP)	+101(in fase GUP)	per un totale di 144	nel 2025

le sentenze di prescrizione sono state in numero di 14

I rinvii a giudizio sono sostanzialmente stabili 242 nel 2024 e 241 nel 2025, con una durata media di 370 gg. nel 2024 e 421 giorni nel 2025.

I riti alternativi sono stati 504.

Quanto alle misure cautelari personali sono **sensibilmente aumentate** (**quasi un centinaio in più rispento all'anno precedente) --**nel 2024 ne sono state emesse 337 di cui 79 a seguito di arresto o fermo e nel 2025 ne sono state emesse 428 di cui 94 a seguito di arresto o fermo, **forte incidenza avendo avuto i c.d. "codici rossi".**

Quanto alle misure cautelari reali sono **quasi raddoppiate,** poiché nel 2024 ne sono state emesse 47 e nel 2025 ne sono state emesse 85.

Ciò nonostante, stanti le pluriennali carenze di organico, si sono accumulate negli anni, dal 2022 in poi, una serie di misure complesse e consistenti, pervenute quando il numero dei GIP si era talmente ridotto, tra i 2 ed i 4, da renderne impossibile l'evasione. Con le immissioni di nuovi magistrati effettuate nel corso dell'anno corrente 2025, è auspicata la progressiva definizione delle pendenze relative alle misure cautelari

Tribunale di Verona

Per la sua importanza e l'impatto che ha avuto nell'ufficio anche per gli anni a seguire, va innanzitutto ricordata la cd riforma Cartabia (D.L. vo 10.10.2022, n. 150) - entrata in vigore in data 30.12.2022 - con la quale sono state introdotte importanti novità nel diritto penale, sia sostanziale che processuale.

Rimandando per maggior dettaglio alle relazioni degli anni precedenti, si riassumono brevemente le più importanti novità della riforma, i cui effetti interessano anche gli anni successivi.

Sul piano processuale, rilevanti sono stati l'introduzione, per i reati a citazione diretta, dell'udienza di comparizione predibattimentale (art. 554 bis cpp); la previsione della regola della "ragionevole previsione di condanna" per l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (art. 408 co. 1 cpp) e per il rinvio a giudizio in udienza preliminare (art. 425 cpp), nonché per la prosecuzione del processo dalla sede predibattimentale a quella del dibattimento (art. 554 ter co. 1 cpp); l'introduzione di una ipotesi di improcedibilità dell'azione penale in caso di imputato irreperibile che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo (art. 420 quater cpp); l'ampliamento dei casi in cui è applicabile il procedimento per decreto (oggi utilizzabile per pene detentive fino a un anno, sostituibili con pena pecuniaria) e l'aumento della forbice del tasso di conversione della pena detentiva nel decreto penale (v. art. 459 co. 1 bis cpp); l'aumento dei reati a citazione diretta (art. 550 co. 2 cpp) con correlativo ampliamento dei casi in cui è possibile accedere all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p. in relazione all'art. 550 co. 2 cpp); e ancora gli istituti deflattivi della riduzione di pena di 1/6 nel caso di non impugnazione della sentenza di abbreviato (art. 442 co. 2 bis cpp) e della riduzione di pena di 1/5 nel caso di non opposizione al decreto penale (art. 460 co. 5 cpp); l'obbligo di registrazione audiovisiva delle udienze in cui si assumono prove dichiarative (art. 510 co. 2 bis cpp) collegato con la nuova regola, dettata dalla riforma Cartabia, per il caso di mutamento della persona fisica del giudice (art. 495 co. 4 ter cpp).

Sul piano sostanziale, novità rilevanti sono state l'ampliamento dei reati procedibili a querela, tra cui le lesioni personali stradali nelle ipotesi non aggravate (590 bis c.p.), i furti aggravati ex artt. 624-625 c.p. (tranne residuali ipotesi), il danneggiamento di cui all'art. 635 co. 1 c.p., la violenza privata (610 c.p.), il sequestro di persona nell'ipotesi base (605 co. 1 c.p.); l'ampliamento dei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.); l'introduzione di una nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (sono state introdotte nuove pene sostitutive oltre alla già esistente pena pecuniaria), con la previsione della loro applicazione da parte del giudice della cognizione con la sentenza di condanna (art. 545 bis cpp) o con la sentenza di applicazione della pena (art. 444 cpp).

In conseguenza delle suddette novità normative, sono state adottate diverse modifiche organizzative per le quali ci si richiama alla relazione degli anni precedenti. Si ricorda in particolare l'adozione del protocollo, tra Tribunale, Avvocatura e Procura, per la gestione delle udienze predibattimentali, nonché l'aggiornamento del protocollo (siglato da Tribunale, UDEPE di Verona, Ordine degli avvocati e Camera penale) per l'applicazione dell'istituto della MAP (al fine di attuare una concreta ed effettiva collaborazione tra le parti per rendere più agevole l'accesso all'istituto, potenziato nella sua operatività dalla riforma).

É stato altresì siglato il 2.10.2024 il protocollo, tra Tribunale, Procura, UDEPE, Ordine degli Avvocati e Camera penale, per l'applicazione delle pene sostitutive, con l'individuazione di buone prassi e indicazioni operative atte ad agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura uniforme e condivisa. É stato nel frattempo risolto il problema della copertura assicurativa dell'LPU sostitutivo, con l'estensione del fondo INAIL anche a tali attività (v. D.L. n. 178 del 29.11.2024, conv. in L. 23.1.2025, n. 4).

Si segnala altresì il protocollo relativo alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alle istanze di liquidazione dei compensi, aggiornato a luglio 2024 con le nuove tariffe di cui al DM n. 147 del 13.8.2022.

Altri istituti della riforma Cartabia sono entrati in vigore solo in un secondo tempo, in particolare l'istituto della giustizia riparativa (129 bis cpp) e le disposizioni relative all'attuazione del processo penale telematico.

Con riguardo alla giustizia riparativa, essa è entrata in vigore dal 30.6.2023, ma a tutt'oggi, per ciò che risulta, nel Tribunale di Verona ha trovato limitatissime applicazioni.

Altra importante novità, sul piano processuale, è stata l'avvio, con la pubblicazione del DM 30.12.2023 n. 217, del Processo penale telematico (PPT), secondo l'organica disciplina dettata dal D.L. vo 150/22 (Riforma Cartabia).

A partire dal 14.1.2024 è stato introdotto, per i difensori, l'obbligo di depositare sul PDT (Portale deposito telematico) qualsiasi atto o documento presso la Procura o l'Ufficio GIP in fase di indagini, e, nel procedimento di primo grado, la nomina difensiva, la revoca della nomina e la rinuncia al mandato. Per tutti gli atti da depositarsi dopo l'esercizio dell'azione penale, al GIP, al GUP e al giudice del dibattimento, il deposito al portale è divenuto obbligatorio a partire dal 1.1.2025.

Sempre a decorrere dal 14.1.2024, è stata introdotta, per l'autorità giudiziaria, l'obbligatorietà della gestione esclusivamente telematica dei procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini, estesa poi, con decorrenza dal 1.1.2025, in forza del D.M. 27.12.2024 n. 206, all'udienza preliminare,

al patteggiamento, al decreto penale di condanna, alla messa alla prova e al dibattimento di primo grado e, con decorrenza dall'1.4.2025, al giudizio abbreviato, al rito direttissimo, al rito immediato.

La gestione telematica di questi procedimenti è affidata all'applicativo denominato APP, il cui utilizzo, peraltro, fin da subito ha presentato gravissime criticità.

Al di là di specifiche problematiche che si sono risolte, progressivamente, con l'apertura di ticket o con "evolutive" volta a volta adottate, mette conto evidenziare che l'utilizzo di APP, anche quando l'applicativo non presenta problemi di malfunzionamento in senso tecnico (il che è avvenuto, fino ad oggi, alquanto di frequente), richiede un tempo di gran lunga superiore rispetto al tempo richiesto per la trattazione degli affari con modalità "analogica".

Come evidenziato in più riunioni da tutti i giudici, la sproporzione tra il tempo impiegato con APP e con modalità analogiche è particolarmente evidente per le archiviazioni (affari di rapida gestione in analogico, che invece richiedono tempi del tutto incongrui con APP), ma è percepibile, in generale, per tutti gli affari, con riflessi seriamente problematici soprattutto nella gestione delle udienze, in particolare quando il giudice deve emettere provvedimenti che richiedono la sua firma (come sentenze con motivazione contestuale, dispositivi di sentenze, ordinanze in materia cautelare, ecc..), tanto più se lo specifico provvedimento deve essere rapidamente messo a disposizione di soggetti terzi (si pensi, ad esempio, alle forze di polizia dopo le convalide degli arresti nei procedimenti per direttissima).

L'introduzione di APP ha comportato pesanti ricadute anche sulle attività del personale amministrativo.

La stessa "protocollazione" dei procedimenti in APP da parte del Registro Generale (in particolare presso la sezione GIP-GUP, ove, sin da subito, tutti i procedimenti sono stati iscritti tramite APP) ha determinato rallentamenti significativi.

Tuttavia, secondo una valutazione condivisa con la Magrif del Tribunale, l'aspetto maggiormente rilevante, in senso negativo, è legato alla pressoché totale assenza di dialogo, ad oggi, tra APP e il registro SICP, il che significa che, per ciascun provvedimento che venga "caricato" dal magistrato in APP (fatta eccezione per le archiviazioni), il cancelliere deve sempre e comunque operare la "riconciliazione manuale in Regeweb", ossia effettuare, esattamente come prima, lo scarico a SICP, ma con l'aggravio della necessità di gestire preventivamente il provvedimento anche in APP (con una serie di passaggi che richiedono quanto meno alcuni minuti che, moltiplicati per i numerosi provvedimenti adottati ogni giorno da ciascun magistrato, possono tramutarsi in ore).

Un significativo dispendio (inutile) di energie viene richiesto, inoltre, al personale deputato all'assistenza in udienza (assistenti giudiziari, cancellieri, UPP) nella gestione dei verbali delle udienze tramite APP, sia perché il verbale deve essere caricato "dall'esterno" in APP (senza che all'interno dell'applicativo esistano "modelli" fruibili di verbali) - con tempistiche irragionevoli, dovendosi trasformare il verbale in un formato compatibile e dovendosi poi seguire la faticosa procedura prevista per l'apposizione della firma del cancelliere e poi per il visto del giudice - sia soprattutto perché tutte le produzioni documentali effettuate in udienza dalle parti devono necessariamente essere scansionate dall'assistente di udienza (inevitabilmente dopo la conclusione dell'udienza) e caricate, anch'esse, in APP (pena la lacunosità del "fascicolo informatico"). Il che si risolve in un enorme incremento dei tempi dell'attività relativa agli adempimenti post udienza.

Proprio a causa di tali criticità, sono stati adottati dal Presidente del Tribunale, a partire dall'entrata in vigore del D.M. 206 del 27.12.2024 fino ad oggi, diversi provvedimenti ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. di sospensione dell'uso obbligatorio di APP, con la raccomandazione di continuare a sperimentarne l'uso, nella convinzione che l'immediata e generalizzata operatività del nuovo applicativo, senza una fase di adattamento e riorganizzazione e con le risorse umane date (assai limitate), avrebbe comportato inevitabilmente una drastica flessione della produttività ed efficienza dell'ufficio, con il rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Altre novità normative rilevanti successive alla riforma Cartabia, introdotte dal 2023 in avanti, sono state le seguenti.

1) Con la L. 24.11.2023 n. 168 (entrata in vigore il 9.12.2023) sono state dettate ulteriori disposizioni per il rafforzamento del contrasto ai reati da cd "codice rosso" (violenza sulle donne e domestica), per i quali era stato adottato, con L. 19/7/2019, n. 69 (cd. Codice rosso), un pacchetto di norme che, oltre a introdurre nuove fattispecie di reato, aveva inasprito le pene per i reati cd. pilastro (572, 612 bis, 609 bis c.p.) in materia di femminicidio e di violenza di genere (v. precedente relazione).

Tra le varie norme della suddetta legge si segnalano le disposizioni per la trattazione prioritaria di tali procedimenti sia nella fase cautelare (art. 4 della legge) che processuale (132 bis lett a-bis disp. att. cpp, come modificato dall'art. 3 della legge).

Più specificamente col nuovo art. 362 bis cpp sono stati introdotti dei termini per la richiesta di misura cautelare e per la decisione su di essa con riguardo ai reati cd da codice rosso (tra cui tentato omicidio, maltrattamenti, lesioni aggravate, atti persecutori, etc. commessi in danno di coniuge, convivente, prossimi congiunti e persone legate da relazione affettiva). Il P.M. deve valutare senza ritardo, e comunque entro 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per la richiesta della misura e al GIP è assegnato un termine di gg. 20 per provvedere sulla richiesta.

É stato altresì introdotto, col nuovo art. 382 bis c.p., l'"arresto in flagranza differita" per reati di maltrattamenti, atti persecutori e per il reato di cui all'art. 387 bis c.p. (violazione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento), da eseguirsi comunque entro 48 ore dal fatto.

É stata inoltre introdotta (andando ad affiancarsi alla misura già prevista dall'art. 384 bis cpp) la possibilità per il P.M. di disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, col divieto di avvicinamento alla p.o., anche fuori dei casi di flagranza, quando risulti un grave e attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica della persona offesa. Il provvedimento è soggetto a convalida del GIP nei termini consueti.

Con la modifica degli artt. 282 bis co. 6 e 282 ter co. 1 c.p.p., è stato poi introdotto, sia per la misura dell'allontanamento dalla casa familiare che per quella del divieto di avvicinamento, relativamente ai reati da codice rosso, l'obbligo (laddove prima l'applicazione era solo facoltativa) del cd. braccialetto elettronico (di cui all'art. 275 bis cpp), con la previsione dell'applicazione congiunta di altra misura cautelare più grave nel caso di rifiuto del braccialetto da parte dell'indagato oppure di ulteriore misura anche più grave nel caso di non fattibilità tecnica dell'applicazione del dispositivo.

É stato ancora previsto l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di cui all'art. 387 bis c.p. e introdotte altre disposizioni derogative ai limiti di pena, previsti in generale dagli artt. 275 co. 2 bis e 280 cpp, per l'applicazione delle misure cautelari (v. art. 13 della legge).

Tutte modifiche, quelle di cui sopra, intese a rendere più immediato e penetrante il controllo cautelare sui soggetti indagati per i reati cd da codice rosso, al fine di offrire una maggior tutela alla persona offesa.

Altra modifica rilevante, in *subiecta* materia, è stata apportata all'art. 165 co. 5 c.p., riguardante l'obbligo di subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero. Rispetto alla previgente formulazione della norma, oltre a ribadire in termini più stringenti ("è sempre") l'obbligatorietà dei percorsi, è stata indicata una frequenza minima di tale partecipazione (cadenza almeno bisettimanale) e si è richiesto il "superamento con esito favorevole" del percorso (laddove prima era prevista semplicemente la partecipazione a tali percorsi) affinché l'obbligo, cui è subordinata la stabilità del beneficio concesso, possa considerarsi adempiuto.

Al riguardo, va segnalato che tra il Tribunale di Verona e il Comune di Verona è stata stipulata una Convenzione per lo svolgimento di tali percorsi, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero di apposite Linee Guida (come previsto dall'art. 18 della L. 168/2023).

Tali Linee Guida sono state introdotte dal DM del 22.1.2025 (pubblicato nella G.U. del 28.3.2025), recante la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e associazioni abilitati alla realizzazione di tali percorsi. Come da comunicazione del Comune di Verona, il Centro "Spazio Ascolto Uomini N.A.V.", istituito presso il Comune, ha già recepito sul piano operativo tutte le indicazioni previste dal Decreto e dalle relative Linee Guida.

É stato altresì previsto dalla legge, nel caso in cui sia in corso l'applicazione di misura cautelare, che il provvedimento con cui viene dichiarata la perdita di efficacia della misura (conseguente alla concessione della pena sospesa subordinata ai percorsi di recupero) sia immediatamente comunicato all'autorità di P.S. per la valutazione dell'eventuale richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 4 lett. i ter e 6 del D.L.vo 159/2011. Laddove sia applicata la misura di prevenzione, è previsto che non possa avere durata inferiore a quella del percorso di recupero e che qualsiasi violazione di essa è valutabile per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 co. 1 n. 1 c.p.

Le novità normative di cui sopra - in particolare riguardo al termine per provvedere e all'obbligo del braccialetto elettronico - non hanno avuto di per sé un particolare impatto sull'operatività della sezione GIP, se si considera che i giudici hanno sempre provveduto su tali istanze, stante l'urgenza in sé che le connota, in termini ristrettissimi, nel giro di pochissimi giorni dalla richiesta (ben prima del termine di 20 giorni introdotto dal legislatore); mentre, quanto all'obbligo di disporre una misura aggiuntiva nel caso in cui non possa essere applicato il braccialetto, il giudice - come previsto dalla norma - dispone per i diversi casi di regola già nella stessa ordinanza applicativa.

2) Come già riportato nella precedente relazione, va segnalato altresì, quale ulteriore novità normativa, il D.L. vo 19.3.2024, n. 31 (cd Correttivo Cartabia), con cui il legislatore è intervenuto a dettare disposizioni integrative e correttive del D.L. vo n. 150/2022.

Sul piano sostanziale, tra l'altro, è stata ampliata la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), estesa anche ai casi in cui il reato sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (v. art.1 della legge): si è venuto quindi ad equiparare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto dalla riforma Cartabia per il furto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Sul piano processuale, vanno segnalate, per la loro significatività, alcune modifiche in materia di procedimento per decreto e di condanna a pena sostitutiva.

Con riguardo al decreto penale è stata eliminata una possibile incongruenza. L'art. 459 co. 1 ter cpp prevedeva, in caso di emissione di decreto penale, la possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva (invece della pena pecuniaria) con il lavoro di pubblica utilità, senza formulare l'atto di opposizione al decreto. Tuttavia, in caso di difetto dei presupposti per concedere la sostituzione era prevista (ultimo comma) l'emissione di decreto di giudizio immediato, dando dunque accesso a un giudizio che neanche l'imputato aveva richiesto.

É stato ora invece opportunamente stabilito che, se non è stata proposta congiuntamente o successivamente tempestiva opposizione, e la richiesta di sostituzione con il l.p.u. non sia accolta, il decreto (non opposto) diventa definitivo ed esecutivo.

In tema di condanna a pena sostitutiva, è stato modificato l'art. 545 bis cpp che aveva dato adito a dubbi e difficoltà interpretative. É stato eliminato l'avviso alle parti da parte del giudice (circa la possibilità di ottenere la pena sostitutiva) dopo la lettura del dispositivo, essendo ora previsto, in modo più semplice e meno farraginoso, che se ritiene ne ricorrano i presupposti il giudice sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive. É stato mantenuto il sistema del doppio dispositivo. É stato precisato, inoltre, con l'aggiunta di un terzo comma all'art. 58 L. 689/81 che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di p.u. possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato.

Infine, con il co. 3 bis dell'art. 676 cpp si è previsto che il Giudice dell'esecuzione procede d'ufficio (senza quindi attendere la richiesta di parte) alla riduzione della pena prevista dall'art. 442 co. 2 bis cpp in caso di non impugnazione della sentenza di abbreviato.

3) Con il D.L. 15.9.2023, n. 123, conv. con mod. in L.13.11.2023, n. 159, è stata aumentata la pena edittale massima del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90 (fatto di lieve entità) da 4 a 5 anni di reclusione, prevedendo altresì l'aumento del minimo edittale (da 6 a 18 mesi) qualora la condotta "assume caratteri di non occasionalità". La modifica consente ora di applicare, anche per i fatti di lieve entità, la misura della custodia cautelare in carcere, prima non consentita stante il limite edittale di pena.

É stato altresì modificato l'art. 85 bis co. 1 del DPR 309/90 con la soppressione delle parole "esclusa la fattispecie di cui al comma 5", dal che consegue che oggi la confisca per sproporzione di cui all'art. 240 bis c.p. è ammessa per tutti i reati in materia di stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90, anche per i fatti di lieve entità.

Con la stessa legge sono state inoltre introdotte alcune modifiche in materia di armi e oggetti atti ad offendere, con aumento delle pene del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e introduzione di una nuova fattispecie di reato nell'art. 4 bis L. 110/75 (porto di armi per cui non è ammessa licenza), in relazione al quale è stato previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 co. 2 lett. m-sexies cpp).

4) Da ricordare nuovamente poi, come da relazione dell'anno scorso, la L. 9.8.2024, n. 114 (pubbl. in GU del 10.8.2024), entrata in vigore per alcune disposizioni il 25.8.2024, mentre per altre è prevista l'applicazione dopo due anni dall'entrata in vigore (e quindi dal 25.8.2026). Anche su essa si è già riferito nella precedente relazione.

Sul piano sostanziale è stato abrogato il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. ed è stata modificata la fattispecie del traffico di influenze illecite (346 bis c.p.), restringendo la punibilità ai soli casi di relazioni esistenti (non anche asserite) con pubblici ufficiali, etc.

Allo stesso tempo, con D.L. 4.7.2024, n. 92, conv. in L. 8.8.2024, n. 112, è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 314 bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili) al fine di continuare a rendere punibile il cd. peculato per distrazione (che prima della modifica normativa veniva ricondotto nell'alveo del reato di abuso di ufficio).

Non risultano ancora pervenute istanze al GE per ottenere la revoca di sentenze di condanna per intervenuta abolizione del reato.

Rilevanti modifiche sono state introdotte dalla richiamata L. 9.8.2024, n. 114 altresì riguardo alla disciplina delle misure cautelari.

Col nuovo co. 1 quater dell'art. 291 cpp, è stato introdotto, a pena di nullità dell'ordinanza del GIP, l'interrogatorio preventivo per l'applicazione della misura cautelare (detentiva e non), ad eccezione dei casi in cui sussista pericolo di fuga o di inquinamento probatorio e dei casi (qualsiasi esigenza cautelare ricorra) in cui si proceda per alcuni specifici delitti (quelli di cui all'art. 407 co. 2 lett. a e di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p. o altri gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

È stata introdotta altresì (con efficacia differita di due anni) l'inedita figura del GIP collegiale quale organo competente a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche quale aggravamento di misura meno afflittiva, e sull'applicazione di misura di sicurezza detentiva (v. art. 328 co. 1 quinquies, 299 co. 4 e 313 co. 1 cpp, come modificati dall'art. 2 della legge).

Quanto a queste ultime novità normative, si evidenzia che l'interrogatorio preventivo, come già rilevato nella relazione dell'anno precedente, ha comportato per il giudice un nuovo approccio nella gestione della richiesta di misura cautelare, dovendo egli valutare, in relazione alla misura da emettere (della quale dovranno essere intanto vagliati i presupposti per l'applicazione), il momento in cui convocare l'indagato per l'interrogatorio preventivo. Per il resto, la novità normativa non ha avuto alcun impatto negativo sull'organizzazione dell'ufficio.

Si conferma invece come possa essere dirompente, in prospettiva futura, l'introduzione della competenza del GIP collegiale per l'emissione della misura cautelare del carcere, per gli inevitabili problemi organizzativi che l'operatività di tale organo comporterà, in relazione alle incompatibilità che si creeranno nei procedimenti in cui più giudici hanno provveduto sulla misura cautelare. Nel frattempo (nonostante l'entrata in vigore della norma ormai alle porte, mancando meno di un anno), non risulta siano stati adottati provvedimenti per implementare gli organici degli uffici e sezioni GIP, onde far fronte alla problematica di cui sopra.

5) Si deve segnalare anche il D.L. 29.11.2024, n. 178, conv. in L. 23.1.2025, n. 4, con cui all'art. 7 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di cd braccialetto elettronico, prescrivendo scansioni temporali molto ravvicinate per la verifica da parte della p.g. della fattibilità tecnica, anche operativa, del braccialetto elettronico, onde consentire all'AG le valutazioni di competenza, circa l'applicazione di ulteriori misure, anche più gravi (v. art. 7 che modifica gli artt. 275 bis, 276, 282 bis, 282 ter c.p. e introduce l'art. 97 ter disp. att. c.p.p.).

6) Con la L. 25.11.2024 n. 177 (in vigore dal 14.12.2024), nell'ambito di interventi in materia di sicurezza stradale e in materia di revisione del codice della strada, sono state introdotte norme più restrittive per la guida in stato di ebbrezza o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, intervenendo sulle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. Significative risultano

la previsione dell'annotazione sulla patente, per chi è condannato per guida in stato di ebbrezza, della limitazione della guida a soli veicoli muniti di dispositivo alcolock (con correlativa previsione, nel nuovo art. 125 co. 3 ter cds, della possibilità di guidare, per tali conducenti, solo veicoli su cui sia installato, a loro spese, un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero); e altresì l'eliminazione, dalla fattispecie di cui all'art. 187 cds, delle parole "in stato di alterazione psico-fisica", si da rendere punibili anche condotte di guida astrattamente non pericolose (ad es. chi abbia fatto uso pregresso di stupefacenti il cui effetto sull'organismo, al momento della guida, sia già del tutto esaurito): modifica quest'ultima in relazione alla quale sono state già sollevate, da alcuni giudici di merito, questioni di legittimità costituzionale (per ritenuto contrasto col principio di offensività in materia penale). Modifiche minori hanno riguardato anche i delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.

7) Va segnalato ancora il D.L. 11.4.2025 n. 48, conv. senza modificazioni nella L. 9.6.2025 n. 80, che ha introdotto, tra l'altro, una nuova fattispecie di reato in materia di terrorismo (nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. per punire la detenzione di materiale con finalità di terrorismo). Significativa è altresì l'introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 634 bis c.p., che punisce con la reclusione da due a sette anni l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, a cui è collegata l'inedita previsione, nell'art. 321 bis c.p., della reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria, con decreto del giudice penale (il gip prima dell'esercizio dell'azione penale) su richiesta del P.M., e possibilità che alla reintegrazione coattiva provveda d'urgenza anche la p.g., la cui attività deve poi essere convalidata dal giudice, su richiesta del P.M., nelle successive 48 ore. Con queste norme il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno, verificatosi in alcune grandi città, delle occupazioni abusive di case e immobili destinati ad abitazioni, da parte di gruppi di persone che approfittavano della temporanea assenza dei legittimi proprietari.

Sono state poi apportate, con la stessa legge, alcune modifiche al c.p.: è stata inasprita la pena, con la previsione di una autonoma aggravante specifica (inserita al terzo comma dell'art. 640 c.p.), per la truffa commessa ai danni di soggetti deboli, con connessa previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per tale reato (ex art. 380 co. 2 lett. f.1).

Ulteriori disposizioni del suddetto provvedimento legislativo riguardano la tutela di donne incinte o madri di prole inferiore a tre anni in caso di sottoposizione a misure cautelari, con la previsione della custodia di tali persone presso istituti a custodia attenuata per detenute madri (v. modifiche agli artt. 285 bis, 293, 385 e 558 c.p.p.). É stata altresì inasprita la norma sullo sfruttamento dell'accattonaggio altrui (600 octies c.p.).

Sono state inasprite poi le pene dei reati di violenza e resistenza a p.u. (336 e 337 c.p.) nonché del reato di lesioni personali (583 quater c.p.), se commessi ai danni di un ufficiale o agente di p.g. o di p.s.

Altre modifiche al c.p. e a norme penali complementari sono state introdotte per il rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari (con l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 415 bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (v. art. 14 D.Lvo 286/98 come novellato).

8) Va segnalata ancora, per la sua rilevanza, la L. 31.3.2025 n. 47, in vigore dal 24.4.2025, in materia di limite massimo di durata delle intercettazioni, che ha stabilito un limite di durata massima delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni (consentendo dunque massimo due proroghe), derogabile solo con una motivazione rafforzata sull'emergere di elementi specifici e concreti che giustifichino l'indispensabilità della prosecuzione delle intercettazioni (v. ultimo periodo aggiunto al

comma 3 dell'art. 267 c.p.p.). Tale disciplina limitativa della durata delle intercettazioni è tuttavia esclusa (art. 2 della legge) per tutti quei reati - in particolare delitti di criminalità organizzata, delitti commessi con metodo mafioso o col fine di agevolare associazioni mafiose o con finalità di terrorismo, delitti dei p.u. contro la P.A. puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, altri gravi delitti contro la personalità individuale, quali tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, etc.) - richiamati nell'art. 13 del D.L. 13.5.1991, n. 152 (conv. in L. 12.7.1991, n. 203) o nelle altre norme che a loro volta richiamano l'art. 13 cit. (art. 1 co. 1 D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023; art. 6 co. 1 D.L. vo 29.12.2017, n. 216, etc.).

9) Si segnala infine la L. 6.6.2025, n. 84, con la quale sono state introdotte diverse norme in materia di reati contro gli animali. Sono state inasprite tutte le pene dei reati di uccisione e maltrattamenti di animali (544 bis, 544 ter, 638 c.p.). È stata altresì opportunamente introdotta una norma, all'art. 260 bis c.p.p., che consente l'affidamento in via definitiva degli animali oggetto di sequestro o confisca nell'ambito dei procedimenti per delitti contro il sentimento per gli animali (Titolo IX bis del Libro II del c.p.), ad enti o associazioni, previo versamento di una cauzione al FUG, che resta acquisita all'erario in caso di sentenza definitiva di condanna.

In relazione a detti reati è stato introdotto anche un illecito amministrativo dell'ente, con l'art. 25 undecies D.L. vo n. 231/2001.

Tribunale di Vicenza

Si riporta pressoché integralmente la relazione del Presidente di sezione.

Rispetto al precedente A.G., non sono stati introdotti istituti processuali o sostanziali volti a incidere sulla durata dei processi o a renderne più efficiente la definizione. Il più rilevante intervento normativo promulgato nel periodo (la c.d. riforma Nordio, introdotta con l. 114/2024) riguarda le materie delle intercettazioni e del regime della pubblicabilità degli atti processuali, oltre che le misure cautelari, coniando il nuovo istituto dell'interrogatorio di garanzia anticipato e prevedendo, a partire dal 2026, l'introduzione del GIP in composizione collegiale per l'applicazione di misure carcerarie.

La valutazione degli interventi normativi precedenti – in larga parte riconducibili alla c.d. riforma Cartabia del 2022 – si pone in linea di continuità con quanto già osservato in occasione del precedente A.G.

Si conferma come dato ormai stabile **l'inefficacia dell'udienza di comparizione predibattimentale**, introdotta per arginare il flusso di processi verso la fase del dibattimento – funzione già propria dell'udienza preliminare – e rivelatasi sin dall'inizio inidonea allo scopo prefissato: i proscioglimenti fondati sulla prognosi negativa di condanna in giudizio rimangono, in base a un conteggio effettuato in Sezione (indispensabile, mancando di dati statistici ufficiali) pari al 6-7% del totale, a fronte di un allungamento dei tempi medi di ogni processo non inferiore a 8-10 mesi.

Il dato fa il paio con l'analoga **inefficace funzione di filtro dell'udienza preliminare**, che il mutamento della regola di giudizio dalla prognosi sulla "sostenibilità dell'accusa in giudizio" all'attuale "ragionevole previsione di condanna" non ha intaccato: nell'A.G. in esame, su 52 sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare (nelle quali sono comprese le sentenze definitorie della messa alla prova), **nessuna** è stata fondata sulla previsione di mancata futura condanna. Nell'A.G. precedente ve ne era stata solamente una.

Modestissima rimane l'incidenza degli istituti della **condotta riparatoria** (26 nell'intero anno) e della **particolare tenuità del fatto** (32), la c.d. **giustizia riparativa** non ha ancora preso avvio per la mancata istituzione dei centri regionali e si conferma da tempo l'esaurito effetto della modifica del regime della procedibilità di alcuni reati, che aveva determinato la definizione "retroattiva" dei fascicoli pendenti i cui reati erano passati da procedibilità d'ufficio a querela.

Stabile rimane il ricorso ai **riti alternativi tradizionali**. Positiva la loro incidenza nella Sezione GIP/GUP, con 163 abbreviati e 237 patteggiamenti (A.G. precedente: 162 e 213), mentre nella Sezione Penale i 108 abbreviati e i 121 patteggiamenti rappresentano un numero modestissimo se confrontato con le 1741 sopravvenienze pervenute nel settore monocratico nel periodo in esame.

Rimane invece significativo, come già segnalato gli anni precedenti, il ricorso alla **messa alla prova**, soprattutto nel settore dei reati stradali (le 113 sentenze di non luogo a procedere emesse in fase GIP e in udienza preliminare e le 189 emesse in fase di giudizio ordinario sono, infatti, in larghissima parte quelle conclusive della messa alla prova).

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione introdotti dalla riforma del 2022 sono difficilmente valutabili nella loro efficacia. Nei riti abbreviati la mancata proposizione di appello alle sentenze di condanna non è di entità tale da poter distinguere tra rinuncia al gravame per l'incentivo introdotto dalla riforma o per diversa valutazione, mentre la rinuncia all'opposizione a decreto penale non ha sortito alcun effetto deflattivo, rimanendo confinata entro numeri irrisori.

In merito alle **pene sostitutive**, anch'esse introdotte dalla riforma del 2022, dopo un iniziale periodo nel quale i difensori proponevano alcune richieste di sostituzione e gli uffici davano avvio alla fase di valutazione dell'accoglibilità della l'istituto pare essere già caduto in disuso. Le richieste sono numericamente molto esigue e il ricorso ai lavori di pubblica utilità rimane opzione confinata al settore dei reati stradali.

Tribunale di Sorveglianza

a) D.Lvo 150/2022 "Attuazione della L. 27.9.201 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché i materia di giustizia riparativa disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

In merito al D.Lvo 150/2022 segnalo le seguenti criticità:

-vi sono difficoltà in sede di esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (di cui si segnala comunque il numero assai esiguo nel Distretto di poche decine di procedimenti) stante la lacunosità delle nuove disposizioni che non paiono correlate alle norme del codice di procedura penale in materia esecutiva, con particolare riguardo al ruolo del PM sia in relazione all'esecuzione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza ex art. 62 L. 689/81 sia in relazione al conteggio della pena a seguito della concessione della liberazione anticipata;

-vi sono difficoltà applicative delle disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie in pene sostitutive sia per la previsione della conversione della pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva senza alcuna possibilità di valutazione del caso concreto anche nel caso diverso dall'accertata insolvibilità sia sempre per il mancato coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del codice di rito quanto all'intervento del PM nella fase dell'esecuzione delle ordinanze del magistrato di sorveglianza nonché per la difficoltà di accesso dei condannati ai lavori di pubblica utilità sostitutivi per la saturazione dei posti nei pur numerosi enti/associazioni del Veneto;

-ad oggi risulta non applicata la disciplina in materia di giustizia riparativa poiché non sono ancora stati istituiti i Centri regionali di giustizia riparativa.

b) DL 4.7.2024 n. 92 conv. nella L. 8.8.2024 n.112 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”

In merito alle modifiche legislative relative alla liberazione anticipata segnalo che ad oggi il Distretto ha ritenuto non immediatamente applicabili le disposizioni del novellato art. 69 bis commi 1, 2 e 3 o.p. in mancanza del regolamento di esecuzione la cui emanazione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, come segnalato dalla scrivente in una nota dd 27.9.2024 inviata alle Procure, agli ordini degli Avvocati e alle Camere penali nonché al PRAP; la normativa in questione è oggetto di questioni di legittimità costituzionale che verranno esaminate nel mese di ottobre 2025 dalla Corte Costituzionale.

Vi sono state difficoltà applicative inoltre del novellato art. 656 comma 10 bis c.p.p. nella parte in cui impone l’indicazione nell’ordine di esecuzione sia del fine pena derivante dal cumulo materiale delle pene in esecuzione sia del fine pena “virtuale” derivante dall’eventuale applicazione della liberazione anticipata, dovute al mancato aggiornamento del registro informatico delle esecuzioni delle Procure (cui è collegato il registro SIUS dei procedimenti di sorveglianza) e a causa della scelta iniziale di alcune Procure del Distretto di indicare nel registro informatico il solo fine pena virtuale, circostanza che ha alterato l’inserimento dei successivi provvedimenti della magistratura di sorveglianza, del giudice dell’esecuzione o dello stesso PM, che per vari motivi incidevano sulla durata della pena (per concessione della liberazione anticipata, per incidenti di esecuzione, per nuovi cumuli o per riconoscimento di fungibilità).

c) DL 11.4.2025 n. 48 conv. nella L. 9.6.2025 n. 80 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”

L’art. 15 del provvedimento ha modificato la disciplina in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni, abrogando la previsione del differimento obbligatorio della pena e introducendo una nuova disciplina del differimento facoltativo.

Segnalo le difficoltà applicative di detta normativa sia per la mancata previsione di un espresso regime intertemporale sia per le carenze significative delle poche strutture nazionali per la custodia attenuata delle detenute incinte o madri, tra cui l’ICAM presso la Casa di Reclusione di Venezia che di fatto è una struttura sita all’interno del carcere e gestita dal medesimo personale che è priva ad oggi e da tempo delle figure professionali necessarie per la cura di neonati e dei minori di anni sei.

Non sono ancora operative le disposizioni di modifica del lavoro penitenziario (art. 37) in mancanza del regolamento attuativo.

Tribunale per i minorenni

2. Specifica attenzione ad alcuni istituti, quali:

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito della querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento per condotte *lato sensu* riparatorie, la riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazione processuali;

Corte d'Appello

L'ampliato ambito di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. ha determinato un aumento, seppur contenuto, delle sentenze di proscioglimento per tale causa, con particolare riferimento alle fattispecie di ricettazione (già comprese nel novero dei reati suscettibili di applicazione di detta causa di non punibilità per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020), di lesioni personali e in genere di reati contro la persona nelle fattispecie più lievi, e di alcuni reati di violazione del T.U. n. 309/1990. Va osservato: che la previsione di esclusione nei confronti di chi abbia commesso più reati della stessa indole determina la non applicazione dell'istituto ai reati quali ad esempio le truffe, in particolare via Internet; che l'applicazione dell'istituto è preclusa per legge nei delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p., nei delitti commessi in occasione di manifestazione sportive, ovvero contro gli animali se connotati da crudeltà (tutte queste materie di competenza della prima sezione).

Gli altri istituti (non punibilità per speciale tenuità del fatto, estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali) esauriscono i loro effetti quasi esclusivamente nel processo di primo grado, con limitate ripercussioni che si evidenzieranno nei punti successivi nel procedimento di appello.

Le ordinanze di inammissibilità per genericità dei motivi di appello o per altra ragione sono pressoché inesistenti sia per la poca incisività del dato normativo sia per la consapevolezza dell'orientamento "conservativo" del diritto di appello da parte della Corte di cassazione.

Tribunale di Belluno

Assai contenuto risulta il numero di pene sostitutive non pecuniarie ex D.L. vo 150/2022 irrogate in dibattimento nel periodo in esame (non più di 10-15 casi). Al riguardo, è corretto indicare, tra le cause d'un tale ridotto esito della riforma, la poca propensione del Foro a rinunciare, quanto ai lavori di pubblica utilità, all'appello e, più in generale, alla sospensione condizionale della pena; va pure rimarcata la complicatezza del meccanismo del c.d. "sentencing" quale descritto in sede di prima stesura del D.L.vo 150/2022, con i passaggi dell' "avviso", da farsi da parte del giudice, all'imputato, la richiesta di pena sostitutiva da parte dell'imputato o del procuratore speciale, il rinvio da disporsi in casi di poche o nulle informazioni utili ai fini dell'elaborazione d'un programma trattamentale, le attese sovente lunghe imposte dal sovraccarico degli U.E.P.E. nell'elaborazione del programma (è da rimarcare che in tutti i casi sopra esaminati l'accesso alla pena sostitutiva – del lavoro di pubblica utilità – ha imposto ben più di un differimento nell'attesa della definizione del programma).

Quanto ora osservato vale anche in relazione all'Ufficio GIP/GUP, che, da dati riferiti al sottoscritto dai magistrati e dalla cancelleria, esclusi i casi di pena pecuniaria sostitutiva, risultano limitati ad una decina di casi.

Va aggiunto che gli aggiustamenti disposti col D. Lgs. 31/2024 (ridimensionamento della farraginosità del meccanismo del “sentencing”; possibilità di applicazione della pena sostitutiva anche in assenza di espressa richiesta a verbale, pur se comunque in presenza d’un consenso dell’imputato) non appaiono aver apportato un incremento dei casi di sostituzione della pena detentiva.

Risulta stabile, nel periodo in esame, il numero di sentenze per estinzione del reato a

seguito di remissione di querela in conseguenza dell’incremento dei casi di procedibilità a querela. Va segnalato, peraltro, un serio incremento del numero delle archiviazioni disposte dal GIP per difetto di querela (n. 163 decreti), dato significativo dell’effetto dell’estensione della procedibilità a querela introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia.

i registrano n. 13 sentenze dibattimentali monocratiche di assoluzione per particolare tenuità del fatto, dato, peraltro, che non può comprendere il numero di sentenze di assoluzione per particolare tenuità del fatto emesse in sede predibattimentale (le stesse essendo valutate separatamente quali sentenze ex art. 554-ter c.p.p.). Va segnalato il numero assai consistente di archiviazioni disposte dal GIP per particolare tenuità del fatto, pari a n. 85 decreti.

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

L’ampliato ambito di operatività della procedibilità a **querela** non può trovare riscontro nei dati statistici rilevabili a SICP. Infatti, il sistema conosce le voci “*non doversi procedere per prescrizione*”, “*non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria*”, “*non doversi procedere per particolare tenuità del fatto*”; le restanti ipotesi, in cui rientrano – a titolo esemplificativo - le MAP, le remissioni di querela o la sua mancanza ab origine, sono tutte convogliate nella categoria “*altre sentenze di non doversi procedere*”.

È disponibile, invece, il numero dei procedimenti conclusi con esito positivo della messa alla prova, grazie ai dati raccolti all’interno dell’Ufficio.

L’anno scorso sono stati definiti **74** procedimenti, di cui uno collegiale.

Nell’anno in esame ne sono stati definiti **98,** di cui uno collegiale.

È stato elaborato e sottoscritto, nell’anno precedente, un protocollo di buone prassi e coordinamento fra cognizione ed esecuzione sottoscritto con l'UEPE, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Sorveglianza, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale in ordine alla messa alla prova. É tuttora attivo lo sportello dell’UEPE all’interno del palazzo di giustizia.

Le sentenze di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 20 bis c.p., sono state nel periodo in esame **12,** tutte in ambito monocratico.

L’anno precedente erano 23.

Non sono disponibili i dati relativi alle ulteriori pene sostitutive previste dall’art. 20 bis c.p. e disciplinate dalla L.689/81, artt. 53 e seguenti, come modificati dalla “Legge Cartabia”.

Per quanto riguarda le assoluzioni **per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.,** si rileva come le sentenze applicative dell'art. 131 bis c.p. sono state, nel precedente anno, 112, di cui 81 monocratiche e 31 collegiali.

Per l'anno in esame, le pronunce sono state **130, di cui 2 collegiali**. Gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore che hanno ampliato le ipotesi di applicabilità dell'istituto in esame risalgono, rispettivamente, al 2020 e al 2022: non si registrano pertanto significativi aumenti delle assoluzioni ai sensi dell'art. 131 bis c.p. rispetto all'anno precedente.

Come già detto, i dati relativi all'estinzione dei reati procedibili a querela per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162 ter e dell'art. 341 bis c.p., non sono disponibili, in mancanza della corrispondente voce in SICP: infatti le sentenze emesse ai sensi degli articoli citati possono essere classificate sia come "*altre sentenze di non doversi procedere*", sia, più propriamente, come "*sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria*", dove però il sistema reca riferimento esclusivo all'art. 35 d. lgs. 274/2000.

Si precisa che, quanto alla prima categoria, le sentenze risultano 92, mentre per la seconda ammontano a 14.

Sezione GIP/GUP

Gli istituti deflattivi maggiormente richiesti dalle parti sono rappresentati:

- dalle richieste di sospensione del procedimento per Messa alla Prova;

-dal pagamento anticipato alla irrevocabilità dei decreti penali con il beneficio della riduzione di 1/5;

- applicazione pena;

- giudizio abbreviato;

Per quanto concerne le definizioni ex art. 131 bis c.p.p. va rilevato che le richieste di archiviazione avanzate dal P.M ex art. 131 bis c.p. costituiscono una percentuale limitata rispetto a quelle nel merito, come meglio si dirà in seguito.

Con riferimento al:

- NUMERO DELLE SENTENZE EMESSE e TIPOLOGIA

Sulla base di quanto attestato dal Funzionario Maria Sasso risultano emesse, anzi depositate:

Nel periodo 1/7/2022-30/6/2023

1246 sentenze di cui 261 ex art. 420 quater c.p.p.

Nel periodo 1/7/2023-30/6/2024

956 sentenze d cui 198 ex art. 420 quater c.p.p.

Anno	Sentenze totali	420 quater cpp	Differenza sentenze totali	Percentuale 420 quater c.p. rispetto alle sentenze totali
2022-2023	1246	261		21%
2023-2024	956	198	Flessione del 23,27%	20,7%

In pratica nel 2023-2024 vi è stata una flessione del numero complessivo delle sentenze pari a circa il 23,27%, con una flessione lievemente superiore per le sentenze di cui all'art. 420 quater c.p.p. che costituiscono sostanzialmente il 21% delle sentenze emesse.

Nel periodo 1/7/2024-30/6/2025

831 sentenze di cui 60 ex art. 420 quater c.p.p.

Anno	Sentenze totali	420 quater cpp	Differenza sentenze totali	Percentuale 420 quater c.p. rispetto alle sentenze totali
2022-2023	1246	261		21%
2023-2024	956	198	Flessione del 23,27%	20,7%
2024-2025	831	60	Flessione rispetto al 2023-2024 del 13%	7% circa del numero complessivo di sentenze.

Nel 2022-2023 il numero delle sentenze di merito è stato 985 (1246-261)

Nel 2023-2024 il numero delle sentenze di merito è stato di 758 (956-198)

Nel 2024-2025 il numero delle sentenze di merito è stato di 771 (831-60).

Quindi in concreto il numero delle definizioni nel merito è aumentato rispetto al 2023-2024. Risulta invece inferiore all'anno 2022-2023 per le ragioni già esposte.

Appare evidente che il minor numero complessivo di sentenze deve attribuirsi essenzialmente alla ridotta capacità produttiva conseguente ai già richiamati esoneri, co-assegnazione e vacanze, oltre che alla costante diminuzione dei fascicoli a carico di irreperibili.

Appare ora utile soffermarsi sull'impatto della riforma Cartabia nella scelta dei riti alternativi al dibattimento.

- SENTENZE DI GIUDIZIO ABBREVIATO

Per comprendere le diverse percentuali di riti alternativi, appare opportuno escludere dal novero delle sentenze quelle emesse ex art. 420 quater c.p.p. dal calcolo. Come è noto, trattasi di sentenze revocabili non appena l'imputato viene reperito.

Nel 2022-2023

Tutte le altre sentenze depositate dalla Sezione sono state 985 (1246-261).

Partendo da questo dato, e considerato che le sentenze di giudizio abbreviato sono state 259, esse costituiscono il 25,9 % delle sentenze di merito.

Nel 2023-2024

Tutte le sentenze depositate sono state complessivamente 956, come detto, di cui 198 ex art. 420 quater c.p.p. Ne consegue che le sentenze che hanno deciso il merito sono state 758 (956-198).

Le sentenze di giudizio abbreviato emesse sono 189, esse costituiscono quindi il 24,9% delle sentenze di merito emesse.

Si nota quindi una lieve flessione rispetto al 2022-2023 che tuttavia non appare significativa considerate le altre variabili intervenute.

Nel 2024-2025 le sentenze di merito sono lievemente aumentate, ma quelle all'esito del giudizio abbreviato sono diminuite.

Anno	Sentenze di merito totali	abbreviati	Percentuale di sentenze all'esito del giudizio abbreviato
2022-2023	985	259	26,29%
2023-2024	758	189	24,93%
2024-2025	771	126	16,4%

Si registra quindi nell'anno in esame una diminuzione della percentuale delle sentenze di giudizio abbreviato.

Come vedremo nel riquadro che segue, vi è stato un aumento delle definizioni ex art. 444 c.p.p.

Sempre in relazione ai giudizi abbreviati risulta che sono stati proposti 110 appelli nel 2023-2024.

Ne consegue che è stato impugnato circa il 60,3% delle sentenze di giudizio abbreviato.

Nell'anno 2024-2025 sono stati proposti 85 appelli, quindi è stato impugnato il 65% circa.

Sono stati emessi 44 provvedimenti di riduzione di 1/6.

- SENTENZE DI APPLICAZIONE PENA

Le sentenze di applicazione pena nel 2022-2023 sono state 349, quindi costituiscono il 35,43% delle sentenze depositate.

Le sentenze di applicazione pena nel 2023-2024 sono state 281, esse costituiscono il 37,07 % delle sentenze di merito depositate.

Le sentenze di applicazione pena nel 2024-2025 sono state 302, esse costituiscono il 39,2%,

Vi è stato quindi, come detto, un lieve incremento rispetto al 2023-2024.

Anno	Sentenze di merito totali	patteggiamenti	Percentuale di sentenze di applicazione pena
2022-2023	985	349	35,43%
2023-2024	758	281	37,07%
2024-2025	771	302	39,2%

I ricorsi in cassazione nel 2023-2024 sono stati 26, ossia il 9.25% delle sentenze depositate.

I ricorsi in cassazione nel 2024-2025 sono stati 34 ossia 11,4% delle sentenze depositate.

Vi è stato quindi un complessivo lieve aumento della percentuale di impugnazioni.

- LE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE/ NON DOVERSI PROCEDERE

Escluse quelle ex art. 420 quater cpp

Nel 2022-2023 le sentenze di non luogo e non doversi procedere sono state complessivamente 378, quindi costituiscono il 38,37% delle sentenze di merito.

Nel 2023-2024 le sentenze di non luogo a procedere e non doversi procedere sono state complessivamente 288, quindi costituiscono il 37,99% delle sentenze di merito.

Nel 2024-2025 le sentenze di non luogo a procedere e non doversi procedere sono state complessivamente 343 (ossia 233 per esito positivo delle map e 110 il resto).

Anno	Sentenze di merito totali	Sentenze di non luogo proceder-non doversi procedere	Percentuale di sentenze di non luogo proceder-non doversi procedere
2022-2023	985	378	38,37%
2023-2024	758	288	37,99%
2024-2025	831	343	41,3% circa del numero complessivo di sentenze

Si registra quindi un incremento delle sentenze di non luogo a procedere e non doversi procedere, in percentuale, rispetto all'anno precedente, effetto della riforma Cartabia.

Sintesi:

Anno	sentenze all'esito del giudizio abbreviato	Sentenze di applicazione pena	Sentenze di non luogo a proceder **e**-non doversi procedere	Sentenza 420 quater cpp	totale
2022-2023	258	349	378	261	1246
2023-2024	*189*	281	288	198	956
2024-2025	*126*	302	343	60	831

- I DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO (DAL 1° GENNAIO 2023 CHE DISPONGONO LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO)

Come è noto, i dati relativi ai decreti che dispongono il giudizio nell'anno 2023-2024 sono stati oggetti di una MEV di Consolle, come già riportato nelle precedenti relazioni.

Allo stato attuale dai dati estratti da Consolle i decreti che dispongono la prosecuzione del giudizio sono 170 per il monocratico, 90 per il collegiale, 3 per la Corte d'Assise, per un totale di **263.**

- DEFINIZIONE CON RITI ALTERNATIVI DEI DECRETI DI GIUDIZIO IMMEDIATO EMESSO SU RICHIESTA DEL P.M.

Costante è la capacità definitoria dei riti alternativi da decreto di giudizio immediato emessi ex art. 455 c.p.p. (ossia da richiesta de P.M.) atteso che a fronte di 52 richieste di decreto di giudizio immediato nel 1 semestre 2022, sono stati trasmessi a dibattimento 20 procedimenti;

A fronte di 56 richieste di giudizio immediato nel 1 semestre 2023 sono stati trasmessi a dibattimento 21 fascicoli, trovando i rimanenti procedimenti la loro definizione dinanzi al GIP con riti alternativi.

Nel 2024-2025 le richieste di giudizio immediato sono state 73 e di rito alternativo da immediato sono state 52 per il giudizio abbreviato e 50 per i patteggiamenti. Ne consegue che allo stato attuale le scelte dei riti alternativi da immediato sostanzialmente si equivalgono. Il maggior numero di definizioni ex art. 444 c.p.p. si deve, quindi allo sviluppo delle udienze preliminari, e alle opposizioni ai decreti penali di condanna.

Occorre poi ricordate che le richieste di messa alla prova in fase indagini sono state 30.

La valutazione complessiva è che elevata è la capacità di filtro della sezione.

Tribunale di Rovigo

I dati statistici di seguito indicati, relativi al periodo 1.1.2025-30.9.2025 sono stati estrapolati singolarmente da ciascuno dei quattro magistrati attualmente addetti al settore del dibattimento penale, data l'impossibilità di ricavare tali dati specifici dalla Consolle penale:

dott.ssa Sara Zen: n. 6 assoluzioni *ex* art. 131-*bis* c.p.; n. 7 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo MAP; nessuna declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 341-*bis* ultimo comma c.p., o per condotte riparatorie *ex* art. 162-*ter* c.p., o per pagamento dell'oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p.;

dott.ssa Alessia Vanoli: n. 4 assoluzioni *ex* art. 131-*bis* c.p.; n. 6 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo MAP; n. 1 declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 341-*bis*, ultimo comma, c.p.; n. 1 declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-*ter* c.p.;

dott.ssa Valeria Curci: n. 5 assoluzioni *ex* art. 131-*bis* c.p.; n. 10 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo MAP; n. 1 declaratoria di estinzione del reato *ex* art. 341-*bis* c.p. e n. 2 *ex* art. 162-*ter* c.p.;

dott.ssa Lavinia Messori: n. 5 sentenze *ex* art. 131-*bis* c.p.; n. 4 declaratorie di estinzione per esito positivo della MAP; n. 1 declaratoria di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.; nessuna declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 341-*bis* ultimo comma c.p. o per pagamento dell'oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p.;

Ufficio GIP-GUP: n. 140 decreti di archiviazione *ex* art. 131-*bis* c.p. nel periodo considerato, contro n. 514 nell'analogo periodo del 2024 e n. 422 nel 2023.

Tribunale di Treviso

Nella Sezione penale-dibattimento, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla Riforma Cartabia, e della regolamentazione normativa dell'ipotesi di remissione tacita della querela per mancata comparizione non giustificata del querelante citato in qualità di testimone (art. 152 c.p.), il numero di processi nei quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela, nel periodo in esame è diminuito, rispetto al precedente periodo, per esaurimento dell'effetto di tale riforma, e di molto, anche considerando esiti di simili definizioni ex artt. 131bis C.p. e 162ter C.p.:

da n. 478 sentenze emesse nel periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024 infatti, si è passati a n. 135 sentenze emesse nel periodo dall'1.7.2024 al 30.6.2025 (n. 27 per remissione/mancanza di querela; n.69 per particolare tenuità del fatto e n. 39 per condotte riparatorie).

Tali dati di qui considerato periodo attengono a procedimenti trattati dal giudice monocratico, dove si trattano reati per i quali gli indicati istituti trovano maggiore applicazione. Nei procedimenti trattati dai Collegi della Sezione Dibattimento, risultano sopravvenuti nel periodo numero 133 processi, dei quali n. 103 definiti, con aumento a n. 228 delle pendenze finali, rispetto alle iniziali pendenze di n. 198.

Nella Sezione GIP/GUP, invece, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla c.d. «riforma Cartabia», il numero di procedimenti nei quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela, nel periodo in esame, è notevolmente aumentato rispetto al precedente periodo:

da n. 21 provvedimenti di archiviazione per improcedibilità dell'azione penale nel periodo dal 1/7/2023 al 30/6/2024 infatti, si è passati a n. 207 provvedimenti emessi nel periodo dall'1/7/2024 al 30/6/2025.

Per quanto attiene ai procedimenti definiti mediante declaratoria di speciale tenuità del fatto, si è registrato nella fase delle indagini preliminari un ragguardevole aumento di provvedimenti dichiarativi di estinzione del reato emessi a tale titolo, essendo il dato relativo all'annualità 1/7/2023 - 30/6/2024 aumentato, nel periodo di riferimento 1/7/2024 - 30/6/2025, in ragione di ben 30 volte, essendosi passati da n. 4 a n. 129 decreti di archiviazione.

Sempre in aumento rispetto al precedente periodo, sia pur in percentuale meno eclatante, sono stati i provvedimenti dichiarativi d'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte *lato sensu* riparatorie di illeciti contravvenzionali (quali: adempimento delle prescrizioni in materia ambientale, di edilizia, di lavoro, collaborazione fiscale), passati da n. 1063 a n. 1125 nel periodo di riferimento da ultimo considerato.

L'istituto della riduzione di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali si è connotato per una notevole operatività nel periodo di riferimento, richiamandosi in proposito i dati più sottoindicati al paragrafo 2.4.

Tribunale di Venezia

In relazione ai punti indicati dalla Presidenza della Corte di Cassazione, possono essere svolte le seguenti riflessioni:

a) Per quanto attiene agli strumenti di deflazione processuale, va evidenziato:

1) l'ampliamento dell'ambito di perseguibilità a querela di alcuni reati ha permesso la definizione di numerosi processi pendenti, ad esempio in particolare per i reati di cui agli artt. 624-625 c.p. e 590 bis c.p., per effetto della mancata presentazione di querela nel termine di legge. Si è registrato altresì un significativo numero di definizioni di processi anche in relazione all'applicazione della remissione tacita di cui all'art. 152 co. 3 n. 1 c.p., per effetto di assenze, senza giustificazione del motivo, dei querelanti citati come testi. *Le rilevazioni statistiche eseguite da Siris registrano al 30.6.2025 n. 224 definizioni contro le n.220 definizioni al 30.6.2024*;

2) risulta pure significativa la definizione dei giudizi mediante causa di non punibilità per tenuità del fatto, evidentemente incentivata dalla nuova disciplina che ha invitato le parti ad una più aperta riflessione per il riconoscimento della modestia del fatto idonea a permettere l'applicazione di tale causa di non punibilità. *Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp registrano infatti al 30 giugno 2025 n.94 definizioni contro le n.104 definizioni al 30.6.2024*;

3) risulta positiva anche la definizione dei processi mediante attività riparatorie del danno, ai sensi dell'art. 162 ter c.p., anche per reati solo ora promuovibili a querela di parte;

4) si è registrato un numero rilevante delle procedure della messa alla prova, richieste per un complesso di reati sempre maggiore e per una platea d'imputati sempre più estesa. Permane sempre la tempistica non breve dei tempi per l'individuazione dell'ente disponibile e per l'elaborazione del programma di trattamento; peraltro, tali tempi non sono aumentati rispetto a quelli antecedenti all'introduzione delle norme della novella legislativa. Per quanto attiene agli esiti della procedura in esame, nella quasi totalità dei casi interviene la definizione del giudizio per esito positivo della messa alla prova, talvolta anche a seguito di completamento differito, per giustificato motivo, dell'espletamento dei lavori di pubblica utilità. *Le rilevazioni statistiche eseguite da Siris registrano al 40.6.2024 n.166 sospensioni per messa alla prova…*;

5) ampiamente praticata è la definizione dei giudizi ex art. 420 quater c.p.p. per mancata conoscenza da parte dell'imputato della conoscenza della pendenza del processo. Mediante tale sentenza sono stati definiti un numero significativo di processi pendenti, naturalmente in numero inferiore agli anni precedenti, in quanto quelli pendenti da tempo sono stati subito definiti, appena entrata in vigore la normativa, con la predetta tipologia di sentenza. Va pure aggiunto sul punto non essere certo infrequenti i casi in cui gli imputati siano stati rintracciati e sia stata notificata loro la sentenza ex art. 420 quater co. 3 c.p.p., con la conseguente riapertura del processo ex art. 420 sexies c.p.p. *Le rilevazioni statistiche eseguite tramite Siris registrano al 30.6.2025 n. 109 sentenze*;

b) per quanto attiene alle udienze di comparizione predibattimentali, non è dato avere un quadro di riferimento del tutto significativo in ordine all'applicazione della nuova regola che prevede l'improcedibilità ex art. 554 ter c.p.p. per insussistenza di elementi raccolti idonei ad una ragionevole previsione di condanna. Però dal complesso dei proscioglimenti rilevati, risulta una certamente maggiore definizione complessiva dei procedimenti all'udienza predibattimentale, ma occorre attendere il consolidamento per avere un dato probante in tal senso;

c) non vi sono sostanziali riduzioni in ordine al numero delle impugnazioni quali conseguenza dei casi d'inappellabilità previsti, mentre risulta pressoché equivalente il numero complessivo delle impugnazioni: n. 439 al 30.6.25 rispetto al n. 431 al 30.6.2024;

d) per quanto concerne i giudizi abbreviati, vi è un dato solido che verifica positivamente l'incidenza delle nuove norme di favore, per riduzione di pena come conseguenza della rinuncia all'impugnazione. *Le rilevazioni effettuate registrano al 30.6.2025 n. 89 richieste in sede esecutiva ex artt. 676 co. 1 – 442 co. 2 bis c.p.p. per la riduzione della pena*;

e) per quanto attiene ai riti speciali, non appaiono registrarsi particolari modifiche in termini numerici riferiti all'effettività di pratica degli stessi;

f) in tema di condanne a pena sostitutiva, la disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. ha sviluppato un'applicazione progressivamente crescente, con una sempre maggiore operatività, naturalmente in particolare con riferimento a sanzioni penali meno afflittive in termini di pena. Gli esiti dell'esecuzione della pena sostitutiva risultano, in misura assolutamente preponderante, positivi;

g) non si ravvisano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza ex art. 24 bis c.p.p.

h) per quanto concerne i tempi di trasmissione dei fascicoli dell'impugnazione dal Tribunale alla Corte d'Appello, la Direttrice Amministrativa segnala una tempistica pari a circa 30 giorni; quindi, l'attività viene svolta in termini di adeguata rapidità

Il contributo svolto dalla magistratura onoraria nelle sezioni dibattimentali è limitato all'operatività dei GOP dott.ssa Venturini e dott. Trognacara ed in questo senso è molto positivo, poiché tali GOP hanno operato con elevata dedizione e capacità professionale, gestendo un elevato carico di procedimenti, che hanno contribuito a smaltire anche in modo lodevole, ovviamente nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa per i magistrati onori.

Da ultimo, positivo è stato altresì il contributo dei predetti GOP intervenuti anche per sostenere le esigenze di carattere organizzativo inerenti i rinvii di processi che magistrati ordinari non potevano tenere, sia per assenza per maternità e successivo periodo di congedo, sia per provvedimenti da esenzioni.

Per quanto attiene all'incidenza dell'operatività degli addetti UPP, la riflessione è molto positiva, sia per la dedizione manifestata, sia soprattutto per gli esiti altamente favorevoli per il servizio, determinati dall'attività svolta dagli stessi sia nel versante amministrativo che come supporto ai magistrati assegnatari. Sulla base di quanto esposto dal Direttore di Sezione risulta:

Infatti il lavoro svolto dal 01.07.24 al 30.06.25 a supporto della giurisdizione, sulla base dei reports di produttività raccolti e monitorati dal Direttore, ha registrato la partecipazione ad un elevato numero di udienze, pari a circa il 50% del compendio totale di quelle tenute, con relativa attività preparatoria dei ruoli, adempimenti pre e post udienza, lo studio di numerosi fascicoli di cui alcuni caratterizzati da notevole complessità per numero di imputati, parti civili e tipologia di reati, la predisposizione di n. 640 bozze di provvedimenti. Viene altresì segnalato dalla Direttrice Amministrativa il prezioso contributo degli UPP, addetti ai servizi trasversali, nell'attività di esecuzione delle sentenze divenute irrevocabili, specie con riferimento all'esecuzione delle pene alternative, lavori di pubblica utilità e sentenze ex art. 420 quater c.p.p., nonché all'esecuzione dei provvedimenti inerenti corpi di reato. Ulteriormente, alla trasmissione in appello delle impugnazioni contribuisce pure un funzionario UPP

in caso di assenza del funzionario titolare del servizio, allo scopo di garantire una tempestiva trasmissione delle impugnazioni in appello.

Quanto alla Sezione GIP/GUP, il Presidente Aggiunto della predetta Sezione ha esposto sui singoli punti:

“non è emersa una significativa incidenza dell’aumento della procedibilità a querela, dovendosi comunque osservare che potrà avere incidenza la pronunzia depositata con le motivazioni il 28/3/24 dalle sezioni unite sulla competenza per le lesioni dopo la Cartabia.

la sentenza non rileva tanto per il fatto che attribuisca le lesioni a querela al Giudice di Pace indipendentemente dalla durata (poiché ormai la prevalente giurisprudenza si era così determinata) quanto per il fatto che alle pagine 27 e 28 affronta la questione a) della decorrenza della competenza del giudice di pace b) della applicabilità delle sanzioni previste dal d.l.vo 274/2000 c)ricordando che non vi è' un automatismo tra la competenza ed il tipo di sanzioni da applicare , in quanto mentre il tribunale può' applicare anche le sanzioni del Giudice di Pace se più' favorevoli, il Giudice di Pace non può' applicare le sanzioni del Tribunale anche se queste ultime dovessero essere più favorevoli

leggendo la sentenza sembrerebbe che

1)per i fatti commessi fino al 29/12/22

la competenza rimane del Tribunale, che si occuperà

sia delle richieste di archiviazione (e delle eventuali opposizioni)

sia dell'esercizio dell'azione penale, in qualunque tempo esperita (per il principio della perpetuatio iurisdictionis), applicando le sanzioni anche del Giudice di Pace se ritenute più favorevoli

2)per i fatti commessi dal 30/12/22

a) se l'azione penale é già stata esercitata davanti al Giudice di Pace se ne occupa costui irrogando le sue sanzioni (non potendo irrogare quelle del tribunale anche se più favorevoli)

b) se l'azione penale é già stata esercitata davanti al tribunale (per errore), per sez. u - sentenza n. 28909 del 27/09/2018 ud. (dep. 03/07/2019) rv. 275870 - 01 "l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata"(condizione non assolta poichè se il reato è' stato commesso dal 30/12/22 in poi la competenza era ab origine del giudice di pace)

c)se l'azione penale non é mai stata esercitata, la competenza per i fatti dal 30/12/22 in poi è' del giudice di pace, che quindi si dovrà' occupare delle richieste di archiviazione(e delle eventuali opposizioni),con la conseguenza che se vi sono archiviazioni o opposizioni pendenti davanti al tribunale per fatti dal 30/12/22 in poi non ancora definite il gip dovrebbe emettere ordinanza di incompetenza per materia e restituire gli atti al pm (non potendosi in questo caso applicare il principio delle perpetuatio iurisdictionis che riguarda solo i casi in cui l'azione penale é già stata esercitata).

- Sono certamente aumentate le definizioni di estinzione per buon esito della messa alla prova a seguito di opposizione a d.p. mentre sono molto rare le richieste di map in udienza preliminare.

- Vi è un aumento delle richieste di archiviazione del pm ex art. 131 bis c.p., avendo l'istituto certamente comportato un notevole aumento del numero complessivo delle richieste di archiviazione, ma sono in corrispondenza sensibilmente aumentate le opposizioni a tali richieste.

- Sono del tutto inesistenti le attivazioni degli istituti di giustizia riparatoria per le fattispecie contravvenzionali e le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali."

Tribunale di Verona

L'ampliamento della procedibilità a querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della MAP (messa alla prova) - tutti istituti sostanziali di deflazione processuale - hanno trovato applicazione fin da subito dopo l'entrata in vigore della riforma cd Cartabia. L'introduzione della procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio ha certamente avuto effetto deflattivo, con la chiusura di un maggior numero di procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere, in particolare con riguardo alle lesioni stradali (590 bis c.p.) e, in larga misura, ai furti aggravati (624, 625 c.p.).

Non si ha modo di sapere poi quanto la modifica normativa abbia inciso nel periodo successivo (posto che la mancata proposizione della querela determina la mancata apertura o l'immediata chiusura del procedimento).

Anche l'ampliamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131 bis c.p.) ha consentito una maggiore deflazione, ad es. con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 495 c.p. e ai furti monoaggravati ex artt. 624, 625 co. 1 c.p.

Dal confronto dei dati statistici (rilevati da Consolle) di quest'anno con quelli dello scorso anno si rileva una ulteriore diminuzione delle sentenze di n.d.p. ex art. 131 bis c.p. (115 rispetto a 214 dell'A.G. precedente). È plausibile che, arrestandosi alla fase precedente un maggior numero di procedimenti per fatti di lieve entità (per i quali il P.M. chiede l'archiviazione), correlativamente si registrino meno sentenze nella fase processuale. Detta inferenza è confortata dalle statistiche della sezione GIP/GUP. Mentre nell'AG 2023/2024 si sono registrate solo n. 15 archiviazioni per fatto tenue ex art. 131 bis cpp, nell'AG 2024/2025 se ne registrano ben 256.

E ciò trova corrispondenza anche nei dati indicati nella relazione del Procuratore della Repubblica sull'amministrazione della giustizia, ove vengono indicati n. 604 procedimenti definiti, nel periodo, con richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Non risultano applicazioni di condotte "lato sensu" riparatorie di illeciti contravvenzionali

Non risultano estraibili da Consolle, invece, dati statistici relativi ai procedimenti definiti con istanza di messa alla prova.

Si può comunque affermare che le istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova sono numerose, soprattutto alla sezione GIP/GUP. Trattasi di strumento deflattivo che, fin dalla sua introduzione, ha avuto larga applicazione, e dunque la riforma Cartabia, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione, è certamente da valutare positivamente.

Tribunale di Vicenza

Sezione GIP

Il dato statistico conferma, come per il precedente anno giudiziario, che la definizione anticipata dei procedimenti quale conseguenza delle modifiche normative del 2022 (in particolare, del mutato criterio di giudizio in udienza preliminare e dell'incentivo al rito abbreviato) è rimasto un auspicio: 628 sono stati l'anno precedente i decreti di rinvio a giudizio, 622 nell'anno ora concluso. Il dato rimane invariato e **l'udienza preliminare continua a far defluire al dibattimento un numero di processi percentualmente molto elevato**.

In lieve aumento in termini assoluti i riti alternativi (374 nell'A.G. 2023-2024, 400 nell'A.G. 2024-2025), che rimangono una **modalità numericamente rilevante di definizione del processo in udienza preliminare**.

L'incremento del numero di iscrizioni (6928 contro le 6486 dell'anno precedente) riguarda esclusivamente le richieste di archiviazione, temporaneamente bloccate durante l'A.G. 2023-2024 per l'introduzione di APP.

Ne è conferma la crescita sensibile delle richieste di archiviazione da parte della Procura della Repubblica (circa il 20% in più dell'anno precedente), e i conseguenti accoglimenti da parte della Sezione GIP/GUP (4183 rispetto a 3810).

Sezione Dibattimento

Il calo del 23,8% delle definizioni monocratiche rispetto all'anno precedente attesta la fase di difficoltà della Sezione e il complessivo appesantimento dei ruoli. Di deflazione processuale non pare quindi possibile parlare, se non al limitato fine di rilevare la modesta incidenza dei proscioglimenti nel merito in sede di udienza di comparizione predibattimentale (i proscioglimenti in quella sede ammontano al 7-8% del totale dei fascicoli trattati) e la ancor più modesta incidenza degli istituti della condotta riparatoria (26 definizioni) e della particolare tenuità del fatto (32 definizioni).

Le assoluzioni all'esito della fase istruttoria dibattimentale nei processi monocratici e collegiali continuano a essere ampiamente superiori alle condanne: 322 condanne, 423 assoluzioni. Anche sommando alle condanne le 78 sentenze c.d. promiscue, le assoluzioni rimangono largamente superiori al 50% del totale degli esiti dibattimentali.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

b) Le verifiche sull'applicazione da parte del PM della nuova regola che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

Corte d'Appello

L'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale circa la richiesta di archiviazione non è istituto percepibile in grado di appello.

Tribunale di Belluno

Nulla da rilevare

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

I dati relativi alle assoluzioni in sede predibattimentale per assenza di ragionevole previsione di condanna non sono rilevabili dagli estrattori statistici.

Analizzando gli esiti di alcune udienze a campione si può peraltro evincere che, in linea di massima, i processi definiti in sede predibattimentale sono notevolmente superiori a quelli per i quali viene disposta ordinanza di prosecuzione del giudizio. Nell'anno in esame le definizioni in ambito predibattimentale sono pari a **159** (ovviamente comprensive, oltre alle sentenze di non luogo a procedere per assenza di ragionevole previsione di condanna, delle ulteriori ipotesi di proscioglimento e delle definizioni con rito alternativo). Se ne deduce, da un lato, l'efficacia deflattiva dell'udienza predibattimentale; dall'altro, il fenomeno potrebbe trovare parziale spiegazione (ove fossero acquisibili i relativi dati statistici) nella insufficiente applicazione della regola posta dall'art. 408 comma 1 c.p.p. in sede di richiesta di archiviazione.

Sezione GIP/GUP

L'applicazione della nuova regola processuale di archiviazione introdotto dalla riforma Cartabia viene rispettata; tuttavia, si registra un ricorso modesto alle richieste di archiviazione ex art 131 bis c.p.p. in fase indagini, da parte del P.M. Ciò comporta che, allorquando il GIP ritenga di poter valutare la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p. sia necessario fissare la camera di consiglio ex art 409 c.p.p.

Dai dati statistici trasmessi dall'ufficio, risulta, infatti che le richieste di archiviazione a carico di noti sono stati 4101, e quelle ex art. 131 bis c.p.p. sono state 628.

Tribunale di Rovigo

Benché anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il criterio della ragionevole previsione di condanna fosse interpretato sia dal Pubblico Ministero che dal giudice in modo estensivo, secondo taluni il mutamento della regola processuale parrebbe ora consentire di pervenire all'archiviazione (o alla sentenza di non luogo a procedere) in un maggior numero di casi, tra cui quello in cui i reati per cui si procede siano prossimi alla prescrizione che, sebbene non ancora maturata, determinerà l'estinzione del reato in un arco di un tempo tale da non permettere la celebrazione del dibattimento. Sarebbe in tal senso opportuna la condivisione di protocolli a livello distrettuale tra gli uffici giudicanti e gli uffici di Procura, per giungere a un'interpretazione uniforme di tale estensione della regola di giudizio posta dall'art. 425, comma 3, c.p.p.

Nel settore del dibattimento, nel periodo considerato (1.1.2025-30.9.2025) il numero complessivo delle sentenze di non luogo a procedere in udienza predibattimentale, per difetto di una ragionevole previsione di condanna, è stato pari a 14, ma sempre per ragioni relative alla consistenza del quadro probatorio.

Tribunale di Treviso

I decreti di archiviazione per mancanza di elementi per una "ragionevole previsione di condanna" ai sensi del comma 1 dell'art. 408 c.p.p. come novellato dalla c.d. «riforma Cartabia», risultano diminuiti: da n. 2107 provvedimenti emessi nel periodo dal 1/7/2023 al 30/6/2024 si è passati a n. 1040 provvedimenti nel periodo dall'1/7/2024 al 30/6/2025.

In data 7/6/2022, in attuazione delle “Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità” emanate il 10/7/2018 dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia con la condivisione del Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Treviso sottoscrivevano uno specifico Protocollo per lo smaltimento dei procedimenti prossimi alla prescrizione (c.d. archiviazione processuale): il dato statistico relativo alle archiviazioni per "prescrizione" ricomprende sia quest'ultima ipotesi sia quella relativa all'estinzione del reato per prescrizione ordinaria ed è rimasto sostanzialmente stabile: da n. 428 nel periodo dal 1/7/2023 al 30/6/2024 si è passati a n. 404 nel periodo dall’1/7/2024 al 30/6/2025.

Tribunale di Venezia

Il numero ancora non completo di trattazioni di udienze di comparizione predibattimentali (in relazione all’introduzione progressiva dei relativi procedimenti per contestuale trattazione degli altri a citazione diretta già da tempo fissati) non permette di avere un quadro di riferimento del tutto significativo in ordine all’applicazione della nuova regola che prevede l’improcedibilità ex art. 554 ter c.p.p. per insussistenza di elementi raccolti idonei ad una ragionevole previsione di condanna. Appaiono esservi spunti di una maggiore definibilità complessiva all’udienza predibattimentale, ma occorre attendere il consolidamento per avere un dato probante in tal senso.

Il Presidente Aggiunto della Sezione GIP/GUP ha esposto:

“Vi è un aumento delle richieste del PM in base alla nuova regola di giudizio dell’assenza di ragionevole previsione di condanna, emergendo però diverse volte che i PM operino una sovrapposizione con la diversa regola del “ragionevole dubbio”, che invece vale solo in fase di giudizio, vendo comunque comportato ANCHE l’applicazione da parte del PM della nuova regola di giudizio dell’assenza di ragionevole previsione di condanna un SENSIBILE aumento delle opposizioni.

Sono invece molto rari i casi di pronunzia in udienza preliminare di proscioglimento sulla base dell’analoga regola di giudizio dell’assenza di ragionevole previsione di condanna.”

Tribunale di Verona

Non sono a disposizione di questo ufficio dati statistici ufficiali per rispondere su questo punto.

Si rileva tuttavia che dai dati trasmessi dal Procuratore della Repubblica e allegati alla sua relazione annuale sull’amministrazione della giustizia, nell’AG 2024/2025 sono stati definiti con richiesta di archiviazione n. 5.977 procedimenti NOTI.

Dai dati statistici trasmessi dalla Corte d’Appello, nell’AG 2024/2025 risultano n. 5.957 richieste di archiviazione, a fronte di n. 4.756 dell’anno precedente (Tav. 2.8), e dunque si registra un netto aumento probabilmente riconducibile, almeno in parte, all’applicazione della nuova regola di giudizio.

Correlativamente risultano aumentati anche i decreti di archiviazione che, rispetto ai 4.064 dell’anno precedente (AG 2023/2024), nell’AG 2024/2025 sono stati 5.530 (Tav. 2.7).

Per connessione si evidenzia che l’applicazione della nuova regola di giudizio in udienza preliminare con la pronuncia di sentenze di n.l.p. ex art. 425 co. 3 c.p.p., per la ritenuta non ragionevole previsione di condanna, non ha inciso particolarmente in termini statistici. Infatti, dai dati estraibili da Consolle (e sempre che l’inserimento sia effettuato correttamente), si rileva la pronuncia di un numero limitato di tali sentenze (solo 10 a fronte di 13 dell’anno precedente).

Tribunale di Vicenza

I prospetti statistici evidenziano che a fronte di 4183 decreti di archiviazione emessi dalla Sezione nell'A.G. 2024-2025, solo 425 (il 10%) sono stati fondati sulla prognosi negativa in ordine alla ragionevole prospettiva di condanna.

Il dato non è confrontabile con quello dell'anno precedente, poiché nelle tabelle statistiche le formule di archiviazione venivano diversamente classificate.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con LPU);

Corte d'Appello

Le limitazioni alle impugnazioni producono effetti che difficilmente si possono percepire e quantificare in grado di appello, non potendosi intuire la loro incidenza sul flusso delle impugnazioni che pervengono annualmente alla Corte.

Le limitazioni alle impugnazioni hanno determinato che alcuni appelli avverso sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano stati convertiti in ricorsi per Cassazione. Se ne contano tre casi nel periodo luglio 2024-luglio 2025

Tribunale di Belluno

Nulla da rilevare

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

Premesso che i dati statistici non sono estraibili, non risultano allo stato effetti significativi. Del resto, le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza del rischio di *reformatio in pejus*; si osserva, in particolare, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per Cassazione a seguito di sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato.

Sezione GIP/GUP

La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità viene applicata essenzialmente su richiesta delle parti in sede di emissione di decreto penale di condanna ovvero di definizione del procedimento con sentenza di applicazione pena.

In tali casi non risultano impugnazione se non, in rari casi, per punti che non attengono alla pena ma alla confisca o alle misure di sicurezza eventualmente applicate.

Dalle indicazioni trasmesse dal Funzionario Sasso emerge un incremento dei ricorsi in Cassazione, che risulta correlato all'incremento delle definizioni dei procedimenti con sentenza di applicazione pena.

Le impugnazioni sono state complessivamente 119 di cui 85 appelli e 34 ricorsi in cassazione. Nell'anno pre**c**edente le impugnazioni era**no** state sempre 129 ma suddivise in 119 appelli e 10 ricorsi in Cassazione.

Tribunale di Rovigo

Non si riscontrano allo stato effetti significativi. Del resto, le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza della possibilità di *reformatio in peius*. Si osserva, in particolare, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per cassazione a seguito di sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato.

I dati *infra* indicati sono stati estrapolati dai magistrati della sezione, in assenza di rilevazioni statistiche ufficiali.

-dott.ssa Sara Zen: n. 1 sentenza di condanna all'esito del dibattimento ad una pena convertita in pena pecuniaria; n. 1 sentenza di applicazione pena concordata sostituita con pena pecuniaria; n. 2 sentenze di applicazione pena concordata sostituita con lavori di pubblica utilità;

- dott.ssa Alessia Vanoli: n. 5 sentenze con pena sostituita con pena pecuniaria; n. 1 sentenza con pena sostituita con detenzione domiciliare; n. 3 sentenze con pena sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità (secondo la disciplina già prevista dal Codice della Strada);

- dott.ssa Valeria Curci: n. 4 sentenze pronunciate a pena sostitutiva di cui n. 1 per lavori di pubblica utilità, n. 2 a pena pecuniaria sostitutiva e n. 1 a detenzione domiciliare; n. 1 sentenza di condanna a pena sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità (secondo la disciplina già prevista dal Codice della Strada);

- dott. Lavinia Messori: n. 3 sentenze pronunciate a pena sostitutiva, di cui n. 2 con la sanzione del lavoro di pubblica utilità e n. 1 a pena pecuniaria sostitutiva.

Tribunale di Treviso

Quanto al dibattimento, nel periodo in valutazione, l'effetto di tali riforme risulta positivo, rispetto ad epoche precedenti, seppur in misura modesta, visto che da n. 504 impugnazioni del periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024 si è passati a n. 465 nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025.

Relativamente al settore GIP/GUP, nel periodo in valutazione, l'effetto di tali riforme risulta positivo rispetto ad epoche precedenti, in quanto da n. 132 impugnazioni nel periodo dal 1/7/2023 al 30/6/2024 si è passati a n. 68 impugnazioni nel periodo dal 1/7/2024 al 30/6/2025.

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

Anche in questo caso non sono disponibili dati, da parte del Tribunale, per stimare l'incidenza che ha avuto l'istituto dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o n.l.p. relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, o anche delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di p.u.

Si deve peraltro segnalare che queste ultime sentenze sono leggermente aumentate dopo la stipula di convenzioni con gli enti o associazioni presso cui svolgere i lavori.

Tribunale di Vicenza

Nel settore dei decreti penali **aumenta lievemente la percentuale delle opposizioni**, salite dal 23% al 27%.

Il dato percentuale, largamente inferiore a quello di anni passati, deriva dalla selezione dei reati operata a monte dalla Procura della Repubblica. Vengono avviati a decreto penale solo le categorie di reati che statisticamente tendono a concludersi senza opposizione o con richiesta di rito alternativo avanti al GIP.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto;

Corte d'Appello

Non si è in grado numericamente di attestare in che misura gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato abbiano diminuito le impugnazioni in appello. Nei processi a carico di imputati con misure cautelari detentive, in particolare, non si riscontrano flessioni nel numero di impugnazioni di sentenze di condanna all'esito di rito abbreviato.

Tribunale di Belluno

Nulla da rilevare

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

Relativamente all'abbreviato, per quanto concerne l'anno scorso, sono disponibili solo i dati del primo semestre 2024: sono state disposte 10 ordinanze di riduzione ulteriore della pena per rinuncia all'impugnazione.

Nell'anno in esame, le ordinanze di riduzione della pena sono ben **107**, dato notevolmente significativo, in relazione al numero complessivo di processi definiti con rito abbreviato.

Non sono noti alla sezione dibattimentale i dati relativi al giudizio per decreto.

Sezione GIP/GUP

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione sono prevalenti nel giudizio per decreto. Nel rapporto tra i Giudizi abbreviati e i patteggiamenti si registra nell'anno in esame un incremento delle definizioni ex art. 444 c.p.p. come già evidenziato, con conseguente incremento dei ricorsi in cassazione.

DECRETI PENALI DI CONDANNA

Come risulta dalle indicazioni fornite dal Funzionario Sorgato:

Nel 2023-2024 le richieste di emissione di Decreto Penale sono state N. 9991 di cui 116 con richiesta di LPU, in aumento rispetto a quelle del 2022-2023 (880)

I decreti Penali Emessi sono stati N. 959, in aumento rispetto al periodo precedente (701)

Le OPPOSIZIONI sono state complessivamente 325 (436 nel periodo precedente) così suddivise:

Rito	Nel periodo attuale	Nel periodo precedente
Richiesta Patt.	76	111
Richiesta MAP	134	166
Richiesta Abbr.	16	28
Giudizio Immediato	91	122
Oblazione	8	9

Nel periodo in esame 1/7/2024 – 30/06/2025

- le richieste di emissione di sono state: N. 1062, di cui 112 con richiesta di LPU
- I decreti Penali Emessi N. 858
- le OPPOSIZIONI
- Richiesta Patt. N. 46
- Richiesta MAP N. 113
- Richiesta Abbr. N. 11
- Giudizio Immediato N. 76
- Oblazione N. 9

totale N. 255

- Le conversioni pena C.D.S. N.91
- conversione pena “Cartabia” N.21
- Decreti Penali irrevocabili con pagamento anticipato di 1/5 N.85
- Provvedimenti di estinzione del reato a seguito dell’esecuzione LPU “Cartabia” N.12
- provvedimenti di estinzione del reato a seguito dell’esecuzione LPU “CDS” N.114
- Schede Casellario N.858

 di cui 567 schede giudiziarie e 291 schede complementari
- Decreti Penali esecutivi passati a Uff. Recupero Crediti (reati fini 30/12/2022) N.37
- Decreti penali esecutivi passati alla Procura per il recupero “Cartabia” N.283

Le conversioni pena si riferiscono a quelle con deposito del provvedimento Gip.

La Funzionaria evidenzia che nel primo semestre del 2025 le notifiche dei decreti penali sono state rallentate a seguito intervenuto uso APP con cui non è possibile effettuare la notifica del Decreto Penale in quanto nel titolario non è ancora inserito F23.

Appaiono evidenti le seguenti tendenze:

1. Incremento delle richieste di emissione di decreto penale di condanna rispetto all'anno scorso (da 991 al 1062)
2. Lieve flessione nelle emissioni (Da 959 a 858) dovuto al difficile utilizzo di APP e alla mancanza di alcune funzionalità, già segnalate
3. Riduzione dei pagamenti nei 15 giorni con riduzione di 1/5 conseguenza della difficoltà delle notifiche in APP del decreto penale in quanto manca il titolario per il modello F23;
4. Incremento delle richieste di MAP.

L'incremento del numero di richieste di MAP determina per la sezione GIP un notevole incremento di lavoro in quanto i procedimenti restano pendenti dinanzi al GIP per un periodo che sovente supera l'anno (tempo per la predisposizione del programma da parte dell'UEPE solitamente di mesi 6 e una sospensione che mediamente si assesta in mesi 6 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

Tribunale di Rovigo

Nel settore GIP-GUP, il numero delle rinunce all'impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, pari a 6, è rimasto immutato negli anni 2024 e 2025 nel periodo di riferimento (1° gennaio-15 settembre), a fronte di n. 10 rinunce nel medesimo periodo del 2023.

I decreti penali emessi e divenuti esecutivi per mancata opposizione nel periodo qui considerato (1° gennaio-15 settembre) sono proporzionalmente diminuiti per l'ufficio GIP: 183 su 403 decreti penali emessi nel 2025, a fronte di 81 su 198 emessi nello stesso periodo del 2024 e a 84 su 209 nel 2023. Si ritiene pertanto che la riduzione di un quinto in caso di mancata opposizione possa produrre un più vistoso effetto deflattivo.

Tribunale di Treviso

Risulta invece sostanzioso l'effetto di tale modifica legislativa: nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 sono infatti state registrate n. 59 richieste al giudice dell'esecuzione, per applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, a fronte di sole n. 4 simili richieste registrate nel periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024 e sono state registrate n. 76 richieste al G.i.p. quale Giudice dell'esecuzione per l'applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, a fronte delle 8 avanzate nel precedente periodo dall'1/7/2023 al 30/6/2024.

Tribunale di Venezia

Le rilevazioni effettuate registrano al 30.6.2025 n. 89 richieste in sede esecutiva ex artt. 676 co. 1 – 442 co. 2 bis c.p.p. per la riduzione della pena, con relativi accoglimenti;

Quanto alla Sezione GIP/GUP, è trascurabile, quasi nullo, l'effetto di incentivo a non impugnare costituito dalla riduzione di 1/6 della pena irrogata con giudizio abbreviato e dai benefici conseguenti

alla mancata impugnazione del decreto penale di condanna, prevalendo invece un interesse ad impugnare anche in questi casi stante l'attuale regime dell'improcedibilità in appello ed in cassazione.

Tribunale di Verona

Gli incentivi sostanziali della riduzione della pena, nella misura di 1/6 nel caso di mancata impugnazione della sentenza di abbreviato (art. 442 co. 2 bis cpp) e nella misura di 1/5 nel caso di non opposizione al decreto penale (art. 460 co. 5 cpp), risultano avere avuto, anche nell'A.G. di interesse, una buona incidenza.

Secondo i dati comunicati dal funzionario responsabile ufficio G.E., nel periodo in oggetto (1.7.2024/30.6.2025) sono stati iscritti, nella sezione dibattimentale, n. 42 procedimenti (di cui 35 definiti) e, nella sezione GIP, n. 91 procedimenti (di cui 82 definiti). Si registra dunque un significativo incremento, rispetto ai numeri dell'anno precedente, a conforto dell'utilità dello strumento deflattivo.

Non è possibile invece quantificare l'incidenza dell'istituto deflattivo con riguardo ai decreti penali, se non in via induttiva dal dato delle non opposizioni. Nell'A.G. 2024/2025 i decreti non opposti risultano percentualmente in aumento rispetto all'anno precedente (v. punto seguente).

Tribunale di Vicenza

Assenza di dati.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

e) I riti semplificati;

Corte d'Appello

Si tratta di nuova regola processuale non percepibile in grado di appello.

Tribunale di Belluno

Risulta un decremento del numero di sentenze di patteggiamento e di giudizio abbreviato del Tribunale Monocratico (rispettivamente, n. 54 sentenze ex art. 444 c.p.p., a fronte delle n. 57 del periodo precedente; n. 30 sentenze ex art. 442 c.p.p., a fronte delle n. 40 del periodo precedente) e del GIP/GUP (complessive n. 67 sentenze ex art. 444 c.p.p., a fronte delle n. 88 del periodo precedente, e n. 40 sentenze ex art. 442 c.p.p., a fronte delle n. 57 dell'anno precedente).

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

Come riportato nella relazione della Presidente di sezione, i procedimenti monocratici definiti con rito alternativo sono stati 520, corrispondenti al 23,47 % del totale. Dall'esame dei dati trasmessi dagli statistici distrettuali i procedimenti monocratici definiti con rito alternativo sono 648 e 27 quelli collegiali.

Sezione GIP/GUP

Le definizioni con sentenze a seguito di rito alternativo sono in aumento, con prevalenza delle definizioni ex art. 444 c.p.p. rispetto alle definizioni all'esito del giudizio abbreviato.

La complessa gestione delle richieste dei decreti penali in APP e la non completa gestione dei provvedimenti conseguenti non consente di affermare se vi sia un incremento di definizione in tale settore, che nonostante le difficoltà connesse all'informatizzazione, rileva in modo determinante nella funzione deflattiva del GIP.

Nel 2023-2024

Tutte le sentenze depositate sono state complessivamente 956, come detto, di cui 198 ex art. 420 quater c.p.p. Ne consegue che le sentenze che hanno deciso il merito sono state 758 (956-198).

Le sentenze di giudizio abbreviato emesse sono 189, esse costituiscono quindi il 24,9% delle sentenze di merito emesse.

Si nota quindi una lieve flessione rispetto al 2022-2023 che tuttavia non appare significativa considerate le altre variabili intervenute.

Nel 2024-2025

Le sentenze di merito sono lievemente aumentate, ma quelle all'esito del giudizio abbreviato sono diminuite.

Anno	Sentenze di merito totali	abbreviati	Percentuale di sentenze all'esito del giudizio abbreviato
2022-2023	985	259	26,29%
2023-2024	758	189	24,93%
2024-2025	771	126	16,4%

Si registra quindi nell'anno in esame una diminuzione della percentuale delle sentenze di giudizio abbreviato.

Come vedremo nel riquadro che segue, vi è stato un aumento delle definizioni ex art. 444 c.p.p.

Sempre in relazione ai giudizi abbreviati risulta che sono stati proposti 110 appelli nel 2023-2024.

Ne consegue che è stato impugnato circa il 60,3% delle sentenze di giudizio abbreviato.

Nell'anno 2024-2025 sono stati proposti 85 appelli, quindi è stato impugnato il 65% circa.

Sono stati emessi 44 provvedimenti di riduzione di 1/6.

SENTENZE DI APPLICAZIONE PENA

Le sentenze di applicazione pena nel 2022-2023 sono state 349, quindi costituiscono il 35,43% delle sentenze depositate.

Le sentenze di applicazione pena nel 2023-2024 sono state 281, esse costituiscono il 37,07 % delle sentenze di merito depositate.

Le sentenze di applicazione pena nel 2024-2025 sono state 302, esse costituiscono il 39,2%,

Vi è stato quindi, come detto, un lieve incremento rispetto al 2023-2024.

Anno	Sentenze di merito totali	patteggiamenti	Percentuale di sentenze di applicazione pena
2022-2023	985	349	35,43%
2023-2024	758	281	37,07%
2024-2025	771	302	39,2%

I ricorsi in cassazione nel 2023-2024 sono stati 26, ossia il 9.25% delle sentenze depositate.

I ricorsi in cassazione nel 2024-2025 sono stati 34 ossia 11,4% delle sentenze depositate.

Vi è stato quindi un complessivo lieve aumento della percentuale di impugnazioni.

Tribunale di Rovigo

I giudici della sezione hanno rilevato una netta prevalenza dell'opzione per riti alternativi in sede di giudizio direttissimo, rispetto all'udienza predibattimentale. Il che è probabilmente riconducibile, da un lato, all'inevitabile maggior probabilità di condanna che segue alla convalida di un arresto in flagranza e all'eventuale applicazione di misura cautelare, dall'altro alla maggior difficoltà di inveramento dei presupposti di accesso al rito in ipotesi di imputato non presente e sostanzialmente disinteressato al processo.

Nell'A.G. 2023/24, su n. 740 definizioni del giudice monocratico, n. 50 hanno avuto luogo *ex* art. 444 c.p.p., n. 12 con giudizio immediato e n. 72 con giudizio abbreviato, mentre su n. 65 definizioni del collegio solo in n. 1 procedimento ha trovato applicazione l'art. 444 c.p.c. e in n. 9 il giudizio immediato.

Nell'A.G. 2024/25 su n. 663 definizioni del giudice monocratico, n. 57 hanno avuto luogo con applicazione di pena su richiesta, n. 12 con giudizio immediato e n. 64 con giudizio abbreviato. Per quanto concerne il dibattimento collegiale, su n. 40 definizioni non vi sono state applicazioni di pena su richiesta, né giudizi abbreviati, ma solo n. 10 definizioni con giudizio immediato.

Tribunale di Treviso

L'effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia per rendere maggiormente appetibili i riti alternativi non ha portato aumento delle definizioni mediante tali riti davanti alla Sezione dibattimento.

In particolare:

per il dibattimento monocratico:

nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 vi sono state 128 definizioni mediante rito abbreviato (di cui 26 in sede di giudizio direttissimo) e 109 mediante patteggiamento (di cui 25 con giudizio direttissimo), mentre nel precedente periodo del 1/7/23-30/6/24 vi sono state 151 definizioni mediante rito abbreviato (di cui 24 in sede di giudizio direttissimo) e 120 mediante patteggiamento (di cui 15 con giudizio direttissimo).

Per il dibattimento collegiale:

nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 vi sono state 1 definizione mediante rito abbreviato e 5 mediante patteggiamento; nel precedente periodo del 1/7/23-30/6/24 vi sono state 1 definizione con giudizio abbreviato e 6 con applicazione pena.

Per quanto riguarda le definizioni mediante tali riti avanti al G.i.p., si è registrato un contenuto aumento delle definizioni grazie ai riti alternativi,

Nello specifico:

nel precedente periodo 1/7/2023 - 30/6/2024 vi sono state n. 255 definizioni mediante rito abbreviato, n. 196 mediante patteggiamento e sono stati emessi n. 2164 decreti penali di condanna, di cui n. 826 divenuti esecutivi;

nel periodo 1/7/2024 - 30/6/2025 vi sono state n. 215 definizioni mediante rito abbreviato, n. 239 mediante patteggiamento e sono stati emessi n. 1958 decreti penali di condanna, di cui n. 872 divenuti esecutivi.

A tale ultimo proposito va evidenziato come il D.P. di condanna "esca dalla pendenza" per l'ufficio solo al momento dell'apposizione dell'esecutività: di talché il dato relativo al numero di decreti penali "emessi" esprime unicamente la funzionalità dell'Ufficio, ma non già la definizione del procedimento iscritto a R.G.

Tribunale di Venezia

Per quanto attiene ai riti speciali, non appaiono registrarsi particolari modifiche in termini numerici riferiti all’effettività di pratica degli stessi.

Quanto alla Sezione GIP/GUP, certamente notevole è il ricorso al decreto penale di condanna da parte del PM, essendovi però il problema dell’impossibilità oggi di concedere la sospensione condizionale della sanzione pecuniaria sostitutiva ex Art.61-bis L.689/81, il che, in uno con quanto sopra indicato, ha comportato un aumento delle opposizioni a d.p.

Quanto al patteggiamento, si rimanda a quanto precedentemente osservato, evidenziando un aumento dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, che poi nella quasi totalità dei casi vengono dichiarati inammissibili.

Quanto al rito abbreviato, la definizione col predetto rito è in aumento, rimandandosi a quanto dedotto in precedenza in relazione un aumento degli appelli, dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, che poi nella quasi totalità dei casi vengono dichiarati inammissibili.

Tribunale di Verona

Le modifiche apportate al procedimento per decreto (sia con riguardo all'ampliamento dei casi in cui è applicabile tale rito, sia con riguardo all'incentivo per favorire le non opposizioni) sono funzionali all'esigenza deflattiva e di contrazione dei tempi di durata del procedimento perseguiti dalla riforma Cartabia.

Dai dati statistici allegati alla relazione del Procuratore sull'amministrazione della giustizia risultano presentate, nell'AG 2024/2025, n. 1967 richieste di decreto penale di condanna. Dal confronto con i numeri delle altre forme di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di immediato, citazione diretta a giudizio), resta confermato come il procedimento per decreto sia largamente utilizzato dalla Procura (in quasi la metà dei casi di esercizio dell'azione penale, escluse nel conteggio le direttissime). E ciò va certamente ricollegato anche all'ampliamento della sfera di operatività di cui sopra si è detto.

Anche dai dati statistici trasmessi dalla Corte d'Appello risulta nell'AG 2024/2025 un numero di procedimenti definiti con decreto penale (da intendersi come d.p. dichiarati esecutivi) superiore a quello dell'anno precedente. A fronte di n. 787 definiti nell'AG 2023/2024, si registrano n. 876 definiti nell'A.G. 2024/2025 (Tav. 2.7).

Con riguardo invece alle opposizioni a d.p., dal confronto con i dati statistici del precedente A.G. 2023/2024 (estratti dalla Consolle) si rileva una netta diminuzione percentuale di esse.

Nel precedente anno giudiziario, a fronte di n. 1.514 decreti penali emessi vi sono state 489 opposizioni (percentuale di ca. il 32,3%).

Nell'A.G. 2024/2025, secondo i dati estraibili da Consolle risultano n. 2.085 decreti penali emessi e n. 561 opposizioni (percentuale del 26,9%).

Questi dati confermano da un lato il largo uso dello strumento della richiesta di decreto penale (quale forma di esercizio dell'azione penale) e dall'altro lato l'effetto deflattivo conseguente alle recenti modifiche che hanno interessato tale istituto. Si evince chiaramente che il numero delle opposizioni è percentualmente diminuito, a riprova dell'efficacia dello strumento deflattivo in oggetto.

Correlativamente, il numero dei decreti penali dichiarati esecutivi (con definizione del procedimento) quest'anno risulta ancora più elevato rispetto all'anno precedente (1.020 rispetto a 961). Il dato estratto da Consolle risulta più elevato rispetto a quello delle statistiche della Corte d'Appello (differenza di cui non si sa dare una spiegazione, se non con riguardo al momento di estrapolazione dei dati in oggetto).

Non risulta invece che le limitate modifiche che hanno interessato i riti alternativi dell'applicazione della pena e dell'abbreviato abbiano avuto significativa incidenza in termini di un maggior ricorso a tali istituti. Sebbene, dal confronto dei dati statistici con quelli dell'anno precedente, nella sezione GIP/GUP si rilevi un aumento di tali sentenze (per i patteggiamenti 360 {213 + 147} a fronte di 313 {191 + 122}, per gli abbreviati 294 {133 + 161} a fronte di 229 {94 + 135}, c'è da considerare che nell'anno in corso la sezione ha potuto contare sull'apporto di un giudice in più (la dott.ssa Busato, in forze alla sezione dal 6.9.2024), per cui l'aumento del numero di tali sentenze pare trovare in larga parte giustificazione in tale fattore più che nell'effetto deflattivo conseguente alle riforme.

Tribunale di Vicenza

Sezione GIP

Nell'anno in esame sono state pronunciate 163 sentenze di abbreviato e 237 di applicazione della pena (162 e 213 l'anno precedente). L'accesso ai riti alternativi è consistente, come conferma il fatto che il numero di sentenze pronunciate dai magistrati della Sezione è costantemente **superiore al limite del 75% indicato dal CSM quale massimo carico esigibile**.

Parte di tale notevole carico di lavoro deriva dal consistente afflusso in Sezione GIP/GUP di procedimenti di c.d. codice rosso, i quali procedono in canali prioritari anche in fase di indagine. Adeguatamente istruiti, portano alla scelta del rito abbreviato quale opzione per ridurre le conseguenze sanzionatorie all'esito della condanna.

Stabile il ricorso alla messa alla prova, nella gran parte dei casi a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nei reati stradali (186, 186-bis e 187 c.d.s.): 116 sentenze di non doversi procedere a seguito di conclusione della messa alla prova, lievemente in calo rispetto all'anno precedente (123).

Sezione Dibattimento

Statisticamente irrilevanti nell'ambito collegiale i riti alternativi.

Nel rito monocratico il ricorso ai **riti alternativi tradizionali** (applicazione della pena e giudizio abbreviato) rappresenta **un quarto del totale delle sentenze** (139 su 987, nell'anno in esame).

L'inefficacia dei riti alternativi e degli istituti processuali di nuova introduzione emerge da un dato evidente: le definizioni avvenute con rito ordinario dibattimentale e con i riti che prevedono la celebrazione dell'istruttoria (ordinario, immediato e opposizione a decreto penale) sono state nel periodo ben 740: **il 75% del totale** di 987 indicato nella tav. 2.6.).

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

f) Le sanzioni sostitutive;

Corte d'Appello

Il ricorso alle sanzioni sostitutive dei lavori di pubblica utilità o della detenzione domiciliare è del tutto sporadico. La procedura per l'applicazione è evidentemente pensata per il primo grado ed è particolarmente macchinosa in grado di appello. Nella prassi si riscontra inoltre che la sanzione sostitutiva, con particolare riferimento ai lavori di pubblica utilità, viene spesso richiesta in modo generico, senza fornire indicazioni idonee alla sostituzione. Non solo, ma inadempienze nei pagamenti e simili stanno riducendo il numero degli enti disponibili.

La sanzione sostitutiva maggiormente applicata è la pena pecuniaria

Tribunale di Belluno

Elevato risulta il numero delle sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova emesse sia in dibattimento, in linea con il periodo precedente (n. 58 complessive), che dal GIP/GUP (n. 94 sentenze). Va inoltre segnalata l'emissione, in sede dibattimentale, di n. 4 sentenze per condotta riparatoria.

Tribunale di Padova

Sezione penale

Come già indicato, le sentenze di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 bis c.p., sono state nel periodo in esame **12**, tutte in ambito monocratico.

L'anno precedente erano 23.

Non sono disponibili i dati relativi alle ulteriori pene sostitutive previste dall'art. 20 bis c.p. e disciplinate dalla L.689/81, artt. 53 e seguenti, come modificati dalla "**Legge Cartabia**".

Sezione GIP/GUP

La Presidente fa presente che sono prevalenti quelle del lavoro di pubblica utilità e la sanzione pecuniaria sostitutiva

Tribunale di Rovigo

Le richieste di applicazione di sanzioni sostitutive sono state in numero esiguo e spesso non compiutamente articolate, in quanto a molti difensori non è chiaro se optare per la sostituzione delle pene detentive brevi in fase di cognizione, o se sia più opportuno rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza dopo l'irrevocabilità della sentenza, al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti, misure alternative. Va inoltre considerato che spesso i difensori sono privi della procura speciale necessaria a prestare il consenso per l'applicazione della sanzione sostitutiva. Vero è, del resto, che la coesistenza di condanna a pena alternativa e la facoltà di appellare la sentenza (fatta eccezione per la sostituzione con i lavori di pubblica utilità) rende l'istituto meno funzionale allo scopo di ridurre l'intervallo temporale tra la commissione dell'illecito e l'esecuzione della pena. Vi è poi da segnalare la grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del Codice della Strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime.

È tuttavia in corso di elaborazione un protocollo del Tribunale con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale, volto ad enucleare buone prassi.

Nel periodo qui considerato (1.1.2025-30.9.2025) le richieste di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20*bis* c.p.p. sono state complessivamente n. 5 innanzi al GIP-GUP e n. 8 al dibattimento.

Tribunale di Treviso

L'Istituto ha trovato sinora scarsa applicazione in quanto le sanzioni sostitutive non sembrano offrire significativi vantaggi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento in sede di esecuzione delle pene.

Anzi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo comporta la non appellabilità della sentenza di primo grado, con conseguente necessità per l'imputato di rinunziare alla possibilità di ottenere un risultato migliore in secondo grado, e di dover eseguire a breve termine il lavoro sostitutivo.

Tribunale di Venezia

In tema di condanne a pena sostitutiva, la disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. ha sviluppato un'applicazione progressivamente crescente, con una sempre maggiore operatività, senza comportare significative situazioni da attenzionare, stante comunque la tuttora limitata estensione

complessiva. Le rilevazioni statistiche eseguite da Siris registrano al 30.6.2023 n. 11 applicazioni contro le n. 3 al 30.6.23.

Quanto alla Sezione GIP/GUP sono attualmente in aumento le richieste di pene sostitutive a seguito di d.p., mentre sono pochissime, quasi nulle, le richieste di sostituzione in udienza preliminare una volta pronunziato il dispositivo di sentenza, emergendo invece un aumento delle richieste di applicazione pena con all'interno già la richiesta di sostituzione (senza necessità di un doppio dispositivo).

Tribunale di Verona

Con riguardo alle pene sostitutive, anche dopo il decorso di due anni dalla riforma, continua a non registrarsi una larga applicazione di tali istituti. Applicazioni si sono avute solo per i lavori di pubblica utilità e per la detenzione domiciliare, talvolta in sede di accordo per l'applicazione della pena.

Dai dati trasmessi dalla cancelleria, nella sezione GIP/GUP, le sentenze di condanna a pena sostituita con l.p.u. o altra pena sostitutiva sono state in totale 31.

Tribunale di Vicenza

Le statistiche non presentano un dato specifico come riferito dal Presidente della sezione.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza;

Corte d'Appello

Art. 24 bis cpp non è istituto utilizzato in grado di appello.

Tribunale di Belluno

Non risulta alcun rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per questioni di competenza.

Tribunale di Padova

Risulta una sola richiesta di parte, respinta dal giudice, ai sensi dell'art. 24 bis comma 1 c.p. Nessun rinvio pregiudiziale è stato disposto d'ufficio nel periodo in esame neppure dai giudici della sezione GIP/GUP.

Tribunale di Rovigo

Il rinvio pregiudiziale per questioni di competenza è stato richiesto in numero davvero esiguo di casi e quasi sempre l'istanza è stata respinta. In un solo caso la richiesta è stata accolta dal GUP, che ha proposto il rinvio pregiudiziale, ma si è ancora in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.

Tribunale di Treviso

L'istituto previsto dall'art. 24 bis c.p.p. non ha finora trovato applicazione.

Tribunale di Venezia

Non si ravvisano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza ex art. 24 bis c.p.p.

Tribunale di Verona

Tale istituto non risulta essere mai stato finora applicato nel Tribunale di Verona, a quanto consta.

Tribunale di Vicenza

Non si segnalano rinvii pregiudiziali per questioni di competenza territoriale.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a:

I. Il numero delle di improcedibilità o di prescrizione;

Corte d'Appello

Con riferimento alle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione vi sono situazioni differenti nelle tre sezioni penali:

La prima sezione ha emesso nel 2025 le prime sentenze di improcedibilità (ne risultano 6) e ancora numerose le pronunce di prescrizione.

Nella seconda sezione, per le scadenze temporali e per la normativa transitoria, non sono state emesse dichiarazioni di improcedibilità. Si prospetta la maturazione del termine di improcedibilità ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p. in maniera percepibile nel 2026 e in misura tale da influire sulle definizioni e pendenze solo nel 2027. Al 30.9.2025 sono 189 le dichiarazioni di prescrizione.

La Terza sezione non ha emesso dichiarazioni di improcedibilità, non essendo presenti sul ruolo fascicoli non fissati per i quali necessiti tale declaratoria e ciò fino all'anno 2026.

Tribunale di Belluno

I tempi di trasmissione dei fascicoli in Appello risultano contenuti a 15, massimo 30 giorni.

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

Nell'anno precedente sono state emesse 151 sentenze di estinzione del reato per prescrizione.

Nell'anno in oggetto ne sono state emesse 84. La diminuzione è da porsi in correlazione con una maggior produttività e con una più attenta predisposizione dei calendari. Secondo i dati trasmessi dagli statistici distrettuali nell'anno di riferimento sono state emesse 86 sentenze, ci cui 3 prima del dibattimento, di estinzione del reato per prescrizione nel monocratico e 6, di cui 1 prima del dibattimento, nei procedimenti collegiali

Sezione GIP/GUP

Dai dati trasmessi dagli statistici distrettuali nell'anno 2024/2025 risulta emessa una sola sentenza dal GUP di non doversi procedere per prescrizione

Tribunale di Rovigo

Dai dati trasmessi dal Funzionario Statistico distrettuale risulta che l'incidenza del numero dei procedimenti definiti per prescrizione dall'Ufficio GIP-GUP è pari all'8,2%, mentre nel settore dibattimento il dato complessivo si attesta nel 2,2% (6,4% al dibattimento collegiale e 2% al dibattimento monocratico).

Tribunale di Treviso

In totale nel periodo sono stati definiti per intervenuta prescrizione: n. 149

- n. 8 processi da dibattimento COLLEGIALE su totale di 103 definiti;

- n. 141 processi da dibattimento MONORATICO su totale di 2.199 definiti;

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

I dati relativi all'improcedibilità riguardano la Corte d'Appello.

Quanto ai procedimenti definiti per prescrizione in I° grado (Tav. 2.5 e 2.5bis), la percentuale sul totale dei procedimenti definiti, rispetto all'anno precedente, è diminuita in dibattimento (6,4% nel 2024/2025 a fronte di 7,6% nel 2023/2024), ed è ulteriormente diminuita nella sezione GIP/GUP (0,5% nel 2024/2025 a fronte di 1,6% nel 2023/2024).

Tribunale di Vicenza

Sezione GIP

Le definizioni per prescrizione del reato costituiscono, a quanto emerge dai prospetti statistici, il 2,5% del totale, in linea con la media del distretto (2,7%).

Sezione Dibattimento

Le definizioni per prescrizione del reato costituiscono, a quanto emerge dai prospetti statistici, il 6,3% del totale, inferiore alla media del distretto (8,9%).

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

II. Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali;

Corte d'Appello

Per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali, la situazione appare disomogenea con la maggior parte dei tribunali che trasmettono il fascicolo in tempi congrui e alcuni che hanno ritardi dannosi; in particolare da un Ufficio GIP del distretto arrivano i procedimenti con ritardi intollerabili che rischiano di procurare scarcerazioni per decorrenza dei termini.

I tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata sono privi di criticità.

Tribunale di Belluno

Tribunale di Padova

Sezione dibattimentale

Nell'anno 23-24 i tempi non superavano mai i 15 giorni.

L'attuale, gravissima carenza di personale amministrativo ha necessariamente causato un aumento della tempistica, che ad oggi è pari a circa 45 giorni.

Sezione GIP/GUP

I tempi di trasmissione alla Corte di cassazione e alla Corte d'Appello sono ridotti.

Come attestato dal Funzionario addetto al settore che ha esaminati gli atti dell'ufficio ed in particolare i registri in uso relativi ai cronologici delle impugnazioni, filtrato il periodo di interesse, le impugnazioni con misure custodiali e le impugnazioni con misure non custodiali e con imputati liberi, sommati i rispettivi tempi di invio degli atti alle Corti e diviso il risultato con il numero delle impugnazioni per le indicate categorie, risulta che i tempi di trasmissione alle Corti sono :

- 44 giorni per i fascicoli con misure custodiali

-33 giorni per i fascicoli con misure non custodiali o senza misure.

Tribunale di Rovigo

Tribunale di Treviso

I fascicoli di procedimenti definiti con sentenza impugnata vengono trasmessi massimo 20 giorni dalla data di pervenuta impugnazione. Nei casi di imputati detenuti-sottoposti a misura si è data direttiva di operare detta trasmissione in pochi giorni dall'arrivo dell'impugnazione.

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

Limitatamente ai tempi medi di trasmissione del fascicolo, si evidenzia che - come comunicato dal funzionario di cancelleria responsabile del servizio - i tempi medi di trasmissione del fascicolo in Corte sono di 60 giorni, sia al dibattimento che alla sezione GIP/GUP. Nel caso di fascicoli con misura cautelare (sia custodiale che non) la media è di 3 giorni al dibattimento e 7 giorni alla sezione gip/gup. Al dibattimento viene comunque assicurata priorità nella trasmissione anche alle impugnazioni di sentenze di Corte d'Assise e ai ricorsi per cassazione, nonché ai fascicoli con prescrizione prossima. A seguire i fascicoli per i quali vale il termine di cui all'art. 344 bis cpp (relativo appunto all'improcedibilità).

Tribunale di Vicenza

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

III. Tempi di invio alla Corte di cassazione dei provvedimenti in cui la sentenza d'Appello sia stata impugnata.

Corte d'Appello

I tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata sono privi di criticità.

Tribunale di Belluno

Tribunale di Padova

Tribunale di Rovigo

Come riferito dal Direttore delle cancellerie penali responsabile del servizio, i tempi medi di trasmissione del fascicolo in Corte d'appello sono di 60-90 giorni. Nel caso di fascicoli con misura cautelare la media è di 7-10 giorni.

Tribunale di Treviso

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

Tribunale di Vicenza

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

i) Le misure adottate in materia penitenziaria (con uno specifico *focus* anche sulla situazione dei tribunali di sorveglianza presenti in ciascun distretto).

Corte d'Appello

Per quanto riguarda le misure incidenti sulla situazione carceraria, registrabili in grado di appello, grazie anche all'istituto del cosiddetto braccialetto elettronico si può registrare un apprezzabile aumento della misura degli arresti domiciliari nelle situazioni gravi che ordinariamente determinano la misura della custodia cautelare in carcere.

Tribunale di Belluno

Non risultano misure adottate in materia penitenziaria

Tribunale di Padova

Materia non di pertinenza di questo Ufficio.

Tribunale di Rovigo

Tribunale di Treviso

Nessuna misura viene adottata dai Tribunali.

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

Il punto riguarda in particolare la magistratura di sorveglianza

Tribunale di Vicenza

Non pertinente

Tribunale di Sorveglianza

Le misure alternative alla detenzione

Quanto all'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, il numero totale dei procedimenti attinenti l'oggetto misure alternative "esauriti" nei procedimenti collegiali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia risultante dai dati trasmessi dall'ufficio statistico della Corte di Appello ammonta a numero 4.691 (dato in leggero calo rispetto quello degli anni precedenti pari a numero 5.275, 5.469, 4.954, 4.819 e 3.813), tra questi vi sono stati numero 2.100 provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto quello dell'anno precedente pari a numero 1.834).

Giova rilevare che i dati sopra indicati sono "aggregati" in quanto comprendono sia i procedimenti inerenti alle richieste di misure alternative sia quelli relativi all'estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova sia i procedimenti inerenti alle revoche delle misure alternative.

Volendo approfondire la disamina dei soli procedimenti aventi per oggetto la richiesta di misure alternative in senso proprio con esito di accoglimento (affidamenti in prova al servizio sociale, affidamenti terapeutici, semilibertà, tutte le tipologie di detenzione domiciliare, liberazioni condizionali e misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) il numero è **di 1.296** (in leggero aumento rispetto il dato dell'anno precedente che era di 1.254).

In particolare, risultano numero **753** affidamenti al servizio sociale; numero **117** affidamenti terapeutici; numero 364 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie; numero 53 semilibertà; numero 8 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 1 liberazioni condizionali.

Segnalo, quale dato di particolare significato che segue l'indirizzo degli ultimi tre anni, il numero rilevante delle misure alternative concesse con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico.

Nel periodo in considerazione, accanto alle misure alternative sopra elencate, ha comunque continuato a trovare fiorente applicazione l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio *ex* **L. n. 199/2010** (a seguito di provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza dei tre Uffici del Distretto) con concessione di numero **192** (in aumento rispetto quello dell'anno precedente di 188).

Vorrei mettere in risalto altresì il dato emergente dalla tabella relativa agli Istituti penitenziari veneti di cui al paragrafo che segue (tab 1), che evidenzia il numero delle scarcerazioni per concessione di misure alternative (701) superiore al numero dei detenuti scarcerati per fine pena (640): questo dato evidenzia il lavoro effettuato dagli operatori degli Istituti, dall'UEPE e di servizi territoriali quali SERD e DSM e anche dalla magistratura di sorveglianza, diretto a favorire un graduale reinserimento sociale dei condannati prima del fine pena, ove vi siano i presupposti di meritevolezza e le condizioni oggettive di concessione delle misure alternative.

Questo importante risultato per le persone detenute è stato anche raggiunto a seguito dei progetti di inclusione lavorativa e sociale anche cofinanziati dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Veneto che hanno consentito di dare un contenuto rieducativo alle misure alternative concesse, comprese quelle della detenzione domiciliare mentre ad oggi nessun effetto è conseguito dai provvedimenti legislativi citati in premessa in quanto non hanno ancora trovato attuazione.

Quanto all'andamento delle citate misure giova segnalare il dato delle **revoche** di misure alternative per inosservanza degli obblighi pari a numero 232 procedimenti di accoglimento della proposta di revoca, in aumento rispetto al numero dell'anno precedente di 193, ma comunque in percentuale ridotta rispetto il totale delle misure alternative concesse, tanto da poter essere considerato del tutto "fisiologico".

Nell'analizzare i provvedimenti che hanno disposto la revoca delle misure alternative, si rappresenta che delle 232 revoche, numero 88 riguardano la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, numero 61 riguardano la misura dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 DPR 309/90, numero 9 riguardano la misura alternativa della semilibertà, numero 28 sono le revoche della misura ex l. n. 199/10 e numero 46 sono le revoche della misura alternativa della detenzione domiciliare nelle sue varie declinazioni.

La situazione del Tribunale e degli Uffici di sorveglianza del Veneto.

1. Organico e presenze del personale di magistratura di sorveglianza del Distretto

La pianta organica dei magistrati del Distretto è stata ampliata con DM 23.11.2022 a dodici magistrati, con aumento di una unità sia presso l'Ufficio di sorveglianza di Verona sia presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia: ad oggi è prevista quindi la presenza di quattro magistrati per ciascuno dei tre Uffici di sorveglianza veneti.

Dal mese di gennaio 2025 vi è stata e perdura ancora ad oggi la scopertura di un posto presso l'Ufficio di sorveglianza di Padova che verrà coperto da un MOT (il dott. Alessio Zangheri che prenderà servizio il 17.12.2025), situazione che ha comportato variazioni tabellari finalizzate ad applicare nella sede di Padova un magistrato di sorveglianza di Venezia (il dott. Giovanbattista Secchi Villa) e a sostituire il collega applicato con gli altri tre magistrati dell'Ufficio di Venezia.

Sottolineo ad oggi l'inadeguatezza della pianta organica dei magistrati di tutti gli Uffici di sorveglianza veneti ed in particolare di quello di Padova, in relazione al costante numero delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici degli ultimi anni e alla notevole sopravvenienza dei procedimenti collegiali registrata nell'ultimo periodo in esame. Rilevo altresì il maggiore impegno richiesto nella trattazione dei procedimenti di sorveglianza per i condannati per reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p. o comunque per i condannati a pene lunghe ristretti presso la Casa di Reclusione di Padova e presso le Case Circondariali di Rovigo, Vicenza e Treviso dove di fatto da anni sono state istituite vere e proprie Sezioni di reclusione (nei primi due Istituti anche per i detenuti in Alta Sicurezza 3 e per i detenuti collaboratori di giustizia). Rammento inoltre che è già stato programmato un aumento della capienza del carcere di Rovigo.

2. Attività svolta dal Tribunale e dagli Uffici di sorveglianza dal 1.7.2024 al 30.6.2025

Ritengo doveroso evidenziare il dato rilevante delle sopravvenienze del Tribunale di sorveglianza che ritengo correlato sia all'aumento degli ordini di esecuzioni della pena che ritengo collegato principalmente all'aumento della produttività dei Tribunali penali del Distretto anche per effetto degli obiettivi del PNRR.

Segnalo che nonostante la carenza di un magistrato dell'Ufficio di Padova è aumentato il numero complessivo delle definizioni collegiali.

Evidenzio inoltre le perduranti significative sopravvenienze dei procedimenti monocratici in tutti e tre gli Uffici di sorveglianza del Distretto e l'elevata produttività degli stessi.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	7.771	6.998	6.692
2021/2022	7.349	7.794	6.825
2022/2023	7.458	6.946	7.184
2023/2024	7.493	6.218	7.253
2024/2025	**10.397**	**6.787**	**8.881**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	6.861	6.672	1.472
2021/2022	7.987	8.196	1.431
2022/2023	8.384	8.180	1.628
2023/2024	9.701	9.347	1.974
2024/2025	**10.314**	**10.283**	**2.001**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2020/2021	7.997	7.845	2.301
2021/2022	8.924	8.611	2.624
2022/2023	8.789	7.949	3.227
2023/2024	9.972	9.691	3.211
2024/2025	**10.603**	**9.727**	**3.898**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

Anno giudiziario	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali

2020/2021	6.982	6.916	2.568
2021/2022	7.646	7.597	2.225
2022/2023	8.963	8.733	2.864
2023/2024	9.217	9.334	2.734
2024/2025	**10.641**	**10.074**	**3.257**

3. Organico e presenze del personale amministrativo

Deve essere ancora segnalata la **non sufficienza della struttura amministrativa** prevista per il settore della sorveglianza con riferimento al personale di **tutti e tre gli Uffici del Distretto**, le cui piante organiche non sono state aggiornate a seguito dell'aumento di quelle dei magistrati di tutti e tre gli Uffici occorso dagli anni 2012 al 2022 e non sono state aggiornate a seguito dell'aumento esponenziale delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici come sopra evidenziato dai dati statistici degli ultimi anni oltre che all'aumento dei procedimenti collegiali registrato nell'ultimo periodo.

Devesi evidenziare infatti che anche nell'ultimo anno vi sono state cessazioni dal servizio o trasferimenti ad altra sede o ad altra amministrazione di vari dipendenti, situazione che solo in parte è stata compensata dall'assegnazione di nuovo personale assunto a seguito di concorso od in distacco da altre amministrazioni (Amministrazione penitenziaria e Regione).

Dalle tabelle sottoindicate, elaborate sulla base dei dati della piattaforma SUP, constano, **alla data del 15 ottobre 2025** le seguenti **percentuali di scoperture** del personale amministrativo dei tre Uffici di sorveglianza: **39,13% per Venezia** (essendo presenti 14 persone delle 23 previste)**, 35,71% per Verona** (essendo presenti 9 persone delle 14 previste), **23,53% per Padova** (essendo presenti 13 persone delle 17 previste).

Come già evidenziato in altre circostanze da molti anni gli Uffici di Sorveglianza del Distretto riescono a fare fronte in tempi accettabili al lavoro ordinario solo grazie all'impegno profuso dal personale in servizio con il supporto delle poche unità provenienti dalla Polizia Penitenziaria (in misura di due unità negli Uffici di Venezia e Verona e di una unità nell'Ufficio di Padova) e da altre amministrazioni in distacco temporaneo dalla Regione.

Segnalo ancora che i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza non sono stati destinatari degli addetti all'Ufficio del Processo finalizzati agli obiettivi del PNRR e la previsione contenuta in tal senso dal D.lvo 151/2022 risulta ad oggi unicamente teorica essendo priva dell'indicazione delle risorse personali da destinare a tal fine.

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Qualifica	***Posti in organico***	***Presenze effettive***	***Posti Vacanti***	***scopertura***
Direttore amministrativo	***2***	***1***	***1***	***50%***
Funzionari Giudiziari	***3***	***4****	**0**	***-33,33%***

Cancellieri	***4***	***0***	***4***	***100%***
Assistenti Giudiziari	***7***	**5**	**2**	***28,57%***
Operatore Giudiziario	***2***	***1***	***1***	***50%***
Autisti	***3***	***3***	***0***	
Ausiliario	***2***	***0***	***2***	***100%***
Totale	***23***	***14***	***10***	***39,13%***

***Uno dei quattro funzionari è un cancelliere che prestava servizio nell'Ufficio che ha ottenuto una riqualificazione.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Qualifica	***Posti in organico***	***Presenze effettive***	***Posti vacanti***	***scopertura***
Direttore Amministrativo	***1***	***1***	***0***	
Funzionario Giudiziario	***4***	***3****	**0**	
Cancelliere	***2***	***1***	***1***	***50%***
Assistente	***4***	***4***	***0***	
Operatore - Conducenti	***2***	***1***	***1***	***50%***
Operatore giudiziario	***2***	***2***	***0***	
Ausiliario	***2***	***1***	***1***	***50%***
Totale	***17***	***13***	***4***	***23,53 %***

*Si rappresenta che dalla piattaforma SUP risulta una presenza effettiva di 13 persone delle 17 previste poiché un funzionario giudiziario è "in comando" a Palermo.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

Qualifica	***Posti in organico***	***Presenze effettive***	***Posti vacanti***	***scopertura***

Direttore Amministrativo	***1***	***1***	***0***	
Funzionario Giudiziario	***4***	***2****	***2***	***50%***
Cancelliere	***1***	***0***	***1***	***100%***
Assistente	***3***	***2****	***1***	***66,67%***
Operatore - Conducenti	***1***	***1***	***0***	
Operatore giudiziario	***2***	***3*****	***0***	
Ausiliario	***2***	***0***	***2***	***50%***
Totale	***14***	***9***	***5***	***35,71%***

*Dei due funzionari presenti, uno ha inoltrato richiesta di distacco per paternità di cui è imminente la definizione, ma dal 20.10.2025 un nuovo funzionario giudiziario prenderà servizio a seguito di provvedimento di distacco (dal 20.10.2025 al 19.10.2028).

**Un terzo assistente giudiziario risulta in distacco dal Tribunale di Mantova (prorogato sino al 13.4.2026).

***Un operatore giudiziario è un ausiliario già in organico che ha superato un concorso di riqualificazione.

Tribunale per i minorenni

Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria

Corte d'Appello

I giudici onorari della Sezione per i Minorenni danno un apporto tecnico di rilievo, anche nella soluzione di casi più complessi e svolgono l'incarico con impegno e fattiva collaborazione.

Nel settore civile e lavoro i giudici ausiliari, oramai con lunga esperienza nell'incarico, costituiscono un'importante risorsa e continuano a fornire il loro importante supporto nello smaltimento dei procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo e anche nei procedimenti di più recente iscrizione, nel rispetto delle previsioni normative e tabellari.

La loro prevista scadenza per il 31.12.2025 (in base alla pronuncia della Corte Costituzionale n.) ha indotto taluni GA da tempo in servizio a dimettersi dall'incarico per partecipare ad altri concorsi (ad esempio per i posti di GOP, VPO) di talché al momento dell'entrata in vigore del DL 117/2025

convertito nella L. oramai le forze in carico alla Corte di GA erano e sono esigue. Si tratta di soli GA rispetto a un organico ben più corposo. E' evidente che in tale contesto l'apporto che possono fornire i GA al raggiungimento degli obiettivi del PNRR (in particolare del disposition time civile) sono proporzionali al ridotto numero di ausiliari a disposizione.

Tribunale di Belluno

Già da tempo la collaborazione fornita dalla Magistratura onoraria rappresenta un contributo di importantissimo rilievo per assicurare la funzionalità dell'Ufficio, in particolare nel periodo in esame, nel corso del quale la presenza effettiva dei giudici togati risulta quasi dimezzata (con la scopertura del posto di Presidente fino al 16.4.2025, due giudici civili in congedo per maternità fino a marzo/aprile 2025, un giudice penale ed il giudice del lavoro in pensionamento). La perdurante assenza di tre giudici onorari nel settore civile (più volte segnalata al C.S.M.), sui sette previsti in organico, sta quindi aggravando la già difficile situazione del Tribunale.

Nel settore penale, circa l'incidenza statistica della produzione della Magistratura onoraria, si segnala un incremento del numero delle sentenze emesse dai GOT quali giudici dibattimentali monocratici nel periodo in esame: n. 256 sentenze (77 dottor Berletti, 69 dottor Riposati, 83 dottoressa Cittolin), a fronte delle n. 242 dell'anno precedente.

Tribunale di Padova

Settore civile

Al settore civile sono assegnati complessivamente 11 GOP, tutti nominati ante 15.8.2017 tranne uno, sette alla prima sezione e quattro alla seconda sezione civile.

Tutti i GOP, tranne quello di nomina post 15.8.2017, sono titolari di ruolo autonomo limitato quantitativamente e qualitativamente secondo il progetto tabellare 2026/2029 e, in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. n. 116/2017 dalla legge n. 51/2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, D. Lgs. cit., come specificato nella variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 26.6.2025, con la quale si è altresì provveduto alla determinazione del programma di lavoro ex art. 29 bis D. Lgs. in oggetto.

Il GOP di più recente nomina, all'esito del biennio previsto dall'art. 9 d.lgs. 116/2017, è stato esclusivamente inserito nell'ufficio per il processo della prima sezione civile, gruppo specializzato procedure concorsuali/esecuzioni.

Il loro apporto è sempre stato importante sia per far fronte a vacanze di organico e/o a lunghe assenze, sia per contenere il numero dei procedimenti e quindi favorire la definizione degli stessi, soprattutto dei procedimenti contenziosi più recenti, ed evitare la formazione di arretrato in linea anche con gli obiettivi del PNRR.

Purtroppo, il loro numero si è progressivamente ridotto negli ultimi anni senza che ci siano state delle nuove nomine e quindi delle sostituzioni trattandosi di magistrati onorari cd. *ad esaurimento*. Infatti, i due magistrati onorari nominati dal CSM con delibera del 3.4.2025, al termine dei sei mesi obbligatori svolti nell'ambito dell'Ufficio per il Processo, verranno destinati a svolgere la giurisdizione presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

IL GOP di nuova nomina, dr.ssa Ignoffo, come già indicato, è inserito nell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato della prima sezione civile procedure concorsuali/esecuzioni e si occupa, su delega del magistrato togato, di esecuzioni mobiliari/pignoramenti presso terzi, oltre a svolgere attività preparatoria in ausilio dei magistrati del gruppo, in particolare per il monitoraggio delle procedure e l'esame delle perizie nelle esecuzioni immobiliari.

Tutti i GOP confermati, oltre ad essere titolari di ruolo autonomo, sono inseriti negli uffici per il processo istituiti a supporto dei gruppi specializzati della prima sezione (famiglia/diritti reali/successioni/GT e procedure concorsuali/esecuzioni) e della seconda sezione civile.

In particolare, i 4 GOP assegnati alla seconda sezione civile sono stati frequentemente utilizzati nell'ambito dell'ufficio per il processo per svolgere attività delegata specie di natura istruttoria in caso di impedimento del magistrato togato, nonché, più in generale, per gestire i ruoli vacanti in attesa della copertura del posto.

Sempre i GOP della seconda sezione civile trattano in via esclusiva per previsione tabellare i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. con funzione deflattiva specie in materia di responsabilità sanitaria come già sopra evidenziato.

Tutti i GOP ad esaurimento hanno superato la procedura di valutazione ex art. 29 D.Lgs 116/2017, e tranne due GOP della prima sezione civile ed uno della seconda sezione civile hanno optato per il regime esclusivo. È ovvio che il regime scelto influisce ovviamente sul contributo che gli stessi possono dare alla giurisdizione tenuto conto dell'orario massimo previsto dall'art. 29 bis D. Lgs. n. 116/2017, come del resto risulta dai relativi programmi di lavoro.

Nell'ambito della prima sezione civile particolarmente significativo è l'apporto dato dai predetti magistrati nel settore delle esecuzioni mobiliari/pignoramento presso terzi e degli affari del giudice tutelare.

Settore penale

Alla Sezione penale sono assegnati 4 GOP, tutti nominati anteriormente al 15.8.2017, titolari anch'essi di ruoli autonomi composti da procedimenti per reati rientranti nell'area "*Generico Affari Semplici*", come stabilito nel progetto tabellare 2026/2029 e in conformità all'art 30, comma 5, D. Lgs. n. 116/2017, come specificato nella variazione tabellare immediatamente esecutiva del 26.6.2025 sopra richiamata, con la quale anche per i GOP assegnati alla sezione dibattimentale si è provveduto a fissare il programma di lavoro ex art. 29 bis D. Lgs. cit.

Anche nell'ambito della sezione penale il numero dei GOP è diminuito da 5 a 4 negli ultimi anni, senza che vi sia stata alcuna sostituzione.

Come ricordato dalla Presidente di sezione l'apporto dei GOP si è rivelato prezioso, nell'anno in esame, nell'integrazione dei collegi, nei frequenti casi di impedimento o momentanea assenza dei componenti effettivi.

I Giudici onorari inoltre hanno definito 370 fascicoli nel periodo considerato.

Tutti i quattro GOP hanno superato la procedura di valutazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 116/2017 e sono stati quindi confermati. Tre dei GOP sono in regime non esclusivo mentre un solo GOP, dr.ssa Salvagno, a decorrere dall'1.8.2025 ha optato per il regime esclusivo. Pertanto, si è proceduto con variazione tabellare immediatamente esecutiva dell'8.9.2025 ad integrare il relativo programma di lavoro, prevedendo in presenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 6, D. Lgs. cit., oltre allo

svolgimento di funzioni monocratiche, anche l'integrazione dei collegi e in particolare del Collegio A. Tutti i GOP fanno anche parte dell'Ufficio per il processo a supporto della sezione che è stato istituito nel marzo 2022 in seguito all'assunzione degli AUPP, prima quindi che divenisse obbligatorio secondo le previsioni del D.Lgs. 151/2022, e pertanto la loro attività appare fondamentale nell'ambito della predetta struttura organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Tribunale di Rovigo

Il cronico *deficit* di organico dei magistrati onorari in servizio presso il Tribunale di Rovigo è pari al 37%, essendo ormai da anni in servizio 5 unità su 8.

Uno solo è stato addetto nell'anno giudiziario in corso sia al settore civile (supplenza nel ruolo di un giudice in congedo per maternità sino al febbraio 2025) sia al settore penale (per la composizione dei collegi del dibattimento), a causa della grave scopertura dell'organico.

Nel periodo qui considerato è proseguito lo stabile e proficuo inserimento di tre giudici onorari nell'Ufficio per il Processo costituito nel 2019 nel settore della Volontaria Giurisdizione, con riferimento ai procedimenti di amministrazione di sostegno.

Ciò ha consentito ai magistrati togati di dedicarsi più efficacemente alla riduzione dell'arretrato a rischio legge Pinto nel contenzioso ordinario e di ottenere i buoni risultati già evidenziati nel conseguimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R.

Nel giugno del 2024 è stata tuttavia disposta una variazione tabellare urgente avente ad oggetto l'assegnazione (ai tre giudici onorari addetti all'Ufficio per il Processo nel settore della volontaria giurisdizione) di ruoli numericamente modesti di procedimenti penali relativi a reati con pena edittale massima inferiore a 5 anni, in modo da far fronte alla necessità dell'Ufficio di fissare un rilevante numero di udienze dibattimentali, essendo emersa la pendenza di numerose istanze *ex* art. 160 disp. att. c.p.p. in relazione alle quali non era stato emesso il relativo provvedimento di fissazione dell'udienza.

Uno dei cinque giudici onorari in servizio presso il Tribunale, facente parte del cd. Contingente a esaurimento, è assegnatario di tutti i procedimenti di pignoramento presso terzi, che risultano trattati con estrema speditezza, ed è stato assegnatario di un modesto ruolo di cause di contenzioso civile ordinario, ora pressocché esaurito.

Ancor più grave di quella descritta è la situazione dell'organico dei giudici di pace, dal momento che la scopertura è da anni pari al 60%: sono infatti presenti 2 unità su 5.

Come accennato in precedenza, la riforma della magistratura onoraria disciplinata dalla L. 51/2025 ha imposto la predisposizione dei programmi di lavoro previsti dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 21.5.2025 con riferimento ai magistrati onorari confermati e nominati in data antecedente al 15.8.2017 (cd. contingente ad esaurimento), secondo quanto stabiliscono gli artt. 29 ss. del d.lgs. 116/2017.

La L. 51/2025 ha infatti introdotto nel citato decreto legislativo gli artt. 29 *bis* rubricato "*impegno complessivo dei magistrati onorari confermati"*, 31 *bis* rubricato *"compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva"* e 31 *ter* rubricato *"compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva",* per cui, in ottemperanza a quanto dispone l'art 29 *bis*, è stato predisposto il programma lavorativo di tutti i giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace, tenendo conto della necessità che nell'orario di lavoro complessivo (36 ore alla settimana per i giudici onorari che abbiano optato per il

regime di esclusività delle funzioni e 16 ore alla settimana per i cd. non esclusivisti) siano comprese tanto le attività da svolgere in udienza quanto quelle preparatorie e conseguenti all'udienza, nonché le attività di formazione di cui all'art. 22 del d.lgs. 116/2017.

La successiva variazione tabellare n. 18/2025 del 6.6.2025 ha stabilito l'assegnazione all'Ufficio del Giudice di pace, in supplenza parziale al settore civile, del giudice onorario di tribunale dott. Antonio Bortoluzzi (magistrato onorario confermato, nominato il 21.11.2013, che non ha optato per il regime di esclusività e ha prestato il proprio consenso all'assegnazione in supplenza), ai sensi dell'art. 22 della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace 2026-2029, in quanto – come osservato – il *deficit* di copertura dei posti della pianta organica presso tale ufficio è pari al 60% e il rilevantissimo incremento dei flussi in ingresso nel settore degli affari civili contenziosi verificatosi a partire dal 28.2.2023, unito al notevole decremento delle definizioni con sentenza, ha imposto l'adozione di misure di contenimento dell'arretrato.

Non prima del 15.11.2025 la dott.ssa Sarah Franchini, nominata con d.m. 23.4.2025 e attualmente impiegata - secondo quanto prevede l'art. 9 d.lgs. 116/2017, come modificato dal d.l. 178/2024 convertito con modificazioni dalla L. 4/2025 - nell'Ufficio per il Processo, sarà destinata all'Ufficio del Giudice di pace.

Tribunale di Treviso

L'art.1 commi 629-633 della L.n.30.12.2021 n.234 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo del 13.7.2017 n.116 in tema di "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio a norma della legge 28 aprile 2016, n.57", al dichiarato fine di attuare "interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno".

La stabilizzazione dei giudici onorari già da molto tempo in servizio presso l'Ufficio, rappresenta una certezza sia per il foro che per l'utenza, oltre a favorire una produzione costante e qualitativamente sondata da parte degli stessi che, finalmente, hanno visto regolarizzata la propria posizione lavorativa con una meritata sicurezza anche di tipo previdenziale.

La Magistratura Onoraria fornisce un contributo rilevante, sia quantitativamente che qualitativamente, all'attività del Tribunale.

Non considerando i Giudici di Pace, attualmente (ovvero al 30 giugno 2025) sono in servizio 11 Giudici onorari (a fronte di una pianta organica di 17 unità). I GOP sono addetti in netta prevalenza alle materie civili e si occupano prevalentemente di esecuzioni mobiliari (3), amministrazioni di sostegno (5), sfratti (1), contenzioso civile ordinario (2).

Il GOP dott.ssa Loschi – pur addetta alla II Sezione Civile- è stata tabellata per alcune sostituzioni di magistrati del dibattimento collegiale, per i processi consentiti a norma dell'art. 12 D.Lvo 116/2017, e per alcune udienze monocratiche di opposizione a decreto penale.

A fronte di una perdurante carenza di organico dei magistrati togati (la scopertura media del Tribunale di Treviso è da tempo nell'ordine del 12-15%, attualmente con 6 vacanze) l'ausilio fornito dai GOP è indispensabile.

Più in particolare, alla I Sezione Civile sono assegnati 6 GOP; tre di questi hanno optato per il regime di esclusività di cui all'art 29comma IV d.lgs 116/2017, tre sono "non- esclusivisti".

Allo stato, i GOP gestiscono ruoli autonomi di Amministrazioni di Sostegno, e sostituiscono il giudice togato nella apertura della misura; uno di loro è destinato tabellarmente alla trattazione delle opposizioni a sanzione amministrativa.

Nella II Sezione civile sono inquadrati il GOP dott.ssa Marica Loschi che ha un autonomo ruolo civile e fa parte anche dell'ufficio del processo (art. 56 tabella).

Tre GOP sono addette al settore esecuzioni mobiliari (una con un ruolo ridotto al 40% in quanto non esclusivista) e sono tabellate per tutti i procedimenti esclusi quelli di valore superiore ad E. 150.000,00 e alle esecuzioni che hanno per oggetto quote societarie.

I giudici onorari addetti alle esecuzioni mobiliari hanno visto un notevole aumento del carico di lavoro (le pendenze sono passate da n. 1383 a nr. 1681, con un aumento delle iscrizioni, da n. 2912 a nr. 3184); anche le definizioni sono aumentate passando da n. 2456 a nr. 3070.

Le ragioni del peggioramento dei dati sono da individuare nella circostanza che dal 30.6.23 è venuto meno l'apporto del quarto GE, la dott.ssa Agnoli, ora i Gop sono tre, di cui un giudice non esclusivista con ruolo ridotto al 40%; nel numero elevato di opposizioni e nel notevole aggravio procedurale per i fascicoli con crediti di professionisti verso consumatori con titolo costituito da decreto ingiuntivo.

-I^ Sezione civile

Il contributo fornito dalla Magistratura Onoraria è decisamente positivo basti pensare che dei 6 Giudici assegnati alla I^ Sezione civile, 5 gestiscono ruoli autonomi di Amministratori di Sostegno, e sostituiscono il giudice togato nella apertura della misura, mentre uno è destinato tabellarmente alla trattazione delle opposizioni a sanzione amministrativa, si aggiunga che un altro, nella specie la dott.ssa Fides Azzolini, fa parte dell'Ufficio del processo ed è delegata, due martedì al mese, per l'assunzione delle prove orali di procedimenti assegnati alla Presidente di sezione, oltre ad essere assegnataria di un ridotto ruolo pari al 20% di quello assegnato, nelle materie compatibili, al Presidente di sezione, così evitando che l'esonero spettante allo stesso debba incidere sul carico di lavoro degli altri giudici della sezione.

É evidente come tale organizzazione del lavoro risponda a criteri di razionalità a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e il contributo fornito dalla Magistratura Onoraria sia ormai irrinunciabile ed insostituibile.

- II^ Sezione Civile

Nella II Sezione civile sono inquadrati il GOP dott.ssa Marica Loschi che ha un autonomo ruolo civile e fa parte anche dell'ufficio del processo (art. 56 tabella) e 3 GOP addette al settore esecuzioni mobiliari (una con un ruolo ridotto al 50%) e sono tabellate per tutti i procedimenti esclusi quelli di valore superiore ad E. 175.000,00 e alle esecuzioni che hanno per oggetto quote societarie.

Come già sopra riportato nel paragrafo 2.2 i giudici onorari hanno visto un notevole aumento del carico di lavoro (le pendenze sono passate da n. 1074 a n. 1594, con un aumento delle iscrizioni, da n. 2838 a nr. 3084), con un conseguente calo delle definizioni (da n. 2852 a nr. 2328).

Le ragioni del peggioramento dei dati sono da individuare nella circostanza che dal 30.6.23 è venuto meno l'apporto del quarto GE, la dott.ssa Agnoli, nel numero elevato di opposizioni e nel notevole

aggravio procedurale per i fascicoli con crediti di professionisti verso consumatori con titolo costituito da decreto ingiuntivo.

-III^ Sezione civile

Per quanto attiene alla Magistratura onoraria in carico alla III^ Sezione civile, preme evidenziare il seguente dato statistico dei flussi che riguardano rispettivamente i procedimenti di sfratto ad uso abitativo tabellarmente assegnati al Gop Andreatta e quelli trattati dal Gop Marchiori, temporaneamente assegnata anche alla III^ Sezione per la definizione di un ruolo in precedenza assegnato ad un Togato poi trasferito ad altro Ufficio:

-Dott.ssa Andreatta (il dato non tiene conto dei sub procedimenti, generati dall'emissione dei relativi decreti ingiuntivi)	
Pendenze al 1.7.2023:	n. 131
Iscritti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	n. 412
Definiti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	n. 435
Pendenze al 30.6.2024:	n. 108

-Dott.ssa Marchiori solo 3° Sezione	
Pendenze al 1.7.2023:	n. 84
Iscritti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	n. 0
Definiti da 1.7.2023 – 30.6.2024:	n. 49
Pendenze al 30.6.2024:	n. 35

Questi dati confermano l'utilità di tali Giudici anche nella trattazione delle materie di pertinenza della III^ Sezione civile.

Non vi sono giudici onorari assegnati al settore penale.

Tribunale di Venezia

Civile

La magistratura onoraria è utilizzata in sezione per trattare due settori, ovvero esecuzioni mobiliari e per obblighi di fare, nonché procedimenti di sfratto.

Con provvedimento dell'11.9.2025 è stata disposta una rilevante riorganizzazione dei ruoli a fronte dei trasferimenti di cui si è detto, che prevede la riassegnazione alla GOP dott.ssa Francesca Orlando delle esecuzioni immobiliari ex–Morandin.

Per una parte, i GOP sono utilizzati per trattare cause ordinarie del 1° gruppo: è in corso di elaborazione un complessivo riassetto organizzativo dei GOP della sezione, alla luce di quanto disposto dalla l. 51/2025: in particolare, considerato che ai sensi dell'art. 30 l. 51/2025, il GOP «*può*» trattare tutti i procedimenti civili, esclusi quelli indicati dall'articolo medesimo, si propone l'inquadramento stabile dei GOP esclusivisti e non sia del 1° gruppo, sia del 2° gruppo, questi ultimi per le esecuzioni mobiliari (con conferma di quanto già in essere), per le esecuzioni immobiliari (nel ruolo ex-Morandin), opposizioni a precetto, alle esecuzioni, agli atti esecutivi mobiliari e immobiliari (esclusi i reclami).

In ogni caso, i risultati sono stati nel complesso positivi nelle esecuzioni mobiliari, dove si registra un alto numero di procedure che vengono gestite e definite dai magistrati onorari in maniera adeguata sotto il profilo qualitativo, visto l'esito dei reclami proposti contro le decisioni del GE.

Anche la gestione dei procedimenti di sfratto si è rivelata positiva, avendo fra l'altro consentito ai magistrati togati un margine di risorse per definire le cause ordinarie ultra-triennali.

Penale

Attesa l'attuale carenza di organico il contributo della Magistratura onoraria appare indubbiamente di grande rilevanza, se non essenziale, per il funzionamento di specifici settori, maggiormente nell'ambito civile.

I GOP presso il Tribunale sono stabilmente inseriti nell'ambito della 1° e della 2° Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, e sono inseriti altresì nell'Ufficio del Processo in materia di Protezione internazionale, ove svolgono sia attività di trattazione diretta di procedimenti (in particolare in quelli di trattazione monocratica ed in quelli in materia di riconoscimento di cittadinanza) che delegata dell'audizione del richiedente asilo da parte del giudice relatore del procedimento, nell'Ufficio del Processo in materia di sfratti e locazione, in cui tengono a turno, in alternanza con i giudici assegnati alla Prima Sezione Civile, le udienze di convalida di sfratto per morosità e finita locazione, nell'Ufficio del Processo in materia di esecuzione mobiliare, ove tengono, in materia esclusiva, le udienze in materia di espropriazione presso terzi ed in materia di espropriazione mobiliare, nell'Ufficio del Processo in materia di Volontaria Giurisdizione, ove tengono la maggior parte delle udienze di audizione degli amministrandi nelle procedure di ADS e coadiuvano in tali procedure i Giudici Tutelari.

E' stato, inoltre, previsto un ruolo aggiuntivo per i G.O.P., da affiancare a quello del singolo magistrato assegnatario, con la supervisione del Presidente della Sezione Civile, coordinatore dell'attività dei G.O.T. , limitato, quanto alle materie della Prima Sezione Civile, alle locazioni, alla Comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali, alla Comunione e condominio – tabelle millesimali, ad altri rapporti condominiali, e, quanto alle materie della Seconda Sezione, alle cause in materia di assicurazione e di risarcimento danni per sinistri stradali con danni alle cose e lesione alle persone, con un importo massimo di € 50.000.

È stata prevista, ancora, l'Assegnazione ai GOP inseriti nell'Ufficio per il Processo delle attività istruttorie di cui all'art. 10, comma 11°, D. L.vo n. 116/2017.

Il contributo svolto dalla magistratura onoraria nelle sezioni dibattimentali è limitato alle operatività della GOP dott.ssa Venturini e del GOP dott. Trognacara ed in questo senso l'apporto di entrambi è molto positivo, poiché tali GOP hanno operato con elevata dedizione e capacità professionale, definendo un numero elevato di giudizi dei ruoli di magistrati assenti e debitamente riassegnati.

Ulteriormente, positivo è stato altresì il contributo di altri GOP intervenuti per sostenere le esigenze di carattere organizzativo inerenti i rinvii di processi che magistrati ordinari non potevano tenere per provvedimenti di esenzioni.

Come già detto in precedenza, è stata più recentemente disposta l'aggregazione di ulteriori Giudici onorari all'Ufficio del Processo in materia di immigrazione e protezione internazionale nell'ambito di un piano straordinario per far fronte all'eccezionale numero di iscrizioni di procedimenti in materia di riconoscimento di cittadinanza.

Quanto in precedenza esposto, in sintesi, conferma come il contributo dei GOP sia essenziale per il funzionamento del Tribunale, posto che interi settori rimarrebbero del tutto fermi o in grande sofferenza in caso di loro assenza. La recente riforma ha consentito, in particolare nel settore penale, un'utilizzazione ancora più intensa e pregnante dei GOP, anche nel settore collegiale

Tribunale di Verona

Civile

Al **Tribunale di Verona** l'apporto è rilevante e necessario.

Vi sono 8 Giudici Onorari alla I Sezione Civile (Famiglia e Successioni), 5 alla II Sezione Civile (Procedure concorsuali ed Esecuzioni), 5 alla III Sezione Civile (civile ordinario) e 1 alla Sezione Lavoro.

I Giudici Onorari inquadrati nella I Sezione Civile si occupano per lo più delle Amministrazioni di Sostegno (AdS) e delle Tutele, con un rilevantissimo carico: si pensi per esempio che ogni Giudice tratta circa un migliaio di procedure di AdS.

Quanto alle altre due Sezioni, l'apporto è limitato alla celebrazione di cause di civile ordinario (III Sezione), nonché di sfratti ed esecuzioni mobiliari (II Sezione Civile).

Taluni dei suddetti Giudici Onorari (4) sono allo stato anche applicati presso la Sezione Penale Dibattimentale (v. peraltro sub PENALE § 3).

Il totale dei procedimenti civili definiti con sentenza e in altro modo per l'**Anno 2023/2024** è stato pari a 8.375, di cui, a cura dei GOP, 1.580 (19% sul totale). Per l'**Anno 2024/2025** il totale delle definizioni è stato pari a 8.373, di cui, a cura dei GOP, 1.373 (16% sul totale).

Si stanno definendo, con l'apporto dei presidenti di sezione, i programmi di lavoro dei Giudici Onorari. Il tutto è complicato dal fatto che, con le nuove disposizioni legislative, su 19 giudici, 4 sono non esclusivisti ed il resto esclusivisti.

Dato il ristretto ambito temporale in cui possono operare i non esclusivisti (16 ore settimanali), è facile prevedere che i risultati di cui sopra non potranno esser replicati negli anni a venire, con una contrazione dei definiti.

Per quanto concerne il **Giudice di Pace di Verona** ed il **Giudice di Pace di Legnago**, questi i dati del 2024/2025:

			Procedimenti Monitori	5.663	*5.663*	5.273	747
	Totale VERONA			**8.405**	***8.402***	**7.418**	**3.918**

Settore Penale

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nel settore penale fin dall'inizio del 2022 (col Progetto Ufficio per il Processo del 28.12.2021) sono state adottate misure finalizzate alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

È stato costituito l'ufficio del processo presso la sezione GIP/GUP ed è stato modificato quello esistente presso la sezione dibattimentale.

In particolare, con la suddetta modifica dell'UPP, alla sezione penale dibattimentale sono state assegnati - in aggiunta ai due GOT (dr. Ladogana e dr.ssa Bissoli) che già vi operavano gestendo

un determinato numero di fascicoli - quattro ulteriori giudici onorari di pace (G.O.P.) provenienti dalle sezioni civili.

A ciascuno dei suddetti giudici onorari sono stati inizialmente assegnati 250 procedimenti monocratici da citazione diretta, per fattispecie di reato tra le più semplici (poi incrementate nel tempo di altre tipologie di reato). Con successiva variazione tabellare, è stato adottato un meccanismo di assegnazione continuativa di fascicoli a detti GOP (con riassegnazione da parte di ciascun togato di un determinato numero di fascicoli ogni mese), che comporta un'assegnazione di 198 fascicoli ciascuno all'anno.

L'assegnazione degli ulteriori 4 giudici onorari ha consentito di aumentare considerevolmente il numero delle udienze monocratiche (ciascuno di essi teneva 7 udienze mensili e dunque vi è stato un incremento di 28 udienze mensili, poi diminuite a 6 udienze mensili con la variazione tabellare n. 50 del 29.12.2023 di riorganizzazione della sezione).

Il contributo dato dai giudici onorari alla giurisdizione è stato certamente rilevante.

Grazie al supporto dei suddetti giudici onorari è stato possibile, con la riassegnazione agli stessi di un determinato numero di fascicoli (secondo il meccanismo sopra indicato), ridimensionare ampiamente i ruoli monocratici dei giudici togati (che negli anni, fino al 2022, avevano raggiunto numeri molto elevati), e inoltre far fronte alle assenze o impedimenti di lunga durata di giudici della sezione (ad es. assenti per maternità), gestendo parte dei loro ruoli, limitatamente ai reati più semplici e di più facile trattazione.

Attualmente il ruolo monocratico dei giudici togati, per quelli che gestiscono anche un ruolo collegiale, ha una consistenza media di circa 200 fascicoli, mentre per quelli che gestiscono un ruolo solo monocratico (con il doppio di udienze a disposizione) è di ca. 265 fascicoli.

I giudici onorari sono stati e continuano altresì ad essere utilizzati per comporre i collegi (nella trattazione di procedimenti per reati tra quelli meni complessi, ovvero quelli non inclusi nel catalogo di cui all'art. 407 lett. a) cpp) in caso di assenze o impedimenti di breve durata di altri giudici della sezione. Il che ha consentito e consente di gestire con continuità i ruoli collegiali, le cui udienze di trattazione vengono sempre videoregistrate (v. sopra).

La valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione dai giudici onorari è dunque ampiamente positiva.

In relazione all'attività dei giudici onorari, va segnalata la recente L. 15.4.2025 n. 51 (in vigore dall'1.5.2025), avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria".

La legge ha previsto una durata massima di lavoro settimanale per i giudici onorari distinguendo tra quelli che hanno optato per il regime di esclusività e quelli che hanno optato per la non esclusività. È stato prescritto quindi che venga stilato dai Presidenti di Tribunale un programma lavorativo nel quale, nel rispetto dell'orario massimo di lavoro settimanale (36 ore per gli uni, 16 ore per gli altri) - in cui devono essere comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione - siano indicati il nr. minimo di udienze, di procedimenti da fissare e trattare per ciascuna udienza e di provvedimenti da depositare.

In relazione a tale necessità, si è deciso, in recente riunione con i Presidenti di sezione, di assegnare i giudici onorari in via esclusiva a un solo settore, civile o penale, facendo cessare le coassegnazioni ai due settori, sì da rendere più semplice la programmazione del lavoro di ciascuno di essi. E pertanto, con provvedimento tabellare di prossima pubblicazione, resteranno assegnati in via

esclusiva al settore penale solo 4 giudici onorari (Ladogana. Bissoli, Pizzati e Camplani), mentre gli altri due resteranno assegnati solo al civile. Il passaggio definitivo avverrà ad inizio 2026, sì da consentire ai due giudici che transiteranno in via esclusiva al civile (Campedelli e Favaro) - ai quali già da inizio luglio sono state sospese le nuove assegnazioni - di definire i procedimenti già istruiti.

In recenti riunioni con i giudici onorari e gli altri giudici della sezione, si è deciso che i quattro giudici che restano nella sezione penale (tutti "esclusivisti") terranno n. 7 udienze mensili (aggiungendo una udienza alle attuali 6 udienze), sì da assicurare una gestione efficiente dei fascicoli che annualmente vengono loro riassegnati e garantire una produttività analoga a quella già assicurata finora, sempre nel rispetto del limite massimo di n. 36 ore lavorative a settimana. Gli stessi garantiranno altresì, con un eventuale ulteriore impegno di udienza mensile, anche le sostituzioni di giudici assenti o impediti sia nel monocratico che nei collegi (come previsto ora, per tutti i procedimenti, eccetto quelli di riesame, dall'art. 30 co. 6 D.L. vo n. 116/2017, come novellato dalla suddetta L. 15.4.2025, n. 51).

Per quanto infine concerne il **Giudice di Pace di Verona** e l'analogo **Ufficio di Legnago**, questi i dati complessivi:

anno 2022/2023	
monocratico	**GIP/GUP noti**
iscritti: 362;	iscritti: 435;
definiti: 285;	definiti: 416;
finali: 326;	finali: 31;

anno 2023/2024	
monocratico	**GIP/GUP noti**
iscritti: 275;	iscritti: 527;
definiti: 300;	definiti: 254;
finali: 293;	finali: 302;

anno 2024/2025	
monocratico	**GIP/GUP noti**
iscritti: 275;	iscritti: 411;
definiti: 262;	definiti: 680;
finali: 254;	finali: 33;

Riguardo all'anno 2024/2025 rispetto al precedente vi è stata quindi al dibattimento una diminuzione dei definiti del 12% e dei finali del 13,3%. Quanto al GIP/GUP, vi è stato un aumento dei definiti del 167,7% ed una diminuzione dei finali dell'89,1%.

Tribunale di Vicenza

Nel 2025 a seguito delle ultime conferme dei GOP in servizio presso questo Tribunale e della scelta da parte di questi per i regimi esclusività/ non esclusività, sono stati rivisti i carichi di lavoro ed in alcuni casi la collocazione degli stessi nei diversi settori.

Nel settore **penale** (dibattimento) operano attualmente 3 GOP di cui uno ha optato per il regime di esclusività (a maggio di quest'anno la dott.ssa Carli) e la dott.ssa Taschin ha fatto richiesta di passaggio a questo regime dopo l'entrata in vigore della nuova Legge 51/25 e quindi con effetti a partire dal gennaio 2026. Un gop, precedentemente assegnato sia al settore penale che civile, ha chiesto di essere assegnato al civile e non più a funzioni promiscue (dal 15 giugno 2025).

Positivo il loro contributo alla definizione di procedimenti provenienti da opposizione a decreto penale di condanna e da citazione diretta a giudizio.

Nell'A.G. 2024-2025 i tre GOP hanno emesso 295 sentenze.

Nel settore **civile** sono in servizio 13 GOP.

Di questi nel settore della volontaria giurisdizione, l'ufficio nel primo semestre 2025, ha mantenuto l'organizzazione imperniata su un unico magistrato togato e cinque GOP, che operano nel settore del giudice tutelare, tre dei quali hanno optato per il regime di esclusività, (l'ultimo dal 01.08.25), mentre due hanno mantenuto il regime di non esclusività. Tutti i GOP sono titolari di un ruolo autonomo. Il posto di giudice tutelare è scoperto dal 15 novembre 2024; tale vacanza è stata coperta con l'applicazione della presidente di II sezione dott.ssa Sanfratello e successivamente a mezzo dell'assegnazione provvisoria (90gg + 90gg) di due magistrati addetti al settore contenzioso ordinario della seconda sezione civile (Zambelli e Cuogo) i quali, nella misura del 50% ciascuno, trattano il ruolo del GT; il presidente della sezione copre il ruolo del giudice delle successioni (coadiuvata dal GOP dott. Orlandi).

Per quanto riguarda l'UPP delle esecuzioni e procedure concorsuali, i giudici togati (4), per le sole procedure esecutive hanno assegnato **3 GOP** (3) di cui solo 2 operano con il regime di esclusività, per le attività di udienza e collegate, oltre che per le vendite esecutive. Si fa presente che il settore esecuzioni comprende anche quelle mobiliari assegnate ad altri due GOP (vedi V.t. 9-05/2025).

I risultai sono ottimi come riferito dal Presidente di sezione.

Anche nel settore di contenzioso civile l'utilizzo dei GOP è stato proficuo e ha consentito di gestire in modo efficace la copertura di ruoli di magistrati assenti.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

Incidenza degli AUPP sull'operatività degli Uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimolate dal loro apporto.

Corte d'Appello

L'inserimento dei funzionari AUPP a tempo determinato in Corte è stato caratterizzato da due specifiche variabili proprie di questo Ufficio: 1) la scopertura elevatissima (40%) del personale amministrativo a tempo indeterminato; 2) l'aver ridotto le gravissime scoperture dell'organico degli

AUPP solo dalla fine di giugno del 2024 (rispetto al periodo *pnrr* febbraio 2022-giugno 2026). Il loro apporto pertanto è stato ridotto rispetto alle potenzialità previste e caratterizzato da un consistente impiego anche nell'attività propriamente di cancelleria, reso indispensabile dall'unica alternativa di plurimi blocchi completi dei settori amministrativi di stretto servizio all'attività giurisdizionale.

L'assegnazione ai compiti di più immediata e diretta connessione con la concreta giurisdizione ha quindi subito due limiti importanti: il numero dei presenti, il ridotto tempo dedicabile solo al lavoro del giudice e della Sezione di assegnazione.

D'altra parte un numero significativo degli assunti non si è mostrato adeguato allo svolgimento efficace delle attività più immediatamente utili, quali la redazione di relazioni o bozze di possibili provvedimenti (compiti astrattamente previsti come principali). Ciò ha comportato un forte impegno formativo da parte dei singoli magistrati, che si è aggiunto al proprio lavoro ordinario e che non sempre ha dato positivo frutto

Nel settore civile-lavoro, gli AUPP in servizio svolgono tutti sia attività di affiancamento ai magistrati, che attività di cancelleria.

Nell'immediato, a causa delle ben note carenze di organico e nella necessità di contenere la definizione delle cause nell'arco del biennio, utilissimo è stato l'impiego degli addetti all'ufficio per il processo, sia nell'attività di cancelleria, e in questo settore hanno già compensato la scopertura del personale amministrativo a tempo indeterminato, sia nell'attività di affiancamento dei magistrati. Per quanto riguarda la predisposizione delle bozze di sentenza, gli AUPP hanno lavorato e lavorano con grande impegno supportando il consigliere affidatario, sebbene questi debba comunque rivederne le bozze in maniera talvolta penetrante. Ciò nondimeno, si può affermare che, nel complesso, l'apporto dell'AUPP sia idoneo ad agevolare la definizione di un maggior numero di cause (o anche dello stesso numero di prima) in minor tempo.

Per la Sezione lavoro è segnalato che, mentre per quanto riguarda l'attività di Cancelleria complessivamente l'ausilio fornito è tangibile e positivo, per quanto attiene all'attività propriamente giurisdizionale non è possibile esprimere un giudizio complessivo. A fronte di fil cui operato agevola, velocizzandola, la stesura delle sentenze, così come riferito da alcuni Consiglieri, in altri casi l'apporto è praticamente inesistente ed anzi comporta quasi un dispendio di tempo per il magistrato, tenuto a formare il funzionario e a discutere con lo stesso le questioni problematiche, senza poi riuscire a ricavare da questa attività alcun concreto vantaggio.

Nel settore penale l'incidenza della presenza dei funzionari AUPP è senz'altro positiva.

Il loro utilizzo avviene nella Sezione secondo due schemi.

Il primo comprende l'affiancamento diretto al singolo magistrato nella attività di studio dei fascicoli e nella redazione delle bozze di sentenza. Questo schema certamente determina un contributo importante per la formazione dei funzionari, spesso giovani neolaureati virgola e per il livello qualitativo delle sentenze.

Il secondo schema prevede invece l'utilizzo dei funzionari in attività autogestite che partono dagli adempimenti amministrativi (individuazione dei fascicoli prescritti, predisposizione dei ruoli di udienza, tutta l'attività di cancelleria) e terminano con la redazione di una bozza completa della sentenza, poi visionata dai consiglieri assegnatari. Questo secondo schema risulta di grande ausilio per la trattazione di procedimenti più semplici, in particolare dei procedimenti prescritti e prescritti

con parte civile, determinando un incremento numerico assai significativo delle definizioni, non altrimenti raggiungibile con l'attività ordinaria o con lo schema di affiancamento.

Nel corso dell'anno i due schemi di utilizzo si sono alternati, ma la situazione contingente ha portato alla prevalenza del secondo schema, normando con precisione l'attività autogestita degli UPP, con la supervisione del Funzionario dirigente per la parte amministrativa e del Presidente di sezione per la parte giurisdizionale. Ciò ha permesso di definire al mese un'udienza di processi prescritti con parte civile, interamente da loro curata, e un alto numero di processi prescritti "puri", sia con apposite udienze sia inserendoli in coda alle udienze ordinarie.

Fondamentale risulta l'apporto dei funzionari UPP nell'attività di spoglio dei fascicoli, di monitoraggio delle pendenze, di predisposizione delle bozze di ordinanze di inammissibilità. L'attività di spoglio si è affinata rispetto al passato sia nella redazione di schede approfondite del fascicolo, segnalando alcune caratteristiche dell'appello (es. motivo unico sul trattamento sanzionatorio), sia avviando la collaborazione con il Presidente di sezione nella attività di "pesatura", cioè del grado di complessità del fascicolo stesso, fondamentale per la preparazione delle singole udienze.

Sotto il profilo dell'attività di ausilio alle cancellerie, il loro apporto è determinante in questo periodo di grave carenza di personale amministrativo.

Soprattutto è a loro esclusivo merito la importantissima creazione e gestione di un sistema che ha permesso l'identificazione e classificazione dell'arretrato, sistema che viene alimentato e tenuto aggiornato con la collaborazione del Presidente di sezione, e che ha fornito e fornisce un aiuto assai prezioso per lo smaltimento del carico annoso della sezione.

In alcuni casi si sono registrate all'ingresso differenze di preparazione tecnico-giuridica, che però si colmano in poco tempo grazie al loro impegno (che si ritiene di segnalare) e all'attività di formazione sia amministrativa che giurisdizionale. Complessa l'attribuzione agli stessi dei compiti concreti; tranne uno, gli attuali UPP non hanno gradito il supporto esclusivo all'attività di cancelleria, per cui tutti svolgono anche attività di supporto alla giurisdizione.

Tribunale di Belluno

Rispetto ai previsti 30 posti di Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, ne sono rimasti effettivamente in servizio solo otto (di cui tre assegnati al settore civile e cinque al settore penale) ed il loro apporto risulta fondamentale per l'Ufficio.

Nell'attuale situazione di gravissima scopertura dei posti del personale amministrativo, si è reso necessario attribuire ai Funzionari AUPP anche le funzioni di Responsabile delle Cancellerie (nel settore g.i.p.-g.u.p., dibattimento e volontaria giurisdizione) in assenza di altri funzionari in organico. Tale soluzione ha fatto sì che l'apporto degli AUPP all'attività dei magistrati sia in pratica nullo.

La situazione è destinata ad aggravarsi nel caso in cui i Funzionari AUPP superino i concorsi di altre Amministrazioni (come è avvento recentemente, con il passaggio di due Funzionari AUPP alla Polizia di Stato e all'Agenzia delle Dogane) e laddove perduri l'incertezza sulla auspicata stabilizzazione dei Funzionari successivamente al 30.6.2026.

Tribunale di Padova

Settore civile

In relazione all'assegnazione degli AUPP ai singoli UPP istituiti nell'ambito delle varie sezioni, all'attività agli stessi assegnata, sia di supporto al magistrato in netta prevalenza, sia di raccordo con la cancelleria, sia nell'ambito dei servizi trasversali (monitoraggio, digitalizzazione e banche dati giurisprudenziali), al tendenziale ma non esclusivo abbinamento di un AUPP con un magistrato, si è già ampiamente riferito nelle precedenti relazioni redatte per gli anni 2022, 2023 e 2024 alle quali pertanto si rinvia per quanto qui non ulteriormente specificato.

L'apporto degli AUPP è senz'altro positivo da quando sono entrati effettivamente "a *regime*" in quanto è stato necessario un periodo di formazione specifica ad opera prevalentemente dei magistrati durato non meno di 8/10 mesi.

Il numero, peraltro progressivamente ridotto dai 44 che avevano preso effettivo servizio – su 47 inizialmente assegnati – nel febbraio 2022 a 20 nel giugno 2024, aumentato nel giugno 2025 a 48, grazie all'aumento della pianta organica a 56 AUPP e allo scorrimento delle graduatorie, è attualmente di 41 AUPP, in seguito alle dimissioni nel frattempo intervenute. Di questi 41, 15 sono assegnati alla prima sezione civile e 7 alla seconda sezione civile.

Infatti, come è noto, gli AUPP, ragazzi per la maggior parte impegnati, preparati e motivati, hanno partecipando con successo ai vari concorsi indetti nella Pubblica Amministrazione e, ottenuto un contratto a tempo indeterminato e quindi un po' di stabilità, si sono dimessi. Alcuni di loro invece hanno superato il concorso per magistratura e quindi si sono dimessi per iniziare il tirocinio come MOT o hanno vinto altri concorsi prestigiosi come quello di Avvocato dello Stato e quello relativo alla carriera diplomatica.

Sicuramente positiva, come si auspicava nella precedente relazione, è stata la proroga fino al 2026 dei contratti a termine degli AUPP già in servizio in quanto ha consentito la necessaria continuità e ha favorito anche un ingresso più funzionale ed efficiente dei nuovi addetti, molti dei quali peraltro avevano già svolto presso il tribunale il tirocinio ex art. 73 ed erano quindi da subito in grado di fornire un effettivo e qualificato contributo.

Continua invece a non esserci ancora alcuna certezza per una eventuale stabilizzazione, parziale o totale, né sull'inquadramento effettivo che avranno e quindi sul mantenimento della peculiarità delle loro prestazioni di effettivo e prevalente supporto alla giurisdizione.

Quindi il rischio per continue perdite e defezioni permane nella sua gravità.

Si è già detto sul raggiungimento da parte del Tribunale di Padova di entrambi gli obiettivi PNRR concernenti lo smaltimento dell'arretrato, e della strada invece ancora da compiere per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del *disposition time* in ambito civile. Ovviamente per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo e più in generale dei programmi annuali di gestione in attuazione degli obiettivi fissati nel DOG è *in primis* necessaria la copertura dei posti scoperti in organico dei magistrati.

Infatti l'arretrato civile, sia per la prima sezione che per la seconda, si è formato ed aggravato soprattutto in periodi di persistente scopertura di alcuni posti (in particolare del gruppo famiglia/successioni/diritti reali/GT e della seconda sezione civile), sì che solo con la progressiva copertura degli stessi, che ha consentito la riassegnazione e una più efficiente gestione dei ruoli rimasti vacanti anche attraverso perequazioni e una più equa distribuzione dei carichi di lavoro (ciò

che si è verificato per la seconda sezione civile dal mese di novembre 2020 e per la prima sezione civile- gruppo famiglia - a decorrere da gennaio 2020), è stato possibile assicurare un intervento costante nell'abbattimento dell'arretrato.

La scopertura tuttora esistente nell'ambito delle due sezioni civili (un posto nell'ambito della seconda sezione civile e due posti nell'ambito della prima sezione civile) segna un miglioramento rispetto al precedente anno ed è destinata ulteriormente a migliorare alla fine dell'anno con l'arrivo dei MOT, che consentirà di riportare finalmente a pieno organico il gruppo crisi d'impresa/esecuzioni che da settembre 2023 fino al 10 ottobre 2025 ha costantemente operato con tre giudici e nell'ultimo mese con due.

Ciò premesso in generale, va ribadito che gli AUPP hanno ormai acquisito un bagaglio di esperienza e competenza nelle attività assegnate che risulta certamente utile e fornisce un reale supporto allo svolgimento della giurisdizione, assicurando un apporto qualificato ai magistrati nello svolgimento di tutte le attività preparatorie alla redazione dei provvedimenti (studio dei fascicoli, redazione di bozze di provvedimenti, redazione di punti di motivazione, approfondimento anche dottrinale di specifici argomenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, verbalizzazione in udienza, ecc.…) e più in generale nella gestione dei procedimenti per un miglioramento non solo quantitativo ma anche qualitativo del servizio giustizia.

Più in particolare significativo ha continuato ad essere nell'ambito della prima sezione civile l'apporto degli AUPP nell'ambito dell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/ successioni/GT per l'abbattimento dell'arretrato più risalente in materia di divisioni e di cause successorie al quale sono stati destinati specificamente alcuni AUPP – sia pure ridotti attualmente a due nell'ottica di una distribuzione anche di tali risorse proporzionale e conforme alle esigenze dei vari settori -, quale staff in ausilio ai magistrati che si occupano della materia.

Infatti, dai dati trasmessi dalla Presidente di sezione risulta che in relazione alla materia successoria e di scioglimento di comunione (codici oggetto 120001- *cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima*; 120011 – *divisione di beni caduti in successione*; 129999- *altri istituti relativi alle successioni*; 131011 – *divisione di beni non caduti in successione*) sono stati ottenuti i seguenti risultati nell'anno di riferimento 1.7.2024/30.6.2025:

procedimenti sopravvenuti 95, procedimenti definiti126, procedimenti pendenti 319;

sono stati definiti 71 procedimenti iscritti fino all'anno 2021, di cui 14 iscritti fino al 2014; 18 iscritti nel 2022 e 56 infratriennali;

al 30.6.2025 restano da definire 91 procedimenti iscritti fino all'anno 2021, di cui 16 iscritti fino al 2014, 51 iscritti nel 2022 e 177 infratriennali;

all'1.10.2025 i procedimenti ultradecennali ed ultratriennali sono stati ulteriormente ridotti: ne restano da definire infatti 79 iscritti fino al 2021, di cui 13 iscritti fino al 2014, 45 iscritti nel 2022 e 189 infratriennali per complessivi 313 procedimenti.

Sempre nell'ambito dell'utilizzazione degli AUPP nel gruppo famiglia/successioni/diritti reali/G.T. un funzionario non laureato in giurisprudenza, dimessosi nell'estate 2024, è stato utilizzato nel servizio trasversale di monitoraggio ed analisi statistiche. In particolare in attuazione delle indicazioni date dalla Presidente del Tribunale nelle riunioni del 29.1.2024 e 7.2.2024 ha predisposto dei fogli Excel contenenti gli elenchi dei professionisti aggiornati, sulla base dei curricula richiesti ai rispettivi Ordini professionali dalla Presidente del Tribunale, al fine del conferimento degli incarichi

di Amministratori di sostegno; tali fogli Excel, ove ciascun Gt deve annotare il professionista nominato, la data della nomina e il numero del procedimento, sono stati messi in condivisione tra i Giudici tutelari e la Presidente di sezione in modo da assicurare maggiore trasparenza e rotazione nelle nomine anche al fine di una migliore efficienza del servizio reso, posto che le nomine devono essere opportunamente scaglionate e non concentrate in modo da consentire al professionista un'effettiva e proficua gestione della procedura. Si tratta di una modalità di gestione delle nomine che deve essere costantemente seguita e controllata dalla Presidente della prima sezione civile.

Con riferimento alla seconda sezione civile, come ha sottolineato la Coordinatrice di sezione, la presenza degli AUPP da febbraio 2022 ha dato un impulso positivo all'attività della sezione, soprattutto in termini di maggior fluidità dell'attività dei magistrati, affiancati nello studio dei fascicoli, nella redazione di bozze dei provvedimenti o di parti di essi, nell'attività di udienza, ecc.…

Il primo contingente di AUPP assegnato alla sezione si è ridotto progressivamente dai 12 originari assegnati nel febbraio 2022 ai 7 attuali, di cui un'unità, non laureata in giurisprudenza, che presta servizio sostanzialmente in cancelleria.

Si tratta di giovani preparati, diligenti, motivati e consapevoli dell'obiettivo di dare un oggettivo contributo allo svolgimento della giurisdizione e anche gli ultimi assegnati, provenienti tutti da precedenti esperienze come tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, anche per la vicinanza con i colleghi già esperti, possono avvalersi di un bagaglio di competenza che tutti i magistrati della sezione ritengono utile e costituisce un concreto supporto all'esercizio della funzione.

Come già sottolineato anche nelle precedenti relazioni è stato previsto un affiancamento tendenzialmente individuale al singolo magistrato, per cui si sono sviluppate prassi differenziate di utilizzo, a seconda delle diverse esigenze del collega e della diversa materia trattata, sussistendo anche all'interno della seconda sezione civile dei gruppi di lavoro che trattano in via esclusiva determinate materie.

Le modalità di utilizzazione sono rimaste sostanzialmente quelle già riferite nella precedente relazione.

Così per esempio la presenza dell'AUPP è stata e viene valorizzata per la predisposizione di una scheda riassuntiva dei termini della controversia, soprattutto in vista dell'udienza di prima comparizione al fine di poter proporre subito in tale sede, segnatamente nelle cause di natura documentale o richiedenti accertamenti tecnici anticipati da eventuali consulenze di parte (come nel caso dei rapporti bancari), una soluzione conciliativa in funzione quindi deflattiva anche nei successivi gradi del giudizio.

In altri casi, come in particolare in relazione alle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale, nelle quali rileva l'accertamento dello svolgimento dei fatti materiali, è maggiormente diffusa la prassi dell'affidamento all'AUPP della redazione della parte in fatto dei provvedimenti decisori e/o della parte di calcolo del risarcimento, da liquidare in conformità alle tabelle in uso.

Un ruolo di ausilio importante è dato dal contributo nelle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., per le cause trattate con il rito ordinario Cartabia - l'utilizzo degli AUPP a tal fine è del resto espressamente contemplato dal D.Lgs. n. 151/2022- e nella verbalizzazione delle udienze, segnatamente di quelle istruttorie.

La Coordinatrice della seconda sezione civile ha inoltre sottolineato che la natura dell'attività giurisdizionale e segnatamente la tipologia delle controversie trattate di contenzioso ordinario inerenti a quasi tutti i contratti, alla responsabilità extracontrattuale e professionale, alle sanzioni amministrative e al contenzioso in senso lato amministrativo, in primo grado e in grado d'appello avverso le sentenze dei giudici di pace, esclude l'esistenza di "*prass*i" che possono essere acquisite nell'ambito dell'Ufficio per il processo e "*consegnate"* ai funzionari, eventualmente subentranti con un automatismo.

Le prassi attengono esclusivamente al tipo di organizzazione adottata nell'ambito dell'UPP, alla ripartizione degli AUPP in misura proporzionale agli obiettivi da raggiungere, all'assegnazione delle attività e alle modalità di svolgimento, al tendenziale abbinamento di un AUPP ad un determinato magistrato/ruolo, ampiamente descritte in dettaglio nelle precedenti relazioni per quanto qui non riportato.

Quanto all'affiancamento al magistrato/ruolo si sottolinea che tale scelta risponde all'esigenza di garantire la specializzazione dell'AUPP in un determinato settore/materia in modo da renderlo il più autonomo possibile nello svolgimento dell'attività assegnata e rappresenta l'unico modo per accertare il contributo effettivo dello stesso in termini di produttività del singolo magistrato.

Il supporto effettivamente dato dagli AUPP nel settore civile è confermato dall'avvenuto raggiungimento degli obbiettivi del PNRR scadenti il 31.12.2024 e il 30.6.2026 come già più volte ricordato, nonché dalla progressiva riduzione anche del *disposition time*.

Settore penale

Per la sezione penale dibattimentale si riportano e si confermano le informazioni aggiornate trasmesse dalla Presidente di sezione, dr.ssa Mariella Fino.

Ogni giudice della sezione è affiancato da un funzionario. In base alle esigenze, contemperate con le competenze, attitudini e capacità del singolo AUPP, ciascun giudice, così come avviene per il settore civile, ha valutato come meglio valorizzare l'apporto del collaboratore.

Ci sono però alcune mansioni, individuate e condivise dai giudici dopo ampia discussione, comuni a tutti i funzionari e precisamente: studio delle udienze "*filtro"* e predibattimentali, per la tempestiva rilevazione e segnalazione al magistrato di eventuali vizi di notifica al fine di evitare inutili rinvii; predisposizione di bozze di provvedimenti di liquidazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato; calcolo dei termini di prescrizione per i fascicoli che devono essere trasmessi in Corte d'Appello. Quasi tutti i giudici assegnano, inoltre, ai propri funzionari la redazione della bozza di sentenze. Un'altra attività molto utile — per i processi articolati in molte udienze — è il riassunto delle prove già assunte. Quest'ultima mansione è svolta anche in relazione ai processi collegiali, accelerando i tempi di studio e della camera di consiglio.

La carenza di personale amministrativo, con particolare riferimento alla qualifica di assistente giudiziario, ha reso necessaria l'utilizzazione parziale degli AUPP per l'assistenza in udienza e relative attività di cancelleria correlate.

Tutti i funzionari, infatti, svolgono attività di assistenza in udienza due volte al mese, secondo i turni predisposti dal funzionario responsabile. Tale loro attività viene espletata, peraltro, tendenzialmente in udienze celebrate dal giudice cui sono affiancati, in modo da favorire la conoscenza dei ruoli, l'eliminazione di eventuali cause di rinvio dei processi (ad esempio sollecitando gli organi, già destinatari di precise richieste da parte del giudice, a trasmettere gli atti necessari per la decisione),

la predisposizione di bozze di provvedimenti semplici (ad esempio sentenze ex 444 c.p.p. o ex 129 c.p.p. per estinzione del reato). Nel settore penale e segnatamente nella sezione dibattimentale c'è una maggiore utilizzazione degli AUPP nelle attività di raccordo con la cancelleria, proprio per la grave carenza che tuttora persiste nel personale con qualifica di assistente giudiziario, tenuto conto che le definizioni nel settore dibattimentale richiedono necessariamente la celebrazione delle udienze.

Questa situazione rende evidente come altrettanto importante, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e più in generale per una maggior efficienza del servizio giustizia, sia la copertura dei posti del personale amministrativo e l'adozione di una politica più lungimirante delle assunzioni e del trattamento riservato al personale del ministero della giustizia.

È noto, infatti, che continuiamo ad assistere in tutti gli uffici giudiziari ad una costante e pesante migrazione del personale amministrativo, soprattutto più giovane, verso altre amministrazioni che assicurano un trattamento economico più vantaggioso e maggiori prospettive di carriera.

In ogni caso, nonostante la parziale utilizzazione per attività non strettamente inerenti al supporto al magistrato, gli AUPP forniscono ai giudici un contributo rilevante e prezioso, i cui effetti sono evidenziati dalla produttività della sezione già evidenziata nell'analisi dei flussi.

Quanto alla sezione GIP/GUP la Presidente, dr.ssa Domenica Gambardella, ha ribadito l'apporto assolutamente rilevante degli AUPP per il buon funzionamento della sezione.

Attualmente 5 sono gli AUPP assegnati all'Ufficio per il processo a supporto della sezione GIP/GUP.

Come ampiamente riportato nelle precedenti relazioni, essi sono di supporto ai magistrati nella redazione delle bozze delle sentenze di applicazione pena, di esito positivo di messa alla prova, delle ordinanze di ammissione alla messa alla prova, delle ordinanze emesse all'esito delle udienze di opposizione alle archiviazioni o di archiviazione non accolte, dei provvedimenti di liquidazione del compenso degli avvocati in caso di patrocinio a spese dello stato, delle bozze dei decreti di archiviazione in APP.

La necessità di accelerare la stesura delle sentenze contestuali in udienza richiede una attenta preparazione dell'udienza e sotto questo aspetto l'apporto degli AUPP è di notevole rilevanza, con un abbinamento *one to one* al singolo magistrato, oltre che di supporto alle cancellerie, atteso che la verbalizzazione delle udienze ex art. 409 c.p.p. e gli adempimenti correlati sono affidati agli AUPP.

La Presidente di sezione ha peraltro segnalato ed evidenziato un significativo rallentamento verificatosi nelle definizioni delle richieste di archiviazione dei fascicoli a causa delle notevoli e ben note problematiche legate all'utilizzo di APP, sia per i continui interventi conseguenti alla necessità di migliorare l'applicativo, sia perché i tempi di definizione si sono comunque quintuplicati. Con l'uso di APP, infatti, i tempi di aggiornamento del SICP propri della cancelleria sono stati per cd. "*scaricati*" sui tempi di definizione da parte del giudice.

Tribunale di Rovigo

Sin dal febbraio 2022, nella sezione civile la scelta dell'ufficio è stata quella di impiegare in via del tutto prevalente l'attività dei funzionari AUPP a supporto dell'attività giurisdizionale nei settori che trattano le materie interessate dagli obiettivi quantitativi posti dal P.N.R.R., dal momento che tali risorse sono state assunte soprattutto per tale finalità. Per questa ragione, al settore delle amministrazioni di sostegno non è stata destinata alcuna delle unità del personale di nuova assunzione.

Nella sezione civile tale scelta è stata tenuta ferma anche nel periodo qui considerato, benché vi siano state alcune dimissioni dovute alla scelta di fare stabile ingresso in altre Amministrazioni.

Anche nel settore penale l'opzione del supporto all'attività giurisdizionale ha trovato il deciso favore dei magistrati in occasione dell'immissione in servizio delle 9 nuove unità che hanno fatto ingresso il 21.6.2024.

Attualmente i Funzionari AUPP in servizio sono 15, di cui 11 addetti in via pressocché esclusiva al supporto dei magistrati nelle attività definitorie per il settore civile e penale.

Alcuni Funzionari sono stati addetti all'espletamento di attività di cancelleria, a causa della carenza di personale giudiziario, o per difficoltà che non sarebbe stato possibile superare nemmeno dopo una lunga formazione.

Presso questo Tribunale sono costituiti quattro Uffici per il Processo (nel settore della Volontaria Giurisdizione, nel settore del Contenzioso civile ordinario, nel settore GIP-GUP e nel settore Dibattimento), ma i funzionari AUPP sono stati inseriti solo in tre di questi uffici, per la ragione già indicata.

Si è parimenti ritenuto poco proficuo l'impiego di tali risorse in attività come quella della predisposizione di schede riassuntive dei procedimenti, o di ausilio al magistrato nell'organizzazione delle udienze, in quanto il giudice è comunque tenuto a studiare la causa, prima di dare al funzionario le opportune indicazioni ai fini della redazione della bozza del provvedimento definitorio del procedimento, così come è in grado di organizzare il proprio ruolo di udienza in maniera efficiente.

Nel settore civile è stata utilizzata in via prevalente la modalità del *mini-pool*, ossia le nuove risorse hanno collaborato con più di un magistrato per la redazione delle bozze dei provvedimenti definitori.

Tutti i Funzionari AUPP sono abilitati con la modalità 'assistentÉ alla consolle di ogni magistrato della sezione civile e hanno da tempo appreso le funzionalità del registro SICID.

Sono stati tuttavia abilitati anche ad accedere al registro SIECIC e uno di loro provvede ogni mese all'estrazione dei dati statistici dal Pacchetto ispettori, in modo da affiancare il Presidente del Tribunale nel monitoraggio periodico relativo al raggiungimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R.

In coerenza con quanto stabilito nel progetto organizzativo, l'impiego delle nuove risorse è previsto anche in *team*, per cui un giudice può avvalersi di funzionari organizzati a supporto della redazione di bozze di provvedimenti definitori relativi a una specifica materia, o di cause aventi ad oggetto la medesima questione giuridica.

Un rilevante apporto di una Funzionaria AUPP riguarda, ad esempio, la macromateria della Famiglia, ai fini della rapidissima predisposizione delle bozze relative a sentenze di divorzio congiunto e separazione consensuale e della redazione di bozze di sentenze di separazione e divorzio contenzioso, dato che sovente le parti formulano alla prima udienza conclusioni congiunte e la causa viene rimessa al collegio senza l'assegnazione di altri termini. In tal modo risulta velocizzato il deposito del provvedimento definitorio, non solo per rendere migliore il servizio giustizia per l'utenza, ma anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del *disposition time*.

In considerazione dell'aumento delle nuove iscrizioni, una Funzionaria AUPP è stata addetta in via esclusiva al settore Lavoro e Previdenza, con la modalità *one to one*, e altri quattro Funzionari sono impiegati in via esclusiva alla redazione di bozze di sentenze relative al Contenzioso ordinario,

settore nel quale, grazie all'apporto di queste nuove risorse, sono stati conseguiti risultati soddisfacenti.

Merita di essere sottolineato lo spirito di collaborazione che contraddistingue alcuni Funzionari, prodigatisi con efficienza e abnegazione per supportare l'Ufficio anche in casi di emergenza, come quello dell'aggiornamento del casellario giudiziale.

Un dato ormai acquisito è che il continuo dialogo e confronto con il/i magistrato/i di riferimento consente in un tempo relativamente breve, sia pure con la necessaria gradualità, il raggiungimento di un buon livello di collaborazione.

Il problema dell'insufficienza degli spazi dei locali di entrambe le sedi del Tribunale ha reso arduo disporre l'affiancamento di tutti i funzionari AUPP di più recente assunzione alle risorse già presenti, ma nei casi in cui ciò è accaduto i buoni risultati sono stati subito evidenti.

Si è infine ritenuto utile e doveroso impartire un ordine di servizio che prescrive l'obbligo della rendicontazione del lavoro svolto, all'inizio di ogni mese, mediante la redazione di un prospetto nel quale il Funzionario è tenuto ad indicare: la data di consegna del fascicolo da parte del giudice, l'attività espletata e la data di restituzione del fascicolo al magistrato. Tale modalità di 'rendicontazionÉ del lavoro delle nuove risorse consente infatti di verificare anche la consistenza della loro attività e di apportare eventuali modifiche *in itinere* al loro impiego.

Il grado di soddisfazione dei magistrati addetti alla sezione civile e alla sezione penale per il supporto sinora ricevuto all'attività giurisdizionale è decisamente elevato, tenuto conto dei considerevoli risultati ottenuti dall'Ufficio nel conseguimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R. e della qualità dei rapporti, improntati a reciproco rispetto e correttezza.

Tribunale di Treviso

Gli addetti UPP, attualmente nel numero di 42 su 59 previsti, supportano l'attività dei magistrati espletando attività di collaborazione, preparazione e organizzazione in generale del lavoro giudiziario, con un apporto quantificabile nella misura di circa 2/3, mentre per la restante parte dell'orario lavorativo sono destinati ad operare in cancelleria dando, di regola, esecuzione ai provvedimenti del magistrato.

Quanto al modo di utilizzo di questa risorsa prevale l'assegnazione individuale, ma nelle materie delle esecuzioni immobiliari e nella sezione GIP-GUP sono state adottate forme trasversali di impiego degli addetti che hanno dato ottimi risultati, valutabili anche statisticamente.

Dall'esame dei dati statistici può evincersi che nella materia delle esecuzioni immobiliari, dove è operativo un ufficio del processo con funzioni trasversali di assistenza di cui fanno parte 3 addetti UPP, vi è stato negli ultimi due anni un sensibile calo delle pendenze passate da n. 3160 al 30.6.2021 agli attuali n. 1635 con oltre 1000 definizioni per anno, nonostante la presenza in servizio di solo 2 giudici sui 3 previsti in tabella.

I GE stimano attualmente come "imprescindibile" l'apporto degli addetti UPP.

Anche nel settore del contenzioso civile l'apporto degli addetti UPP è rilevante seppure di difficile riscontro statistico.

Nella sezione dibattimento penale gli addetti UPP attualmente in servizio addetti alla sono 9, destinati al supporto dell'attività dei magistrati, espletando attività di collaborazione, preparazione e organizzazione in generale del lavoro giudiziario, con un apporto quantificabile nella misura di circa

2/3, e per la restante parte dell'orario lavorativo addetti ad operare in cancelleria dando, di regola, esecuzione ai provvedimenti del magistrato.

Nella sezione Gip-Gup gli addetti UPP attualmente in servizio sono 10, destinati al supporto dell'attività dei magistrati, espletando attività di collaborazione, preparazione e organizzazione in generale del lavoro giudiziario.

Quanto al modo di utilizzo di questa risorsa, i funzionari dell'UPP assegnati all'Ufficio Gip-Gup, anziché essere distribuiti con assegnazione individuale al singolo magistrato appartenente all'Ufficio, come nella Sezione Dibattimento, sono stati organizzati come struttura operativa trasversale, ovverosia con compiti uniformi, svolti per tutti i componenti dell'ufficio GIP/GUP, di redazione di bozze di provvedimenti seriali, in particolare nell'ambito dei decreti penali di condanna, delle sentenze ex art. 129 c.p.p., dell'esecuzione penale, dei provvedimenti ammissivi al patrocinio a spese dello Stato e di successiva liquidazione dei difensori dei soggetti ammessi, della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si segnala al riguardo che, per i caratteri di connaturalità assunti dal descritto assetto organizzativo rispetto alla funzionalità stessa dell'Ufficio, un eventuale venir meno delle unità AUPP ad esso devolute, nel caso d'una futura non stabilizzazione degli addetti all'Ufficio per il processo per gli anni a venire, comporterebbe effetti di sostanziale paralisi di interi settori di attività del Tribunale.

Tribunale di Venezia

In data 29.12.2021 è stato predisposto anche dal Tribunale di Venezia il progetto funzionale alla realizzazione degli obiettivi PNRR, di ristrutturazione dei precedenti ed istituzione di nuovi Uffici per il processo, ai fini della miglior utilizzazione degli addetti UPP di prossima assunzione.

Il progetto, in linea generale, si prefiggeva di fissare i compiti degli addetti UPP sulla base di apposito progetto organizzativo previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in virtù del quale *"il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria",* prevedendo; in particolare, i seguenti compiti:

a. studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento);

b. supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione;

c. condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali;

d. supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie

Veniva, altresì, chiarito dalla circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 21.12.2021:

a. Che sarà possibile modulare distinte “strutture organizzative”, calate nella realtà dei singoli settori d’intervento, nulla vietando che un singolo addetto possa essere assegnato ad un ufficio per il processo e, in via proporzionale o residuale, ad altra articolazione;

b. Che non è esclusa la possibilità di assegnare risorse a sezioni o sezioni escluse dal “paniere Cepej”, rimettendo tale valutazione agli organi apicali di ciascun ufficio giudiziario;

c. Che manterranno piena funzionalità le distinte risorse assegnate all’ufficio per il processo a legislazione vigente, cioè i magistrati onorari ed i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché i *research officers* che collaborano con le Sezioni Specializzate in materia di protezione internazionale a seguito di protocollo stipulato con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EUAA, già EASO);

d. Che tra le mansioni “di raccordo con il personale addetto alle cancellerie” sono ricomprese anche lo “scarico” dell’udienza, le attività di notifica e di comunicazione alle parti, l’accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva e l’assistenza del magistrato, togato ed onorario, in udienza, con la possibilità di celebrare l’udienza anche in ore pomeridiane, soprattutto quando sia impossibile l’utilizzo di qualifiche della seconda area e comunque quando i fascicoli siano stati oggetto di studio preliminare da parte dell’addetto;

e. Che possono individuarsi competenze “trasversali” , tra le quali rientro, oltre quelle della creazione di banche dati, quella di rilevazione statistica diretta ad ottemperare agli obblighi di monitoraggio continuo previsti dal PNRR e quella diretta ad offrire ai vertici dell’ufficio utile informazione diretta al sostegno del personale ed agli incombenti amministrativi (controlli su presenze ed assenze, evasione di richieste di permessi orari o giornalieri, ferie, buoni pasto, aspettativa, etc.);

f. Che il personale amministrativo di ruolo nelle cancellerie e nelle segreterie della Presidenza potrà contare anche su ulteriori contingenti di personale PNRR con mansioni tipicamente giuridico – amministrative, ricompresi nelle 5.410 unità di personale PNRR da assumere ulteriormente, di cui 1.060 unità di tecnici di amministrazione e 3.000 unità di operatori data entry.

Sulla base di quanto analiticamente esposto nel progetto, al quale per necessaria economia di esposizione di rimanda, venivano istituiti (o ristrutturati) i seguenti Uffici per il processo:

1. Servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell’Ufficio e dei flussi organizzativi

2. Servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e supporto alla digitalizzazione

3. Servizio di supporto alla raccolta di indirizzi giurisprudenziali dell’Ufficio e di accompagnamento alla costruzione di banca dati di merito

4. Ufficio del Processo della Protezione Internazionale, con l’obiettivo di RIDUZIONE DELL’ARRETRATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E IMPEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL’ARRETRATO PINTO

5. Ufficio del Processo della Seconda Sezione Civile, con l’obiettivo di RIDUZIONE DELL’ARRETRATO NEL SETTORE DELLA FAMIGLIA (COMPRESI I PROCEDIMENTI CAMERALI) E DELLA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL’ARRETRATO PINTO (II SEZIONE CIVILE)

6. Ufficio del Processo della Prima Sezione Civile, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA CONTRATTUALISTICA, DEI DIRITTI REALI, DELLE SUCCESSIONI NONCHE' NEL GRUPPO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCONSUALI, ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO

7. Ufficio del Processo della Sezione Specializzata in materia di impresa, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO

8. Ufficio del Processo delle Sezioni Dibattimentali, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI DIBATTIMENTALI

9. Ufficio del Processo della Sezione GIP/GUP, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLA SEZIONE GIP/GUP

10. Ufficio del Processo per il patrocinio a spese dello Stato, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI PENALI E GIP/GUP E RIDUZIONE DELL'ARRETRATO PINTO NELLE SEZIONI CIVILI MEDIANTE AUSILIO AI GIUDICI NELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LE LIQUIDAZIONI ED IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

11. L'Ufficio del processo per il MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E SERVIZIO ECONOMATO

12. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

13. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI SFRATTI E LOCAZIONI

Va detto che dei 91 addetti UPP assegnati al Tribunale di Venezia solo 28 prendevano possesso dell'Ufficio in data 22 febbraio 2022 ed altri 26 prendevano possesso il 23.06.2022; nel frattempo 3 degli addetti rassegnavano le dimissioni ed altre 2 si ponevano in aspettativa per maternità, per cui solo 49 addetti, quasi la metà dell'organigramma previsto, rimanevano presso il Tribunale di Venezia per collaborare ai compiti previsti dal progetto, che necessariamente doveva essere ridimensionato.

In data 13 giugno 2023 prendevano servizio, a seguito dell'assegnazione degli idonei per gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, altri 8 addetti UPP, ed in data 21 giugno 2024 prendevano possesso altri 32 addetti UPP ed altri 11 AUPP entravano in servizio in data 28 giugno 2024, per cui attualmente gli UPP, tenuto anche conto delle precedenti dimissioni, ammontano a 89 unità, un numero finalmente vicino a quello necessario per la piena funzionalità degli Uffici per il Processo istituiti.

Quanto alla regolamentazione della loro attività ed ai modelli istituiti, si segnalano quelle che hanno consentito migliori risultati nell'ambito dei singoli settori:

Sezione specializzata in materia d'impresa

Stante il ridotto numero di addetti all'UPP in precedenza assegnati al Tribunale di Venezia vi è stata inizialmente la assegnazione alla Sezione nel febbraio del 2022 di un solo addetto UPP che è stato impiegato, in sintesi, secondo il Progetto predisposto: ad attività di ausilio ai Magistrati consistente nello studio di un selezionato numero di fascicoli per ciascun magistrato (individuati da ciascun giudice di concerto con la Presidente di Sezione) con redazione di schede analitiche; ad attività di

supporto in udienza con impiego nella predisposizione delle bozze di verbali di udienza per tutte le udienze collegiali mensili (primo e terzo giovedì di ogni mese) e per talune udienze monocratiche; ad attività di ausilio alla Cancelleria nella preparazione dei ruoli di udienza e dei relativi fascicoli, nello scarico dei verbali di udienza, nella comunicazione alle parti e più in generale nell' aggiornamento dei fascicoli operando sul sistema Sicid. La attività prestata dal funzionario UPP è stata di indubbia utilità nella agevolazione del lavoro del personale amministrativo e dei magistrati con riferimento alle schede redatte per singoli fascicoli. Successivamente, con l'arrivo dei nuovi AUPP il numero è stato implementato a 2 e, da ultimo, a 3.

Viene effettuato il monitoraggio della attività svolta in raccordo con gli addetti del Servizio di monitoraggio; l'addetto UPP riferisce altresì i risultati quantitativi e quantitativi alla Presidente di Sezione coordinatore dell'Ufficio che riferisce al Presidente del Tribunale.

Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ha proficuamente funzionato l'Ufficio del Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019 cui sono stati assegnati giudici professionali ed onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, personale di cancelleria e tirocinanti curriculari, nonché, a partire dal 22.2.2022 n. 5 addetti UPP aumentati di ulteriori 3 a partire dal 23.06.2022 e di un'altra unità a partire dal 18.06.2023, e di ulteriori 6 unità con ordini di servizio in data 21 e 28 giugno 2024.

Molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO, ora EUAA – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a due e, da ultimo, ad uno – che hanno collaborato in maniera intensa alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (p. es., il loro sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune a mezzo dell'applicativo Teams, di continuo implementata ed aggiornata.

Il principio della condivisione dei dati è, del resto, comunemente applicato nell'ambito della Sezione, tanto è vero che, oltre alle riunioni ex art. 47 ter Ord. Giud., è prassi costante, ancor prima delle specifiche camere di consiglio, discutere, a composizione allargata a tutta la Sezione, gli aspetti procedurali e sostanziali che necessitano di una comune risoluzione.

Quanto agli addetti UPP è stato disposto:

a. Che l'attività degli Addetti all'Ufficio per il Processo per l'immigrazione e la protezione internazionale avvenga in conformità agli obiettivi ed alle modalità specificamente illustrati nel Progetto PNRR in data 29.12.2021;

b. Che, a tal fine, ogni Addetto all'Ufficio per il Processo, una volta ricevute le credenziali per l'accesso al SICID, sia inserito nella Consolle dell'assistente di ogni magistrato cui è assegnato e che i magistrati assegnatari provvedano a trasmettere, una volta inserito l'Addetto nella consolle dell'assistente, i modelli di provvedimenti che ritengono che gli Addetti possano predisporre unitamente alla visibilità dei fascicoli del ruolo protezione internazionale;

c. Che, in relazione a tali fascicoli, gli Addetti possano:

d. In ordine ai fascicoli di nuova assegnazione, effettuare uno screening che comporti:

1) il riconoscimento o meno della protezione speciale per i casi non riconducibili alla protezione internazionale;

2) il riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria per casi manifestamente fondati;

3) il riconoscimento o meno della protezione speciale qualora i nuovi elementi su cui si fondi la domanda reiterata riguardino solo il nuovo art. 19, co 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 (nel caso, invece, in cui la domanda reiterata sia ammissibile per motivi diversi, l'Addetto propone che il ricorso venga inserito nel binario dei casi "ordinari" ovvero in quello dei casi con trattazione prioritaria);

4) la declaratoria di inammissibilità per la domanda reiterata in assenza dei presupposti di legge;

5) La valutazione della sussistenza delle ipotesi di sospensione ex art. 35 bis, comma 4°, D. L.vo n. 25/2008;

6) L'esame delle richieste di modifica dei provvedimenti di sospensione o di rigetto della sospensione;

7) La predisposizione del decreto di fissazione udienza;

8) La tenuta di un calendario di udienza del magistrato in cui anche poter fissare procedimenti omogenei per paese di provenienza o per claims ;

e. In ordine ai fascicoli già assunti per la decisione o per cui è stata già disposta udienza per la decisione, che saranno individuati dal magistrato assegnatario:

a) l'approfondimento istruttorio e di studio dei casi e la compilazione della scheda del procedimento nonché delle attività amministrative complementari alla trattazione del procedimento e alla gestione del ruolo e dell'udienza;

b) la predisposizione della bozza del provvedimento con la compilazione dei campi che verranno indicati dal magistrato nel modello trasmesso alla consolle dell'assistente;

f. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo si coordini con i Ricercatori EUAA (già EASO), ferma restando, una volta ripristinato il loro numero di organico, l'assegnazione di singoli ricercatori a gruppi di magistrati e salva sempre la condivisione dei risultati delle ricerche, ai fini del reperimento delle COI e della segnalazione delle necessità di approfondimento delle *claims* e di singoli casi;

g. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo possa svolgere attività di assistenza al giudice durante l'udienza o, su specifica indicazione del giudice assegnatario, anche al magistrato onorario cui è delegata l'udienza di audizione del richiedente asilo;

h. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda ad accettare il deposito del verbale di udienza, alla comunicazione alle parti e provveda altresì all'accettazione del deposito di tutti gli altri provvedimenti del giudice ed alla comunicazione alle parti;

i. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda al segnalare all'Addetto a tal fine designato i provvedimenti rilevanti depositati dal giudice, anche su indicazione di quest'ultimo, ai fini del deposito nella banca data di merito.

l. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo compia, su indicazione del giudice cui è assegnato, ogni altra attività prevista nel progetto PNRR e provveda alla condivisione, a mezzo delle cartelle condivise Teams, dei provvedimenti e dei risultati delle ricerche di rilievo;

m. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo ponga in essere ogni necessaria attività di raccordo tra il giudice e la cancelleria;

Settore Penale:
I compiti che sono stati assegnati agli addetti all'ufficio per il processo, nell'ambito delle attività di pertinenza delle Sezioni dibattimentali penali, possono essere così di seguito enunciati, in osservanza delle indicazioni di cui all'allegato II n. 1 al decreto-legge 09/06/2021 n. 80:

1) spoglio/iscrizione processi: verifica criteri prioritari (ad es. processi aventi imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cp.p. e secondo Linee guida di priorità distrettuale) ; sviluppo successivo dei processi prioritari nella fissazione delle udienze e nel ruolo (ad es. calendarizzazione e collocazione nel ruolo d'udienza);

2) verifica notifiche atti introduttivi del processo (ai fini pure del rintraccio delle cartoline postali di notifica ed in generale del controllo della effettività della notifica, così da consentire di evitare che il processo venga rinviato per il tempo consistente di una rinotifica, tra l'altro a cura del Tribunale anziché degli uffici del P.M. o del GUP);

3) controllo esistenza della lista testi delle parti e della tempestività del deposito della stessa (quindi anche scarico della trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale);

4) verifica della corretta individuazione del difensore delle parti, in particolare con riferimento all'effettività di un difensore fiduciario o d'ufficio (quindi gestione anche delle dichiarazioni di rinuncia del difensore fiduciario ed attivazione conseguente della procedura di nomina di difensore d'ufficio, con scarico dalla trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale);

5) gestione istanze difese in tema di trattazione processo (per rinvio del processo, per differimento d'orario), gestione istanze in materia cautelare (con verifica dello stato cautelare e del termine di scadenza di fase, altresì con l'attenzione alla definizione dell'istanza nei tempi previsti ed alla esecuzione e comunicazione della stessa);

6) attività di riformulazione del ruolo, predisposta previo raccordo con il singolo Magistrato ai sensi dell'art. 20 Regolamento di esecuzione c.p.p. e dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., mediante distanziamento temporale nella chiamata dei processi e ricollocazione oraria degli stessi, in relazione alle singole udienze di ciascun Magistrato, con trasmissione del nuovo ruolo all'ufficio di Procura ed agli organi dell'Avvocatura;

7) assistenza alle udienze di trattazione dei processi ed alle udienze camerali, (in raccordo con il Magistrato assegnatario, pure con riferimento alla formazione progressiva dei ruoli delle successive udienze), disamina istruttoria (verbali testi ed esami parti, documenti), anche ai fini della predisposizione delle schede dei processi in funzione della sentenza e del provvedimento definitorio del Giudice;

8) redazione di schema di sentenza o di provvedimento del Giudice, con l'intestazione e le conclusioni delle parti, l'indicazione dei componenti comuni se realizzati in funzione di procedimenti seriali ovvero di componenti specifici se afferenti a processi (sicuramente tutti quelli collegiali e molti monocratici) aventi caratteristiche specifiche per imputazioni e trattazioni istruttorie. Scarico della sentenza, verifica dei tempi di deposito, controllo delle successive comunicazioni e della data d'irrevocabilità della sentenza, in raccordo con Magistrato e Cancelliere. Predisposizione elementi per la redazione, a cura del Giudice, dei dati previsti dall'art. 165 bis disp. att. cp.p., predisposizione materiale dei fascicoli da trasmettere, verifica della trasmissione secondo i criteri di priorità relativi;

9) incidenti di esecuzione : verifica fase iniziale (nomina difensore, posizione giuridica dell'imputato, individuazione dei criteri di priorità nella trattazione, in relazione ad esempio alla qualità di detenuto, alla contestazione del titolo esecutivo etc.), ripartizione tra i Magistrati secondo i criteri vigenti, preparazione di provvedimento di fissazione d'udienza camerale, verifica della effettività della procedura di notifica dello stesso, acquisizione atti per l'istruzione della domanda oggetto dell'incidente di esecuzione, assistenza all'udienza camerale, verifica deposito provvedimento del Giudice secondo tempistica di rito, controllo relativo alla procedura di notifica del provvedimento, verifica definitività ovvero impugnazione del provvedimento, predisposizione fascicolo da trasmettere al Giudice dell'eventuale impugnazione, attività relativa all'esecuzione del provvedimenti;

10) studio giurisprudenziale relativo alla fattispecie oggetto del processo, così da evidenziare il quadro giurisprudenziale di riferimento e quindi supportare il Giudice affinché addivenga alla decisione;

11) attività degli addetti ai fini della costituzione di una banca dati, in particolare relativamente alla definizione in punto di diritto di fattispecie consimili relative alle materie di specifica assegnazione a ciascuna delle 2 Sezioni dibattimentali, oltre che a quelle di area comune;

12) attività degli addetti ai fini del monitoraggio costante dei flussi dei processi (ed incidenti di esecuzione) sopravvenuti e definiti, dei tempi di definizione, con particolare riferimento ai procedimenti più datati (oggetto di obiettivo di smaltimento anche nei programmi di gestione), altresì con specificazione dell'entità dei riti alternativi, delle direttissime, delle definizioni per prescrizione, delle MAP;

13) attività degli addetti in tema di contatti con personale dell'UEPE, ai fini dell'interlocuzione in particolare per le procedure di MAP, sia sotto il profilo della tempistica della predisposizione e dell'attuazione degli adempimenti, sia per quanto attiene alla concreta esecuzione delle singole specifiche procedure;

14) attività di raccordo con l'Ufficio liquidazioni spese, in funzione della ricezione delle istanze, formazione del fascicolo relativo, controllo assenza altra precedente liquidazione su medesima istanza, gestione della tempistica della definizione dell'istanza di liquidazione

Ogni Funzionario addetto all' UPP ha garantito, sino all'assegnazione di ulteriori UPP (il che ha consentito l'attribuzione di n. 1 addetto all'UPP per ciascun magistrato), le seguenti attività:

1) **Fase attività di udienza**:

preparazione delle udienze monocratiche /collegiali assegnate nella misura di n.4 udienze mensili per magistrato con:

- predisposizione delle schede riassuntive per procedimento
- accertamento della regolare costituzione delle parti e della presenza delle liste testi
- controllo delle notifiche e del rispetto dei termini
- riordino del fascicolo con le varie sottocartelline (status libertatis, fug, spese di giustizia)
- controllo e verifica corrispondenza dati inseriti in SICP con gli atti all'interno del fascicolo
- indicazione in copertina del termine massimo di prescrizione
- indicazione del numero di testi da sentire per ciascuna parte;

- verifica periodica delle novità giurisprudenziali

- esecuzione adempimenti preparatori alle udienze monocratiche del magistrato di riferimento o comunque individuato (predisposizione dei ruoli ed intestazione dei verbali);

assistenza alle udienze monocratiche/collegiali del magistrato di riferimento o comunque individuato;

Esecuzione degli adempimenti conseguenti alla partecipazione all'udienza (stesura di bozze di sentenze standard, / tipologia estinzione reato per prescrizione / remissione di querela, minute sentenze di patteggiamento, intestazione sentenza, scarico provvedimenti, comunicazioni, deposito sentenza)

Relativamente ai procedimenti per ammissione messa alla prova:

Fase istruttoria:

Analisi dei fascicoli pervenuti con richiesta di ammissione di messa alla prova;

Fase trattazione:

Adempimenti conseguenti all'ammissione (controllo programma- rapporti con UEPE)

predisposizione di bozze di provvedimenti di ammissione e di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP;

verifica periodica delle novità giurisprudenziali

2) **Fase attività accertamento della definitività dei provvedimenti del giudice e cura della esecuzione** con il supporto degli addetti alla Cancelleria post-dibattimento, in particolare del Direttore e del Funzionario Giudiziario.

Con riferimento agli incidenti di esecuzione, con supporto del Direttore e del cancelliere esperto:

Fase udienza camerale:

verifica della effettività della procedura di notifica del decreto di fissazione udienza, assistenza all'udienza camerale

Fase trattazione:

preparazione bozze provvedimenti aventi carattere seriale (estinzione reato o pena per morte del reo, estinzione del reato ex 445 cpp 2° comma, estinzione pena per decorso del tempo, correzione errori materiali verifica, a titolo esemplificativo), verifica della effettività della procedura di notifica del provvedimento emesso dal g.e., verifica e attestazione definitività, redazione del foglio complementare, annotazione in sentenza e scarichi nel SIGE, verifica periodica delle novità giurisprudenziali.

In conclusione, l'attività degli addetti UPP, sia nel settore civile che in quello penale, ha avuto una ricaduta positiva sul lavoro dei magistrati, anche se, da un parte, il numero ridotto rispetto alla previsione organica, unita a numerose dimissioni a causa del superamento di concorsi per posti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, ha certamente limitato il loro apporto rispetto alle previsioni del progetto, e, dall'altra, la oggettiva gravissima carenza dell'organico delle cancellerie ha necessariamente comportato un loro utilizzo in ausilio delle cancellerie in qualche caso superiore alla percentuale (30% rispetto all'attività di collaborazione con il magistrato) che il progetto aveva stabilito.

Tribunale di Verona

Settore Civile

Nel corso del tempo, il numero dei funzionari AUPP è diminuito sensibilmente per le dimissioni presentate dai funzionari medesimi, che trovavano sistemazioni lavorative più soddisfacenti e durature.

Ulteriore causa della diminuzione era la necessità di un loro trasferimento dal settore civile sia al Dibattimento penale che al GIP/GUP, per la celebrazione delle udienze (al mese si celebrano circa 130 udienze penali) che, altrimenti, con il personale amministrativo presente (gravissimamente carente, specie nella qualifica degli assistenti), non si sarebbero potute celebrare.

Oggi alla I Sezione Civile sono assegnati 10 funzionari, 6 alla II e 5 alla III (il settore lavoro ne è privo).

Dei 10 della I Sez. Civ., 4 funzionari sono poi assegnati alla Volontaria Giurisdizione (pur non essendo in teoria previsti), a seguito di una scelta che lo scrivente ha voluto e dovuto prendere con l'accordo dei presidenti di sezione e della dirigenza amministrativa: in caso contrario, tale settore del Tribunale sarebbe stato destinato alla paralisi (si noti che tale cancelleria tratta materie di enorme delicatezza ed impatto sociale, come le amministrazioni di sostegno e le tutele).

Il numero dei funzionari UPP destinato alle tre sezioni civili fornisce un apporto complessivamente positivo, sì da ridurre i tempi di carico e scarico degli atti delle parti e dei provvedimenti dei giudici e di esser di ausilio all'operato delle cancellerie.

Sotto il profilo giurisdizionale, gli addetti UPP, dopo il primo periodo di formazione effettuata anche dai giudici di ciascuna sezione, sono stati adibiti all'assistenza in udienza, alla verbalizzazione, alla preparazione delle udienze, allo studio di questioni giuridiche, alla predisposizione di modelli e bozze di provvedimenti (ordinanze, sentenze, decreti, in particolare di liquidazione di compensi), al coordinamento con le cancellerie, alla compilazione di schede del processo, alle ricerche di giurisprudenza e dottrina.

Non sono però in grado, sotto il profilo statistico, di quantificare l'incidenza dell'apporto degli AUPP, in assenza di strumenti precisi di confronto e individuazione.

In ogni caso, questi sono i dati ricavabili dall'ultimo monitoraggio PNRR del Ministero (DGSTAT del 24 aprile 2025):

1. Obiettivo 2024 (eliminazione arretrato): 2016 (11), 2015 (10), ultradecennali (24);
2. Obiettivo 2026 (eliminazione arretrato): 2017 (24), 2018 (35), 2019 (53), 2020 (114), 2021 (311), 2022 (684);
3. Disposition Time: 2019 (349); 2020 (447); 2021 (373); 2022 (380); 2023 (333); 2024 (341);
4. Indice di ricambio (CR): 2019 (1,19); 2020 (1.02); 2021 (1,10); 2022 (1,12); 2023 (1,16); 2024 (0,99).

Settore Penale

Tali nuove figure professionali hanno cominciato a operare da febbraio 2022 e la loro presenza (che ad oggi dura da tre anni e mezzo) ha avuto una incidenza largamente positiva sull'operatività dell'ufficio giudiziario.

Con la prima assegnazione, la maggior parte dei funzionari UPP è stata assegnata al settore penale (16 alla sezione dibattimentale e 8 alla sezione GIP/GUP), sia per il numero di giudici che lo compongono, sia anche per l'esigenza di celebrare un maggior numero di udienze.

Vi è stata poi una seconda assegnazione di funzionari UPP che hanno preso servizio entro la fine di giugno 2024. Gli stessi sono andati peraltro, in parte, a ripianare le assenze di altri UPP che nel frattempo hanno lasciato l'incarico (per aver vinto altri concorsi o per altri motivi). Da ultimo vi è stata un'ulteriore assegnazione di funzionari UPP.

Attualmente i funzionari UPP sono assegnati in numero di 20 al dibattimento (uno dei quali però assente per maternità) e in numero di 11 alla sezione GIP/GUP.

A parte l'attività di supporto al magistrato (da svolgersi, sulla carta, per il 60% del loro tempo lavorativo), si conferma come, anche nel decorso A.G. 2024/2025, la presenza degli UPP si è rivelata determinante per supplire alla cronica carenza del personale amministrativo (stimata ad oggi nell'intero Tribunale nel 38,75% con riguardo al personale assunto a tempo indeterminato), nella sezione GIP/GUP in parte ripianata nel decorso anno con l'assegnazione di alcuni assistenti giudiziari, ma che resta preoccupante nella sezione dibattimentale per malattie, trasferimenti ad altre sedi di personale, e destinata ad aggravarsi col pensionamento (il prossimo anno) di altre unità. In questo quadro, la presenza dei funzionari UPP ha consentito il regolare svolgimento delle udienze che, altrimenti, sia al GIP che al dibattimento, non sarebbe stato possibile garantire. Infatti, in relazione all'attività di raccordo con la cancelleria, i funzionari UPP sono stati adibiti in prevalenza all'assistenza del magistrato in udienza (anche di convalida di arresti/fermi in carcere) e all'espletamento dei relativi adempimenti pre- e post-udienza (quali ad esempio. gli "scarichi" a SICP dell'udienza e dei provvedimenti emessi, la redazione dei provvedimenti di fissazione udienze, etc.).

Si può dunque affermare, anche per l'anno giudiziario di interesse, che, senza l'apporto dei giudici onorari e dei funzionari UPP, non sarebbe stato possibile garantire al dibattimento la celebrazione di tutte le udienze in calendario (con gli effetti positivi sulla durata di trattazione degli affari, di cui subito appresso), e senza l'apporto di tali funzionari la sezione GIP/GUP non avrebbe potuto operare con regolarità.

Resta il problema, già evidenziato nella precedente relazione, della grave scopertura dell'organico del personale amministrativo, appositamente formato per svolgere compiti di cancelleria laddove, come noto, il funzionario addetto UPP costituisce figura "ibrida", pensata principalmente quale ausilio all'attività tipicamente giurisdizionale del magistrato.

L'incidenza positiva delle figure professionali sopra indicate (giudici onorari e funzionari UPP), a supporto della gestione del rilevante carico della sezione penale dibattimentale, può essere riscontrata nei risultati conseguiti dalla sezione nell'anno giudiziario 2024/2025 (periodo 1.7.2024/30.6.2025).

Come risulta dalle statistiche trasmesse dalla Corte d'Appello (Tav. 2.2), nell'AG 2022/2023, per quanto riguarda i ruoli monocratici, a fronte di n. 3368 procedimenti sopravvenuti (iscritti), ne sono stati definiti 4.284, con una pendenza finale, al 30.6.2023, di 6.089.

Dunque, la pendenza dell'anno precedente (7.040 procedimenti al 30.6.2022, secondo le statistiche trasmesse l'anno scorso - Tav. 2.2) era stata notevolmente abbattuta (di quasi mille fascicoli).

Anche nell'A.G. 2023/2024 è stato mantenuto il trend positivo con un maggior numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze. La capacità di smaltimento, rispetto all'anno precedente, è rimasta quasi inalterata (4.256 definiti) ma sono diminuiti in modo significativo i sopravvenuti (2.409), sicché le pendenze finali si sono attestate, al 30.6.2024, sul numero di 4.221 (v. ancora Tav. 2.2).

Per quanto concerne, infine, l'anno giudiziario appena terminato - A.G. 2024/2025 - dalle statistiche della Corte d'Appello risulta, quanto ai ruoli monocratici, a fronte di n. 2.359 procedimenti sopravvenuti, la definizione di n. 3.261, con una pendenza finale, al 30.6.2025, di 3.294 (v. Tav. 2.2).

Dunque, la pendenza dell'anno precedente è stata abbattuta di quasi mille procedimenti, percentualmente del 22,0% (v. Tav. 2.2).

Nel raffronto con i dati dell'ultimo quadriennio, si può dunque notare che la capacità di smaltimento della sezione dibattimentale, nel settore monocratico, significativamente aumentata fino al 2022/2023 (i definiti nel 2019/2020 sono stati 2.077, nel 2020/2021 sono stati 2.714, nel 2021/2022 sono stati 3.189, nel 2022/2023 sono stati 4.284) e mantenutasi stabile nel 2023/2024 (anno in cui sono stati 4.256), sebbene sia diminuita nell'anno in esame rispetto a quello scorso (3.261 a fronte di 4.256), ha comunque consentito di erodere ulteriormente le pendenze, poiché lo smaltimento è stato largamente superiore alle sopravvenienze, il cui afflusso è rimasto nei limiti dell'anno precedente (nell'A.G. 2023/2024 i sopravvenuti sono stati 2.409, in netto calo rispetto agli anni precedenti, e nell'anno in esame sono stati 2.359).

Quanto ai ruoli collegiali si registra invece (v. ancora Tav. 2.2) un lieve aumento delle pendenze (339 al 30.6.2025 a fronte di 312 all'inizio del periodo). I definiti si mantengono stabili rispetto all'anno precedente (154 a fronte di 155), mentre i sopravvenuti sono tornati ad aumentare (181 sopravvenuti a fronte dei 139 dell'anno precedente), il che ha inciso sul risultato di cui sopra.

Per i collegi la capacità di smaltimento è condizionata dalla loro maggiore o minore stabilità, che solo a partire dagli inizi del 2024 (finito l'impegno straordinario di tre giudici per la trattazione dei due complessi processi di DDA) hanno cominciato ad operare, tutti e tre, in forma stabile garantendo quindi una certa continuità. La difficoltà a comporre i collegi, nel caso di assenze o impedimenti vari, con l'utilizzo di giudici onorari o l'apporto discontinuo di altri giudici togati, incide evidentemente sull'efficienza dei collegi stessi.

Quanto alla sezione GIP/GUP, si registra, rispetto all'anno precedente, una diminuzione, sia pur lieve, del numero delle pendenze (percentualmente del 2,2%), atteso che a fronte di una pendenza finale di 5.597 procedimenti NOTI al 30.6.2024, risulta dalle statistiche della Corte d'Appello una pendenza di 5.476 procedimenti NOTI al 30.6.2025. I procedimenti sopravvenuti nel periodo hanno subito un significativo aumento (9.121 a fronte di 8.418 dell'anno precedente, con aumento percentuale di 8,4%), mentre le definizioni sono state ben superiori a quelle dello scorso anno (a fronte di 7.620 esauriti al 30.6.2024, nell'anno in corso si registrano 8.559 esauriti al 30.6.2025), con un aumento percentuale del 12,3%.

Si è registrato dunque un rilevante aumento della produttività (di oltre 1.000 procedimenti rispetto all'anno prima), e ciò nonostante il sempre maggior afflusso di istanze cautelari, in particolare in procedimenti per reati da cd codice rosso, e le serie difficoltà in cui la sezione GIP si è venuta a trovare, a partire da gennaio 2024, per la gestione, a mezzo dell'applicativo APP, delle richieste di

archiviazione e di altri affari numericamente rilevanti (v. sopra per quanto riguarda il funzionamento di APP). E ciò è stato possibile grazie al notevole impegno profuso dai magistrati e, ovviamente, all'apporto di un settimo GIP, operativo nella sezione fin da settembre 2024).

Il che ha consentito alla sezione, pur a fronte di un importante aumento delle sopravvenienze (sempre tra le più alte degli uffici GIP/GUP del Distretto), di ridurre, sia pure lievemente, le pendenze rispetto all'anno precedente (instaurando quindi nuovamente un trend di segno positivo, che aveva visto una leggera flessione solo l'anno precedente).

Per concludere, avuto riguardo specifico all'obiettivo del PNRR di riduzione del cd disposition time, considerando i dati aggregati del dibattimento I° grado (monocratico, G.d.P. e collegiale) e del GIP/GUP noti, nell'A.G. 2024/2025 si rilevano, dalle statistiche della Corte d'Appello, i seguenti numeri: Definiti (totali) 11.992 (3.261 + 15 + 154 + 3 + 8.559), Pendenti (totali) 9.116 (3.294 + 3 + 339 + 4 + 5.476).

Alla data del 30.6.2025 il disposition time (Pendenti/Definiti x 365) risulta dunque pari a 277 (9.116/11.992 x 365). L'anno precedente era di 307 e, pertanto, risulta un ulteriore miglioramento del dato in esame.

Rispetto al valore del 2019 che costituisce la "baseline" rispetto alla quale viene misurato l'obiettivo PNRR della riduzione del 25% del "disposition time" al 30.6.2026, che per il Tribunale era di 392, il dato registrato nel Tribunale di Verona (277) è in diminuzione del 29,34%.

Tribunale di Vicenza

Sezioni civili

Nel settore **famiglia** l'attività degli AUPP, si manifesta di particolare rilievo, non solo in relazione alle verifiche preliminari della corretta instaurazione del contraddittorio e della completezza della documentazione, ma anche avuto riguardo alla predisposizione delle bozze del rilevante numero di sentenze seriali, nelle ipotesi di conclusioni congiunte.

Nel settore **volontaria giurisdizione**, per le materie del GT vi sono tre AUPP che affiancano il magistrato togato nella predisposizione dei provvedimenti seriali.

Per le materie del giudice tutelare l'affiancamento di tre AUPP al magistrato togato è risultato determinante per una più rapida gestione e predisposizione dei provvedimenti seriali.

Per le altre sottosezioni di **contenzioso civile** di I e II sezione, il modello utilizzato per l'organizzazione dell'UPP in precedenza è stato più simile a quello one to one, ma si sta orientando anche qui verso il mini-pool. Anche in questo caso, vi è stato un apporto positivo degli AUPP sia per le cancellerie che per i giudici da loro supportati.

Quanto alla sezione **lavoro** 4 sono i funzionari UPP (ogni giudice togato) con apporto soddisfacente per entrambi nel contributo da loro reso nelle funzioni non solo amministrative ma anche giurisdizionali (redazione di bozze di sentenze spesso seriali). A settembre 2025 si è previsto un piano per riduzione cause seriali, in misura di almeno 300, da smaltire presumibilmente entro il dicembre 2025, con ausilio importante dei 4 Aupp.

Sezione penale.

Anche nel corso dell'anno giudiziario 2024-2025 nella Sezione **GIP/GUP** i funzionari AUPP sono stati adibiti in via esclusiva ad attività di cancelleria a causa della scopertura del personale amministrativo.

Nella Sezione **Penale**, nonostante percentuali di scopertura analoghe quando non superiori, i funzionari AUPP sono stati adibiti ad ausilio dell'attività giurisdizionale in misura non superiore al 10-20% del tempo complessivo.

Solo per una settimana nel mese di agosto è stato possibile, grazie all'assenza di udienze, adibire un certo numero di funzionari AUPP alla predisposizione di circa 1500 decreti di archiviazione che costituivano arretrato della Sezione GIP/GUP.

Con i numeri attuali non risulta possibile attuare il progetto predisposto per l'utilizzo degli AUPP, funzionale allo smaltimento dell'arretrato e alla riduzione dei tempi di definizione dei processi. Esso prevede la loro applicazione ai settori delle archiviazioni, dei decreti penali e della predisposizione delle bozze di sentenze nella Sezione GIP/GUP, e allo studio delle udienze di comparizione predibattimentale per agevolare il magistrato nella definizione anticipata dei processi, nella Sezione Penale.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni

ALTRO (sezione dedicata agli argomenti fuori richiesta della cassazione)

Corte d'Appello

Circa la digitalizzazione dei procedimenti, gli aggiornamenti degli applicativi del PCT hanno determinato di frequente rilevanti criticità: a)quasi sempre dopo ogni aggiornamento si verificano problematiche di vario tipo (difficoltà o impossibilità di accesso, difficoltà redazionali, lentezza nei collegamenti, blocco del collegamento in corso di deposito dei provvedimenti); b) le cause in riserva non sono indicate e suddivise in base all' incombente e non si individuano prontamente le priorità di ciascuna di esse; c) se un fascicolo definito da svariati anni viene digitalizzato, nell'ambito delle previsioni del PNRR, compare sulla Consolle, determinandone un notevole appesantimento; d) dalla Consolle del Presidente non è più possibile consultare il cruscotto, che, peraltro, in passato presentava problemi di accesso, non risolti efficacemente neppure con l'intervento del Magrif della Corte e dei tecnici; e) l'applicativo ministeriale è troppo macchinoso nel funzionamento, p. es. manca un indice obbligatorio per gli atti e documenti delle parti con rubrica specifica da inserire, pena l'interruzione del deposito; il magistrato deve sempre scaricare tutti gli atti e i documenti, indipendentemente dalla loro rilevanza etc; inoltre, consente all'avvocatura di depositare i documenti senza alcun filtro, che dovrebbe invece essere imposto dalle preclusioni processuali.

Oltre a quelle di cui sopra (8.1.) si è riscontrato che se un fascicolo definito da svariati anni viene digitalizzato, nell'ambito delle previsioni del PNRR, compare sulla Consolle,

determinandone un notevole appesantimento.

Inoltre dalla Consolle del Presidente non è più possibile consultare il cruscotto, che, peraltro, in passato presentava problemi di accesso, non risolti efficacemente neppure con l'intervento del Magrif della Corte e dei tecnici.

La gestione dei documenti presenti nei fascicoli rappresenta una delle maggiori criticità nella utilizzazione degli applicativi informatici. La mancanza di collegamenti ipertestuali, la indicazione dei documenti con semplici numeri e, comunque, affidata alla estemporanea capacità dell'avvocato, rappresentano un fattore di complicazione nella gestione del fascicolo, con inevitabili perdite di tempo

PENALE:

Si deve registrare purtroppo l'annoso problema della insufficienza dell'organico giurisdizionale. L'aumento della dotazione organica si accompagna all'arrivo di procedimenti complessi o super complessi dal primo grado in numero sempre crescente, con destinazione pressoché esclusiva di una parte della sezione alla loro trattazione. Ciò determina la difficoltà di procedere con il lavoro ordinario in grado di erodere il sempre significativo arretrato della sezione. Ad esempio, sino al mese di maggio del 2025 un collegio si è dedicato prevalentemente ad un maxi processo, e da settembre un consigliere è applicato ad altra sezione per la trattazione di un procedimento "supermaxi".

La carenza del personale amministrativo è una piaga comune a tutti gli uffici giudiziari del distretto, ma la situazione nella Sezione appare ancora più grave.

Tribunale di Belluno

Considerazioni ulteriori - Ufficio del giudice di pace.

Dal 1° dicembre 2024 il personale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belluno è costituito soltanto da una Funzionaria, con totale scopertura dei posti di Cancelliere, Assistente giudiziario ed Operatore giudiziario e conseguente grave compromissione dell'attività delle Cancellerie.

É stata disposta dalla Corte d'Appello di Venezia, da aprile 2025 e per sei mesi, l'applicazione al Giudice di Pace di Belluno, per l'iscrizione dei procedimenti civili e tre giorni a settimana – in modalità "da remoto" - di un Assistente in organico all'Ufficio del Giudice di Pace di Rovigo, e ciò ha consentito di raggiungere a fine settembre 2025 l'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili pervenuti da dicembre 2024, che erano rimasti non iscritti non potendo il Funzionario presente dedicarsi sia al settore penale che a quello civile.

Ad oggi è incerta la proroga di detta applicazione, richiesta dalla scrivente a fine agosto 2025, e nell'eventualità di una mancata prosecuzione della stessa risulterebbe gravemente compromessa la possibilità di garantire una tempestiva gestione del contenzioso civile, con le immaginabili conseguenze sull'utenza (basti pensare alle impugnazioni dei provvedimenti di sospensione della patente di guida).

Del resto, non è neppure ipotizzabile che – al di là di temporanee sostituzioni in singole giornate, per i soli affari urgenti – si possa ricorrere al personale amministrativo del Tribunale di Belluno, il cui organico presenta ormai una scopertura che supera il 50%.

Tribunale di Padova

In generale nell'anno in esame (1.7.2024/30.6.2025) vi è stata rispetto all'anno precedente (1.7.2023/30.6.2024) un aumento delle sopravvenienze complessive nel settore civile area SICID (+3%) e nel settore penale (+ 11,1%) sia in relazione al dibattimento (con particolare riferimento al monocratico) che alla sezione GIP/GUP**.**

Nel dibattimento collegiale si è assistito, dopo anni di un flusso di sopravvenienze considerevole (164 procedimenti nell'anno 2023/2024, 188 nell'anno 2022/2023 e 196 nell'anno 2021/2022), ad un ritorno ad un numero di nuove iscrizioni (149) in linea con quello registrato nell'anno 2020/2021 (142), con una riduzione pertanto del 9,1% rispetto all'anno precedente.

Le definizioni, diminuite in entrambi i settori rispetto all'anno precedente, mentre hanno saputo comunque contrastare i nuovi ingressi nel settore del dibattimento, con conseguente diminuzione delle pendenze, non sono state invece sufficienti nel settore GIP/GUP che ha pertanto visto aumentare le pendenze del 41%. Nel settore civile invece le definizioni sono state superiori a quelli dell'anno precedente (+8%), con la conseguenza che hanno saputo far fronte al lieve aumento delle sopravvenienze con conseguente riduzione (-8%) delle pendenze complessive che sono passate da 6.433 al 30.6.2024 a 5.917 al 30.6.2025.

È diminuito anche il numero delle pendenze del dibattimento penale passate per il rito collegiale da 319 al 30.6.2024 a 294 al 30.6.2025 (-7,8%) e per il rito monocratico da 2070 al 30.6.2024 a 1925 (- 7%) al 30.6.2025. Viceversa, nel settore GIP/GUP le pendenze sono passate da 2.211 al 30.6.2024 a 3.123 al 30.6.2025 (+41%), da imputarsi sostanzialmente alla coassegnazione semestrale per il 95% di un magistrato all'Ufficio GIP del Tribunale di Rovigo, alle percentuali di esonero cui godono, oltre alla Presidente di sezione, tre magistrati della sezione e ai rallentamenti portati soprattutto in materia di archiviazioni dall'introduzione obbligatoria di APP.

Si tratta nel campo del dibattimento di una conferma del cambiamento di tendenza, iniziato negli anni precedenti, certamente significativo, che dimostra un particolare impegno dei magistrati della sezione, che ha comunque dovuto operare anche in questo ultimo anno con scoperture giuridiche e di fatto dell'organico.

Settore civile

Nel corso dell'anno giudiziario 2024/2025 è stato registrato un lieve aumento rispetto a quello dell'anno precedente nel flusso degli affari sopravvenuti (da 12.066 a 12.434 il numero complessivo dei procedimenti di nuova iscrizione + 3%). Il dato delle sopravvenienze è comunque decisamente inferiore a quello degli anni precedenti (14.136 nel 2022/2023 e 13.956 nel 2021/2022).

Aumentata invece l'attività di definizione, passata da 12.092 a 13.041 procedimenti, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente, ma con una diminuzione del 13% rispetto all'anno 2022/2023, ove le definizioni erano state 14.967.

La pendenza finale è quindi diminuita, passando da 6.433 procedimenti pendenti al 30.6.2024 a 5.917 rilevati alla stessa data dell'anno successivo 30.6.2025 (-8%).

L'andamento dei procedimenti contenziosi di cognizione ordinaria è risultato più o meno corrispondente a quello rilevato con riferimento a tutti gli affari civili, anche se caratterizzato da una riduzione delle sopravvenienze.

Il numero delle sopravvenienze (5.400, di cui 2.585 relative a controversie ordinarie e 2.815 in materia di lavoro e previdenza), diminuito (- 7,46%) rispetto all'anno precedente (5.835, di cui 3.115 relative a controversie ordinarie e 2.720 in materia di lavoro e previdenza), è stato comunque fronteggiato dal numero delle definizioni (5.919 complessive, di cui 2.831 relative a controversie ordinarie e 3.088 in materia di lavoro e previdenza), in leggero aumento (+1%) (erano state 5.858 complessive, di cui 3.542 relative a controversie ordinarie e 2.316 in materia di lavoro e previdenza), nel periodo precedente.

La pendenza finale, pertanto, è diminuita, essendosi attestata a 4.832 procedimenti rispetto ai 5.264 dell'anno precedente (-8,21%).

Parimenti leggermente diminuite sono le pendenze al 30.6.2025 dei procedimenti sommari (decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari *ante causam*, procedimenti possessori, procedimenti di sfratto, procedimenti di istruzione preventiva, ecc…) essendo passati da 501 al 30.6.2024 a 465 al 30.6.2025 (- 7%), nonostante l'aumento delle sopravvenienze passate da 3.584 a 3.745(+4%), in considerazione dell'aumento anche delle definizioni passate da 3.559 a 3772 (+6%).

Va evidenziato che sia in relazione agli affari civili contenziosi, che in relazione alle controversie di lavoro e previdenza, si è registrato un calo delle pendenze finali rispettivamente del 6 e del 13%, essendo passate da 3.268 procedimenti al 30.6.2024 a 3.088 al 30.6.2025 per il contenzioso ordinario e da 1996 a 1744 per le controversie di lavoro e previdenza, grazie ad un numero di definizioni pari rispettivamente a 2.831 e 3.068 decisamente superiore alle sopravvenienze pari a 2.585 e a 2.815.

In relazione più specificamente ai procedimenti di cognizione ordinaria di competenza della seconda sezione sembra si possa affermare quest'anno che si stia verificando un aumento del contenzioso "*commerciale*", rispetto ad altre tipologie.

In particolare, dal confronto fra i procedimenti sopravvenuti e pendenti nell'ufficio in materia commerciale e di responsabilità extracontrattuale, emerge che in relazione ai primi ci sono state nell'anno di riferimento complessivamente 970 nuove iscrizioni e una pendenza al 30.6.2025 di 1069 procedimenti a fronte di 168 sopravvenienze e 251 pendenze in materia di responsabilità extracontrattuale (cfr. prospetto movimentazione SICID dettaglio per materia). In particolare, significativo è il flusso dei procedimenti in materia di appalto che registra 197 sopravvenienze e 240 pendenze – esclusi gli appalti di opere pubbliche che incidono in termini minimi -, dato che appare riconducibile al contenzioso conseguente alla legislazione in materia di superbonus 110%. Le nuove iscrizioni in materia di responsabilità extracontrattuale e professionale sono state invece 232 e le pendenze al 30.6.2025 sono di 343 procedimenti (cfr. prospetto movimenti SICID dettaglio per oggetto).

In relazione ai procedimenti di competenza della prima sezione civile va segnalato un decisivo aumento delle definizioni in materia di lavoro e previdenza rispetto all'anno precedente (+ 32%) che quest'anno, a differenza dello scorso anno, è stato sufficiente a far fronte al costante ulteriore aumento delle sopravvenienze (+ 3% rispetto al 2023/2024 e + 19% rispetto al 2022/2023), con una conseguente riduzione delle pendenze finali. Come peraltro già sottolineato nelle relazioni precedenti appare fondamentale che il gruppo possa lavorare costantemente a pieno organico, cosa

che si è verificata nell'anno di riferimento. Si sta pertanto riducendo l'aumento oltre al 20% delle pendenze che si era registrato lo scorso anno, rispetto all'anno precedente, al quale comunque si è fatto fronte con il potenziamento dell'Ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato e con l'ampliamento della pianta organica di una unità, giusta variazione tabellare immediatamente esecutiva del 4.11.2025, già approvata dal CSM. Il posto di nuova istituzione è stato coperto il 10 settembre 2025, ma da gennaio 2026 si renderà vacante un posto di giudice del lavoro per cessazione dal servizio del dr. Dallacasa. Si prospetta quindi la necessità di una copertura urgente del predetto posto al fine di non pregiudicare i risultati già raggiunti e realizzare gli ulteriori obiettivi prefissati.

Quanto alle cause di separazione e divorzio, viene evidenziata parimenti una diminuzione delle pendenze, grazie ad un aumento delle definizioni, così come delle sopravvenienze; più specificamente le sopravvenienze nell'anno in esame sono state 1329 , di cui 950 relative alle separazioni consensuali e ai divorzi congiunti e 379 alle separazioni giudiziali e ai divorzi contenziosi; le definizioni sono state 1466, di cui 943 divorzi congiunti e separazioni consensuali e 523 separazioni giudiziali e divorzi contenziosi; le pendenze sono quindi diminuite passando da 854 a 765 (- 10,42%), di cui 278 separazioni consensuali e divorzi congiunti e 487 separazioni giudiziali e divorzi contenziosi.

Va evidenziato che sebbene il prospetto elaborato dagli statistici faccia riferimento ai procedimenti civili per separazioni e divorzi ***compresi in affari civili contenziosi***, in realtà il dato, per quanto attiene ai procedimenti congiunti, attiene esclusivamente al registro di volontaria giurisdizione dato il passaggio di tali procedimenti dal contenzioso civile alla Volontaria giurisdizione, in seguito alla riforma Cartabia, a decorrere dal gennaio 2024 (il che trova conferma nel prospetto movimento dei procedimenti civili SICID dettaglio per oggetto). La diminuzione sia delle sopravvenienze che delle definizioni per i procedimenti consensuali è quanto meno in parte ricollegabile al ricorso cumulativo dei procedimenti di separazione e divorzio reso possibile dalla riforma Cartabia ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. Le definizioni dei procedimenti contenziosi hanno saputo invece ben fronteggiare le sopravvenienze con conseguente riduzione delle pendenze finali a 487 rispetto alle 588 dell'anno precedente. Anche l'aumento delle definizioni con sentenza sconta il fatto che la riforma Cartabia ha imposto la definizione con sentenza anche dei procedimenti congiunti.

I dati esaminati dimostrano comunque che l'aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente ha riguardato esclusivamente i procedimenti di lavoro e i procedimenti sommari, mentre vi è stato un calo nelle sopravvenienze dei procedimenti contenziosi ordinari.

Sostanzialmente stabile l'andamento della Volontaria giurisdizione ove parimenti si evidenzia una leggera diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, passate da 668 al 30.6.2024 a 620 al 30.6.2025, grazie a un numero di definizioni 3.370 superiore alle sopravvenienze 3.289.

Il numero delle sopravvenienze in questa area ha registrato un aumento rispetto all'anno precedente essendo passati da 2.647 nell'anno 2023/2024 a 3289 (+ 24%), sicuramente dovuto al passaggio di tutti i procedimenti congiunti in materia di famiglia alla volontaria giurisdizione.

Anche per la Volontaria giurisdizione si evidenzia un aumento delle definizioni con sentenza, passate infatti da 368 a 1117 (+ 203 %), dovuto all'iscrizione come sopra già sottolineato dal gennaio 2024 dei procedimenti congiunti, anche in relazione ai figli naturali, nel registro di volontaria giurisdizione, tutti soggetti al rito Cartabia uniforme che richiede la definizione con sentenza.

Quanto agli affari di competenza del Giudice Tutelare si registra come lo scorso anno presso il Tribunale di Padova la maggior sopravvenienza (2.084) rispetto a tutti gli altri Tribunali del distretto, con diminuzione peraltro di circa il 2% rispetto all'anno precedente, e una pendenza finale al 30.6.2025 di 7.089 procedimenti, in diminuzione rispetto a quella al 30.6.2024 di 7.321 (- 3,17%), comunque inferiore a quella del Tribunale di Venezia (7.799), del Tribunale di Verona (7.836) e del Tribunale di Vicenza (8.987).

Le sopravvenienze sono state ben fronteggiate dalle definizioni (2.301), ciò che ha consentito di mantenere fermo il numero delle pendenze.

Il risultato e il confronto con gli altri Tribunali attesta la buona tenuta del settore, al quale sono addetti cinque magistrati, due togati in misura parziale, e quattro onorari, di cui tre che trattano in via esclusiva i predetti affari e uno che tratta anche il contenzioso ordinario. Dei tre GOT che trattano con ruolo autonomo solo le predette controversie, due sono in regime esclusivo.

Sostanzialmente positivo anche l'andamento delle procedure concorsuali la cui pendenza è rimasta in linea con quella dell'anno precedente, mentre si è verificato un aumento per le esecuzioni mobiliari e una chiara riduzione per le procedure di espropriazione immobiliare.

Le procedure concorsuali ancora da definire sono rimaste invariate essendo passate da 1.224 a 1.228, (variazione dello 0%), mentre quelle di espropriazione mobiliare sono passate da 842 a 875 (+ 4%) e quelle di espropriazione immobiliare si sono ridotte da 1.096 a 898 (- 18%).

In tendenziale aumento le definizioni delle procedure concorsuali, passate da 639, comprese le istanze di liquidazione giudiziale e delle altre procedure regolate dal CCII, a 664 (+ 4%), così come quelle delle esecuzioni mobiliari passate da 2.561 a 2.766 al 30.6.2025 (+ 8%), nonostante l'aumento delle nuove iscrizioni da 2.533 a 2.746 (+8 %), mentre in flessione quelle delle esecuzioni immobiliari passate da 776 a 643 (-17%). Il settore delle esecuzioni immobiliari presenta un ulteriore arresto delle sopravvenienze passate, secondo i dati trasmessi dagli statistici distrettuali, da 454 a 396 (-13%) e, secondo i dati elaborati dall'ufficio, da 403 a 330 (-18%). L'aumento delle definizioni nel settore delle esecuzioni mobiliari/pignoramenti presso terzi dimostra come è stata positiva la scelta di destinare per la prima volta a decorrere dal settembre 2022 anche giudici togati, in conformità del resto a quanto indicato dal CSM nelle linee guida emanate in materia.

Positivo è comunque l'andamento del settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni tenuto conto come da settembre 2023 i giudici addetti siano stati solo tre, rispetto ai quattro previsti in organico, con subentro inoltre da gennaio 2024 al dr. Marzella, trasferito alla Corte d'Appello di Venezia, del dr. Cantelli proveniente dalla seconda sezione civile e che non aveva mai trattato le materie in oggetto. A decorrere da settembre del corrente anno, dopo un mese in cui i magistrati del gruppo sono rimasti in due e hanno dovuto far fronte ugualmente, con l'aiuto anche della scrivente, alla gestione di tutti i ruoli, vi è stato il subentro della dr.ssa Pasqualetto, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia e quindi in fase di riconversione, nel ruolo del dr. Cantelli, trasferito al Tribunale di Ferrara.

Buono quindi complessivamente l'andamento degli affari civili iscritti ai registri SICID e SIECID, caratterizzato da una diminuzione delle pendenze o comunque dalla stabilità delle stesse in tutte le macroaree, ad eccezione delle esecuzioni mobiliari, anche grazie all'utilizzazione delle modalità alternative di tenuta dell'udienza introdotte dalla legislazione dell'emergenza (da remoto e cartolare), ormai inserite nel codice di rito in via definitiva.

Positivo sicuramente il risultato ottenuto nel settore lavoro con un progressivo abbattimento delle pendenze, tenuto conto tra l'altro che il Tribunale di Padova continua a registrare una sopravvenienza di cause di lavoro e previdenza (2.815, di cui 2.490 di lavoro e 325 di previdenza) maggiore rispetto a quella di tutti gli altri tribunali del distretto (Treviso 1.989, di cui 1.831 lavoro e 158 previdenza; Venezia 2.482, di cui 2.297 lavoro e 185 previdenza, Verona 2.687, di cui 2.483 lavoro e 204 previdenza; Vicenza 2.032, di cui 1.871 lavoro e 161 previdenza).

Parimenti positivo l'aumento delle definizioni nel campo delle esecuzioni mobiliari/pignoramento presso terzi, materia trattata nel periodo anche da magistrati togati, oltre che da un magistrato onorario con ruolo autonomo.

Per quanto attiene invece l'Ufficio del Giudice di Pace preoccupante è il continuo aumento delle sopravvenienze e conseguentemente delle pendenze accertato sulla base dei dati acquisiti dalle cancellerie e per l'anno giudiziario 2024/2025 dai dati trasmessi dagli statistici distrettuali, posto che quelli relativi all'anno precedente 2023/2024 non erano attendibili.

Infatti, le sopravvenienze nell'anno 2022 sono state 4896, 7268 nell'anno 2023 (+ 48%), 8016 al 31.12.2024 (+ 10%) e nell'anno giudiziario 2024/2025 8.243. Le pendenze complessive pari a 1060 al 31.12.2022 sono aumentate a 2203 (+ 107 %) al 31.12.2023, diminuite a 2075 (-6%) al 31.12.2025 e nuovamente aumentate a 2.249 al 30.6.2025 (+ 8%).

Le definizioni sono state 5009 nell'anno 2022, 6125 nel 2023 (+22%), 8043 nel 2024 (+ 31%) e nell'anno giudiziario 2024/2025 8.052.

Questa situazione, nonostante la buona ed incrementata capacità definitoria dei giudici, è la conseguenza dell'aumento della competenza per valore del Giudice di Pace da € 5.000,00 ad € 10.000,00 disposta con la riforma Cartabia a decorrere dall'1.1.2023, il che ha inciso notevolmente sull'aumento delle sopravvenienze per i procedimenti monitori e le cause relative a beni mobili entro il predetto valore. A ciò si è aggiunto l'avvio da un giorno all'altro del PCT che ha creato non poche disfunzioni per il malfunzionamento della relativa piattaforma e l'inadeguatezza della rete a supportare il sistema, problematiche queste non ancora completamente risolte.

A fronte di tale aumento di competenza e di tali problematiche si registra una cronica carenza nell'organico dei magistrati, posto che su una pianta organica di 19 giudici di pace a Padova sono in servizio solo 7, tutti di nomina anteriore al 15.8.2017, di cui 6 con regime esclusivo ed uno non esclusivista. A novembre prenderanno servizio nell'ufficio altri due magistrati nominati con delibera del CSM in data 3.4.2025 che, dato il loro impegno lavorativo limitato a due giorni a settimana, e l'andamento dei flussi verranno destinati alla trattazione dei soli affari civili.

Non è dato comprendere quali provvedimenti organizzativi, oltre ai programmi di lavoro ex art. 29 bis D.Lgs. 116/2017, adottati con variazione tabellare del 9.6.2025 ed elaborati in linea con l'esigenza di cercare di assicurare l'efficienza e la funzionalità del servizio, in tale situazione possa adottare il Capo dell'Ufficio data la carenza anche dei magistrati onorari cd. *ad esaurimento* in servizio presso il Tribunale, il cui apporto è necessario, tra l'altro, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR che non investono gli Uffici del GdP.

In relazione allo smaltimento dell'arretrato a rischio legge Pinto si registra la seguente situazione:

Area SICID:

Affari civili contenziosi: 20 procedimenti iscritti fino all'anno 2014, 165 fino al 2021 e 238 fino al 2022

Lavoro: 8 procedimenti iscritti fino al 2021 e 37 fino al 2022

Previdenza: 11 procedimenti iscritti nel 2022

Procedimenti speciali sommari: 1 procedimento iscritto fino al 2014, 3 procedimenti iscritti fino al 2021 e 4 fino al 2022

Volontaria Giurisdizione: 2 procedimenti iscritti fino al 2013, 60 procedimenti iscritti fino al 2021 e 104 fino al 2022.

AREA SIECIC

Esecuzioni Mobiliari: 15 procedimenti iscritti fino all'anno 2021 e 23 fino al 2022

Esecuzioni immobiliari: 41 procedimenti iscritti fino all'anno 2014, 251 fino al 2021 e 351 fino al 2022

Fallimenti: 87 procedimenti iscritti fino al 2014, 331 fino al 2019 e 396 fino al 2020

Altre procedure concorsuali: 37 iscritti fino al 2014, 46 fino al 2019 e 47 fino al 2020

Come si vede l'arretrato, compreso quello più risalente, è stato fortemente abbattuto, il che giustifica, accanto alle scoperture di organico, la diminuzione delle definizioni riscontrata negli affari SICID.

Si evidenzia inoltre che il Tribunale di Padova risulta aver già raggiunto l'obiettivo PNRR relativo all'arretrato da smaltire entro il 30.6.2026 (-90% procedimenti iscritti negli anni dal 2017 al 2022 e pendenti al 31.12.2022). Infatti, rispetto ad una pendenza al 31.12.2022 di 6985 procedimenti nelle materie a tal fine rilevanti l'obiettivo da raggiungere entro il 30.6.2026 è di ridurre la pendenza a 699 procedimenti.

Orbene dai dati fatti elaborare dalla scrivente alle competenti cancelleria emergono i seguenti risultati:

al 30.6.2025 pendevano complessivamente **469** procedimenti scritti negli anni 2017-2022 dell'area SICID così suddivisi: 314 affari civili contenziosi (di cui 228 in carico alla prima sezione civile- tra i quali 66 separazioni e divorzi – e 86 in carico alla seconda sezione civile – tra i quali 6 in materia bancaria, 18 in materia di responsabilità extra contrattuale e 17 in materia di appalto-; 47 affari di lavoro e previdenza; 76 procedimenti del giudice della Successioni e 32 procedimenti di Volontaria Giurisdizione;

al 30.9.2026 pendevano complessivamente **385** procedimenti scritti negli anni 2017-2022 dell'area SICID così suddivisi: 258 affari civili contenziosi (di cui 196 in carico alla prima sezione civile- tra cui 53 separazioni e divorzi; 26 divisioni escluse quelle ereditarie e 83 in materia successoria, comprese le divisioni ereditarie – e 61 in carico alla seconda sezione civile – tra i quali 4 in materia bancaria, 14 in materia di responsabilità extra contrattuale e 12 in materia di appalto-; 28 affari di lavoro e previdenza; 71 procedimenti del giudice delle Successioni e 28 di Volontaria Giurisdizione.

In relazione invece al raggiungimento del *disposition time* il Tribunale di Padova, pur non essendo stato coinvolto nelle misure organizzative straordinarie previste dal d.l. dell'agosto 2025 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 148/2025, si trova ancora lontano dall'obiettivo. Infatti, secondo i dati trasmessi dal CSM al 30.6.2025 il DT è stato ridotto del 31% rispetto alla baseline del 2019 (376) in quanto si attesta a 260. Anche se la riduzione nazionale relativa ai tre gradi di giudizio corrisponde al 40%, per i Tribunali la riduzione richiesta è del 56%. Conseguentemente l'obiettivo locale da raggiungere al 30.6.2026 è un DT di 166.

Settore penale

Per quanto concerne l'Ufficio del giudice per il dibattimento il numero dei procedimenti sopravvenuti ha registrato un aumento complessivo rispetto a quello dell'anno precedente determinato dall'aumento per il dibattimento monocratico delle nuove iscrizioni, là ove invece il dibattimento collegiale, come nell'anno precedente, ha riscontrato una diminuzione, pur mantenendosi comunque rilevante il numero dei procedimenti sopravvenuti in quest'ultima area ovviamente più gravosi ed impegnativi.

Nel 2023/2024 i procedimenti di nuova iscrizione collegiale sono stati 164, mentre nell'anno oggetto di valutazione si sono fermati a 149.

Dei 149 nuovi procedimenti collegiali iscritti: 111 (74%) sono a carico di un solo imputato, 14 (9%) sono a carico di 2 imputati; 8 (5%) a carico di 3 imputati; 4 (3%) a carico di 4 imputati; 3 (2%) a carico di 5 imputati; 7 (5%) a carico da 6 a 10 imputati; 1(1%) a carico da 11 a 30 imputati; 1 (1%) a carico di oltre 30 imputati.

Le pendenze finali registrano una rilevante diminuzione rispetto all'anno precedente essendo passate da 319 al 30.6.2024 a 294 al 30.6.2025 (-7,8%).

Quanto al settore monocratico si registra un aumento delle nuove iscrizioni, rispetto all' anno precedente, ed una diminuzione delle pendenze rispetto sia all'anno 2023/2024, sia all'anno 2022/2023.

Le nuove iscrizioni risultavano nell'anno 2022/2023 2.136, mentre le sopravvenienze relative agli appelli del GdP sono state 34. Nell'anno 2023/2024 le nuove iscrizioni sono diminuite a 1.850 (-13 %), mentre gli appelli del GdP sopravvenuti sono aumentati a 48 (+ 41,2%). Nell'anno in esame il numero di iscrizioni è stato di 2.078 (+12,3%) procedimenti, oltre a 15 appelli del giudice di pace (-68,8%). Del numero complessivo di iscrizioni monocratiche (2.078), 1.803 (87%) sono a carico di 1 solo imputato; 202 (10%) sono a carico di 2 imputati; 32 (2%) sono a carico di 3 imputati; 15 (1%) sono a carico di 4 imputati; 11 (1%) sono a carico di 5 imputati; 10 (0%) sono a carico da 6 a 10 imputati; 5 (0%) a carico da 11 a 30 imputati; 0 (0%) a carico di oltre 30 imputati.

Sicuramente buono, anche se in diminuzione rispetto all'anno precedente, il numero delle definizioni: dall'1.7.2022 al 30.6.2023 sono stati definiti 224 procedimenti collegiali (+ 14,9%), 3.579 procedimenti monocratici (+29,6%) e 45 appelli del giudice di pace (+32,4%); e dall'1.7.2023 al 30.6.2024 sono stati definiti 207 procedimenti collegiali (- 7,6%), 2.929 procedimenti monocratici (-18,2%) e 41 appelli del giudice di pace (- 8,9%); dall'1.7.2024 al 30.6.2025 sono stati definiti 180 procedimenti collegiali (-13%), 2.214 procedimenti monocratici (-24,4%) e 29 appelli del giudice di pace (-29,3%). Complessivamente le definizioni nel dibattimento sono state **3.848 nel 2022/2023, 3.177 nel 2023/2024 e 2.423 nel 2024/2025.**

La diminuzione delle definizioni rispetto all'anno precedente trova peraltro spiegazione, oltre alle solite scoperture giuridiche e di fatto di organico (due posti vacanti, una maternità e un'applicazione infradistrettuale) anche, come ben evidenziato dalla Presidente della sezione penale, dal ridursi dell'effetto creato dalla novità legislativa della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo ex art. 420 quater c.p.p. introdotta dalla riforma Cartabia e quindi in vigore dal 31.12.2022. Tale novità ha determinato un'impennata delle definizioni con sentenza nell'anno 2022/2023, cioè nel primo semestre dall'entrata in vigore della riforma, eliminando le cd. *"false*

pendenze" e quindi il numero dei fascicoli pendenti nei ruoli dei magistrati. L'effetto è andato progressivamente calando nel periodo successivo.

Va altresì sottolineata la definizione di processi particolarmente complessi nel settore collegiale, tra i quali quello istruito dalla Procura Europea a carico di Bussolari più 2, che ha reso necessaria la celebrazione di 10 udienze dedicate fissate in stretta sequenza temporale; la sentenza emessa in data 11.7.2024 è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello.

A ciò si è aggiunta l'introduzione nel secondo semestre dell'obbligatorietà dell'uso di APP che ha notevolmente rallentato lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Le pendenze finali, grazie alla tenuta della capacità definitoria, seguono il seguente andamento:

Al 30.6.2022 risultavano 391 procedimenti collegiali (+2%), 4.602 procedimenti monocratici (-11,1%) e 32 iscritti nel registro modello 7 bis (-15,8%)

Al 30.6.2023 risultavano 360 procedimenti collegiali (-7,93%), 3.156 procedimenti monocratici (-31,42%) e 21 appelli del giudice di pace iscritti nel registro modello 7 bis (-34,38%).

Al 30.6.2024 vi erano 319 procedimenti collegiali (-11,4%), 2.070 procedimenti monocratici (-34,4%) e 27 appelli del giudice di pace iscritti nel registro modello 7 bis (+ 28,6%).

Al 30.6.2025 vi erano 294 procedimenti collegiali (-7,8%), 1.925 procedimenti monocratici (-7%) e 12 appelli del giudice di pace iscritti nel registro modello 7 bis (-55,6%).

Le pendenze complessive della sezione dibattimentale risultano pertanto essere attualmente 2.234 (294 procedimenti collegiali, 1.925 procedimenti monocratici, 12 iscritti nel registro modello 7 bis e 3 di Corte d'Assise).

La percentuale di incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione nel periodo esaminato è del 3,3% per il dibattimento collegiale, del 3,9% per il dibattimento monocratico, con una media complessiva per il dibattimento pari a 3,8%.

Dei 180 procedimenti di rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per 6 è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; su 2.214 procedimenti di rito monocratico per 3 è stata dichiarata la prescrizione con sentenza predibattimentale, mentre per 83 è stata pronunciata la prescrizione con sentenza all'esito del dibattimento.

Quanto al monocratico sono stati definiti con sentenza a seguito di giudizio ordinario 905 procedimenti, 58 con giudizio direttissimo, 220 con patteggiamento, 28 con giudizio immediato, 206 con giudizio abbreviato e 136 con giudizio di opposizione a decreto penale.

Complessivamente i procedimenti monocratici definiti con rito alternativo sono stati il 41,7%.

Quanto al collegiale 128 procedimenti sono stati definiti con sentenza emessa a seguito di rito ordinario, 1 a seguito di giudizio direttissimo, 7 con patteggiamento, 17 a seguito di rito instaurato con giudizio immediato e 2 con giudizio abbreviato.

Complessivamente i procedimenti collegiali definiti con rito alternativo sono stati il 17,4%.

Nell'anno 2024/2025 sono pervenute 184 istanze di riesame avverso misure cautelari reali a fronte delle 201 dell'anno precedente e di 177 dell'anno 2022/2023. Si tratta di un numero importante ed elevato anche alla luce dei dati comparati del distretto.

Si osserva anche che sempre più spesso le richieste di riesame riguardano indagini in cui sono stati disposti sequestri preventivi di rilievo.

Si rileva altresì come siano pervenute diverse richieste di riesame di misure cautelari reali emesse dal GIP a seguito di richiesta della Procura Europea. Si tratta all'evidenza di procedimenti molto complessi e voluminosi che impegnano moltissimo, anche per i tempi stretti vigenti in materia, il tribunale collegiale.

Dall'esame dei dati relativi al dibattimento emerge oltre ad una costante capacità definitoria, che sta superando i dati ante pandemia **(il numero di definizioni collegiali anche per l'anno in corso risulta il più elevato di tutto il distretto, mentre quello monocratico il terzo dopo il Tribunale di Verona e il Tribunale di Venezia)**, un aumento anche dei processi complessi, a carico di moltissimi imputati, sia nel settore monocratico che collegiale che comportano la necessità di lunghe istruttorie e la fissazione di udienze straordinarie.

Per il settore GIP/GUP si segnala un notevole aumento delle pendenze rispetto all'anno precedente, tenuto conto dell'aumento delle sopravvenienze alle quali non si è riusciti a far fronte con un numero pari di definizioni, comunque in linea con quelle dell'anno precedente [procedimenti pendenti finali al 30.6.2025 n. 3.123, rispetto ai 2.211 al 30.6.2024 (+ 41,2%), sopravvenuti n. 7.708, rispetto a 6.894 dell'anno precedente (+ 11,8%), definizioni 6.501 rispetto a 6548 dell'anno precedente (-0,7%)].

Come correttamente evidenziato dalla Presidente di sezione, nonostante l'aumento delle sopravvenienze nell'anno 2024/2025 rispetto all'anno precedente, la evidente diminuzione delle stesse rispetto al 2022/2023 è dovuto all'estensione legislativa dei reati a citazione diretta, nonché alle difficoltà collegate all'entrata in vigore di APP per le richieste di archiviazione che hanno rallentato i tempi di definizione.

La diminuzione della capacità definitoria della sezione, che aveva registrato un evidente aumento nell'anno 2022/2023 dovuto soprattutto alla copertura per la prima volta del sesto posto in organico della sezione, è da individuarsi nel ridotto apporto delle risorse, dovuto alla co-assegnazione per sei mesi dal 10.1.2024 al 7.7.2024 della dr.ssa Bergamasco presso l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Rovigo con esonero del 95%, al suo successivo trasferimento dal 21.1.2025, sì che la sezione ha operato a pieno organico solo dall'8.7.2024 al 20.1.2025, e dagli esoneri goduti, oltre che dalla Presidente di sezione nella misura del 30%, da tre componenti della sezione. Infatti, dal 24.7.2023 la dr.ssa Materia gode dell'esonero del 20% come Magrif per il settore penale, la dr.ssa Lazzarin dell'esonero del 40% dal 6.11.2023 in quanto nominata RID per il settore giudicante penale e la dr.ssa Alcaro dell'esonero del 33% da maggio 2025, quale componente del Consiglio Giudiziario. Ciò ha comportato fino a maggio 2025 un esonero complessivo del 90% e da maggio in poi del 123%, corrispondente sostanzialmente alla mancanza di una unità per tutto il periodo.

L'entrata in vigore di APP ha poi quintuplicato i tempi di lavorazione dei fascicoli (nel senso che nel tempo in cui si riesce a definire in APP un fascicolo, in analogico se ne definivano 5), oltre ad aver creato non pochi problemi di gestione dal punto di vista informatico, quale la necessità di verificare sempre il corretto scarico a SICP dei fascicoli da parte della Procura e la corretta gestione lato Gip. Altrettanto lunghi sono i tempi di gestione dei fascicoli in udienza, sì che l'utilizzo di APP ha imposto di rivedere il numero dei procedimenti da fissare per ciascuna udienza, ovviamente in senso riduttivo.

In relazione alle modalità di definizione dei fascicoli e quindi alla funzione di cd. *"filtro*" svolta dalla sezione GIP/GUP, si sottolinea che secondo i dati trasmessi dagli statistici distrettuali il numero delle

sentenze di riti alternativi (416, corrispondente al 7 % delle definizioni totali) è sostanzialmente in linea ai decreti che dispongono il giudizio (407, pari al 6,86% delle definizioni totali).

In ogni caso sempre secondo i predetti dati, se si tiene conto anche del dato relativo ai decreti penali di condanna esecutivi, pari a 205 (3,45% del totale delle definizioni), le definizioni alternative al dibattimento (416+205=621) superano in modo evidente il numero dei decreti che dispongono il giudizio (407).

Va peraltro osservato che, come sottolineato dalla Presidente della sezione GIP/GUP, i dati trasmessi dagli statistici distrettuali non sembrano rispecchiare in modo corretto l'effettiva funzione di filtro svolta dalla sezione.

Infatti, il numero dei decreti che dispongono il giudizio secondo i dati estratti da consolle non è di 407, bensì di 263 – 170 per il monocratico, 90 per il collegiale e 3 per la Corte d'Assise - dal momento che nel numero di 407 sono comprese in realtà anche delle sentenze di non luogo a procedere che determinano la definizione del fascicolo innanzi al GUP e non la prosecuzione del procedimento dinnanzi al giudice del dibattimento.

Quanto ai decreti penali di condanna il dato statistico distrettuale tiene conto solo di quelli esecutivi non invece di quelli emessi che, secondo i dati interni tratti da consolle ed attestati dal funzionario competente, sono 858 e non 205.

Analizzando la tav. 2.7 e la tav. 2.2. si osserva, inoltre, che oltre ai fascicoli definiti con decreto di archiviazione 4.907 (pari all' 82,68% delle definizioni totali), sentenze di rito alternativo, decreti penali di condanna esecutivi e decreti che dispongono il giudizio, vi sono ulteriori definizioni di fascicoli processuali quali sentenze di incompetenza, restituzione degli atti al P.M. ecc…, che sono comunque espressione della produttività dell'Ufficio.

Per quanto concerne i tempi di definizione, va sottolineato che il 79% dei fascicoli viene definito entro 6 mesi e che la Sezione GIP di Padova ha, proprio in tale fascia, una delle percentuali più alte del distretto subito dopo a Rovigo (89%) e Belluno (88%).

Quanto alla suddivisione dei fascicoli in base al numero degli imputati, va evidenziato che sono stati iscritti ben 12 procedimenti con un numero di imputati compreso tra gli 11 e i 30 e tre procedimenti con più di 30 imputati, il che comporta una complessa attività di gestione degli stessi (tav. 2.2bis) su cui non occorre certo dilungarsi.

La percentuale di procedimenti definiti per prescrizione dei reati è modesta, costituendo l'1,1% (cfr. tavola 2.5) dei fascicoli, con una maggiore percentuale di decreti di archiviazione (57) essendo solo 2 le sentenze di non doversi procedere per prescrizione.

Si sottolinea pertanto che l'attività di definizione dei fascicoli, con un rilevante numero delle definizioni alternative al dibattimento evidenzia come la qualità della risposta giudiziaria sia sicuramente incisiva e frutto dell'impegno dei magistrati della Sezione, oltre che del personale di cancelleria che assicura correttezza delle notifiche e degli adempimenti conseguenti alle udienze.

Si osserva infine che per far fronte all'aumento delle pendenze è stata prevista la copertura del quinto posto di giudice, ciò che si verificherà concretamente a decorrere da dicembre 2025 contemporaneamente all'immissione in possesso di due MOT, rendendo quindi possibile il passaggio del dr. Santoro dal dibattimento alla sezione GIP/GUP. Peraltro, si scoprirà probabilmente in concomitanza o quasi il posto di Presidente di sezione, dal momento che la dr.ssa Gambardella

è stata proposta all'unanimità dalla competente Commissione del CSM in data 25.9.2025 per il posto di Presidente della sezione GIP del Tribunale distrettuale di Venezia.

Quanto all'Ufficio del Giudice di Pace si registra per il dibattimento un aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente, passate da 466 a 532 (+ 14%), fronteggiate da un numero sostanzialmente in linea di definizioni pari a 525, seppure inferiori all'anno precedente (578) (-9%), con conseguente lieve aumento delle pendenze passate da 235 al 30.6.2024 a 249 al 30.6.2025 (+ 6%).

Quanto agli affari GIP si registra una diminuzione delle sopravvenienze nel periodo oggetto di valutazione rispetto all'anno precedente, passate da 961 a 727 (-24,3%), contrastato da un numero sostanzialmente omogeneo di definizioni pari a 717, decisamente inferiori peraltro a quelle dell'anno precedente 1012 (-29,1%), con un aumento quindi delle pendenze che si attestano al 30.6.2025 a 86 (+ 13%) rispetto alle 76 al 30.6.2024.

Complessivamente abbiamo pertanto nel settore penale un aumento delle pendenze rispetto al periodo 2023/2024 in quanto al 30.6.2025 si attestano a 335 rispetto a 311 al 30.6.2024 (+ 7%), nonostante il numero di iscrizioni sia inferiore in quanto passate da 1466 a 1259.

Tribunale di Rovigo

Nel corso dell'A.G. 2024/25 la scopertura giuridica della pianta organica (19 posti, compresi quelli di Presidente del Tribunale, di Presidente di sezione e di Giudice del lavoro) presso il Tribunale di Rovigo ha raggiunto il 31,58% (n. 6 unità: n. 1 nel settore GIP-GUP, n. 2 nel settore penale e n. 3 nel settore civile): l'operatività dei trasferimenti dei magistrati della sezione civile dott. Pier Francesco Bazzega e dott.ssa Benedetta Barbera è stata posticipata al mese di settembre 2025, ma anche l'applicazione del dott. Edoardo Bandiera (trasferito al Tribunale di Rovigo) al Tribunale di Prato è stata prorogata sino al 31.8.2025, cosicché l'Ufficio Gip-Gup ha operato a partire dal 21.1.2025 con un solo magistrato.

L'applicazione infradistrettuale parziale (5 giorni su 15) disposta dal Presidente della Corte d'Appello ha sortito effetti limitati, dal momento che l'unico Gip in servizio presso il Tribunale di Rovigo ha dovuto far fronte a tutte le misure cautelari urgenti, come quelle da cd. Codice rosso, per cui a partire dalla fine del mese di maggio 2025 è stata disposta l'assegnazione interna della dott.ssa Lavinia Messori sino all'immissione nel possesso delle funzioni del dott. Bandiera (1.9.2025).

Il 15.4.2025 ha lasciato l'ufficio la dott.ssa Silvia Ferrari, nominata Presidente del Tribunale di Belluno. Ciò ha reso necessario disporre l'assegnazione interna del dott. Bazzega nel posto di giudice del lavoro e la conseguente redistribuzione delle cause pendenti sul ruolo di contenzioso civile ordinario dello stesso.

Quanto alla magistratura onoraria, si evidenza che la scopertura della pianta organica dei posti di giudice onorario di tribunale è pari al 37%, in quanto sono in servizio 5 giudici onorari di tribunale su 8, e presso l'Ufficio del Giudice di pace, il cui organico è di 5 posti, sono in servizio solo 2 magistrati onorari, con una scopertura del 60%.

L'assetto dei giudici onorari è stato riorganizzato in conformità alle novità introdotte dalla L. 51/2025, entrata in vigore l'1.5.2025, che ha ridefinito l'impiego dei giudici onorari anzitutto in termini di impegno anche orario.

SETTORE CIVILE

Nel settore civile il numero complessivo delle definizioni rilevato dal registro SICID è stato anche quest'anno superiore alle sopravvenienze (4.458 definizioni, di cui 1.632 con sentenza, a fronte di 4.091 nuove iscrizioni), con una pendenza finale che si è ridotta di -20% rispetto all'A.G. 2023/24 (1.405 procedimenti pendenti al 30.6.2025 *vs* 1.756 procedimenti pendenti al 30.6.2024).

Di seguito si riporta la riduzione della pendenza finale nel corso del quadriennio 2022/2025.

A.G. 2022/23 *vs* A.G. 2021/22: -19%

A.G. 2023/24 *vs* A.G. 2022/23: -13%

A.G. 2024/25 *vs* A.G. 2023/24: -20%

Il drastico calo delle nuove iscrizioni verificatosi nel 2023/24 (-17%), rispetto all'anno precedente, non ha avuto continuità: nel periodo considerato, infatti, la diminuzione complessiva delle sopravvenienze è stata pari a -1% (4.091 nuove iscrizioni nel 2024/25 a fronte di 4.122 nel 2023/24).

Non in tutti i settori pertinenti ai procedimenti iscritti in area SICID si è assistito a una diminuzione delle nuove iscrizioni, giacché nell'ultimo anno si è verificato un rilevante aumento delle sopravvenienze (+20%) in materia di procedimenti di Volontaria Giurisdizione (1.338 *vs* 1.119), verosimilmente dovuto agli effetti della traslazione nel registro della V.G. di procedimenti in materia di Famiglia in passato iscritti nel registro del Contenzioso.

Al contempo, emerge un lieve incremento del numero delle definizioni rispetto all'anno precedente (4.458 *vs* 4.427), verosimilmente riconducibile anche al fatto che i funzionari addetti all'Ufficio per il Processo hanno continuato a fornire un valido supporto all'attività di redazione delle bozze dei provvedimenti definitori.

Una discreta diminuzione delle sopravvenienze si è verificata nel settore Lavoro e Previdenza (-9%), macroarea in cui i numeri assoluti restano relativamente modesti, dal momento che al 30.6.2025 risultavano pendenti 214 procedimenti (165 in materia di lavoro e 49 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), rispetto ai 252 procedimenti rilevati al 30.6.2024. In tale settore non vi sono procedimenti ultratriennali.

Anche la macromateria della V.G. vede nel periodo qui considerato una diminuzione della pendenza finale di -9%.

Come osservato, dopo la traslazione dal registro del contenzioso al registro V.G. di numerosi procedimenti in materia di Famiglia, stato e capacità delle persone interessati dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il dato sembra essersi assestato e il rilevantissimo aumento delle definizioni con sentenza in tale macroarea (da 147 nell'A.G. 2023/24 a 437 nell'A.G. 2024/25, pari a + 197,28%) dimostra la buona produttività dell'ufficio, dovuta – giova ribadirlo – anche al fattivo impegno dei Funzionari AUPP, senza il cui contributo non sarebbe stato neppure ipotizzabile definire con sentenza 341 procedimenti nell'anno considerato, come più avanti meglio si dirà.

Dai dati aggregati trasmessi dal Funzionario statistico distrettuale risulta che nell'ultimo quadriennio il Tribunale di Rovigo ha ridotto più di ogni altro ufficio del distretto la pendenza nel settore civile, al 30.6.2025 diminuita di - 44%.

In particolare, in ordine alla macroarea Affari Civili Contenziosi si rileva che le definizioni sono state nel periodo qui considerato pari a 1.179, a fronte di 872 nuove iscrizioni. Il che ha condotto a una diminuzione della pendenza finale, rispetto all'anno precedente, di -24% (da 1.168 nell'A.G. 2023/24 a 882 nell'A.G. 2024/25).

Tuttavia, il dato di maggior rilievo concerne l'assenza di procedimenti iscritti prima dell'anno 2019 e l'esiguità numerica della pendenza di cause ultratriennali, come si evince dall'analisi stratigrafica: al 30.6.2025 risultano pendenti n. 2 soli procedimenti iscritti nel 2019, n. 3 iscritti nel 2020, n. 8 nel 2021 e n. 34 nel 2022.

Ciò conferma l'impegno profuso dai magistrati addetti al settore civile e da tutti gli altri componenti dell'Ufficio per il Processo costituito nel settore del Contenzioso ai fini dell'abbattimento dell'arretrato più rilevante per il conseguimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R., tenuto conto della scopertura effettiva media di 2 posti su 10 nel settore civile per quasi tutto il secondo semestre 2024, a causa del congedo per maternità dei giudici dott.ssa Gancitano e dott.ssa Marcadella, e dell'operatività del tramutamento del giudice del lavoro a partire dal 15.4.2025.

Nella macromateria dei Procedimenti speciali sommari, in cui sono numericamente preponderanti i procedimenti monitori, ma nella quale sono ricompresi i procedimenti cautelari e possessori, si rileva una sostanziale parità numerica dei flussi in ingresso rispetto al 2023/24 (1.216 nell'A.G. 2024/25, a fronte di 1.213 nell'A.G. 2023/24) e si conferma il calo delle iscrizioni rispetto al 2022/23, anno in cui si era invece registrata una controtendenza rispetto all'andamento del periodo precedente, con una variazione in aumento delle nuove iscrizioni pari a +9%.

Il numero delle definizioni (1.208) nel 2024/25 non supera le sopravvenienze (1.216) solo di poche unità e il dato complessivo relativo all'ultimo quadriennio espone una riduzione della pendenza pari a -26%.

Non vi sono procedimenti ultratriennali: la rassegna numerica relativa alla stratigrafia delle pendenze rileva infatti la presenza di n. 1 procedimento iscritto nel 2022, n. 14 iscritti nel 2024 e n. 111 iscritti al 30.6.2025.

Quanto alle macromaterie di pertinenza dell'area SIECIC, i dati trasmessi dal Funzionario statistico distrettuale il 10.10.2024 dimostrano l'ottimo andamento del settore delle esecuzioni mobiliari (n. 1.057 nuove iscrizioni *vs* n. 1.111 definizioni), in cui i procedimenti ultratriennali (iscritti fino a tutto il 2022) sono solo 6.

Per quanto concerne le esecuzioni immobiliari, si rileva che in tale materia il numero delle definizioni (326) è stato nettamente superiore alle sopravvenienze (220) e la pendenza al 30.6.2025 di procedure eccedenti la ragionevole durata del processo è pari al 21% del totale (75 procedure esecutive immobiliari iscritte sino a tutto il 2022 su 360).

Il dato di maggiore importanza è tuttavia rappresentato dalla progressiva notevole erosione della pendenza complessiva: delle procedure esecutive immobiliari, 713 risultavano pendenti al 30.6.2022, 566 al 30.6.2023, 455 al 30.6.2024 e 360 al 30.6.2025.

La riduzione nell'ultimo quadriennio si attesta a -50% e rappresenta un risultato davvero ragguardevole, soprattutto se si considera che negli anni dal 2022 a tutto il 2024 un solo G.E., il dott. Marco Pesoli, ha gestito l'intero ruolo occupandosi anche di altre materie.

Nella macroarea delle procedure concorsuali il dato statistico relativo al numero delle sopravvenienze, pari a 240 nell'A.G. 2024/25, comprende anche la fase esecutiva delle procedure di nuovo conio, per cui la rassegna numerica va letta tenendo conto della maggiore rilevanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R., della fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali e delle altre procedure disciplinate dal CCII.

Sotto questo profilo, va osservato che la sopravvenienza è di n. 147 procedimenti in fase dichiarativa, di cui 98 istanze di liquidazioni giudiziale definite con sentenza nel numero di 46.

Le definizioni con sentenza sono pari a 78 e la pendenza attuale, comprensiva della fase esecutiva delle procedure introdotte dal d.lgs. 149/2022, è di 343 procedure.

In tale settore, i flussi in ingresso sono aumentati di +41% rispetto all'anno 2023/24, ma anche le definizioni hanno registrato l'incremento di +28%, per cui la pendenza complessiva è di poco superiore a quella rilavata al termine dell'A.G. precedente (343 procedure concorsuali pendenti al 30.6.2025, a fronte di 333 pendenti al 30.6.2024).

La parte numericamente più considerevole dei procedimenti ricompresi in tale macroarea è rappresentata dalle procedure soggette alla disciplina del R.D. 267/1942: al 30.6.2025 erano pendenti 110 fallimenti, per cui è necessario che i giudici addetti a tale settore continuino a verificare in maniera sistematica l'operato dei curatori fallimentari, in modo da pervenire il più rapidamente possibile alla definizione delle procedure aperte prima del 15.7.2022.

Quanto all'Ufficio del Giudice di Pace, non interessato dal conseguimento degli obiettivi posti dal P.N.R.R., va osservato che l'incremento delle sopravvenienze verificatosi nel settore civile nell'A.G. 2022/23 aveva subìto una netta battuta d'arresto (-34%), malgrado l'aumento della competenza per valore da € 5.000,00 a € 10.000,00 disposto con la riforma Cartabia a decorrere dall'1.1.2023, ma nell'A.G. 2024/25 il numero delle nuove iscrizioni ha ripreso a salire sino a raggiungere il +10,33% (2.605 nell'A.G. 2023/24 *vs* 2.874 nell'A.G. 2024/25).

Il raffronto delle rassegne numeriche relative al periodo qui considerato e all'A.G. 2023/24 evidenzia la notevole ovvia crescita delle iscrizioni di procedimenti monitori (da 1.520 a 1.705), dovuta all'aumento della competenza per valore del giudice di pace, e di opposizioni a sanzione amministrativa (da 662 nell'A.G. 2023/24 a 741 nell'A.G. 2024/25).

Per converso, il numero delle definizioni delle cause di opposizione a sanzione amministrativa si è fortemente ridotto (da 545 nel 2023/24 a 338 nel 2024/25) e nel complesso il dato numerico relativo ai procedimenti definiti è solo di poche unità superiore all'anno precedente, cosicché la pendenza complessiva finale ha raggiunto numeri preoccupanti, giacché è aumentata di + 134% (da 545 procedimenti al 30.6.2024 a 1.278 al 30.6.2025).

Ciò rende quanto mai necessaria la vigilanza sul rispetto dei programmi di lavoro, da parte dei Giudici di pace in servizio, e la prosecuzione dell'adozione di provvedimenti di supplenza dei Giudici onorari di tribunale presso tale Ufficio, che vede una scopertura del 60%.

La tabella *infra* riportata, redatta dai Funzionari giudiziari responsabili delle cancellerie mediante estrazione dal Pacchetto ispettori, illustra la situazione del settore civile del Tribunale aggiornata al 30.9.2025 a partire dall'1.1.2025, in funzione di una chiara visione delle prospettive di conseguimento dello stringente obiettivo della riduzione del *disposition time* previsto per gli uffici di primo grado entro il 30.6.2026, tenendo conto della grave scopertura dell'organico dei magistrati che interesserà la sezione civile nel primo semestre del 2026. L'attuale *deficit* del 37,5% (n. 2 unità nel settore penale e n. 5 unità nel settore civile) sarà infatti solo in parte ridimensionato dall'immissione nel possesso delle funzioni di giudice dei quattro M.O.T. assegnati al Tribunale di Rovigo, dei quali tre destinati al settore civile.

Periodo 1.1.2025-30.9.2025

Macroarea	Pendenti	Iscritti	Definiti	Variazione %	Indice di ricambio
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1093	593	810 (658 con sentenza)	-27,54%	1.4
LAVORO e PREVIDENZA	289	549	564	20,76%	1.02
PROC SPECIALI SOMMARI	142	969	968	17,61%	1.0
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	171	521	518 (348 con sentenza)		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	410	150	182	-6,10%	1.2
ESECUZIONI MOBILIARI	500	846	843	-5,80%	1.0
PROCEDURE CONCORSUALI	365	211	195 (65 con sentenza)	-2,19%	1.2
TOTALE	**2970**	**3839**	**4080**	**-6,26%**	**1.06**

- **SETTORE PENALE**

Dalle rilevazioni trasmesse dal Funzionario statistico distrettuale risulta un netto aumento delle iscrizioni rispetto all'A.G. 2023/24, ma la buona tenuta dell'Ufficio è dimostrata dall'aumento delle definizioni, malgrado la rilevantissima scopertura dell'organico che a partire dal marzo 2023 ha interessato la sezione penale, con la carenza di 2 posti su 3 presso l'Ufficio Gip-Gip e di 2 posti su 6 nel settore dibattimento sino al 30.6.2025.

Le rassegne numeriche di seguito esposte, relative all'ultimo quinquennio, dimostrano l'impegno profuso da tutti magistrati addetti al settore penale soprattutto negli ultimi due anni, caratterizzati da un *deficit* dell'organico senza precedenti.

A.G. 2021/22: 4.324 iscrizioni *vs* 4.527 definizioni – pendenza finale 3.233

A.G. 2022/23: 4.056 iscrizioni *vs* 4.486 definizioni – pendenza finale 2.154

A.G. 2023/24: 4.627 iscrizioni *vs* 4.632 definizioni – pendenza finale 2.051

A.G. 2024/25: 5.085 iscrizioni vs 4.772 definizioni – pendenza finale 2.302

Le sopravvenienze vedono nel periodo considerato un incremento di +9% rispetto all'anno precedente.

Ciononostante, il numero dei procedimenti definiti supera quello dell'A.G. 2023/24, benché la pendenza finale sia aumentata di +12,2% a causa dell'incremento delle nuove iscrizioni, riconducibile alla necessità di procedere alla fissazione di un notevole numero di processi per i quali le richieste *ex* art. 160 disp. att. c.p.p. erano rimaste inevase.

La variazione percentuale della pendenza finale rispetto all'A.G. 2022/23 è pari a +6,9%, ma rispetto all'anno 2023/24, malgrado la scopertura della pianta organica, le definizioni sono complessivamente aumentate di +3%, come risulta dai dati di seguito indicati, grazie all'incremento di quelle rilevate nel settore Gip-Gup.

Di seguito si riporta il prospetto numerico dei procedimenti definiti, per ciascun settore.

Dibattimento collegiale: n. 47 nel 2024/25 *vs* n. 71 nel 2023/24 (-33,8%)

Dibattimento monocratico: n. 895 nel 2024/25 *vs* n. 986 nel 2023/2024 (-9,2%)

Appello Giudice di Pace: n. 3 nel 2024/25 *vs* n. 7 nel 2023/24 (-57,1%)

GIP-GUP Noti: n. 3.823 nel 2024/25 *vs* n. 3.568 nel 2023/24 (+7,1%)

Assise: n. 4 nel 2024/25 *vs* 0 nel 2023/24

Il prospetto *infra* riportato, redatto dal Funzionario giudiziario addetto alle rilevazioni statistiche per la cancelleria del dibattimento mediante estrazione dal registro SICP, espone il numero delle definizioni dei giudici addetti a tale settore negli anni solari 2022, 2023, 2024 e nel periodo 1.1.2025-30.9.2025.

- **DIBATTIMENTO PENALE**

ANNI 2022, 20223, 2024 e periodo 1.1.2025-30.9.2025

Anno	Pendenze iniziali	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti in altro modo	Pendenze finali	Indice di ricambio
M* 2022	1395	887	911	39	1332	1,07
C** 2022	107	54	66	2	93	1,25
M 2023	1332	741	929	37	1107	1,3
C 2023	93	59	59	4	89	1,06
M 2024	1107	676	723	18	1042	1,09
C 2024	89	39	41	1	86	1,07
M 2025	1128	846	684	15	1275	0,83
C 2025	81	30	35	0	76	1,16

*Monocratico **Collegiale

L'incidenza dei riti alternativi è stata pari al 32,6% sul totale dei definiti dal giudice monocratico e al 25% sul totale dei definiti con sentenza collegiale.

Quanto al settore GIP-GUP, il prospetto di seguito riportato espone le principali modalità di definizione nell'A.G. 2024/25

UFFICIO GIP-GUP A.G. 2024/2025

Modalità	**Definiti**
Decreto di archiviazione	3.077
Sentenze rito alternativo	104
Decreti penali di condanna esecutivi	250
Decreti che dispongono il giudizio	157
Totale	**3.588**

L'incidenza della prescrizione dei reati sul numero delle definizioni complessive dell'ufficio è stata pari al 6,4% nel dibattimento collegiale, al 2% nel dibattimento monocratico e all'8,2% con riferimento ai procedimenti definiti dall'Ufficio Gip-Gup.

Presso l'Ufficio del Giudice di Pace si registra un sensibile calo, rispetto all'anno 2023/24, delle iscrizioni nel dibattimento (-11%), ma gli affari del settore GIP-Noti sono aumentati di +38,8% e i flussi in ingresso si sono incrementati di +9,5%.

Il numero complessivo delle definizioni è aumentato di +23,7% rispetto al 2023/24 (+6,1% al dibattimento e +40,5% nel settore Gip), ma la pendenza finale complessiva è salita di +18,1% rispetto al 2023/24.

- **OBBIETTIVI PNRR**

Il buon andamento del Tribunale di Rovigo tanto nel settore civile quanto nel settore penale trova riscontro nei risultati sinora conseguiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi quantitativi posti dal P.N.R.R. per gli uffici giudiziari di primo grado (riduzione del *disposition time* di -56% nel settore civile e di -25% nel settore penale entro il 30.6.2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019 (*baseline*); riduzione entro il 31.12.2024 di -95% dei procedimenti civili pendenti al 31.12.2019 (*baseline*) iscritti fino al 31.12.2016; riduzione di -90% dei procedimenti civili pendenti al 31.12.2022 (*baseline*), iscritti dall'1.1.2017 al 31.12.2022 presso i Tribunali).

Dai dati ministeriali trasmessi il 28.8.2025 al Consiglio Superiore della Magistratura – a seguito dei quali con d.l. n. 117/2025, convertito con modificazioni dalla L. 3.10.2025 n. 148, sono state emanate misure urgenti in materia di giustizia ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R. – risulta che, stando alle rilevazioni statistiche che fotografano la situazione dei *target* al 30.6.2025, il Tribunale di Rovigo è tra gli uffici giudiziari non interessati né da applicazioni straordinarie, né da monitoraggi relativi al *disposition time*, raggiunto nella misura percentuale di -57%.

Di seguito si riporta la rilevazione eseguita dal Ministero della giustizia per il settore civile.

Situazione giugno 2025	Definizioni I sem 2025	CR I sem 2025	Pendenze al 30.6.2025	DT 31.12.2019	DT 30.6.2025	Variazione DT 25/19
Neutralità	1.109	1,33	1.141	437	186	-57%

Nel settore penale, malgrado la grave scopertura dell'organico, la riduzione *del disposition time* si è mantenuta a -63%, misura percentuale di gran lunga superiore a quella stabilita dal P.N.R.R. (-25%).

Tribunale di Treviso

Tribunale di Venezia

Tribunale di Verona

A distanza di due anni e mezzo dall'entrata in vigore, si confermano le valutazioni già effettuate, nella precedente relazione, circa l'impatto e gli effetti della riforma Cartabia.

Come già esposto nella precedente relazione, alcuni istituti della riforma hanno avuto fin da subito una rilevante efficacia deflattiva (consentendo di abbattere le pendenze), come la sentenza di improcedibilità ex 420 quater cpp per i procedimenti a carico di soggetti irreperibili e come l'ampliamento della procedibilità a querela. Ciò ha consentito la chiusura (e quindi la definizione) di numerosi procedimenti a carico di irreperibili (che prima restavano sospesi per anni e anni) e di svariati processi per reati diventati procedibili a querela (nei casi in cui la persona offesa, nel termine ristretto previsto dalla riforma Cartabia, non abbia sporto querela).

Le suddette sentenze di improcedibilità ex art. 420 quater cpp non trovano specifica collocazione nei dati statistici della Consolle, e quindi non si è in grado di stabilire quante ne siano state pronunciate nell'anno di interesse (ma verosimilmente in numero ben inferiore rispetto alle centinaia emesse nell'anno successivo all'entrata in vigore della riforma).

L'ampliamento dei casi in cui è possibile ricorrere al procedimento per decreto ex art. 459 cpp è certamente favorevole poiché consente di definire in via semplificata un maggior numero di procedimenti. Dai dati estratti da Consolle e dalle statistiche trasmesse dalla Corte d'Appello risulta in effetti un aumento dei procedimenti definiti con decreto penale di condanna (v. sopra), a fronte di ampio ricorso della Procura al procedimento per decreto come modalità di esercizio dell'azione penale.

Quanto all'udienza predibattimentale, a distanza di ormai circa due anni (nel Tribunale di Verona si sono celebrate da metà ottobre 2023 in avanti), si può affermare che essa riesce, in generale, a svolgere un adeguato "filtro" rispetto a procedimenti che soli meritino di transitare alla fase dibattimentale in quanto sia possibile formulare una "favorevole prognosi di condanna". Dal calendario in formato Excel in uso al Tribunale per la trasmissione dei fascicoli al giudice dibattimentale, si può evincere che dei 14 fascicoli fissati all'udienza predibattimentale una buona parte si ferma sul ruolo dello stesso giudice e che, per quelli che invece proseguono, l'udienza dibattimentale si colloca a distanza di circa quattro mesi dalla predibattimentale (il lieve allungamento dei tempi di passaggio dalla predibattimentale alla dibattimentale, rispetto all'anno precedente, in cui si registrava uno scarto di soli due mesi, è stato dovuto principalmente alla sospensione delle assegnazioni per alcuni ruoli rimasti scoperti, a seguito di assenza per maternità di un giudice e trasferimento ad altri uffici di ulteriori due giudici del dibattimento). Il suddetto dato conferma,

indirettamente, si ritiene, la funzione di filtro svolta effettivamente dalla nuova udienza di comparizione predibattimentale.

Nelle statistiche estratte da Consolle le sentenze di n.l.p. pronunciate in udienza predibattimentale (ex art. 554 ter cpp) non trovano specifica indicazione. Tuttavia, dai dati statistici estratti, nell'AG in corso risultano notevolmente aumentate, rispetto all'anno precedente, le "altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento" (180 a fronte di 73), mentre sono diminuite le "altre sentenze di non doversi procedere" (234 a fronte di 572).

Si conferma il giudizio positivo circa il rafforzamento della funzione di "filtro" propria dell'udienza preliminare, con l'introduzione della medesima regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna".

Stante l'aumento dei reati a citazione diretta (per i quali era prima prevista l'udienza preliminare), era prevedibile nel tempo una diminuzione delle richieste di rinvio a giudizio ordinario e, quindi, delle udienze preliminari.

Dalle informazioni statistiche trasmesse lo scorso anno dalla locale Procura si era registrato un calo notevole di tali richieste, che da 1.045 dell'AG. 2021/2022 erano scese a 672 nell'A.G. 2022/2023, e poi nell'A.G. 2023/2024 ulteriormente scese a 561. Tale numero è rimasto sostanzialmente stabile anche nell'AG 2024/2025, essendo stato indicato nella relazione del Procuratore un numero di 557 richieste di rinvio a giudizio ordinario.

Anche i dati trasmessi dalla Corte d'Appello confermano l'equivalenza del numero di definizioni dei procedimenti con tale modalità di esercizio dell'azione penale. Nell'AG 2024/2025 risultano (come modalità di definizione presso la Procura) n. 556 richieste di rinvio a giudizio ordinario, mentre nell'AG. 2023/2024 erano n. 557 (v. Tav. 2.8).

Quanto alle pene sostitutive, anche a distanza dall'entrata in vigore della riforma, si può dire che, a parte il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (la cui applicazione risulta leggermente aumentata essendo stato risolto il problema di copertura assicurativa degli enti e associazioni presso cui devono svolgersi i lavori), le altre continuano ancora a trovare scarsa applicazione: alcune applicazioni si sono avute solo per la detenzione domiciliare (anche in sede di applicazione della pena), mentre non risulta essere mai stata applicata la semilibertà. Circa lo scarso favore che tali istituti (in particolare detenzione domiciliare e semilibertà) stanno incontrando tra i difensori si richiama la precedente relazione.

Infine, va ribadita la grande rilevanza, nella pratica, della videoregistrazione delle udienze istruttorie, collegata con la nuova regola, introdotta dalla riforma Cartabia, sul mutamento della persona fisica del giudice (v. sopra). Ciò ha consentito di gestire i ruoli collegiali con una certa continuità, potendo far fronte ad assenze e impedimenti di un giudice con sostituzioni di altri giudici (onorari o togati), senza la necessità di rinnovare le prove già assunte. Non si registrano quasi più eccezioni relative al mutamento della persona fisica del giudice al fine di ottenere il rinnovo dell'istruttoria.

In relazione alle riforme che hanno riguardato, anche di recente (v. sopra), il fenomeno sempre più allarmante della violenza di genere, si continua a registrare un rilevante aggravio di lavoro, innanzi tutto nel settore GIP, per un sempre maggior numero di richieste cautelari per reati c.d. da codice rosso (in particolare, maltrattamenti, stalking e violenza sessuale: artt.572, 612 bis e 609 bis c.p.), le quali comportano molto spesso, dopo l'adozione del provvedimento applicativo della misura, la necessità di ulteriori interventi "de libertate" per adeguare la misura al grado delle esigenze cautelari,

verificandosi sovente il mancato rispetto dell'indagato delle prescrizioni connesse a misure non detentive quali il divieto di avvicinamento o l'allontanamento dalla casa famigliare o il divieto di comunicazione con la persona offesa. Da ciò la necessità di intervenire con frequenza per adeguare la misura alle concrete esigenze cautelari, anche con riguardo alla ormai obbligatoria applicazione del cd braccialetto elettronico e alle modifiche da apportare allo "status" cautelare dell'indagato in caso di rifiuto all'applicazione del dispositivo o di problemi tecnici.

Dai dati trasmessi dai funzionari di cancelleria risultano emesse, nell'AG 2024/2025, ben 202 misure cautelari per reati cd da codice rosso.

Inoltre, dal confronto statistico tra i dati dell'anno giudiziario in esame con quelli dell'anno precedente (rilevati dalla Consolle) risulta, per la sezione GIP, un ulteriore aumento di provvedimenti su misure cautelari personali (1.058 a fronte di 892, già in forte aumento rispetto ai due anni precedenti), aumento da imputarsi senz'altro alle richieste di misure per reati da c.d. codice rosso. Il suddetto indicatore statistico riguarda sia i provvedimenti genetici della misura sia i successivi provvedimenti di modifica o revoca, e di per sé conferma sia l'aumento delle misure cautelari, sia il maggior impegno richiesto ai giudici, in termini di impiego del loro tempo lavorativo per gestire tali affari, tra i più urgenti della sezione.

I processi per reati di maltrattamenti (spesso aggravati dall'essere commessi in presenza o in danno anche di minori) e violenza sessuale nei confronti delle donne sono numerosi anche al dibattimento, tanto da occupare più del 50% dei ruoli dei collegi. Ed in effetti, ad ogni udienza, è sempre chiamato almeno uno se non due di tali processi (con imputato sovente sottoposto a misura cautelare), nei quali spesso vi è anche costituzione di parte civile, la cui istruttoria è spesso molto articolata e complessa (vertendo di regola le imputazioni su condotte di lunga durata).

Tribunale di Vicenza

Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza

L'organico del personale amministrativo è carente: su un totale di 10 unità previste, 1 Funzionario – 2 cancellieri – 3 assistenti – 2 operatori – 1 ausiliario, sono presenti 7 unità (mancano i due cancellieri e l'ausiliario) e il funzionario è applicato dal Tribunale di Vicenza.

La situazione dell'Ufficio, in cronica sofferenza, ha tuttavia visto una drastica riduzione dell'arretrato che attualmente è in sostanza risolto (es. fascicoli del settore penale in attesa di irrevocabilità, iscrizione a recupero crediti, casellario e scarico a SICP degli adempimenti post-dibattimento e archiviazione). Questa attività può dirsi sostanzialmente esaurita, e attualmente si lavora sul corrente.

Il settore civile, iscrizione procedimenti, D.I. e udienze sono al corrente.

Per quanto riguarda il settore penale, l'attuale pendenza ammonta a 287 fascicoli a fronte di un numero di pervenuti nell'anno 636 (dato che pare riferito all'intero circondario e non solo al GdP di Vicenza).

Sono presenti 5 magistrati sui 9 dalla pianta organica; tre si essi operano in regime di esclusività.

Per il settore del dibattimento sono sopravvenuti 225 procedimenti e ne sono stati definiti 262, con una pendenza finale di 254 procedimenti.

Quanto al settore G.I.P., a fronte di 411 procedimenti sopravvenuti ne risultano definiti 680, sicché, al 30.6.2025, risultavano 33 pendenti.

Quanto al settore civile: nel settore dei procedimenti speciali il numero di definizioni e delle sopravvenienze è pressoché paritario (3.487 sopravvenienze e 3.461 definizioni) e la pendenza risulta (al 30.6.2025) di 140 procedimenti; per il settore degli affari civili- cognizione ordinaria, invece, per il quale si registrano 539 definizioni a fronte di 629 sopravvenienze (**con un indice di ricambio di 0,86**) restano pendenti 1213 procedimenti. Il dato complessivo aggregato comunque, nell'ultimo anno, evidenzia un numero di procedimenti definiti pari a 4520, a fronte di 4672 sopravvenuti, con un **indice di ricambio pari a 0,96**.

Ufficio del Giudice di Pace di Bassano Del Grappa

Sebbene la pianta organica preveda un organico di 5 giudici di pace, attualmente è presente 1 solo giudice, che ha di recente optato per il regime di esclusività. A fronte di un incremento delle competenze, tale scopertura porta a diverse criticità. Dal mese di novembre 2025 un posto verrà coperto dalla dott.ssa Zamperetti.

La pianta organica del personale amministrativo consta di 5 persone e ne sono in servizio 3, il funzionario, un operatore e un ausiliario, mentre 1 assistente è applicato dal Giudice di Pace di Vicenza un giorno a settimana ed un cancelliere è assegnato provvisoriamente dal Tribunale di Vicenza.

Nel settore dei procedimenti speciali il numero di definizioni è sostanzialmente pari a quello delle sopravvenienze (934 sopravvenienze e 910 definizioni) e, alla data del 30.6.2025, vi sono 88 fascicoli pendenti; Altrettanto può dirsi per il settore degli affari civili- cognizione ordinaria per il quale si registrano 195 definizioni a fronte di 207 sopravvenienze. Restano pendenti 276 procedimenti. Il dato complessivo aggregato quindi, nell'ultimo anno, evidenzia un numero di procedimenti definiti pari a 1.263, a fronte di 1.300 sopravvenuti, con un **indice di ricambio pari a 0,97**.

Tribunale di Sorveglianza

Tribunale per i minorenni